

PROVINCIA DI VICENZA

**SETTORE GESTIONE RISORSE FAUNISTICHE,
RIPRISTINI E SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI, SPORT**

PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2013 - 2018



PROVINCIA DI VICENZA

Settore Gestione Risorse faunistiche, Ripristini e Sperimentazioni ambientali, Sport

Servizio Caccia e Gestione faunistica

<http://www.provincia.vicenza.it>

e-mail: caccia@provincia.vicenza.it

Piano faunistico-venatorio provinciale 2013-2018

marzo 2013

Gruppo di lavoro:

ADRIANO BERTOLETTI

STEFANIA STEFANI

IVAN FARRONATO

GIANLUIGI MAZZUCCO

ROBERTO CRISTOFARI

Hanno collaborato:

ALESSANDRO GHIOTTO

LORETTO ZORDAN

Impaginazione grafica:

DAMIANA FORTUNA

Coordinamento e revisione testi:

ADRIANO BERTOLETTI

Supervisione:

FERDINANDO BOZZO – dirigente del Settore

Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di
Vicenza, Attilio Schneck, n.del

Indice

	PREMESSA	pag.	7
1.	INFORMAZIONI GENERALI	pag.	9
1.1	Individuazione dei comprensori omogenei	pag.	11
	Prealpi Vicentine Occidentali	pag.	12
	Altopiano dei Sette Comuni	pag.	12
	Massiccio del Grappa	pag.	12
	Lessini Orientali	pag.	12
	Alta Pianura e Fascia Pedemontana	pag.	12
	Bassa Pianura e Colli Berici	pag.	13
1.2	Delimitazione della Zona faunistica delle Alpi e individuazione degli Ambiti territoriali	pag.	13
2.	ISTITUTI DI PROTEZIONE	pag.	15
2.1	Premessa	pag.	15
2.2	Rotte di migrazione e valichi montani	pag.	17
2.3	Natura 2000 – una strategia europea per la conservazione della biodiversità	pag.	19
2.3.1	Indicazioni sugli interventi correttivi per la Rete Natura 2000	pag.	26
3.	GESTIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO	pag.	36
3.1	Premessa	pag.	36
3.2	Censimenti	pag.	37
3.3	Piani di prelievo	pag.	39
3.4	Immissioni faunistiche	pag.	40
3.5	Controllo dei prelievi	pag.	44
3.6	La formazione faunistica e venatoria	pag.	45
3.7	La vigilanza	pag.	49
3.8	Indirizzi di gestione dei principali gruppi faunistici	pag.	49
3.9	Prelievo in selezione degli ungulati	pag.	51
3.10	La selezione biologica (SB)	pag.	53

3.11	Prelievo in caccia ordinaria con l'ausilio dei cani segugi	pag.	53
3.12	La situazione e gli obiettivi di gestione sulle principali specie di interesse faunistico	pag.	54
	Capriolo	pag.	54
	Camoscio	pag.	54
	Cervo	pag.	54
	Muflone	pag.	55
	Cinghiale	pag.	55
	Galliformi	pag.	55
	Pernice bianca	pag.	56
	Fagiano di monte	pag.	56
	Gallo cedrone	pag.	57
	Francolino di monte	pag.	57
	Coturnice	pag.	58
	Starna e fagiano	pag.	58
	Lepre europea	pag.	59
	Lepre alpina	pag.	59
3.13	Conclusione	pag.	59
4.	INCENTIVI E PROGRAMMI PER LA TUTELA E IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI	pag.	61
4.1	Incentivi per la tutela ambientale e per l'incremento della fauna selvatica	pag.	61
4.2	Criteri per gli incentivi	pag.	62
4.3	Programmi di miglioramento ambientale	pag.	62
4.4	Programmazione per il prossimo quinquennio	pag.	63
5.	DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E DALL'ATTIVITA' VENATORIA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE	pag.	65
5.1	Contributo e prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica	pag.	65
5.2	Interventi di prevenzione	pag.	66
5.3	Interventi di prevenzione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Compensori alpini	pag.	67
5.4	Danni provocati dall'attività venatoria	pag.	67

6.	AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE	pag.	68
	AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE		
	CENTRI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA		
6.1	Individuazione dei territori da destinare ad Aziende faunistico-venatorie e ad Aziende agrituristico-venatorie	pag.	68
6.2	Ulteriori criteri	pag.	71
6.3	Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale	pag.	72
6.3.1	Centri pubblici	pag.	72
6.3.2	Centri privati	pag.	73
6.4	Linee guida per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per gli istituti privati	pag.	74
7.	ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA	pag.	76
7.1	Individuazione delle zone, delle modalità e dei tempi per l'addestramento dei cani da caccia (ZAC)	pag.	76
7.1.1	Norme generali	pag.	76
7.1.2	ZAC di "TIPO A" Cani da ferma e da seguita	pag.	79
7.1.3	ZAC di "TIPO B"	pag.	80
7.1.4	ZAC di "TIPO C" Cani da ferma	pag.	80
7.1.5	ZAC di "TIPO D" o Campi d'eccellenza	pag.	81
7.2	Gare e prove cinofile	pag.	81
8.	APPOSTAMENTI DI CACCIA	pag.	83
8.1	Identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi	pag.	83
8.2	Definizione degli appostamenti fissi	pag.	84
8.3	Distanze degli appostamenti	pag.	85
8.4	Altre indicazioni	pag.	86
8.5	Autorizzazione per appostamento fisso	pag.	86
9.	COMPENSORI ALPINI	pag.	88
9.1	Statuto-tipo dei Compensori alpini	pag.	91
9.2	Densità venatoria massima nella zona faunistica delle Alpi	pag.	92
9.3	Disciplina dell'attività venatoria nei territori di proprietà collettiva ricadenti nel censuario di un altro Comune	pag.	93

10.	AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA	pag. 95
11.	NORME COMUNI A TUTTE LE AUTORIZZAZIONI PROVINCIALI	pag. 101
	APPENDICE: STATUTO-TIPO DEI COMPRESORI ALPINI	102
	CARTOGRAFIA ISTITUTI DI TUTELA	pag. 114
	CARTOGRAFIA ZONE “A”	pag. 174

Acronimi:

AATV	AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA
ACF	ARCHIVIO CENSIMENTI FAUNISTICI
AFG	ARCHIVIO FAUNISTICO GENERALE
AFV	AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA
ATC	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
ATP	AREA DI TUTELA PAESAGGISTICA
CA	COMPRESORIO ALPINO
DPI	DOCUMENTO PRELIMINARE D'INDIRIZZO
I.N.F.S.	ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA
I.S.P.R.A.	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
OPF	OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA
PFVP	PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE
PR	PARCO REGIONALE
SIC	SITO D'IMPORTANZA COMUNITARIA
T.A.S.P.	TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE
ZA	ZONA ALPI
ZPS	ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE
ZRC	ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
ZSC	ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE

PREMESSA

Il Piano faunistico-venatorio 2013-2018 costituisce la naturale continuità del precedente documento di gestione che ha provveduto alla programmazione provinciale nel periodo 2007-2012.

Coerentemente con questo, il presente Piano risponde, come obiettivo prioritario, alla necessità di disporre di un sistema avanzato di organizzazione e di monitoraggio dell'attività venatoria, quale adempimento delle funzioni delegate alla Provincia dagli art. 10 e 14 della L.N. 157/92 e dagli articoli 8 e 9 della L.R. 50/93.

In tale contesto, l'attuale documento convalida, nella sostanza, l'impostazione data al precedente Piano e conferma i criteri adottati nell'individuazione dei comprensori omogenei che determinano, a loro volta, la suddivisione del territorio nelle strutture venatorie previste dalla norma, sulla scorta della Linea di demarcazione della Zona faunistica delle Alpi individuata dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Secondo quanto previsto dal vigente ordinamento, il Piano provinciale individua, perciò, i confini dei Comprensori alpini e riporta quelli proposti per gli Ambiti territoriali di caccia. Esso altresì, perseguendo gli obiettivi di gestione faunistica e venatoria, individua i seguenti Istituti:

- Oasi di protezione;
- Zone di Ripopolamento e Cattura;

e tratta:

- Dei Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- Delle Zone e dei periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, nonché delle modalità di svolgimento di tali attività.

Con i medesimi obiettivi, il Piano detta, inoltre:

- I criteri per il risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per l'istituzione di Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura e Centri pubblici di riproduzione.
- I criteri per la corresponsione di incentivi in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone destinate a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura.
- I criteri per l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, di Aziende agri-turistico-venatorie e di Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

- I criteri per gli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.

Rispetto al passato, due aspetti innovativi, frutto dell'esperienza maturata, hanno caratterizzato il lavoro di pianificazione: la redazione di un Documento Preliminare di Indirizzo, utile per orientare e coordinare i Piani provinciali con quello regionale e, a corredo di tale Documento, una stima del territorio agro-silvo-pastorale, calcolato con criteri omogenei per tutta la regione.

L'approccio adottato rappresenta senza dubbio un passo in avanti al fine di rendere concreto il concetto di gestione programmata della caccia, concetto che si esplica anche attraverso la sempre maggior responsabilità riconosciuta alle strutture venatorie locali: Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini.

Nel presente Piano gli indirizzi tengono conto delle esigenze e delle aspettative sociali, senza ignorare, tuttavia, le realtà locali che, per buona parte del territorio provinciale, mostrano una costante riduzione e un progressivo frazionamento degli spazi usufruibili per l'attività venatoria e, ancor prima, per il sostentamento delle popolazioni animali. Un equilibrio a volte difficile da trovare.

L'auspicio è, quindi, che nelle fasi applicative degli strumenti di programmazione, rappresentati dai Piani provinciali e regionale, si ritrovi lo stesso spirito che ha guidato la fase di redazione e che il lavoro che ci attenderà per l'attuazione dei Piani costituisca occasione di incontro, di confronto e di crescita delle persone e dei gruppi che si interessano della conservazione e del razionale utilizzo dello straordinario bene rappresentato dalla fauna selvatica.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Nella prima fase di elaborazione della precedente pianificazione faunistico-venatoria, particolare attenzione è stata dedicata all'individuazione e alla suddivisione del territorio provinciale in comprensori omogenei sotto il profilo ambientale e faunistico, anche in ottemperanza a quanto previsto all' art. 10 comma 7 della legge n. 157/92 che così recita: “le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, Piani Faunistico-Venatori”. La suddivisione adottata con il precedente Piano è stata valutata essere ancora attuale e non pare quindi opportuno apportarvi modifiche sostanziali.

Una novità di rilievo, tuttavia, è costituita dalla crescente disponibilità (e precisione) di informazioni territoriali digitali elaborabili dai software cartografici, utilizzati anche per il precedente Piano ma sfruttati, allora, in minor misura, proprio per la mancanza di informazioni territoriali univoche e definite da criteri omogenei. La più importante di tali informazioni, nel contesto in esame, risulta senz'altro l'estensione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), dedotto per la nostra provincia dal Servizio Cartografico Regionale che ha fornito il valore, misurato con criteri uniformi, della superficie provinciale urbanizzata, intesa come superficie realmente occupata dalle seguenti categorie di infrastrutture e manufatti:

- Centri urbani
- Fabbricati sparsi
- Strade e ferrovie
- Roccia nuda

Tutto ciò che non è stabilmente occupato dalle categorie sopra indicate viene, perciò, considerato utile alla fauna selvatica. Questo non significa che tale estensione territoriale sia interamente utilizzabile per l'attività venatoria e, al fine del sostentamento della componente faunistica, concorrono in misura diversa le categorie ambientali presenti in provincia (tab. 1).

CATEGORIE AMBIENTALI	
Ambiente urbano	I centri cittadini possono ospitare popolazioni faunistiche di una certa rilevanza, soprattutto in presenza di aree verdi e giardini.
Campagna impoverita	La ‘banalizzazione’ dell’ambiente agricolo conseguente all’avvento dell’agricoltura meccanizzata ha drasticamente ridotto le potenzialità faunistiche della maggior parte del territorio coltivato.
Campagna alberata	Dove la campagna mostra ancora una discreta diversificazione delle coltivazioni e buon utilizzo di siepi e alberate anche la comunità faunistica è ancora ben rappresentata. Ospita anche importanti popolazioni di uccelli svernanti.
Ambienti umidi naturali	Hanno subito una sconcertante riduzione in numero ed estensione. Ecosistemi tra i più ricchi e complessi, in provincia i pochi esempi rimasti possono essere considerati: il Lago di Fimon, alcune polle di risorgiva (bosco di Dueville), alcuni fossati del Basso Vicentino, alcune aree umide collinari e montane, la torbiera di Marcesina.

Ambienti umidi artificiali	Originatisi con la sistemazione fluviale (bacini di espansione) o agricola (fossati di sgrondo), con l'attività estrattiva (cave) o con la regimentazione dei corsi d'acqua, questi ambienti hanno solo in parte permesso la sopravvivenza di comunità biologiche tipiche degli ambienti umidi naturali; tuttavia la loro presenza permette di sperare in azioni di ripristino ambientale che possono dare vita a situazioni estremamente interessanti. Un esempio concreto è rappresentato dall'Oasi di Casale. Non da ultimo, rappresentano importantissime aree di sosta per un'enorme numero di specie di uccelli migratori.
Ambienti a macchia	Ambienti localmente presenti sui versanti meridionali della fascia collinare pedemontana e dei Berici, caratterizzati da boscaglie termofile e coltivati a Olivo, ospitano specie faunistiche molto interessanti appartenenti alla Fauna di aree mediterranee. Per la loro esposizione ospitano d'inverno popolazioni di uccelli svernanti
Castagneti	Straordinario ambiente, anche dal punto di vista della ricchezza faunistica, un tempo ampiamente rappresentato sul nostro territorio, oggi è ridotto a pochi lembi localizzati nelle vallate prealpine.
Boschi a Carpino	Boschi in rapida è interessante evoluzione in buona parte del territorio collinare provinciale. Presenta grandi potenzialità faunistiche che potrebbero risentire di errori nella gestione forestale.
Faggete	Poco rappresentate in provincia in situazioni pure, costituiscono invece la maggior parte dei boschi misti, in associazione a molte altre specie arboree. Ospitano consolidate popolazioni faunistiche.
Peccete	Boschi di origine artificiale e, spesso, coetaneiiformi, di per sé non presentano particolari valenze faunistiche. Il loro valore, tuttavia, assume subito grande rilevanza in situazioni ecotonali e possono essere opportunamente valorizzate da interventi selvicolturali attente anche alla componente animale.
Ambienti ad arbusti contorti	Nella maggior parte dei casi originatisi dalla colonizzazione di specie pioniere su ex pascoli (o dopo le devastazioni della Grande Guerra) rappresentano oggi ambienti di grande interesse faunistico, soprattutto dove si sono evoluti in formazioni forestali aperte.
Prati pingui	Ambienti in rapidissimo declino a causa dell'abbandono dell'attività agricola delle aree collinari e montane. Probabilmente tra i più ricchi dal punto di vista faunistico soprattutto nelle situazioni di ecotono con formazioni forestali.
Praterie alpine	Ove non riescono a sopravvivere neppure gli arbusti contorti si estende questo ambiente che ospita una comunità biologica straordinaria, seppur limitata nel numero complessivo di specie.
Pareti rocciose	Di origine diversa, le pareti rocciose offrono situazioni indispensabili alla presenza di specie animali (e vegetali) molto importanti o molto rare, tra queste diverse specie di rapaci diurni e notturni e alcuni Galliformi molto importanti.
Torrenti	Ambienti ricchissimi dal punto di vista faunistico, sono stati molto spesso impoveriti dalle opere di regimazione poste in atto senza nessuna attenzione per la tutela della fauna selvatica e dalle cospicue captazioni idriche che, in diversi casi, li hanno completamente prosciugati.
Fiumi	Nei corsi d'acqua della bassa pianura, le formazioni arboree delle sponde rappresentano spesso ambienti importanti nel contesto 'banale' delle campagne coltivate in maniera intensiva o delle aree industriali.
Aree golenali	Caratteristiche del medio corso dei principali fiumi, data la loro dinamicità dovuta ai fenomeni di esondazione, di erosione e di accumulo del materiale fluitato, rappresentano sicuramente gli ambienti più importanti dal punto di vista faunistico, per la loro valenza sia nei confronti di specie residenti sia per le popolazioni ornitiche migratrici e svernanti.

Tab. 1 - Principali categorie ambientali presenti in provincia di Vicenza e loro sintetica descrizione

1.1 Individuazione dei comprensori omogenei

Il documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza per tale pianificazione, predisposto dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS, ora I.S.P.R.A.) ed inviato anche alle Amministrazioni provinciali, definisce i comprensori omogenei come "...fasce territoriali ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. ... Rimane evidente come alcuni comprensori provinciali risultino solo parte di più vaste fasce di territorio considerabili omogenee sotto il profilo ambientale e faunistico e come, dunque, risulti necessario che i piani in questione siano coordinati tra le Province contigue interessate...".

L'individuazione dei comprensori omogenei è stata condotta sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) Il concetto di omogeneità va inteso in un senso più allargato di quello dato da una puntuale analisi territoriale, fatta secondo specifici parametri e, di conseguenza, mirata a precisi obbiettivi, poiché l'omogeneità, basata solo su queste variabili, determinerebbe una frammentazione eccessiva del territorio, del tutto inutile ai fini di una programmazione territoriale; d'altronde non è nemmeno plausibile ipotizzare una semplificazione eccessiva del territorio individuando un numero ridotto di comprensori. La scelta dei comprensori deve tenere anche conto che, al loro interno, saranno individuati gli istituti venatori e dunque la loro dimensione stabilisce già un ordine di grandezza da cui partire per la definizione di questi ultimi.
- b) Prima linea di demarcazione è quella che delimita la Zona faunistica delle Alpi, "...individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina..." (Legge 157/92, art. 11, comma 1), per quanto tale limite sia il risultato di un bilanciamento tra criteri naturalistici e problematiche collegate alla gestione dell'esercizio venatorio.
- c) I caratteri geologici, geomorfologici, idrografici, climatici e vegetazionali costituiscono elementi che, di volta in volta, possono assumere un valore preponderante per la definizione di ambiti omogenei.
- d) La presenza e la distribuzione attuali e potenziali di specie animali possono caratterizzare in modo sostanziale ambiti territoriali anche molto estesi (es. specie tipicamente alpine o legate ad ambienti particolari, boschivi, umidi, agrari, oppure specie ampiamente diffuse più o meno artificialmente).
- e) L'uso del territorio diventa un ulteriore fattore per individuare l'omogeneità di una zona. Così, ad esempio, l'alta pianura vicentina presenta una densità abitativa ed una presenza di insediamenti industriali e artigianali notevolmente più elevate e diffusa rispetto alla bassa pianura; inoltre, nella prima prevalgono le coltivazioni foraggiere prative e il mais, mentre nella bassa pianura, notoriamente più arida, si riducono notevolmente i prati per lasciar posto soprattutto ai seminativi investiti prevalentemente a mais, soia, frumento, orzo, bietole, tabacco, orticole.

- f) Barriere fisiche artificiali e limiti amministrativi rappresentano elementi che, nel primo caso, creano difficoltà oggettive per la fauna e nel secondo possono realisticamente ostacolare un'agile gestione di ambiti omogenei compresi in province contigue.

In base a tali considerazioni sono stati individuati i seguenti sei comprensori omogenei.

PREALPI VICENTINE OCCIDENTALI: il comprensorio occupa una superficie totale di 32.525 ettari.

E' delimitato a nord-est dalla Val d'Astico, a sud dalla linea di Zona Alpi e a nord-ovest dai confini provinciali e regionali. Si tratta di un'area molto complessa per gli aspetti geologici, geomorfologici e idrografici. Pur riconoscendo la specificità dei suoi diversi gruppi montuosi, il comprensorio appare tuttavia indivisibile poiché mancano rilevanti elementi fisici discriminanti. Ad esempio le vallate, relativamente poco antropizzate, non costituiscono barriere fisiche di un certo rilievo.

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI: il comprensorio occupa una superficie totale di 62.662 ettari.

L'omogeneità geologica e geomorfologica di quest'area è resa evidente dalla sua struttura ad altopiano, caratterizzato da versanti che scoscono a nord sulla Valsugana e sulla Val di Sella, ad est sulla profonda incisione del Canale del Brenta e ad ovest sulla Val d'Astico; a sud invece i pendii digradano verso la pianura. Le profonde incisioni valli ve dell'Astico e del Brenta diventano i naturali limiti occidentali ed orientali del comprensorio, mentre il confine regionale lo delimita a nord e la linea di Zona Alpi a sud.

MASSICCO DEL GRAPPA: il comprensorio occupa una superficie totale di 8.867 ettari. L'omogeneità ambientale è marcata in modo netto dalla profonda frattura del Canale del Brenta, chiara linea di separazione dall'Altopiano dei Sette Comuni. La difficoltà di scambi faunistici tra il Massiccio e l'Altopiano è accentuata dalla presenza della strada statale n. 47 della Valsugana, intensamente trafficata. Il comprensorio è delimitato ad ovest dal Canale del Brenta, a nord e ad est dai confini di provincia e a sud dal limite della Zona Alpi, che coincide all'incirca con le pendici basali del Massiccio.

LESSINI ORIENTALI: il comprensorio occupa una superficie totale di 46.138 ettari. Seguendo i confini amministrativi comunali, il comprensorio viene delimitato a sud dalla strada regionale n. 11, ad ovest dal confine provinciale, ad est dalle strade provinciali n.46 e n.349 fin nei pressi di Villaverla, e quindi dalle aste dei Torrenti Timonchio e Leogra sino al confine comunale di Torrebelvicino; infine a nord dalla linea di Zona Alpi. Il complesso collinare, pur fisicamente collegato al sistema orografico delle Piccole Dolomiti Vicentine, viene da queste artificialmente separato dal confine di Zona Alpi; esso si prolunga invece verso la pianura con digradanti digitazioni che si allargano allo sbocco delle vallate del Chiampo, dell'Agno e dell'Onte.

ALTA PIANURA E FASCIA PEDEMONTANA: il comprensorio occupa una superficie totale di 57.585 ettari.

L'accorpamento della fascia collinare all'alta pianura è stato determinato dalla mancanza di effettive barriere di separazione tra questi due ambiti. Seguendo i confini amministrativi comunali, il comprensorio è delimitato ad ovest dalle aste dei Torrenti Leogra e Timonchio fin nei pressi di Villaverla, e quindi dalle strade provinciali n. 349 e n. 46, a nord dalla linea di Zona Alpi, ad est e a sud-est dal confine provinciale, a sud e a sud-ovest dall'autostrada Milano-Venezia.

BASSA PIANURA E COLLI BERICI: il comprensorio occupa una superficie totale di 64.520 ettari.

Seguendo i confini amministrativi, il comprensorio è delimitato a sud e a ovest dal confine provinciale, a nord e a nord-est dalla strada regionale n. 11 e dall'autostrada Milano-Venezia. Pur riconoscendo una diversità ambientale tra i Colli Berici e la bassa pianura, si è voluto considerarli in un'unica area principalmente per i seguenti motivi:

- la grande viabilità (autostrada, strada regionale, ferrovia) costituisce di fatto una barriera fisiografica che separa i due settori dalla restante parte del territorio provinciale;
- dal punto di vista climatico, tra i Colli Berici e la pianura circostante non sussistono differenze tali da giustificare, in questa sede, una loro separazione;
- la bassa pianura, comprendendo una superficie limitata, non potrebbe costituire un comprensorio omogeneo indipendente.

Per una descrizione ambientale e faunistica dei comprensori omogenei si rimanda al Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2007-2012.

1.2 Delimitazione della Zona faunistica delle Alpi e individuazione degli Ambiti territoriali

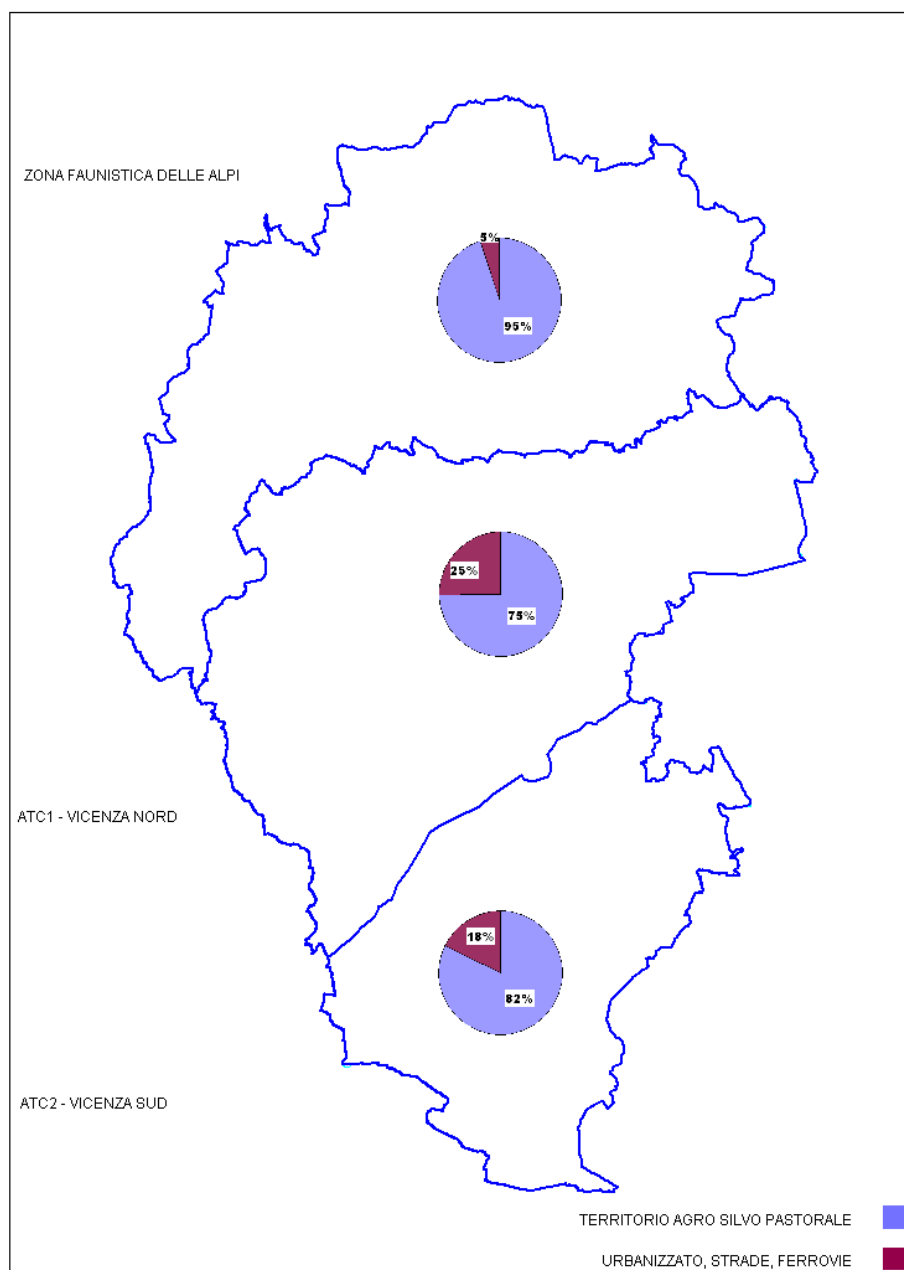
Per la delimitazione della Zona Alpi, la Provincia di Vicenza, con delibera del Commissario Straordinario n. 352 del 20.12.2012, ha proposto la conferma della vigente delimitazione, salvo nel tratto che attualmente interessa il Comune di Valdagno, in corrispondenza del quale il nuovo tracciato seguirà il confine amministrativo che separa il Comune di Valdagno da quello di Recoaro Terme.

Sono fatti salvi, inoltre, alcuni piccoli aggiustamenti che si ritengono necessari al fine di migliorarne l'individuazione sul territorio (coincidenza con vie di comunicazione o confini naturali che permettano un'adeguata visibilità della tabellazione prevista, nonché un'efficiente manutenzione).

Analogamente, per il territorio provinciale non compreso nella Zona Faunistica delle Alpi, con la medesima deliberazione è stato proposto di mantenere l'attuale strutturazione con la suddivisione in due Ambiti Territoriali di Caccia: l'ATC1 – Vicenza Nord e l'ATC2 – Vicenza Sud.

Nella tavola 1 è stata schematizzata la suddivisione del territorio provinciale ed è stato riportato graficamente il rapporto tra territorio urbanizzato e territorio Agro-silvo-pastorale per ognuna delle ripartizioni. I valori numerici di tale rapporto sono riportati qui di seguito.

	TASP ha	NO TASP ha	SUP TOT ha
ATC1 – Vicenza Nord	77735	26371	104105
ATC2 – Vicenza Sud	53121	11413	64535
Zona Faunistica delle Alpi	98492	5168	103660
TOTALE PROVINCIA	229348	42952	272300



Tav. 1 – Ripartizione del Territorio Agro Silvo Pastorale nella Zona Faunistica delle Alpi e nei due Ambiti

2. ISTITUTI DI PROTEZIONE

2.1 Premessa

Gli istituti di protezione della fauna selvatica, così come definiti dall'art.10 della Legge 157/92, sono distinti in due categorie: le Oasi di protezione (OPF) e le zone di ripopolamento e cattura (ZRC). Lo stesso articolo ne indica le sostanziali differenze nelle finalità che tali istituti devono perseguire, differenze che sono state rese esplicite nei seguenti criteri di base adottati nella redazione del presente Piano faunistico-venatorio:

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OASI

- presenza di specie biologiche (in senso lato) indicate da convenzioni o direttive internazionali finalizzate alla conservazione degli ambienti naturali;
- caratteristiche ambientali particolarmente favorevoli alla sosta e allo svernamento di contingenti migratori.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

- particolare vocazione ambientale alla presenza di determinate specie animali (in particolare specie d'interesse venatorio);
- dislocazione territoriale delle aree adatta all'efficiente irradiazione naturale della fauna nel territorio circostante;
- caratteristiche morfologiche del territorio adatte all'efficiente realizzazione delle catture previste.

In pratica, l'istituto dell'OPF è stato ritenuto applicabile ove si renda necessario un regime di tutela stabile nel tempo: in presenza di biotopi di particolare valenza ecologica, oppure ove si renda necessaria la tutela di particolari specie di fauna selvatica. A tale proposito è importante evidenziare come, pur facendo riferimento alla fauna vertebrata omeoterma quale oggetto di tutela, la L.157/92 recepisce anche alcune Direttive comunitarie relative alla conservazione dell'ambiente; d'altra parte è evidente che l'approccio conservativo a singole specie o a comunità biologiche non può ignorare l'ecosistema che le accoglie.

Un particolare accenno, a tale riguardo, deve essere fatto per quelle aree interessate tradizionalmente dalla sosta, temporanea durante gli spostamenti, o prolungata nello svernamento, degli uccelli migratori. La presenza di adeguate aree di sosta o di alimentazione lungo le rotte seguite da questi animali risulta di fondamentale importanza per la loro conservazione, anche se, in alcuni casi, tali aree sono utilizzate

per periodi di tempo molto limitati. Per quanto riguarda la provincia di Vicenza, in tale contesto assumono particolare rilievo alcune zone umide e le principali aste fluviali.

Le ZRC, viceversa, devono rispondere a requisiti diversi. In particolare si è ritenuto di considerarle uno strumento a disposizione delle strutture venatorie, al fine di consentire un'efficace gestione venatoria delle specie oggetto di prelievo (in realtà limitatamente alle specie stanziali). La loro dislocazione non è stata considerata così vincolante nel tempo come per le oasi e, pertanto, può essere utilmente riconsiderata, in occasione della revisione del Piano faunistico-venatorio, in relazione alla reale rispondenza alle attese di produttività o alle modificazioni subite dal territorio (urbanizzazione).

Alla luce dei risultati ottenuti con l'impostazione adottata attraverso il precedente Piano, delle osservazioni pervenute dalle strutture locali di gestione faunistico-venatoria, ma anche da Associazioni venatorie e non, nonché dai Direttivi delle Riserve alpine di caccia o da gruppi di cacciatori, si ritiene necessario apportare alcune modifiche nella struttura territoriale e nella dislocazione degli istituti di protezione.

Tali proposte di modifica scaturiscono in alcuni casi dalle evoluzioni (quasi sempre negative per il contesto in trattazione) subite dal territorio; in particolar modo, l'espansione urbanistica e delle infrastrutture ha penalizzato anche pesantemente un certo numero di istituti. Per questi, dunque, è stata ipotizzata una ripermimetrazione o una traslazione o, in pochi casi, la completa soppressione.

Su tutti gli interventi previsti è stata raggiunta l'intesa con gli Ambiti Territoriali e con i Comprensori alpini.

Nel bilancio provinciale, tuttavia, la percentuale del territorio destinato alla tutela della fauna selvatica è stata incrementata e anche la sua qualità può definirsi migliorata, poiché si è intervenuti in quei casi ove l'eccessiva urbanizzazione appariva un pesante fattore limitante.

Ciò nonostante, non si può evitare di constatare che, al di fuori della Zona Faunistica delle Alpi, lo sviluppo urbanistico abbia continuato a modificare importanti porzioni di territorio provinciale, con inevitabili effetti sugli ambienti naturali e sulla fauna selvatica.

Rispetto agli obiettivi prefissi dal precedente Piano faunistico, occorre continuare sulla strada intrapresa. Si ribadiscono, pertanto, le azioni che la Provincia intende continuare a sostenere, in ottemperanza delle funzioni che le sono state delegate e che così possono essere riassunte:

- promozione di studi specifici e di piani di gestione per ogni Istituto, atti a costituire un catasto informativo faunistico e ambientale, a individuare gli interventi prioritari utili a conservare o a ripristinare l'ambiente naturale e le popolazioni faunistiche, nonché di programmi educativi e didattici, nel rispetto di un programma generale di valorizzazione del territorio e delle finalità dei diversi istituti, oltre a documentare adeguatamente lo stato di conservazione e gli interventi posti in essere;
- organizzazione di comitati di gestione degli istituti di tutela ai quali affidare la realizzazione degli obiettivi esposti nel precedente punto; proseguendo le

esperienze già maturate, per le ZRC, essendo prioritario l'interesse nei confronti delle specie cacciabili, la gestione sarà affidata direttamente alle strutture venatorie competenti per territorio; per quanto riguarda le OPF, invece, si auspica che alla gestione partecipino anche le Associazioni protezionistiche;

- nel rispetto delle specifiche competenze assegnate in via prioritaria alla Regione, per le aree individuate come Siti di Importanza Comunitarie e Zone di Protezione Speciale, è interesse della Provincia incoraggiare e divulgare specifici progetti di ricerca ambientale, collaborando con altri Enti pubblici, Università, Musei naturalistici e Gruppi di ricerca, come anche di ricercare e stimolare una maggiore collaborazione interna tra i diversi Settori della Provincia che si occupano di territorio e ambiente; in particolare risulta necessario considerare l'impatto che alcune attività umane considerate ricreative, come l'escursionismo, la raccolta dei funghi, la fotografia naturalistica, la pesca, l'uso di veicoli, ecc., possono avere nei confronti delle finalità di conservazione perseguite;
- un cenno particolare deve essere fatto anche per alcune attività produttive, soprattutto per quanto riguarda il territorio collinare e montano, poiché, pur avendo indubbiamente modificato l'ambiente naturale, spesso vi si sono integrate al punto da aver dato luogo ad ambienti caratteristici e particolarmente importanti, sia dal punto di vista faunistico, sia da quello paesaggistico. Un esempio caratteristico è quello dei prati pingui, dei pascoli d'alta quota e di alcune tipologie forestali; tali attività devono essere incentivate, anche all'interno degli istituti di protezione, sebbene alcune pratiche debbano fare necessariamente riferimento alle principali vocazioni ambientali di tali aree. Analogamente, le attività selvicolturali, di norma definite nei comprensori montani attraverso piani di assestamento comunali, dovrebbero venire concordate volta per volta, prevedendo, in particolari situazioni, specifiche indicazioni atte a favorire la fauna selvatica, come il rispetto delle fasce ecotonali, la conservazione di una parte delle piante morte o deperite, le tecniche di smaltimento del materiale di risulta e di esbosco.

2.2 Rotte di migrazione e valichi montani

La maggior parte del territorio nazionale è interessata dai flussi migratori degli uccelli. Nella provincia di Vicenza, il "passo" è molto rilevante e diffuso. Non a caso l'attività venatoria della maggior parte dei cacciatori vicentini è tradizionalmente rivolta, in maniera principale, se non esclusiva, a questa categoria faunistica.

Peraltro, le principali convenzioni internazionali in materia di conservazione ambientale si riferiscono, o hanno preso spunto, dal declino manifestato, in alcuni casi in modo irreversibile, da un enorme numero di specie migratrici.

La Legge n. 157/92, che recepisce alcune di queste direttive internazionali, dispone, sin dall'art. 1, l'obbligo per le Regioni di istituire zone di protezione lungo le rotte di

migrazione dell'avifauna e di redigere annualmente una relazione sugli effetti rilevabili delle misure adottate.

Un caso particolare del fenomeno migratorio è costituito dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, per i quali la Legge impone un generale divieto di caccia, per una distanza di mille metri dagli stessi.

La norma, tuttavia, non si esprime riguardo ai criteri utili per l'individuazione dei valichi. Perciò tale vincolo, se preso alla lettera, impedirebbe l'attività venatoria nella maggior parte del territorio montano e collinare della provincia, visto che l'andamento orografico, specialmente nel settore occidentale, è caratterizzato da un'asse quasi perpendicolare alla direttrice migratoria. I migratori, dunque, sono costretti a superare i rilievi che si trovano dinnanzi, cercando i passaggi più agevoli.

Se, come detto, la migrazione avviene in ordine sparso sul territorio vicentino, è, comunque, innegabile che vi siano punti di particolare concentrazione del flusso migratorio.

Il *Documento Preliminare di Indirizzo*, approvato con DGR n. 1728 del 7 agosto 2012, pur con la premessa che “tutto il settore settentrionale della provincia di Vicenza è interessato dal flusso migratorio” e che l'Altopiano dei Sette Comuni e il complesso della Lessinia costituiscono una importante via di attraversamento del settore occidentale del Veneto, segnala due passi – il *passo Xomo* e il *passo del Mesole* – come “punti di interesse per la migrazione, da valutare ai fini dell'eventuale istituzione di Valico propriamente detto”.

D'altra parte, come ben evidenziato dal DPI, l'istituto del Valico montano presenta un aspetto problematico, dovuto al fatto che l'art. 21, comma 3, della L. n. 157/1992 impone per i valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna il divieto di caccia per una distanza di 1000 metri dagli stessi.

Questo, - osserva il DPI - “da un lato, potrebbe risultare non sufficiente a tutelare l'intera ampiezza del passo di una specie, dall'altro penalizza immotivatamente l'attività venatoria in forme di caccia che non hanno alcun impatto nei confronti dei contingenti migratori (*in primis* la caccia di selezione agli ungulati), nonché in periodi della stagione venatoria non interessati dal passo”.

Per tale motivo sono condivisibili le conclusioni del DPI, il quale ritiene più utile trovare soluzioni alternative alla stretta applicazione della norma sui valichi montani.

Una di queste, potrebbe prevedere, per lo meno nella Zona faunistica delle Alpi, l'adozione di specifiche limitazioni che non penalizzino la caccia alla fauna stanziale, ma che siano idonee ad assicurare la tutela della fauna migratrice.

Vista, pertanto, la peculiarità del territorio vicentino in riferimento al fenomeno migratorio, con il presente Piano viene stabilito di applicare come forma di tutela dell'avifauna migratrice, per i due passi del Mesole e dello Xomo, ricadenti nella zona faunistica delle Alpi, l'istituto della Zona “A”, ossia un regime venatorio tradizionale per la provincia di Vicenza, nel quale la caccia può essere esercitata in forma più limitata rispetto al restante territorio. Si tratta di restrizioni al periodo consentito, al numero di

giornate di caccia, all'orario venatorio giornaliero, alle specie cacciabili, alle forme di caccia praticabili e, infine, alla consistenza del piano di prelievo. In particolare, nelle zone "A" è vietata la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria.

Tale vincolo è già operante per il passo del Mesole, in corrispondenza del quale la caccia ai Passeriformi è vietata, in quanto esso ricade in un territorio classificato come zona "A" nelle precedenti pianificazioni.

La zona "A" costituisce, invece, una novità per il passo Xomo.

In questo secondo caso, il vincolo introdotto riguarda non soltanto le strette pertinenze del passo Xomo, ma anche le zone circostanti e si connota come l'ampliamento di una Zona "A" già esistente.

In tal modo, la tutela dell'avifauna migratrice viene assicurata per un territorio ben più esteso del passo.

Anzi, facendo una valutazione di carattere più generale, si deve considerare che i territori costituiti in Zone "A" riguardano una parte significativa della zona faunistica delle Alpi esistente nel Vicentino (30 zone "A" per complessivi 26.758 ettari, pari a circa il 25% della Zona Alpi, che impegna 103.660 ettari).

Perciò si può concludere che, rispetto all'ipotesi di vincolare un numero molto limitato di valichi montani, l'alternativa della zona "A" fornisce all'avifauna migratrice una protezione ben più ampia ed anche più rispondente alla constatazione, messa in evidenza all'inizio della trattazione del presente argomento, che il flusso migratorio interessa, in modo diffuso, buona parte del territorio vicentino.

La soluzione adottata in alternativa al Valico montano consente, inoltre, il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia alla selvaggina stanziale, pur nel rispetto delle limitazioni di periodi, giornate, orari e prelievi che contraddistinguono le zone "A".

Per quanto concerne altri due punti di "passo" menzionati dal DPI, il Passo del Colombo – Civillina e l'area Sette Roccoli, si concorda con le conclusioni del medesimo Documento regionale che osserva come "tali aree dovranno essere meglio indagate, prima di considerare eventuali forme di gestione particolare per la fauna migratoria".

È, comunque, auspicabile che, al fine di ottenere dati scientifici sul flusso migratorio e, più in generale, sul ruolo di alcune specie di Passeriformi quali indicatori ambientali, la Regione promuova, d'intesa con le Province, programmi di ricerca e di divulgazione, in collaborazioni con l'I.S.P.R.A., con Veneto Agricoltura e con i Musei naturalistici attivi sul territorio, anche avvalendosi del personale dipendente delle Province in possesso di autorizzazione regionale per la cattura e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo di studio.

2.3 Natura 2000 – una strategia europea per la conservazione della biodiversità.

Il concetto di diversità biologica, più comunemente noto con il termine 'biodiversità' è stato ufficialmente adottato con la risoluzione finale della conferenza delle Nazioni

Unite tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro. Il riconoscimento dell'importanza della diversità biologica, non solo sul piano etico – morale ma anche su quello economico, e la necessità di conservare questo patrimonio sottoposto a un continuo depauperamento di specie biologiche e di ecosistemi, ha rappresentato un'assunzione di responsabilità dell'uomo nei confronti del mondo e di tutti gli esseri viventi che lo popolano.

Diversità biologica non significa strettamente “ricchezza di specie” ma, soprattutto, la possibilità per le comunità biologiche di continuare il proprio cammino evolutivo che, per essere tale, tende ad aumentare costantemente la sua complessità, nella necessità di adattarsi al mutare delle condizioni ambientali.

La consapevolezza dell'impatto che la nostra specie ha sull'ambiente rappresenta una questione di fondamentale importanza: l'uomo attualmente sfrutta le risorse del Pianeta in misura e ad un ritmo impossibili da sostenere senza che ciò non incida in maniera drasticamente riduttiva sulle condizioni di vita di quasi tutte le altre specie viventi.

La convenzione sulla biodiversità, quindi, di fronte al ruolo giocato dall'uomo nell'economia del Pianeta, si pone l'obiettivo di conservare la straordinaria varietà dei sistemi ecologici e la loro complessità, in ognuna delle regioni del mondo.

È in questo contesto che prende vita la Direttiva CEE 92/43, denominata ‘Habitat’, il cui intento, in sintesi, è di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica, mediante la costituzione di una rete ecologica europea coerente di **ZSC - Zone speciali di conservazione** - (denominata Natura 2000). Questa rete sarà formata da siti individuati in base alla presenza di determinate tipologie ambientali o la presenza di specie floristiche o faunistiche “rare” o “minacciate” alle quali viene attribuito un valore di ‘indicatore ambientale’. Una serie di allegati elenca queste tipologie ambientali e le specie biologiche.

È importante notare come, nel preambolo, la Direttiva consideri necessario, al fine di perseguire lo scopo prefisso, mantenere e promuovere talune attività umane, considerando così in maniera realistica l'importanza di determinati ambienti che, pur non rientrando nelle tipologie naturali essendo il risultato della nostra azione, sono diventati habitat importanti per molte specie animali e vegetali.

Altrettanto importante il richiamo alla necessità di temperare la finalità prioritaria con le esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso un impegno che miri a un obiettivo più generale di sviluppo durevole.

Infine, di particolare rilievo deve considerarsi l'obbligo d'istituire un adeguato sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate, attraverso l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche necessarie a tal fine.

I siti chiamati a svolgere questo ruolo (denominati **SIC – Siti d'Importanza Comunitaria**) devono essere individuati dagli stati membri e proposti alla Commissione europea (nel caso dell'Italia lo Stato ha delegato tale compito alle Regioni).

L'individuazione avviene, com'è logico, in base alle conoscenze specifiche acquisite in tale ambito dai singoli Stati e, pertanto, l'elenco può essere costantemente aggiornato.

In tale elenco vanno automaticamente inserite le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** individuate a norma della Direttiva 79/409/CEE (integralmente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) concernente la conservazione degli Uccelli selvatici (in particolare delle specie migratrici).

Una volta esaminata la lista dei SIC proposti, la Commissione può chiederne la revisione o l'integrazione e, infine, formalizzarne l'adozione come **ZSC** all'interno della rete Natura 2000.

All'interno della Zona faunistica delle Alpi, in linea generale i territori indicati come aree SIC o ZPS corrisponderanno in buona parte alle 'Zone A' dei singoli Comprensori alpini, che saranno delimitate a livello comunale. Nella tavola che segue si fornisce la relativa cartografia, considerando sin da adesso che minime modifiche potranno essere apportate ai perimetri indicati, allo scopo di farli coincidere il più possibile con confini naturali o, meglio, a strade o sentieri che ne consentano un facile riconoscimento e permettano un'efficace manutenzione delle relative tabelle.

Questo criterio, invece, non pare concretamente applicabile per il Massiccio del Grappa e per le Piccole Dolomiti vicentine, attualmente considerate nella quasi completa estensione come area ZPS. Nel caso specifico, si dovranno trovare forme compensative di intervento ed eventuali limitazioni, in accordo con le strutture venatorie territoriali locali. Analogamente, per le aree SIC e ZPS ricadenti all'esterno della Zona faunistica delle Alpi e non coincidenti con gli istituti di tutela, si prevedono misure compensative che saranno adottate attraverso specifici piani di gestione, così come previsto dalla stessa Direttiva Comunitaria.

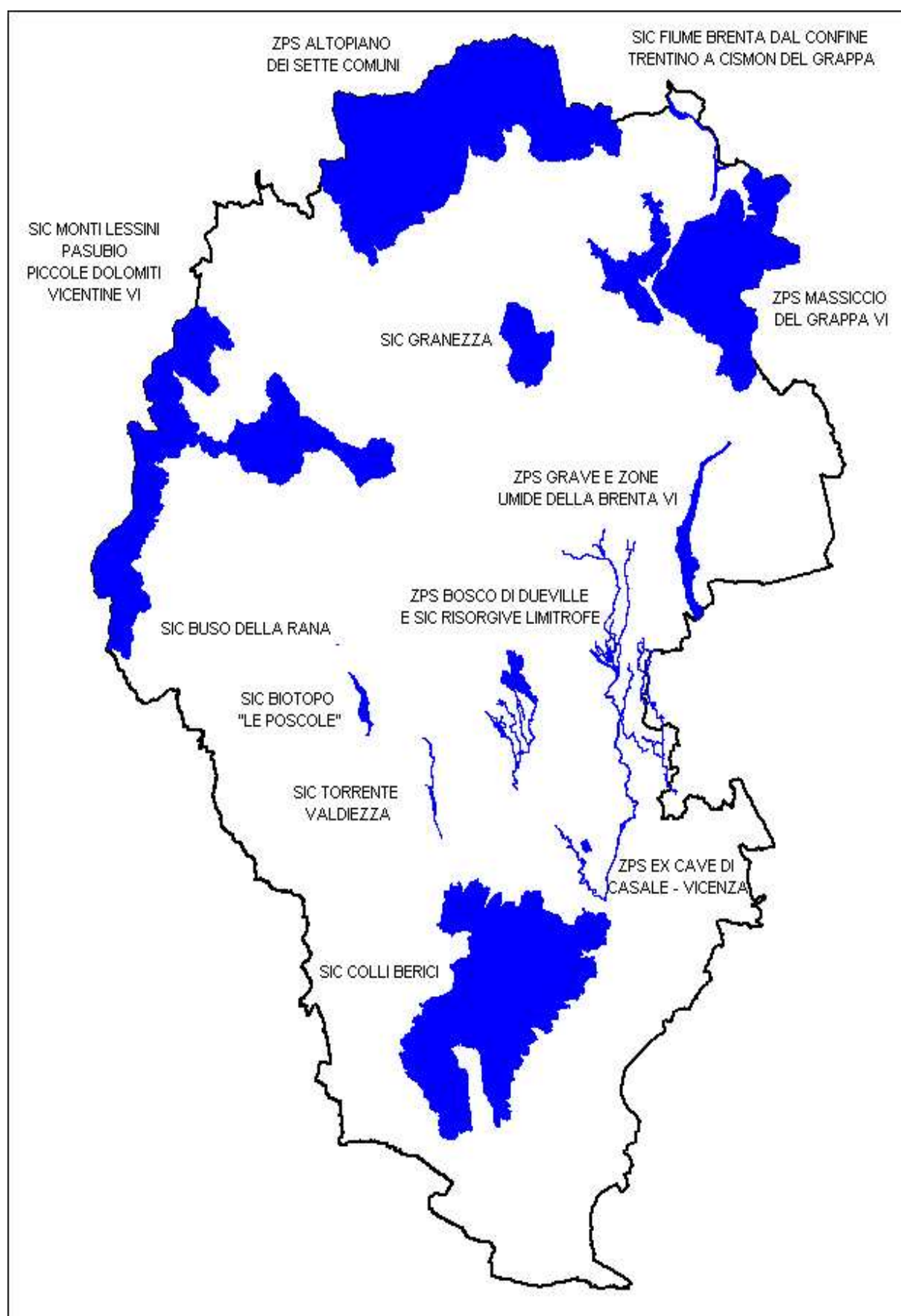
Per quanto riguarda le Zone A esterne ai perimetri SIC e ZPS, queste si ritengono riconosciute valide e riproposte nei perimetri indicati nella cartografia allegata.

Analogamente a quanto disposto nel precedente Piano, gli istituti di tutela individuati per la Zona faunistica delle Alpi risultano ricadere in maniera più appropriata principalmente nella categoria delle Oasi di protezione, sia per quanto riguarda le specie faunistiche che ne beneficiano, sia per la difficoltà di operare catture al loro interno.

Invece, gli istituti di tutela individuati per il rimanente territorio provinciale sono stati suddivisi in:

- OPF – oasi di protezione faunistica;
- ZRC – zone di ripopolamento e cattura;
- ATP – aree di tutela paesaggistica;

Al fine del computo della superficie totale preclusa alla caccia, così come precisato dall'art. 10 comma 3 della L. 157/92, saranno inclusi i fondi chiusi, i fondi sottratti all'attività venatoria e i parchi comunali presenti in Provincia.

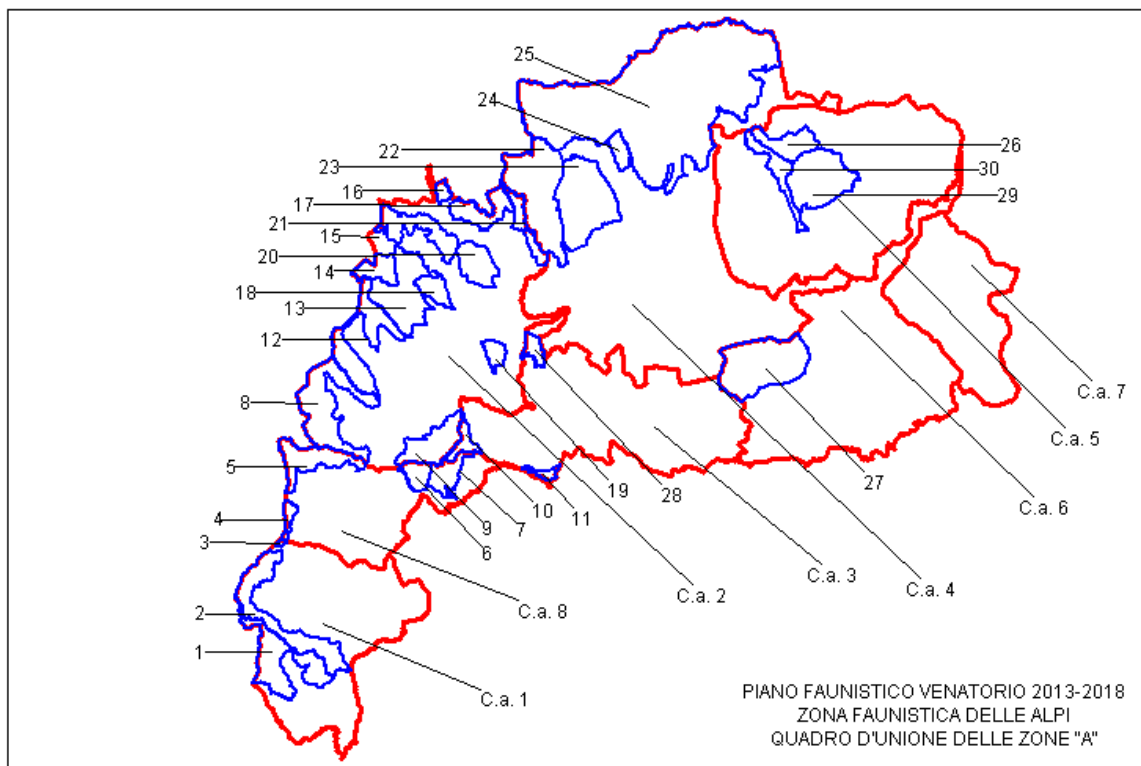


Tav. 2 – Aree SIC e ZPS

	DENOMINAZIONE	AMBITO	TIPO	(HA)	COMUNI	PAG
1	Parco Regionale della Lessinia	ZA	PR	609	CRESPADORO	
2	Casoline	ZA	OPF	147	RECOAROTERME, CRESPEDORO	
3	Slavinon	ZA	OPF	116	SCHIO	
4	Monte Priaforà	ZA	OPF	480	POSINA, VELO D'ASTICO	
5	Porte del Toraro	ZA	OPF	251	ARSIERO	
6	Valle della Sola	ZA	OPF	256	ARSIERO	
7	Spitz Tonezza	ZA	OPF	242	TONEZZA DEL CIMONE, LASTEBASSE, VALDASTICO	
8	Col Mandre	ZA	ZRC	146	COGOLLO DEL CENGIO	
9	Val d'Assa	ZA	OPF	228	COGOLLO DEL CENGIO, VALDASTICO, ROTZO	
10	Prà Tedeschi	ZA	OPF	73	ROTZO	
11	Bosco Longalaita	ZA	OPF	201	ROTZO	
12	Cima Portule	ZA	OPF	497	ASIAGO	
13	Monte Ortigara	ZA	OPF	355	ASIAGO	
14	Corno di Campo Bianco	ZA	OPF	292	ASIAGO	
15	Monte Palo	ZA	OPF	307	ASIAGO	
16	Zingarella - Colombara	ZA	OPF	441	ASIAGO	
17	Dubiello	ZA	OPF	240	ASIAGO	
18	Val di Nos	ZA	OPF	78	GALLIO	
19	Valle di Campomulo	ZA	ZRC	302	GALLIO	
20	Piana di Marcesina	ZA	OPF	27	ASIAGO, ENEGO	
21	Monte Castelgomberto	ZA	OPF	289	FOZA	
22	Val Gadena	ZA	OPF	829	ENEGO, FOZA, VALSTAGNA	
23	Valbrenta	ZA	OPF	513	ENEGO	
24	Cismon	ZA	OPF	1080	CISMON DEL GRAPPA	
25	Valle di San Lorenzo	ZA	OPF	234	SAN NAZARIO	
26	Col Calzeron	ZA	ZRC	24	SOLAGNA, POVE DEL GRAPPA	
27	Valle di Santa Felicità	ZA	OPF	259	ROMANO D'EZZELINO	
28	Monte Caina	ZA	OPF	384	BASSANO DEL GRAPPA, CAMPOLONGO SUL BRENTA	
29	Parco Regionale della Lessinia	ATC1	PR	25	ALTISSIMO	
30	Castiglieri	ATC1	OPF	120	VALDAGNO	
31	Monte Turigi	ATC1	ZRC	149	VALDAGNO	
32	Poscole	ATC1	OPF	408	BROGLIANO, CORNEDO VIC., CASTELGOMBERTO, TRISSINO	
33	Petenello	ATC1	ZRC	153	CORNEDO VICENTINO, CASTELGOMBERTO	
34	San Fermo	ATC1	ZRC	183	CASTELGOMBERTO, TRISSINO	
35	Montorso	ATC1	ZRC	286	MONTORSO VIC., MONTECCHIO MAGGIORE, ZERMEGHEDO	
36	Creazzo	ATC1	ZRC	231	CREAZZO, SOVIZZO	
37	Bosco di Dueville	ATC1	ATP	319	VILLAYERLA, DUEVILLE, CALDOGNO	
38	Montecchio Precalcino	ATC1	ZRC	299	MONTECCHIO PRECALCINO	
39	Lupia - Sandrigo	ATC1	OPF	46	SANDRIGO, DUEVILLE	

40	Brenta	ATC1	ZRC	410	CARTIGLIANO, NOVE, POZZOLEONE, TEZZE SUL BRENTA
41	Meleto	ATC2	ZRC	502	BRENDOLA, MONTECCHIO MAGGIORE, MONTEBELLO VIC.
42	Altavilla	ATC2	ZRC	46	ALTAVILLA VIC.
43	Stagni di Casale – Monte Cucco	ATC2	OPF	1178	VICENZA, ARCUGNANO
44	Lago di Fimon	ATC2	OPF	121	ARCUGNANO
45	Ronchi	ATC2	OPF	186	TORRI DI QUARTESOLO, LONGARE
46	Lumignano	ATC2	OPF	113	LONGARE, ARCUGNANO
47	Palazzo Rosso	ATC2	ZRC	180	LONGARE, CASTAGNERO
48	Madonna di Lonigo	ATC2	ZRC	343	LONIGO
49	Monticello di Lonigo	ATC2	ZRC	334	LONIGO, SAREGO
50	Monte Crearo	ATC2	ZRC	46	LONIGO, SAREGO
51	Spessa - SanFeliciano	ATC2	ZRC	593	ALONTE, ORGIANO, LONIGO
52	Motton di Asigliano	ATC2	ZRC	311	ASIGLIANOVENETO, ORGIANO
53	Prati Comunali - Calliana	ATC2	ZRC	860	VILLAGA, SOSSANO, ALBETTONE, AGUGLIARO
54	Colombara	ATC2	ZRC	411	POIANA MAGGIORE
55	Noventa	ATC2	ZRC	288	NOVENTA VICENTINA

Tab. 2 – Elenco Istituti di tutela faunistica. (PR – Parco Regionale; OPF – Oasi di Protezione faunistica; ZRC – Zona di Ripopolamento e Cattura; ATP – Area di Tutela Paesaggistica)



ID	HOME	SUP_ha
1	CRESPADORO	1.053
2	RECOARO_1	1.122
3	RECOARO_2	17
4	VALLI_1	119
5	VALLI_2	666
6	VALLI_3	258
7	TRETTO DI SCHIO	373
8	POSINA_1	1.313
9	POSINA_2	674
10	VELO_1	212
11	VELO_2	81
12	LAGHI	1.019
13	ARSIERO	1.134
14	LASTEBASSE_1	337
15	LASTEBASSE_2	664
16	PEDEMONTE_1	91
17	PEDEMONTE_2	495
18	TONEZZA_1	276
19	TONEZZA_2	181
20	VALDASTICO_1	504
21	VALDASTICO_2	330
22	ROTZO	1.727
23	ROANA_1	1.520
24	ROANA_2	204
25	ASIAGO	8.655
26	ENEGO	463
27	LUSIANA	1.531
28	COGOLLO DEL CENGIO	177
29	FOZA	1.135
30	GALLIO	427

Tab. 3 – Quadro d'unione ed elenco delle "ZONE A"

2.3.1 Indicazioni sugli interventi correttivi per la Rete Natura 2000.

Il Documento Preliminare d'Indirizzo per la pianificazione, approvato con DGR n. 1728 del 07.08.2012 e modificato con DGR n. 233 del 26.02.2013, ha fornito *“Indicazioni metodologiche per la predisposizione dei documenti di Valutazione di Incidenza Ambientale e per l'individuazione delle previsioni da inserire nei piani, atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi sulla rete Natura 2000”*.

In tale Documento viene riportato uno schema che propone gli interventi correttivi consigliati per le diverse attività previste dai Piani provinciali nei siti della Rete Natura 2000, al fine di attenuare l'incidenza delle stesse attività su determinate specie e habitat di interesse comunitario.

Lo schema tiene in considerazione, in particolare per gli uccelli, la possibile sovrapposizione temporale di determinate attività di gestione faunistica e attività venatoria con le diverse fasi del ciclo biologico e della fenologia migratoria delle specie considerate.

Tale schema viene proposto in otto schede, che costituiscono di fatto una pre-valutazione generale e che consentono di escludere a priori alcuni rischi di incidenza potenziale, proprio sulla base delle suddette valutazioni.

Il Documento regionale considera come indicative le azioni correttive che sono riportate negli schemi seguenti. Tuttavia, al fine di rendere il presente Piano complessivamente non incidente sulle specie ed habitat della Rete Natura 2000, esse vengono inserite nel Piano medesimo, così come disposto dalla DGR n. 233 del 26.02.2013.

TIPO ATTIVITA'		caccia programmata vagante (con o senza cane)														
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE		specie con abitudini spiccatamente o parzialmente terrestri, anche per alimentazione, con particolare sensibilità al disturbo dei cani														
		</														

	CENSIMENTI			PARAMETRI MINIMI PER AUTORIZZARE IL PIANO DI PRELIEVO		PERCENTUALI MASSIME DI PRELIEVO IN RELAZIONE AGLI INDICI RIPRODUTTIVI RILEVATI		
	SUPERFICIE MINIMA DA CENSIRE	N. MINIMO RIPETIZIONI		INDICE RIPRODUTTIVO		DENSITA' PRIMAVERILE MASCHI AL CANTO	INDICE RIPRODUTTIVO	PERCENTUALE MASSIMA DI PRELIEVO
		PRIMAVERILE	ESTIVO					
FAGIANO DI MONTE	10% del territorio utile alla specie e comunque non < 100 ha	3	1	1,35	PULLI/ FEMMINE*	1/100 ha di superficie utile alla specie	1,35 - 2,09	7,5%
							2,10 - 2,59	10%
							2,60 - 3,00	12,5%
							> 3	15%
COTURNICE		3	1	1,1	GIOVANI/ ADULTI	2/100 ha di superficie utile alla specie	1,1 - 3,09	8%
							3,1 - 4,00	13%
							> 4	15%
PERNICE BIANCA		1	1	1,1	GIOVANI/ ADULTI	1,5/100 ha di superficie utile alla specie	> 1,1	10%

* calcolato su un campione minimo di 20 femmine

TIPO ATTIVITA'		caccia programmata alla posta (temporanea) e da appostamento fisso														
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE		specie criptiche														
SPECIE	FENOLOGIA				TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI				
	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTI TROFICHE	1	2	3	4	5
Calandrella	x	x		x		x						A				
LEGENDA MISURE CORRETTIVE																
A	Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio															

TIPO ATTIVITA'		addestramento cani in territorio libero / attività di censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma																	
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE		specie che sostano e si alimentano a terra																	
		FENOLOGIA				TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI						
SPECIE		STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTI TROFICHE	1	2	3	4	5		
Francolino di monte		x	x					x					A	B					
Pernice bianca		x	x					x					A	B					
Fagiano di monte		x	x					x					A	B					
Gallo cedrone		x	x					x					A	B					
Coturnice		x	x					x					A	B					
Re di quaglie			x		x			x					A	B					
LEGENDA MISURE CORRETTIVE																			
A	posticipo dell'inizio attività di addestramento al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm																		
B	posticipo dell'inizio attività di censimento al 15/8 in territorio <u>esalpico</u> , al 20/8 in territorio <u>mesalpico</u> , al 25/8 in territorio <u>endalpico</u>																		

TIPO ATTIVITA'		addestramento cani in ZAC e gare cinofile									
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE											
specie che nidificano e si alimentano a terra											

TIPO ATTIVITA'		costruzione e utilizzo per caccia di selezione di altane														
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE		tetraonidi poligami in periodo riproduttivo														
SPECIE	FENOLOGIA				TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI				
	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO / RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVITA' TROPICA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTI TROPICHE	1	2	3	4	5
	Gallo cedrone	x	x					x					A			
Fagiano di monte	x	x					x					A				
nota: possibili impatti su habitat prioritari/di interesse comunitario da attività di costruzione delle altane																
LEGENDA MISURE CORRETTIVE																
A	Divieto costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio															

TIPO ATTIVITA'		impiego di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati																	
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE		specie necrofaghe obbligate o facoltative che si alimentano delle interiora dei capi abbattuti o delle carcasse dei capi non recuperati																	

3. GESTIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO

3.1 Premessa

Con le Convenzioni Internazionali, le Direttive Comunitarie e la vigente legislazione nazionale e regionale, sono stati creati i presupposti per una corretta 'pianificazione faunistico-venatoria' e per la 'gestione programmata della caccia'.

Il principio di base è che, per poter coniugare le necessità della fauna selvatica con le esigenze della nostra moderna società, le Istituzioni preposte hanno l'obbligo di attivarsi in un ruolo di gestione e di promozione di iniziative finalizzate ad un corretto ed equilibrato utilizzo del patrimonio faunistico; iniziative tecniche ma anche culturali, attuate attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini che, a vario titolo, usufruiscono di questa risorsa, primi tra tutti i cacciatori, chiamati ad organizzarsi non solo in associazioni di categoria, ma anche in strutture operative denominate Ambiti territoriali di caccia (ATC) o Comprensori alpini (CA).

Alla Regione spetta di attuare la pianificazione faunistico-venatoria (art. 10 L.157/92) mediante il coordinamento dei piani provinciali, mentre alle Province compete predisporre tali piani secondo le previsioni di cui all'art. 9 della Legge regionale 50/93.

Il presente PFV, quindi, detta gli indirizzi generali di gestione faunistica ai quali i comitati direttivi delle strutture venatorie territoriali dovranno attenersi nel loro operato.

In relazione alla situazione consolidatasi attraverso i piani precedenti, tali indirizzi sono stati individuati e aggiornati in considerazione dell'esperienza condotta e dopo aver valutato le numerose proposte pervenute dalle componenti sociali che partecipano alla gestione del patrimonio faunistico. Il Piano tiene inoltre conto dell'opportunità di dare applicazione alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, il cui profilo è stato tracciato nell'Allegato A alla Dgr n. 1728 del 7 agosto 2012.

Per quanto riguarda l'analisi della capacità portante del territorio provinciale, lo studio dal titolo – *Programma di analisi ambientale e faunistica in provincia di Vicenza* – realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze zootecniche dell'Università di Padova, risulta essere ancora una pietra miliare nell'attività di gestione della fauna selvatica. Tale lavoro, sebbene sia stato indirizzato alla sola Zona Alpi, rappresenta un documento fondamentale per l'impostazione delle metodologie di analisi ambientale e di valutazione della consistenza delle popolazioni selvatiche oggetto di prelievo venatorio. I risultati di tale ricerca rappresentano la base di riferimento per la programmazione nella Zona Alpi, sia dei piani di gestione, sia della raccolta e dell'organizzazione delle informazioni faunistiche e ambientali, e un modello per analoghe ricerche da mettere in programma per il rimanente territorio provinciale.

È evidente che qualsiasi programma di gestione deve basarsi su una solida struttura di rilevamento delle informazioni necessarie alla pianificazione e alla misura in tempi reali degli effetti che questa ha sul complesso del nostro interesse.

A questo proposito, la Provincia è delegata a raccogliere e organizzare tutte le informazioni necessarie.

Per quanto riguarda le indicazioni territoriali e ambientali, un grosso aiuto è rappresentato dalla disponibilità di dati organizzati nei cosiddetti “Sistemi Informativi Territoriali”, ma, per un’efficace raccolta delle specifiche informazioni di tipo faunistico, è necessaria la collaborazione delle strutture venatorie territoriali e, per aspetti specifici relativi alla conoscenza dello status di particolari specie, anche di specialisti.

Nella convinzione dell’importanza di un coinvolgimento diretto e di una sempre maggior responsabilizzazione delle strutture venatorie territoriali, grande importanza è data alla costituzione di archivi informatici curati a livello locale dalle diverse strutture e organizzati secondo uno standard provinciale. Questi archivi devono assicurare un’efficiente raccolta, organizzazione, interscambio e accesso, in primo luogo dei dati faunistici, in secondo di quelli ambientali e, ove possibile, di tutte le informazioni ritenute utili al fine della pianificazione (si pensi, a titolo d’esempio, a quelle, molto specifiche, relative agli abbattimenti illegali, agli investimenti stradali, alla presenza di randagismo, alla pressione turistica, ecc.).

Di seguito sono indicati gli indirizzi per ognuno dei sei principali aspetti considerati nel programma generale di gestione della fauna selvatica che l’Amministrazione intende adottare e cioè:

- **censimenti;**
- **piani di prelievo;**
- **immissioni faunistiche;**
- **controllo dei capi prelevati;**
- **formazione;**
- **vigilanza;**

3.2 Censimenti

La ricognizione della consistenza numerica delle specie soggette a piano di prelievo è pratica ordinaria per le strutture venatorie territoriali. Tuttavia, i monitoraggi organizzati in collaborazione con la Provincia appaiono troppo spesso condizionati da un atteggiamento più attento alla necessità di ottenere un adeguato numero di capi nel piano di abbattimento, piuttosto che a una volontà di raccogliere un dato oggettivo.

Tra gli obiettivi principali, quindi, c’è sicuramente quello di individuare una metodologia il più possibile agile e oggettiva, che permetta di raccogliere informazioni in maniera omogenea, così da poter dare a questa attività il valore di un monitoraggio.

Il punto fondamentale per ogni programma di censimento è costituito dall’individuazione delle superfici o delle suddivisioni territoriali entro le quali svolgere i rilevamenti. La necessità di organizzare le informazioni in modo più oggettivo impone un

miglioramento delle metodologie di rilievo, dell'organizzazione dei dati raccolti e della loro archiviazione.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in attuazione del PFVP precedente è stato abbandonato il riferimento al nome della località, per adottare il sistema, consolidato a livello internazionale, di riferire le informazioni a unità territoriali omogenee. Tali unità sono state individuate nella suddivisione chilometrica che fa riferimento al sistema cartografico U.T.M. (Universale Traversa di Mercatore), riportato, sebbene con Datum quasi sempre diversi, nelle principali carte topografiche.

Allo scopo di facilitare l'individuazione delle unità territoriali, anche senza ricorrere a nozioni di topografia, l'ufficio faunistico ha provveduto a redigere un atlante provinciale nel quale il territorio è suddiviso secondo aree di 10 kmq (cartine), a loro volta ripartite nelle unità territoriali di 100 ha individuabili attraverso una lettera e una cifra. Questa metodica, adottata dalla Provincia e resa obbligatoria per i rilevatori già da tempo, viene confermata nella sua validità. Perciò ogni osservazione faunistica dovrà essere riferita all'unità territoriale entro la quale è avvenuta.

Sono previste due distinte metodologie generali di raccolta delle informazioni, che vanno a costituire due diversi archivi già predisposti e corredati di adeguate schede per la raccolta dei dati: la raccolta di informazioni qualitative e la raccolta di informazioni quantitative.

Una specifica scheda è stata predisposta per raccogliere le informazioni necessarie a costituire un archivio faunistico generale (AFG), che raccoglie prevalentemente informazioni sulla distribuzione territoriale delle diverse specie, con il dettaglio previsto del reticolo chilometrico.

L'AFG deve diventare lo strumento fondamentale per l'analisi della situazione faunistica generale, in relazione agli obblighi previsti per le Province, non solo riguardanti la pianificazione faunistico-venatoria, ma anche per una efficace applicazione delle Direttive comunitarie relative alla conservazione delle specie biologiche e degli habitat, nonché una banca dati di riferimento per altri Dipartimenti o Enti che si occupano di pianificazione territoriale.

Un secondo archivio (e la relativa scheda per la raccolta delle informazioni) è stato predisposto per l'organizzazione e l'analisi dei dati quantitativi relativi alle singole specie.

In tale archivio (ACF), più specificatamente dedicato ai censimenti e, in particolare, a quelli relativi alle specie soggette a piano di prelievo, confluiscono le informazioni raccolte nel corso delle tradizionali attività organizzate dalle strutture venatorie territoriali in collaborazione con la Provincia. L'ACF, inoltre, accoglierà anche le informazioni relative ai programmi di monitoraggio previsti per le specie oggetto di controllo numerico da parte degli operatori individuati dalla Provincia.

Al fine di assicurare il necessario livello di standardizzazione, tutte le operazioni dovranno necessariamente far riferimento a protocolli di lavoro elaborati dall'ufficio faunistico.

I supporti informatici utilizzati, inoltre, permetteranno alle strutture venatorie territoriali (e ad altri Enti eventualmente interessati) di dotarsi di archivi propri, come di provvedere all'inserimento e all'elaborazione delle informazioni raccolte. Tali archivi, in ogni caso, dovranno confluire periodicamente in quello generale presso la Provincia.

Allo scopo di potenziare questo sistema, sia per quanto riguarda la rete di rilevatori, sia per la gestione degli archivi, saranno organizzati periodici corsi presso il *Centro Provinciale di formazione venatoria e studi faunistici*. È inoltre prevista la realizzazione di pubblicazioni sulle metodologie generali e specifiche, nonché di resoconti annuali sulle attività svolte.

L'utilizzo di cani nel corso dei censimenti faunistici sarà disciplinato da apposite disposizioni provinciali.

3.3 Piani di prelievo

Secondo il principio generale di tutela della fauna selvatica, il prelievo venatorio dovrebbe essere subordinato alle necessità di conservazione delle singole specie. Ciò pone in tutta la sua evidenza l'importanza delle attività di ricognizione e di censimento esposte nel punto precedente.

In particolare per quanto riguarda le specie stanziali, il principio di pianificazione vuole che il prelievo sia effettuato in base a specifici piani formulati in base alla consistenza evidenziata proprio dai censimenti. Va precisato, tuttavia, anticipando un argomento che sarà sviluppato nel punto successivo, che l'attuale politica adottata dalle Strutture locali, tranne poche eccezioni, nella gestione venatoria di alcune specie (espressamente: la Lepre, la Starna, il Fagiano e, pur essendo specie migratrice, la Quaglia) invalida qualsiasi progetto di sfruttamento razionale del patrimonio faunistico e, pertanto, la stessa raccolta di informazioni sulla consistenza numerica degli effettivi di tali popolazioni.

Attualmente piani di prelievo annuali sono predisposti, suddivisi per Comprensori alpini e Riserve di caccia, per quanto concerne le seguenti specie:

- Lepre Comune;
- Lepre variabile;
- Capriolo;
- Cervo;
- Camoscio;
- Muflone;
- Fagiano di monte;

Per quanto riguarda gli Ambiti territoriali di caccia, solo per il Capriolo è attualmente previsto uno specifico piano.

I piani di prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia.

Essi possono prevedere limitazioni per quanto riguarda i prelievi a determinate classi di sesso o di età, nonché di tempo, di luoghi e di modalità di caccia

Da alcuni anni è stato introdotto per le popolazioni di ungulati un piano dei prelievi a valenza pluriennale, in analogia con i piani di assestamento previsti per le popolazioni di ungulati. Tale piano, approvato come documento programmatico con decreto dirigenziale, dovrà essere rispettato dai piani di prelievo annuali e potrà essere modificato solo attraverso analogo atto amministrativo e per gravi e giustificate necessità di tutela delle popolazioni selvatiche cui si riferiscono.

In ogni caso i prelievi possono essere consentiti solo qualora sia stata accertata la presenza di una densità biologica minima per ogni singola specie selvatica, stabilita secondo la vocazionalità del territorio idoneo alla specie e con particolari limitazioni, nei tempi e nei modi di prelievo, qualora il numero di capi previsti dal piano di prelievo sia limitato.

A tale riguardo è interesse prioritario della Provincia adottare tutte le misure necessarie al rispetto dei piani di prelievo, attraverso la rimozione di tutte le variabili che possono portare al prelievo di un numero di capi superiore a quello previsto (in maniera assolutamente certa nei casi di piani numericamente ridotti), ma anche nell'imposizione di un rigoroso rispetto delle disposizioni relative agli ungulati, per i quali, in relazione a precisi principi gestionali, i capi da prelevare sono ripartiti nelle diverse classi di sesso e di età.

Allo scopo di sollecitare le strutture venatorie territoriali al raggiungimento degli obiettivi previsti, la Provincia sostiene tutte le iniziative finalizzate ad un più razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e all'evoluzione della cultura venatoria, fatti salvi gli obblighi di assicurare parità di diritti e doveri tra i soci cacciatori. In tale contesto è ritenuta di particolare efficacia l'introduzione di norme relative all'applicazione di principi di caccia specialistica, intesa come una diversificazione della pressione venatoria, e l'assegnazione nominale o contingentata dei capi previsti dai piani.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, l'assegnazione nominale o contingentata è resa obbligatoria dalla Provincia per alcune specifiche attività riguardanti il controllo della fauna selvatica (selezione biologica degli ungulati), oppure nel caso in cui la necessità di un assoluto rispetto del piano sia ritenuta vincolante per la stessa possibilità di approvarlo. Tali disposizioni dovranno sempre essere espressamente contemplate negli atti di autorizzazione emanati dalla Provincia.

3.4 Immissioni faunistiche

Le immissioni massicce e incontrollate di diverse specie faunistiche, anche estranee ai nostri ambienti, non hanno mostrato cenni di flessione. In questa sede si prenderanno in esame in maniera principale gli aspetti legati alle immissioni operate al fine di soddisfare il cosiddetto consumismo venatorio, che, comunque, rappresenta la più consistente causa di tale fenomeno.

È stato in più occasioni evidenziato il grave danno patito dalle popolazioni selvatiche preesistenti a seguito delle massicce e reiterate immissioni di fauna allevata artificialmente o proveniente da ambienti molto diversi da quelli presenti nel nostro territorio. Una presa di coscienza in tal senso pare ormai diffusa nel mondo venatorio

che, tuttavia, fatica a trovare alternative efficaci, ancora troppo convinto di poter reintegrare facilmente le popolazioni selvatiche attraverso le immissioni, magari utilizzando soggetti allevati in loco o catturati nelle ZRC.

Gli aspetti peggiori, invece, riguardano la modificazione dell'orientamento di una parte dei cacciatori che, visti fallire gli sforzi per reintegrare i contingenti appartenenti alla fauna locale, si assumono la responsabilità di liberare in maniera del tutto illecita esemplari appartenenti addirittura a forme che non si possono nemmeno definire appartenenti alla fauna selvatica: è il caso del Cinghiale e del Muflone.

Anche se è oggettivamente difficile pervenire in tempi brevi alla soluzione del problema, occorre in maniera esplicita rimarcare l'orientamento della Provincia, riproponendo le direttive, già impartite con i Piani precedenti, entro le quali le attività di immissione possono considerarsi sostenibili.

Le iniziative di ripopolamento sono demandate agli Ambiti e ai Comprensori alpini; quelle di reintroduzione sono di competenza della Provincia. Esse, devono essere finalizzate, nel primo caso, a ricostituire la consistenza della popolazione, possibilmente fino a renderla in grado di sostenere un prelievo venatorio; nel secondo caso, a riportare una specie in un'area dalla quale questa è scomparsa in tempi storici e per cause direttamente imputabili alle attività umane.

É assolutamente vietata l'immissione in natura di esemplari di specie estranee alla fauna locale. Gli esemplari di Cinghiale esistenti sul territorio non sono considerati fauna selvatica in quanto non esistono popolazioni stabilmente o temporaneamente costituite. Perciò si dovrà continuare nelle operazioni di controllo che mirano all'eradicazione della specie. Per quanto riguarda il Muflone, le popolazioni esistenti ormai assestate nel territorio dovranno essere ben monitorate e gestite anche sotto il profilo numerico, in modo tale da garantire la sostenibilità interspecifica con altre popolazioni di ungulati presenti.

Qualsiasi iniziativa di reintroduzione dovrà essere pianificata attraverso un apposito progetto preliminare, redatto in base alle indicazioni dell'I.S.P.R.A. e che dovrà essere articolato secondo il seguente schema:

- **scopi e finalità generali dell'iniziativa;**
- **prima fase - studio di fattibilità -**
 - indagine storica;
 - verifica della disponibilità di soggetti idonei;
 - analisi della struttura della zoocenosi e dell'ambiente antropico;
 - indagine sanitaria (anamnesi ambientale);
 - quadro normativo e socioculturale;
 - previsione di spesa e verifica delle disponibilità finanziarie;
- **seconda fase – progettazione –**
 - individuazione delle aree interessate alle immissioni;

- scelta dei soggetti e pianificazione delle operazioni di immissione;
- metodi e strutture da utilizzare nelle immissioni;
- progetto operativo;
- individuazione delle modalità di controllo delle operazioni e della verifica dei risultati.

È auspicabile che anche le operazioni di ripopolamento siano pianificate dai competenti organi di gestione delle strutture venatorie territoriali e che tutti gli animali immessi siano contrassegnati con marche o anelli che ne permettano il riconoscimento individuale. Riguardo all'origine dei soggetti utilizzati, si darà preferenza a quelli catturati nelle ZRC, anche di altre Province, o allevati nei centri di riproduzione allo stato naturale; diversamente i soggetti dovranno provenire da allevamenti nazionali autorizzati ai sensi dell'art. 32/1 lett. a della L.r. 50/93, che diano garanzie riguardo la qualità genetica, le tecniche di allevamento e le condizioni sanitarie.

I piani, che possono essere annuali o pluriennali, potrebbero essere organizzati secondo un progetto così articolato:

- Scopi e finalità dell'iniziativa;
- Individuazione degli allevamenti idonei;
- Individuazione delle tecniche di marcatura;
- Previsione di spesa e verifica delle disponibilità finanziarie;
- Individuazione dei periodi e delle aree di immissione;
- Scelta dei soggetti e pianificazione delle operazioni di immissione;
- Metodi e strutture da utilizzare nelle immissioni;
- Modalità di controllo dei dati relativi ai contrassegni individuali;
- Pianificazione della raccolta delle informazioni relative all'immissione, al ritrovamento o all'abbattimento dei soggetti marcati, nonché delle operazioni di verifica dei risultati.

I comitati direttivi delle strutture venatorie territoriali predispongono un documento programmatico, previsto per la durata del piano faunistico, attraverso il quale illustrano gli obiettivi che intendono perseguire a proposito dell'argomento in questione e indicano quanto prescritto nel presente punto. Analogamente, dovranno redigere un resoconto annuale sulle attività svolte.

Tali relazioni dovranno indicare date, località e numero di capi immessi.

Possono essere autorizzate immissioni in periodo di caccia aperta esclusivamente in zone di scarsa valenza faunistica, individuate, a tale scopo, dagli organi di gestione. Tali immissioni avranno lo scopo di attenuare la pressione venatoria sulle popolazioni naturali.

Saranno individuate zone ben definite, all'interno delle quali immettere la selvaggina "pronta caccia" con "lanci" di pochi capi alla volta e ripartiti nel tempo.

Per la quaglia e la starna: nei soli mesi di settembre e ottobre; per il fagiano, nei mesi di ottobre, novembre e fino a metà dicembre.

Su tutto il territorio provinciale è vietata l'immissione di Fagiani al di sopra dei 600 m di quota.

Il Documento Preliminare di Indirizzo sostiene l'opportunità di vietare le immissioni di selvaggina stanziale di pianura (Lepre, Fagiano, Starna), a scopo di ripopolamento venatorio, nella Zona faunistica delle Alpi a quote superiori agli 800 metri slm e comunque nelle aree in cui sono presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina

Tale indicazione, sebbene condivisibile in linea teorica, può, tuttavia, rivelarsi controproducente nella Zona Alpi della provincia di Vicenza, a causa dell'elevato numero di cacciatori che gravitano su quel territorio per dedicarsi alla caccia alla Starna o alla Lepre. L'eventuale divieto risulterebbe particolarmente gravoso sull'Altopiano dei Sette Comuni e sul massiccio del Grappa, visto che colà l'altitudine minima è superiore agli 800 metri slm.

I ripopolamenti hanno lo scopo di dare un'alternativa ad una pressione venatoria troppo forte su altre specie (Beccaccia, Fagiano di monte, Coturnice), ma un simile divieto avrebbe l'effetto di concentrare la pressione venatoria dei cacciatori "fermisti" sulla Beccaccia e sul Fagiano di monte, oppure, nel massiccio del Grappa, sulla Coturnice, perché queste resterebbero le uniche specie "da penna" cacciabili. Il medesimo effetto si produrrebbe nei confronti della Lepre variabile nel caso di divieto di immettere la Lepre comune. Anzi, le immissioni, se consentite, avverrebbero sotto controllo veterinario, mentre, in caso contrario, si verificherebbero immissioni abusive, prive di controllo veterinario e i rischi sanitari sarebbero maggiori.

Pertanto si ritiene opportuno consentire le immissioni di Lepre e di Starna fino a 1.100 metri slm. e, su progetti specifici, predisposti dal Comprensorio alpino e purché sostenuti dalla Provincia, anche a quote superiori.

Per quanto riguarda la Lepre comune, è, peraltro, da ridurre in modo drastico l'utilizzo di soggetti da immettere provenienti dall'estero, favorendo, invece, tutte le azioni destinate al recupero dell'ambiente idoneo alla riproduzione della specie e utilizzando soggetti prodotti con questa tecnica.

Qualsiasi progetto di immissione faunistica all'interno delle Zone A e degli istituti di protezione è di competenza della Provincia e seguirà il protocollo previsto al precedente punto.

Le Strutture di gestione venatoria che intendano programmare immissioni all'interno dei siti della rete Natura 2000 eventualmente ricadenti nel loro territorio dovranno presentare alla Provincia una Valutazione di Incidenza Ambientale, unitamente ad un progetto, articolato come sopra descritto, che dovrà essere approvato dal competente Settore Gestione Risorse faunistiche della Provincia.

Nell'ottica di protezione della Quaglia europea, è opportuno vietare l'immissione della Quaglia giapponese allo scopo di non provocare inquinamento genetico.

La sorveglianza sanitaria e le ricerche nell'ambito delle immissioni faunistiche dovranno essere potenziate, se possibile promuovendo collaborazioni anche con le strutture veterinarie universitarie, delle U.S.S.L. e dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

3.5 Controllo dei prelievi

Il controllo dei capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di piano di prelievo è di fondamentale importanza per la verifica di tutta la programmazione venatoria cui il presente Piano è deputato. Per controllo deve intendersi, in termini generali, la raccolta di informazioni sui capi prelevati attraverso l'attività venatoria e sugli animali ritrovati morti.

Anche in questo caso l'esperienza condotta ha dimostrato i punti deboli del sistema di raccolta di tale informazione. La Provincia, pertanto, intende adoperarsi affinché si arrivi a superare tali difficoltà, chiamando ancora una volta a collaborare le strutture venatorie territoriali che dovranno istituire dei centri di conferimento dei capi prelevati o ritrovati, dotati di sistemi per la conservazione delle carni, al fine di concedere più tempo per un controllo più approfondito e accurato, nonché per la raccolta dei dati biometrici, tra i quali il peso, dei capi soggetti al controllo.

Analogamente a quanto previsto per la costituzione degli archivi faunistici, si intende predisporre una metodologia standardizzata per la raccolta di queste informazioni, attraverso la predisposizione di schede e di un supporto informatico per l'archiviazione dei dati.

Sarà compito delle strutture venatorie territoriali (Ambiti e Comprensori alpini) provvedere alla rilevazione statistica delle annotazioni contenute nei tesserini venatori, utilizzando le metodologie indicate.

I risultati dovranno quindi essere trasmessi alla Provincia entro il 31 maggio di ogni anno.

I capi abbattuti, o ritrovati morti, appartenenti alle specie stanziali per le quali è previsto il piano di prelievo, oppure appartenenti a specie delle quali non è consentito l'abbattimento, dovranno essere sottoposti a un controllo specifico da parte degli agenti del Corpo di Polizia Provinciale oppure, in accordo con gli uffici competenti, da parte di personale qualificato nominalmente indicato dalle strutture venatorie territoriali. Per tali capi dovrà essere redatto un certificato espressamente predisposto, il quale, oltre a rappresentare il documento di legittima provenienza, dovrà accompagnare le spoglie del soggetto, sia per gli adempimenti previsti per l'annuale mostra- valutazione dei trofei di ungulati, sia per l'eventuale preparazione tassidermica.

Le spoglie di tali soggetti, fino al momento del controllo da parte del personale competente, dovranno essere conservate intere, completamente eviscerate nel caso di ungulati, non congelate e non scuoiate.

Un cenno particolare riguarda i dati biometrici eventualmente raccolti. Questi possono avere una valenza generale, per la quale non è prevista una particolare esattezza. Tuttavia, qualora la Provincia o le strutture venatorie territoriali intendessero condurre specifiche ricerche di tipo biometrico, sarà necessario predisporre adeguati protocolli di lavoro e fornire ai rilevatori il materiale tecnico, idoneo a raccogliere le informazioni con la precisione e l'accuratezza necessarie.

Un cenno particolare, riguardo a tale ultimo argomento, deve essere fatto per l'annuale valutazione dei trofei di ungulati, attività peraltro obbligatoria per legge. La Provincia, in collaborazione con i Comprensori alpini, sin dal 1979 organizza l'annuale mostra dei trofei; la manifestazione, oltre che rappresentare un importante momento di discussione e di confronto tra i sempre più numerosi cacciatori che si dedicano in via esclusiva alla caccia e alla gestione degli ungulati, permette la raccolta di informazioni indispensabili per una corretta gestione venatoria.

Gli indici raccolti per ogni singolo capo prelevato o ritrovato morto sono:

- lunghezza della mandibola - indice biometrico descrittivo e qualitativo;
- peso;
- età – indice qualitativo rilevato con precisione nel caso di soggetti nel primo anno di vita in base allo stato d'accrescimento dei denti, oppure, per soggetti che hanno completato la dentizione, in categorie predefinite in base allo stato d'usura dei denti. Nei Bovidi (Camoscio e Muflone) l'età si può più agevolmente valutare in base agli anelli d'accrescimento annuale delle corna.

3.6 La formazione faunistica e venatoria

Da trent'anni la Provincia di Vicenza è fortemente impegnata nell'attività di formazione dei cacciatori, allo scopo di favorire una crescita del mondo venatorio dal punto di vista delle conoscenze scientifiche e dell'etica venatoria e anche con l'obiettivo di dare una corretta impostazione a forme di caccia relativamente recenti, ma in grande sviluppo, quali, in particolare, la caccia di selezione agli ungulati, ossia la tecnica di prelievo che per tali specie è ritenuta, a livello internazionale, la più idonea e che attira un numero sempre più elevato di praticanti.

Negli ultimi anni, inoltre, è emersa con forza la necessità di tenere sotto controllo specie selvatiche problematiche, come la Nutria e il Cinghiale, che arrecano gravi danni. Le istituzioni, gli agricoltori, i cittadini chiedono con insistenza l'intervento di operatori preparati, che siano in grado di contrastare l'incremento numerico di tali specie. La loro formazione è demandata alla Provincia e i cacciatori si sono resi disponibili a frequentare i corsi abilitanti appositamente indetti, per poter effettuare le operazioni di controllo nei confronti delle specie suddette.

Per rispondere meglio alle richieste di formazione provenienti dagli stessi cacciatori, dai responsabili degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, oltre che da altre categorie di utenti (pescatori, responsabili dei Bacini di pesca, scuole), nel 1990 il Consiglio Provinciale ha istituito il *Centro di Formazione venatoria e Studi faunistici*,

quale punto di riferimento non soltanto per i cacciatori, ma per chiunque fosse interessato alle problematiche inerenti l'ambiente e la fauna selvatica.

Tale struttura, infatti, si propone anche di promuovere una migliore conoscenza degli ambienti naturali fra i giovani, non necessariamente cacciatori, e di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. Si tratta di finalità compatibili con quelle della formazione venatoria e ad esse complementari, in quanto anche il cacciatore, al pari di chiunque altro, è invitato a conoscere bene la flora, la fauna, i fiumi, i boschi e ogni altra componente dell'ambiente naturale e ad impegnarsi per la loro salvaguardia. Anzi, il cacciatore è il primo ad avere interesse alla tutela del patrimonio ambientale e a far sì che l'attività venatoria assuma la connotazione di una forma di fruizione dei beni naturali realizzata sulla base di un'approfondita conoscenza, di un doveroso senso di responsabilità e di un costante atteggiamento di rispetto. Rientrano, pertanto, tra le finalità del Centro la promozione di studi e ricerche su importanti aspetti connessi con la gestione faunistico-venatoria e lo sviluppo di più stretti legami tra l'Ente e l'utenza, puntando alla divulgazione e all'informazione, realizzata anche attraverso le strutture dell'Amministrazione provinciale a ciò deputate.

Tali molteplici finalità determinano l'attuazione, da parte del Centro, di una nutrita serie di attività; tra queste si distinguono, per la qualità dei risultati e per l'entusiastica adesione, i progetti di educazione ambientale, destinati prevalentemente ai docenti e agli alunni delle scuole elementari e medie, attuati con la collaborazione del personale esperto della Polizia provinciale e del Gruppo Micologico Bresadola di Vicenza; tali iniziative rappresentano opportunità formative per le scuole ai fini di un approfondimento teorico-pratico di temi riguardanti l'ambiente e la vita selvatica.

Sono da segnalare, altresì:

- le collaborazioni con Università, Enti ed Istituti, per lo studio e la ricerca su argomenti di rilevante interesse per la gestione faunistica e venatoria;
- la promozione di eventuali analoghe iniziative condotte da strutture e associazioni venatorie.

Senz'altro di primaria importanza per il Centro è, comunque, l'attività di formazione, che consiste in:

- **corsi abilitanti** per poter esercitare forme specialistiche di caccia (in particolare, agli ungulati) o attività a queste connesse (ad esempio, corsi abilitanti per conduttori di cani da traccia), oppure per interventi di controllo della fauna selvatica (soprattutto con riferimento alle specie del Cinghiale, della Volpe, dei corvidi e della Nutria);
- **corsi per la formazione** specifica del personale dipendente e di collaboratori volontari per le operazioni di censimento e di monitoraggio della fauna selvatica.
- **corsi** su tematiche attinenti alla conoscenza e alla gestione della fauna selvatica e ittica, rivolti principalmente ai responsabili e ai collaboratori tecnici degli A.T.C., dei C.A. e dei Bacini di pesca.
- **seminari** su problematiche di natura amministrativa, contabile, tributaria, connesse con l'attività degli A.T.C., dei Comprensori alpini, dei Bacini di pesca. Tali seminari

sono rivolti ai responsabili dei Comitati direttivi degli A.T.C., dei Comprensori alpini, dei Bacini di pesca.

- **consulenza tecnico-scientifica e controllo** in merito ad iniziative di formazione, assunte da Comprensori alpini, A.T.C., Bacini di pesca, Associazioni venatorie ed autorizzate dalla Provincia.

La formazione dei cacciatori di selezione deve essere considerata di basilare importanza nella cultura venatoria, in quanto è in questo momento che si forniscono le nozioni fondamentali, poi da approfondire con i successivi corsi di specializzazione. Questo deve essere il punto di partenza per costruire quel complesso di conoscenze tecniche che deve accompagnare il cacciatore nella gestione del patrimonio faunistico; gestione che dovrà adeguare le norme organizzative del prelievo in selezione alle più moderne e produttive tecniche gestionali.

La richiesta di iscrizione a corsi formativi sul prelievo in selezione non ha registrato alcuna flessione con il passare degli anni: ogni anno alcune centinaia di nuovi abilitati si aggiungono alla già folta schiera di praticanti il prelievo selettivo o l'accompagnamento.

È, invece, cambiata, in senso positivo, la consapevolezza dell'importanza della formazione: un tempo, infatti, era la Provincia, avvalendosi del Centro di Formazione, a portare avanti tali iniziative, facendosi carico anche degli aspetti organizzativi; ora sono i Comprensori alpini e gli A.T.C. o le Associazioni venatorie ad attivarsi e a chiedere alla Provincia l'autorizzazione ad organizzare corsi di abilitazione in ambito locale.

I corsi per cacciatori di selezione sono svolti in conformità alle direttive fornite dall'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 22478/T-D 1 del 28 giugno 2010, salvo ulteriori direttive.

Oltre al corso-base, per "cacciatore di selezione", è prevista una serie di corsi abilitanti per "accompagnatore" nel prelievo in selezione: un corso per ogni specie di Ungulato.

In passato, il Capriolo, essendo la specie di ungulato numericamente più consistente nel territorio provinciale, era considerato l'ungulato per eccellenza. Per tale motivo esso veniva considerato come la specie da studiare molto approfonditamente; dunque, dopo il corso-base, che tratta di tutti gli Ungulati poligastrici, ma senza particolari approfondimenti, era previsto, come primo corso per "accompagnatori", quello sul Capriolo e solo successivamente si passava al Camoscio e al Cervo, con corsi di ulteriore specializzazione, anche questi riservati agli accompagnatori.

Nel tempo, tuttavia, è aumentato il bagaglio di conoscenze dei cacciatori, dovuto alla formazione faunistica; perciò si può prevedere che l'ammissione ai corsi attinenti al prelievo in selezione possa avvenire secondo una sequenza temporale diversa da quella prevista nel precedente Piano. Inoltre, oggi la situazione faunistica è mutata, in quanto la presenza numerica del Camoscio supera quella del Capriolo, generando esigenze diverse nei gestori delle strutture venatorie.

Si ritiene, pertanto, di impostare come segue l'accesso alle varie qualifiche specialistiche:

il corso per cacciatori di selezione conserva la connotazione di corso propedeutico per l'accesso ai successivi corsi per accompagnatore; dopodiché, trascorso almeno un anno in cui il cacciatore di selezione abbia effettuato, e documentato con verifica da parte della Provincia, non meno di n. 5 uscite in selezione con accompagnatore e abbia prelevato un capo assegnatogli dalla struttura di gestione vicentina di appartenenza (Comprensorio alpino o ATC o AFV), oltre ad avere partecipato ai prescritti censimenti, il cacciatore di selezione, potrà essere ammesso a partecipare indifferentemente ai diversi corsi per accompagnatore, distinti per specie (Capriolo, Cervo, Camoscio, Muflone).

Per tutti i corsi, il corpo insegnanti è individuato dalla Provincia; l'apposita Commissione d'esame è nominata dal Presidente della Provincia.

Gli abilitati saranno iscritti nell'apposito Albo tenuto dalla Provincia. Un analogo Albo è previsto per i cani da traccia e per i rispettivi conduttori.

Grazie ai corsi di abilitazione organizzati direttamente dalla Provincia e a quelli organizzati, previa autorizzazione provinciale, anche dai Comprensori alpini, dagli A.T.C. o dalle associazioni, attualmente oltre un migliaio di cacciatori vicentini sono registrati nell'Albo provinciale dei cacciatori di selezione o degli accompagnatori nel prelievo in selezione.

L'iscrizione all'Albo potrà essere sospesa o revocata, come espressamente sancito dal Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, per coloro che incorrano in violazioni alle norme provinciali sulla selezione e sul prelievo biologico o sanitario, o che si rendano colpevoli di gravi illeciti venatori.

Tutta l'attività di formazione in materia di prelievo in selezione, di gestione faunistico-venatoria e di controllo della fauna selvatica è programmata e coordinata dal *Centro di Formazione venatoria e Studi faunistici* della Provincia.

Come detto, previa autorizzazione provinciale, i corsi abilitanti possono essere organizzati anche dai Comprensori alpini, dagli A.T.C. e dalle Associazioni venatorie, fermo restando che l'esame finale abilitante dovrà essere sostenuto davanti all'apposita Commissione provinciale.

Al *Centro di Formazione* spetta, comunque, il controllo sulla rispondenza di tali corsi ai programmi provinciali stabiliti e sul rispetto dei previsti protocolli operativi.

Qualora, in futuro, la legge regionale che disciplina l'attività venatoria dovesse recepire integralmente le direttive dell'I.S.P.R.A. in materia di abilitazione per l'esercizio del prelievo in selezione, con riguardo sia al programma dei corsi, che alle prove d'esame, ossia modificando opportunamente l'Allegato A alla L.R. n. 50/1993, allora si potrebbe prevedere che, per i nuovi cacciatori, l'abilitazione al prelievo selettivo possa essere acquisita integrando la materia nell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

Sta, inoltre, emergendo la necessità di fare ulteriori passi in avanti, dopo molti anni di esperienze, pur positive, nel campo della formazione dei selezionatori e degli accompagnatori. Dovrà, cioè, essere senz'altro affrontato un aspetto importante per la qualità dell'azione didattica: la "formazione dei formatori".

Si assiste, infatti, ad un graduale e naturale avvicendamento del gruppo di formatori di cui la Provincia e le strutture venatorie si avvalgono. Il fatto che le provenienze di tali docenti siano le più diverse e che, perciò, essi abbiano maturato esperienze talora differenti, da un lato costituisce indubbiamente un arricchimento, ma dall'altro potrebbe nuocere alla necessaria coerenza dei messaggi trasmessi ai corsisti. Di qui l'esigenza di promuovere momenti di confronto e di raccordo, attraverso appositi corsi riservati ai formatori e agli aspiranti formatori.

È, infine, da considerare nei prossimi anni la questione della "formazione permanente" per gli accompagnatori: è frequente, infatti, il caso di accompagnatori che, dopo aver conseguito l'abilitazione, non esercitano per lungo tempo il servizio di accompagnamento o che, con il trascorrere del tempo, dimenticano le nozioni basilari apprese durante i corsi. Poiché anche in questo settore di attività è di fondamentale importanza il costante esercizio pratico, non disgiunto da un continuo riferimento ai concetti tecnici che devono guidare l'attività dell'accompagnatore, sarà molto utile che il *Centro provinciale di Formazione venatoria* organizzi o promuova, anche avvalendosi dei Comprensori alpini, corsi di aggiornamento, la cui frequenza sarà condizione irrinunciabile per poter continuare a svolgere il servizio di accompagnamento.

3.7 La vigilanza

Nell'ambito della gestione faunistica non si può prescindere dall'attività di vigilanza che deve essere svolta a tutela del patrimonio costituito dalla fauna selvatica.

Attualmente questa attività, viene svolta dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo Forestale dello Stato e dalle forze di volontariato.

Queste ultime, proprio perché volontarie, devono essere organizzate con il fine di ottimizzarne le risorse.

La Provincia ha già dato corso al coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria in materia venatoria, mediante l'adozione di un apposito Regolamento (n. 47 del 26/04/2012) approvato dal Consiglio Provinciale e che è attualmente in vigore ed operante.

3.8 Indirizzi di gestione dei principali gruppi faunistici

Nella relazione finale dello studio '*Programma di analisi ambientale e faunistica in provincia di Vicenza*', commissionato dalla Provincia al Dipartimento di scienze zootecniche dell'Università di Padova, sono contenute le informazioni preliminari per la pianificazione della gestione delle specie faunistiche di maggior interesse dal punto di vista venatorio. Gli obiettivi della ricerca erano focalizzati sulle problematiche dell'analisi ambientale e sulla possibilità di quantificare la vocazione faunistica per le specie stanziali presenti nella Zona faunistica delle Alpi.

L'analisi ambientale è uno degli aspetti preliminari ed essenziali a qualsiasi approccio di pianificazione; il lavoro eseguito rappresenta un esempio di come le informazioni disponibili possono essere utilizzate attraverso gli strumenti tecnici oggi a disposizione.

I fattori ambientali che possono influire sulla distribuzione e sulla densità delle diverse popolazioni faunistiche sono, ovviamente, numerosi e diversi nella loro natura; alcuni di questi possono considerarsi relativamente stabili nel tempo, altri sono, invece, soggetti a variazioni, anche molto rapide. Altri, infine, sono di difficile valutazione o ancora in buona parte sconosciuti. La ricerca svolta, quindi, rappresenta l'importante punto di partenza per un monitoraggio e per una discussione tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico; le indicazioni che vi sono contenute, soprattutto per quanto riguarda le consistenze teoriche considerate sostenibili dal nostro territorio provinciale, proprio perché formulate con criteri assolutamente scientifici e obiettivi, devono essere considerate per il valore orientativo che hanno. Sarebbe un grave errore tecnico e scorretto considerarle in senso assoluto.

In ogni caso, il quadro che emerge dalla valutazione eseguita indica, in maniera evidente, che le popolazioni selvatiche indagate sono quasi sempre inferiori alle capacità portanti dell'ambiente.

Oltre tale generica constatazione, comunque, sono identificabili fattori limitanti diversi per le singole specie nelle diverse realtà locali.

Per il Camoscio e il Cervo, ungulati autoctoni, si sta assistendo ad un'espansione numerica notevolissima, mentre il Capriolo mostra segni di sofferenza piuttosto generalizzata. Per il Muflone e il Cinghiale, ungulati alloctoni introdotti artificialmente e, in alcuni casi in maniera illecita, si rimanda alle considerazioni specifiche. Più difficili sono le valutazioni sulle popolazioni di Tetraonidi e di Lepre alpina, per le quali si sottolinea una generale carenza d'informazione, mentre è evidentissima la difficoltà che interessa le residue popolazioni di Coturnice ancora presenti in provincia. In tale situazione si riconosce una sostanziale analogia con quanto riscontrato sull'intero arco alpino, a dimostrazione della presenza di fattori che incidono su larga scala, sia favorendo sia avversando l'evoluzione delle diverse specie.

Vale la pena di ricordare gli obiettivi generali che si intendono perseguire attraverso i piani specifici di gestione:

- monitoraggio delle popolazioni attraverso attività coordinate di censimento e di raccolta di dati biometrici;
- avvicinamento alle densità considerate ottimali;
- avvicinamento o rispetto del rapporto nelle classi di età e di sesso considerate ottimali;
- formulazione di un piano pluriennale di prelievo;
- adozione di strumenti e di misure atte a garantire il rispetto del piano di prelievo annuale previsto.

Le strutture venatorie territoriali, coordinate dalla Provincia, dovranno elaborare un piano di assestamento e di prelievo dettagliato per ogni specie selvatica che si intende gestire. Tale documento, che dovrà essere applicato sull'intero territorio della struttura venatoria, dovrà contenere indicazioni rispetto ai seguenti argomenti:

- distribuzione della specie sul territorio di competenza;
- consistenza numerica stimata attraverso i censimenti annuali;
- valutazione della struttura di popolazione in termini di età e di classi di sesso;
- valutazione sulla consistenza massima prevedibile e su quella ritenuta ottimale;
- coordinamento delle attività di censimento previste;
- tempi previsti per il raggiungimento della consistenza e della struttura ottimale;
- modalità di prelievo adottate tra quelle previste (caccia ordinaria, prelievo in selezione, prelievi biologici);
- modalità di accesso alle forme di prelievo previste;
- modalità adottate al fine di rispettare il piano di prelievo annuale previsto;
- modalità di controllo dei capi prelevati o ritrovati morti;
- piano di prelievo annuale (nel caso in cui la popolazione si ritenga assestata) oppure programma di assestamento pluriennale (per le annualità previste dal PFV).

Sarà la Provincia ad adottare i piani di assestamento e di prelievo, previa valutazione di congruità.

3.9 Prelievo in selezione degli ungulati

Il prelievo selettivo, o Caccia di selezione, consiste in una forma di caccia a tutti gli effetti, altamente qualificata, che, attraverso l'adozione di un piano di gestione, prevede di orientare i prelievi di una popolazione per sesso e classe di età, ottimizzando la struttura e la densità in rapporto alla capacità ambientale.

Negli anni scorsi si è assistito ad una notevole diffusione di tale attività in tutti i Comprensori alpini e anche negli ATC. Purtroppo si è verificata una serie di inconvenienti, dovuti, verosimilmente, alla generale difficoltà della cultura venatoria locale, fortemente conservativa, di accettare qualsiasi aspetto innovativo e, più in generale, di mettersi in discussione.

In questa analisi critica, comunque, non possono essere trascurati neppure i problemi sorti tra i cacciatori che sostengono questa forma di caccia, difficoltà che sembrano derivare, principalmente, da un'aberrazione dei fondamenti del prelievo in selezione.

Nella convinzione che la selezione rappresenti un ottimo strumento tecnico e di crescita culturale del mondo venatorio, la Provincia intende proseguire nel percorso intrapreso, non trascurando, tuttavia, le esigenze di una parte del mondo venatorio che sono ancora considerate sostenibili e non in netto contrasto con il principio generale di conservazione del patrimonio faunistico. A tale riguardo si auspica che, continuando sulla via del dialogo, si possano trovare punti di accordo che permettano una reale evoluzione, nonché un vantaggio per le popolazioni selvatiche.

Le linee di principio entro le quali si intende sviluppare il prelievo in selezione sono riassunte nei seguenti punti:

- l'attività è disciplinata da apposite direttive approvate dall'Amministrazione Provinciale;
- gli abbattimenti dei Camosci, nonché quelli delle femmine di Capriolo, Cervo e Muflone, sono consentiti esclusivamente in selezione con accompagnamento obbligatorio. E' possibile prevedere il prelievo del maschio di Capriolo, Cervo e Muflone con tecniche selettive senza l'ausilio dell'accompagnatore, nell'ambito delle direttive emanate dalla Provincia, da parte di accompagnatori che abbiano ottenuto l'abilitazione, o il relativo riconoscimento della Provincia di Vicenza, da almeno 5 anni;
- il prelievo in selezione è coordinato dall'organo di gestione delle strutture venatorie territoriali, sulla scorta delle disposizioni provinciali e in stretta collaborazione con gli agenti competenti per territorio del Corpo di Polizia Provinciale;
- sono abilitati al prelievo in selezione e all'accompagnamento, secondo le categorie specificate nel paragrafo relativo alla formazione, le persone abilitate dalla Provincia o in possesso di analoga abilitazione rilasciata da altre Province, conseguita attraverso il superamento di un apposito esame e riconosciuta dalla Provincia di Vicenza;
- ogni uscita di selezione deve essere comunicata preventivamente, attraverso le metodologie stabilite dalle direttive provinciali, alla struttura venatoria territoriale e al Corpo di Polizia Provinciale;
- la selezione si intende come forma di caccia "all'aspetto", praticata all'interno di un territorio delimitato (parcella) opportunamente segnalato nella scheda di uscita, entro il quale è possibile spostarsi per giungere a tiro utile; non è ammesso l'ausilio di cani, se non del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
- l'utilizzo dei cani da traccia per il recupero di animali feriti è disciplinato da apposite disposizioni provinciali.
- i cani autorizzati al recupero, registrati in un apposito Albo provinciale, possono essere accompagnati dal cacciatore e dall'accompagnatore nelle uscite di selezione, previa la specifica segnalazione sulla scheda di uscita;
- per ogni uscita è prevista la presenza di almeno un accompagnatore abilitato, eccezion fatta per quanto previsto al punto 2, e un massimo di due cacciatori; all'accompagnatore spetta la scelta del capo da prelevare: egli ne autorizza l'abbattimento al cacciatore, dopo averlo informato delle motivazioni della scelta. Non sono ammesse uscite in contemporanea nelle quali gli accompagnatori assumano anche il ruolo di cacciatore.
- per assicurare l'ottimale realizzazione della selezione dei capi previsti dal piano di prelievo, visto quanto consentito dall'art. 18 comma 2 della L. n.157/92 e dall'art.

11-*quaterdecies*, comma 5 della L. n. 248/2005, nonché quanto previsto dall'art. 16 comma 3 della LR n. 50/1993, la Provincia coordinerà le specifiche progettualità redatte dai singoli Comprensori alpini al fine di ottenere dall'I.S.P.R.A., in merito ai periodi di esecuzione dei prelievi, indicazioni che tengano conto delle diverse peculiarità territoriali della Provincia.

3.10 La selezione biologica (SB)

È una forma di controllo della fauna selvatica attuata con metodi selettivi dalla Provincia, sentite le locali strutture di gestione (ATC e CA), in base a quanto contenuto nel comma 2 dell'art. 17 della L.r. 50/93 (modificato e integrato dall'art. 23 della L.r. 7/99). Essa viene realizzata al fine di adeguare il prelievo, in termini sia qualitativi sia quantitativi, al programma di riequilibrio della struttura di popolazione prevista dal piano di assestamento.

Pur trovando riferimenti nella vigente normativa in materia venatoria, tale attività non può essere considerata una forma di caccia e, pertanto, si giustifica solo in presenza di eccezionali condizioni che possono venirsi a creare; tale principio vale anche per la possibile funzione di riequilibrio della struttura di una popolazione di ungulati prevista per questo tipo di intervento, finalità perseguita principalmente attraverso il prelievo in selezione.

A tale proposito va sottolineato che detta funzione di riequilibrio trova ragione solo nel caso di un intervento preventivo, secondo un piano coordinato e approvato dalla Provincia (piano di assestamento) e non può essere correttiva di un mancato completamento del piano di prelievo.

La SB, infine, può essere affiancata solo temporaneamente al prelievo in selezione, per intervenire in condizioni particolari.

3.11 Prelievo in caccia ordinaria con l'ausilio dei cani segugi

Nel territorio vicentino ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi, è ancora presente la metodologia di prelievo del maschio di Capriolo e di Muflone con l'ausilio del cane segugio, legata alla tradizione venatoria locale e consentita dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Il numero di tali prelievi si sta riducendo di anno in anno e si concentra prevalentemente in alcune realtà dell'altopiano dei Sette Comuni. Questa tecnica, pur essendo fortemente sconsigliata per il prelievo degli ungulati, è ancora praticata da una parte del mondo venatorio locale.

Si ritiene, perciò, di salvaguardare tale usanza, finché essa dei praticanti, pur con un numero contenuto di capi prelevabili con questa tecnica, per non creare motivo di tensioni all'interno del mondo venatorio.

Nel contempo, si proseguirà con iniziative di formazione venatoria.

3.12 La situazione e gli obiettivi di gestione sulle principali specie di interesse faunistico.

Capriolo

La specie mostra segni di sofferenza in diverse parti dei Comprensori alpini della provincia, mentre continua la sua diffusione negli ambiti collinari e, in alcuni casi, anche in pianura. Nel complesso la situazione rimane positiva e le sofferenze locali possono probabilmente essere interpretate come effetto della naturale fluttuazione numerica delle popolazioni, sebbene in determinate circostanze vi sia ragione di supporre che la specie soffra, oltre che dei fattori limitanti noti e accertati, anche della competizione con altri ungulati. Non bisogna dimenticare che l'abbandono delle zone alpine e prealpine ha modificato ambienti un tempo idonei alla specie.

Gli obiettivi sono quelli di consolidare la gestione di questa specie su tutto il territorio provinciale, nell'intento di portare la popolazione verso livelli di densità ottimali; nelle zone alpine e prealpine, l'obiettivo sarà il mantenimento di una popolazione compatibile con la trasformazione dell'ambiente e con la presenza di altre specie competitive.

Camoscio

Al pari di quanto sembra accadere sull'intero arco alpino, il Camoscio sta vivendo un momento di grande espansione territoriale, ma anche ambientale. La figura assunta da questa specie, di dominatore delle vette, lascia il posto, nella nostra realtà provinciale, a quella di un animale in grado di colonizzare ambiente boschivi, anche a quote molto basse. L'unica variabile ambientale che pare concretamente necessaria è la presenza di aree a elevata pendenza e fortemente accidentate dal punto di vista morfologico.

Le operazioni di reintroduzione operate in provincia hanno dato tutti esiti positivi e la bontà delle scelte gestionali sembra confermata dall'incremento della popolazione.

Gli obiettivi sono quelli di monitorare con particolare attenzione l'evoluzione della popolazione e di adottare un'accorta politica dei prelievi, possibilmente adeguando i periodi di prelievo alle condizioni ambientali e morfologiche del territorio in cui i camosci vivono. A tal fine i Comprensori alpini, con il coordinamento della Provincia, elaboreranno proposte, in forma progettuale, tecnicamente motivate e supportate da dettagliate analisi territoriali, da presentare all'I.S.P.R.A. per l'acquisizione del prescritto parere.

Cervo

Per il Cervo vale quanto già detto per il Camoscio: la specie è in rapida diffusione su tutto il territorio provinciale. La sua presenza, da un lato, è sottovalutata in conseguenza del comportamento estremamente elusivo di questo selvatico, dall'altro, in alcuni casi, è stimata in eccesso a causa della grande mobilità dimostrata da questi animali.

Gli obiettivi sono quelli di continuare a seguire con attenzione lo sviluppo della popolazione, anche in relazione ai potenziali danni che tale ungulato è noto infliggere ai popolamenti forestali.

Il prelievo di tale specie sarà commisurato ai dati provenienti dall'attività di monitoraggio.

Muflone

E' una specie completamente estranea alla fauna alpina. Dopo le prime esperienze condotte nei decenni trascorsi, e per tale ragione comprensibili attraverso il beneficio dell'inconsapevolezza, non pare casuale che la sua espansione, al pari di quella del Cinghiale, avvenga attraverso la colonizzazione di quelle aree montane nelle quali, per ragioni diverse, ma spesso legate proprio a mancanza di consolidate tradizioni di gestione faunistica, il patrimonio locale risulta essere parzialmente compromesso.

Gli obiettivi consistono nel contenere l'espansione delle popolazioni presenti e nello scoraggiare le immissioni abusive.

Cinghiale

La presenza di questa specie rappresenta un grosso problema, sia concreto, sia di immagine, del mondo venatorio a livello nazionale. Se per il Muflone la preoccupazione è minore, in quanto la specie pare controllabile con relativa facilità, per il Cinghiale la situazione è radicalmente diversa.

Vale la pena ricordare che questo animale ormai non è più considerabile come specie biologica naturale, in conseguenza alla manipolazione genetica operata dall'uomo. Ciò è confermato almeno per i soggetti introdotti, in maniera palesemente illecita, in provincia di Vicenza.

La sua plasticità rappresenta un grosso ostacolo alle operazioni di controllo che si sono attivate nel tentativo di eliminare le popolazioni locali. Ma ancor di più preoccupa l'atteggiamento del mondo venatorio locale che vede questo "falso selvatico" con grande interesse e come eccellente surrogato degli ungulati autoctoni, la cui gestione non è sempre facile.

A tal proposito, visto il parere dell'I.S.P.R.A., si intende intraprendere un'azione di controllo, mirata all'eradicazione della specie e strutturata con criteri selettivi, cioè:

- Formazione di personale qualificato per l'attività di controllo;
- Preparazione delle strutture idonee al monitoraggio e prelievo della specie;
- Conteggio della presenza della specie;
- Attività di controllo della specie, con criteri selettivi attuato anche attraverso piani di prelievo.

Galliformi

Passando ai Galliformi, inteso come gruppo tradizionalmente di grande interesse venatorio, si forniscono i dati generali sulla situazione e gli obiettivi di gestione per le singole specie, sebbene la condizione complessiva anche per queste specie non si discosti in maniera significativa da quella conosciuta a livello nazionale.

Se, da un lato, questo significa, come nel caso degli ungulati, che fattori importanti influiscono sull'intera popolazione alpina, dall'altro non si può non riconoscere la carenza di informazioni che penalizza fortemente qualsiasi programma di conservazione

e di gestione e costringe necessariamente gli Enti preposti, nel caso di popolazioni in declino, a limitare il proprio intervento nel disporre vincoli molto generali, come il divieto di caccia, a fronte di una problematica che appare evidentemente più ampia.

Va, tuttavia, detto che tali vincoli, sebbene siano senza dubbio inadeguati, anche in relazione alla difficoltà oggettiva di porre in essere efficaci misure di controllo, non sono inopportuni. Per sopperire alla carenza di informazioni relative ai galliformi, si stanno mettendo a punto, già da almeno un biennio, forme di raccolta-dati basate sulle direttive scientifiche espresse a livello internazionale e si organizzano corsi di formazione per censitori, indirizzati sul monitoraggio di queste specie. Di particolare rilevanza è un'indagine in corso, promossa dalla Provincia e condotta, di concerto, dalla Polizia Provinciale e da alcune Riserve di caccia, per verificare la presenza di parassiti nelle popolazioni di Tetraonidi. Vengono raccolti campioni di escrementi e vengono recuperati gli apparati digerenti dei soggetti abbattuti o rinvenuti morti. Questo materiale viene sottoposto ad analisi veterinarie che stanno fornendo risultati molto interessanti. L'indagine dovrà proseguire anche nei prossimi anni per poter avere una più probante rilevanza ai fini della gestione di queste specie.

Per i Tetraonidi, è consigliabile prevedere:

- Il divieto di costruire altane e di utilizzarle per il prelievo selettivo presso le arene di canto nel periodo riproduttivo (1 aprile – 15 maggio);
- L'inizio dell'attività di censimento tardo-estivo non prima del 25 agosto;
- L'addestramento dei cani da ferma, a quote superiori ai 900 metri, non prima del 1° settembre e, comunque, nelle zone interessate dai censimenti tardo-estivi, soltanto dopo la fine dei censimenti.

Pernice bianca

Gli ambienti adatti alla specie sono tutti posti sotto tutela attraverso l'istituzione di zone di protezione o di Zone A. Tuttavia la disponibilità provinciale estremamente ridotta – l'areale di questa specie lambisce appena i margini più settentrionali del territorio provinciale - non permette di sperare in una popolazione più consistente di quella presente, che comunque pare abbia trovato giovamento dallo stretto regime di tutela accordato solo da pochi anni.

Un intervento di gestione che, tuttavia, potrebbe essere molto importante anche per la gestione del Fagiano di monte, è rappresentato dalla possibilità di costituire comitati di gestione interprovinciali (le nostre popolazioni sono tutte condivise con la Provincia di Trento) per concordare programmi comuni di conservazione per questa specie.

Fagiano di monte

La tendenza complessiva a livello provinciale per questo Tetraonide non pare positiva.

È noto che le popolazioni manifestano naturali e complesse fluttuazioni numeriche cicliche, con periodi della durata di alcuni anni; tuttavia almeno due variabili, entrambe riconducibili all'attività umana, rappresentano i principali fattori di rischio per questa

specie: la riduzione dell'ambiente utile e l'aumentato disturbo antropico in tutti i periodi dell'anno.

Il Fagiano di monte è senza dubbio il Tetraonide più studiato a livello internazionale.

L'obiettivo di gestione più importante sarà proprio quello di far accettare a livello locale i principi ormai consolidati in molti paesi, oltre a potenziare il programma di monitoraggio e promuovere studi specifici.

Eventuali piani di prelievo dovranno essere eseguiti, indicativamente, ad ottobre inoltrato, ma, in modo tassativo, non oltre la metà di novembre.

Gallo cedrone

Unico tra i galliformi vicentini che mostra segni di consistente ripresa numerica.

La specie è stata senza dubbio avvantaggiata dall'evoluzione del bosco in tutto il territorio alpino provinciale. Tale evoluzione, sia nelle estensioni, sia nella struttura ecologica dei popolamenti forestali dominati dal Faggio e dall'Abete bianco (cui si aggiunge lo sviluppo di tecniche selvicolturali più attente alla fauna in senso lato) non rappresenta, tuttavia, l'unico fattore che ha influenzato positivamente le popolazioni di questa specie. Infatti, la sostanziale ripresa numerica è coincisa con una diffusa cultura di tutela accordata a questa specie, attualmente apprezzata dalla maggior parte dei cacciatori per la sua presenza nel bosco, piuttosto che nel carniere.

Va, in ogni caso, ribadito che il trend positivo non coinvolge ugualmente tutti i comprensori montani della provincia, e che comunque la specie rimane piuttosto localizzata.

Tra gli obiettivi di gestione deve essere compreso un programma di monitoraggio e di archiviazione delle informazioni relative a questa specie e uno studio specifico per proporre indicazioni selvicolturali finalizzate a ridurre l'impatto di tale attività sulla specie.

Francolino di monte

Le popolazioni di questa specie appaiono stabili ma ovunque a livelli minimi, anche se l'affermazione è sicuramente viziata dalla carenza di informazioni precise e dall'elusività dimostrata dalla specie. Le cause limitanti rimangono in gran parte ignote, soprattutto in considerazione che l'evoluzione del bosco, avvenuta in maniera diffusa su tutto il settore alpino, avrebbe dovuto agevolare questa specie, al pari di quanto successo per il Gallo cedrone.

Tra gli obiettivi di gestione va programmato un monitoraggio specifico che evidenzi, perlomeno, l'areale di distribuzione provinciale e le caratteristiche salienti degli ambienti frequentati. Quale possibile strategia di conservazione, per poche specie come il Francolino, l'istituzione di particolari limiti nell'esercizio venatorio (es. Zone a Palla, limitazioni nell'esercizio della caccia alla migratoria in forma vagante) nelle zone di accertata nidificazione, potrebbero rappresentare un valido contributo a limitare i rischi di abbattimenti accidentali.

Coturnice

È, senza dubbio, il Galliforme che ha subito il maggior declino numerico nel comprensorio montano della provincia, così come nella totalità del suo areale di distribuzione alpino.

La situazione generale, già considerata grave, pare ulteriormente peggiorata dal manifesto declino delle popolazioni del Massiccio del Grappa, ultima roccaforte della specie in provincia. Sebbene siano noti casi di nidificazione anche per altri settori della Zona faunistica delle Alpi, è sui ripidi versanti della Valsugana e della Valle di Santa Felicità che si possono localizzare le uniche popolazioni completamente autoctone.

Gli obiettivi prioritari sono quelli di tutelare queste popolazioni e intraprendere concreti studi, nonché esperimenti, finalizzati alla riqualificazione ambientale mirata a questa specie.

Un aspetto particolarmente delicato pare quello legato all'immissione di altri Galliformi provenienti da allevamento nei territori frequentati dalla Coturnice; pur in assenza di dati specifici è facilmente intuibile il potenziale rischio che tali immissioni rappresentano dal punto di vista sanitario.

Le immissioni finalizzate a programmi di reintroduzione, invece, devono essere strettamente controllate e approvate dalla Provincia. Anche per questo selvatico, infine, risulterebbe di gran lunga più efficace un progetto di gestione a livello interprovinciale, concordato almeno con la Provincia di Treviso e quella di Belluno con le quali condividiamo le popolazioni del Massiccio del Grappa.

Starna e Fagiano

Si tratta delle due specie di Galliformi di maggior interesse venatorio. Senz'ombra di dubbio i soggetti attualmente presenti sul territorio vicentino non possono considerarsi originari. A fronte delle imponenti immissioni che annualmente avvengono, le uniche popolazioni relativamente stabili, seppur con effettivi limitati a pochi individui, e che hanno dimostrato di essere in grado di ottenere un buon successo riproduttivo, sono confinate in poche aree protette.

Gli obiettivi di gestione prevedono, in primo luogo, una propedeutica modifica dell'atteggiamento del mondo venatorio nei confronti di una caccia che possiamo definire consumistica, grazie al fatto che il Fagiano e la Starna sono specie facilmente allevabili con tecniche intensive.

Al di là del giudizio nei confronti di questo fenomeno, c'è da augurarsi che i cacciatori che vi si dedicano si organizzino in maniera tale da poter agire in luoghi circoscritti e faunisticamente svantaggiati, così da permettere concrete esperienze di reintroduzione almeno nei territori di pianura e collina che offrono oggettivamente ampie disponibilità ambientali idonee a queste specie.

Per quanto riguarda le tecniche di gestione da applicare, si rimanda all'ampia bibliografia esistente.

Lepre europea

La specie non mostra segni di ripresa e, tuttavia, rivela una buona vitalità delle diverse popolazioni, fatto che permette di nutrire qualche speranza nel futuro di questa specie di enorme importanza venatoria.

Gli obiettivi principali restano un miglioramento delle politiche di ripopolamento e, senza dubbio, un più oculato prelievo che non riduca, ogni anno, la popolazione locale ai minimi termini. Lasciare qualche capo in più sul campo significa avere più possibilità di successo che non immettendo decine di capi allevati.

Auspicabile, al pari di quanto ormai in Zona Alpi è consuetudine, l'adozione di un piano di prelievo che permetta alle strutture venatorie territoriali di valutare l'andamento degli abbattimenti in relazione allo sforzo di caccia; ciò potrebbe introdurre quel fattore dinamico di gestione venatoria costituito dalla possibilità di sospendere i prelievi nel momento in cui essi risultino inferiori a una soglia limite individuata attraverso una curva di regressione.

Altro obiettivo è la conoscenza della reale consistenza del patrimonio Lepre, attraverso una più attenta e massiccia attività di monitoraggio con idonee tecniche.

Lepre alpina

La situazione della Lepre alpina nella nostra provincia appare ancora poco nota, sia per quanto riguarda gli aspetti di biologia, sia per quelli relativi alla semplice distribuzione territoriale.

È auspicabile programmare uno studio specifico, con l'obiettivo di organizzare le informazioni sinora raccolte e predisporre un piano di monitoraggio che permetta di valutare più correttamente la consistenza del patrimonio provinciale.

3.13 Conclusione

Il PFV rappresenta lo strumento tecnico attraverso il quale si intende raggiungere l'obiettivo di una gestione del patrimonio faunistico, tesa al conseguimento delle densità ottimali relative alle diverse specie oggetto della tutela che sono, per inciso, gli Uccelli e la maggior parte dei Mammiferi.

Per fare ciò sembra logico supporre che le strutture coinvolte in tale processo di gestione siano in possesso di sufficienti informazioni sullo status e sulla distribuzione delle diverse specie animali che sono chiamati a tutelare. Da quanto sinora esposto pare evidente che, purtroppo, non è esattamente così.

Per quanto riguarda gli Uccelli, le informazioni di cui attualmente si dispone sono piuttosto limitate e riguardano, sostanzialmente, la distribuzione sul territorio provinciale delle specie nidificanti. Stime quantitative raccolte con un minimo di sistematicità riguardano esclusivamente due specie di interesse venatorio, il Fagiano di monte e la Coturnice, e pochissime altre che sono state studiate in maniera particolare, ma limitata nel tempo.

Del rimanente mondo ornitico si conosce ancora troppo poco e, soprattutto, mancano completamente stime della consistenza dei contingenti nidificanti, come di quelli svernanti, per non parlare di quelli che transitano sul territorio provinciale durante i movimenti migratori.

Per quanto riguarda i Mammiferi, anche in questo caso gli unici dati quantitativi derivano dai censimenti annuali coordinati dalla Provincia al fine della redazione dei piani di prelievo.

Per il rimanente, vasto, elenco di entità tassonomiche non si conosce né il numero esatto di specie, né la loro sommaria distribuzione, senza addentrarci in aspetti davvero sconosciuti relativi agli eventuali movimenti migratori che pure alcuni di questi animali compiono.

Dati quantitativi sono disponibili, perciò, per gli ungulati autoctoni (Capriolo, Camoscio e Cervo) di cui esistono popolazioni consolidate, e per un ungulato introdotto artificialmente a scopi venatori: il Muflone. Dati di una certa importanza sono disponibili per due specie alloctone introdotte, sulle quali viene operato un controllo delle popolazioni: il Cinghiale e la Nutria: il primo è stato illecitamente immesso in maniera volontaria, sempre per scopi venatori; la seconda si è naturalizzata da ceppi sfuggiti dagli allevamenti presenti sul territorio nazionale.

Un'informazione parziale potrebbe essere dedotta dall'analisi dei tesserini di caccia, documento dove il singolo cacciatore dovrebbe annotare puntualmente tutti i capi abbattuti. Tale analisi è attualmente possibile e, come indicato in precedenza, costituisce un obiettivo da raggiungere. Estrapolare dati sulla consistenza numerica delle popolazioni in base a tale informazione appare, tuttavia, arduo.

In sostanza, quindi, si ritiene necessario un maggiore impegno al fine di consolidare censimenti e monitoraggi della fauna selvatica, così come per tutte le informazioni relative ai prelievi e alle immissioni, che possano, in un ragionevole arco di tempo, dare consistenza a un'informazione attualmente carente o totalmente mancante, ma che è ritenuta importante dal punto di vista della conoscenza generale e assolutamente necessaria per l'espletamento delle attività demandate alla Provincia.

4. INCENTIVI E PROGRAMMI PER LA TUTELA E IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI

4.1 Incentivi per la tutela ambientale e per l'incremento della fauna selvatica

L'art. 10 comma 8 lett. g) della Legge n. 157/1992 prospetta la possibilità di dare impulso ad iniziative volte al miglioramento dell'ambiente, anche attraverso la corresponsione di adeguati incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici.

La precedente pianificazione si è lungamente soffermata sulle motivazioni che hanno indotto a privilegiare la scelta fatta dagli ATC di incentivare economicamente gli agricoltori che avessero accettato di svolgere anche interventi di tipo agronomico, finalizzati a migliorare il rapporto della fauna con il suo ambiente, all'interno dei due principali istituti di tutela della fauna selvatica previsti dalla stessa Legge n. 157/92 ovvero le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

Un'unica finalità, dunque, accomuna i due istituti di protezione: migliorare la relazione tra la fauna selvatica e l'ambiente. Diversi, però, sono gli obiettivi: con le oasi, infatti, si intende tutelare quegli ambienti naturali ancora integri, che costituiscono punti di alto valore ecologico; con le zone di ripopolamento e cattura, invece, si punta alla conservazione o al miglioramento di quelle condizioni ambientali che possono favorire non solo la permanenza, ma anche l'incremento della fauna selvatica di interesse venatorio.

Perciò nelle OPF, che generalmente già possiedono buone caratteristiche di naturalità, è opportuno promuovere quegli interventi che ne conservino le caratteristiche o che incrementino la complessità dell'ecosistema pur mantenendone l'equilibrio. Nelle ZRC, invece, le popolazioni di specie di interesse venatorio possono essere incrementate impiegando opportuni strumenti, compatibilmente con le coltivazioni agricole presenti. Gli interventi sugli ecosistemi agrari, intesi in termini di potenziamento della diversificazione della struttura dell'ambiente, ad esempio l'incremento delle siepi, la riduzione delle pratiche agricole sfavorevoli, la compatibilità delle modalità di raccolta del prodotto e dei tempi della lavorazione dei terreni, ecc., sono stati, quindi, puntualmente analizzati ed introdotti nelle aree protette.

Nel volgere di poche stagioni venatorie è apparsa evidente l'utilità degli interventi agronomici intrapresi e si è deciso, in stretta collaborazione con gli ATC, di mantenerli, anzi, di potenziarli, ma anche di estendere alcune "buone pratiche" al di fuori dalle aree protette, ossia al restante territorio destinato all'attività venatoria.

In un quadro provinciale in cui le potenzialità di protezione ed incremento della fauna selvatica sono oggettivamente compromesse da una pluralità di fattori sui quali la

pianificazione faunistico-venatoria può incidere solo in minima parte, si sta comunque tentando, con la fattiva collaborazione degli ATC e del mondo agricolo, di intervenire sugli habitat per migliorarli, in parte, ma in modo significativo, almeno ai fini venatori.

4.2 Criteri per gli incentivi

Si ritiene di confermare la volontà di sostenere finanziariamente (nei limiti delle disponibilità che saranno assegnate a questo scopo) le tipologie di intervento adottate negli anni scorsi e che hanno dato risultati incoraggianti, applicandole preferibilmente su piccoli appezzamenti (uno/due ettari per richiedente), dispersi il più uniformemente possibile sul territorio provinciale. Inoltre, tra il possibile ordinamento colturale, è stata esclusa l'agricoltura intensiva, identificabile con le monoculture.

Le tipologie finanziabili sono:

- semina di colture a perdere (in particolare: miscugli erbacei specializzati; girasole);
- arature tardive;
- semine di seconde colture a ciclo breve su terreni soggetti a gestione programmata della caccia;
- impianto di prati stabili a leguminose;
- recupero di prati-pascoli.

Gli uffici provvederanno, attraverso apposito bando, a divulgare l'iniziativa e a fornire chiare informazioni per la compilazione delle domande di ammissione nonché a precisare i risultati previsti e le modalità di verifica degli adempimenti assunti dagli assegnatari di sovvenzioni.

Sulla scorta dell'esperienza sinora raccolta, si stima nell'ordine di duecento il numero di interventi finanziabili. I risultati, in termini di opportunità venatorie, ritenuti ampiamente soddisfacenti dai cacciatori, permettono di prevedere un possibile incremento di queste attività, poiché, dopo le prime esperienze, per le quali l'organizzazione e l'onere finanziario sono state interamente sostenute dalla Provincia, è intervenuta la concreta collaborazione degli ATC, sia attraverso la diretta gestione e liquidazione degli incentivi assegnati dalla Provincia, ma anche attraverso lo stanziamento di fondi propri ad integrazione del contributo provinciale.

Una particolare attenzione verrà posta nelle verifiche in itinere e finali effettuate dalla Provincia sul rispetto delle prescrizioni del bando, poiché al loro risultato sarà vincolato l'importo erogato.

4.3 Programmi di miglioramento ambientale

Nella redazione dei precedenti Piani faunistico-venatori provinciali si è provveduto ad individuare, in linea di massima, le recenti evoluzioni subite dal territorio della provincia, in relazione alle necessità della fauna selvatica.

È innegabile che nei territori di pianura si è verificata una drastica riduzione degli ambienti naturali, o di quelli inseriti in un'economia agraria compatibile con le esigenze della fauna selvatica.

È, perciò, essenziale verificare quali siano le effettive possibilità di instaurare rapporti di collaborazione tra il mondo agricolo e quello venatorio, al fine di riqualificare il quadro faunistico ambientale.

È, comunque utopistico pensare di poter ottenere su larga scala la riconversione dei terreni coltivati, a vantaggio della fauna selvatica, in quanto sarebbe necessaria una quantità di risorse finanziarie molto superiore alle attuali disponibilità.

Al punto 4.2 della presente trattazione, peraltro, sono state proposte, con molto realismo, alcune linee di intervento negli ecosistemi agrari, per il miglioramento ambientale a fini faunistici, che hanno già trovato una significativa ed incoraggiante realizzazione.

Il Piano precedente ha considerato, ai fini della pianificazione, anche le tipologie dei possibili interventi negli ecosistemi forestali, nonché le azioni da porre in atto per il ripristino di biotopi di particolare interesse naturalistico.

Negli ambienti collinari e montani, infatti, si è assistito ad un'evoluzione della componente faunistica che ha certamente visto il declino di alcune specie (Lepre e Galliformi legati agli ambienti aperti), ma anche l'incremento quantitativo o dell'areale distributivo di tutte le specie di Ungulati.

Nel trascorso quinquennio, in attuazione del Piano faunistico che dava, come detto, alcune indicazioni concrete, i Comprensori alpini sono intervenuti per preservare e migliorare gli habitat naturali, sia attraverso il lavoro dei propri soci, sia individuando, nel loro territorio, aree particolarmente critiche ove ricreare radure, ripristinare i pascoli eliminando le infestanti o contrastando l'avanzata del Pino mugo, ecc.. Ciò soprattutto al fine di favorire la presenza della tipica fauna alpina. Anche questi interventi hanno dato risultati significativi in termine di incremento della fauna stanziale di pregio.

È, inoltre, da segnalare, come valore aggiunto di tali interventi, un effetto sinergico che consiste nell'aumento della valenza paesaggistica ed ambientale del territorio montano. Non è più, dunque, soltanto il mondo venatorio a trarne un beneficio, ma tutto il contesto sociale della montagna, con i suoi indubbi riflessi positivi, specialmente a livello turistico e, in generale, per l'economia locale.

4.4 Programmazione per il prossimo quinquennio

Per la durata del presente Piano sono, quindi, da sostenere, nell'intero territorio provinciale, iniziative utili ad assicurare la salvaguardia delle covate, a creare microambienti dove la fauna possa ripararsi, nutrirsi e riprodursi.

Si confermano gli obiettivi per i quali negli ATC e nei Comprensori alpini sono stati realizzati gli interventi sopra descritti, interventi che si ritiene di proseguire anche nel

quinquennio a cui è riferita la presente pianificazione, secondo specifici piani di intervento, da concordarsi tra la Provincia, le strutture venatorie locali e gli agricoltori.

In particolare, potranno assumere significativa rilevanza il recupero e la conservazione dei prati aridi presenti sui colli Berici, secondo gli obiettivi di un Progetto Life già approvato, per la cui attuazione la Provincia sta svolgendo il ruolo di coordinamento. Per il ripristino e la cura di tale habitat c'è un fattivo interessamento dell'ATC Vicenza Sud al quale potrebbe essere affidata la manutenzione, da effettuarsi mediante l'effettuazione dei periodici sfalci.

Nella Zona Faunistica delle Alpi saranno individuati siti di particolare interesse naturalistico/venatorio, ove, attraverso dedicati progetti di ripristino ambientale, si possa consolidare la presenza della fauna tipica alpina.

Tali iniziative saranno condotte dai Comprensori con il coordinamento tecnico della Provincia e, si auspica, anche con la consulenza dell'I.S.P.R.A. e il sostegno economico della Regione e della stessa Provincia, anche utilizzando, se possibile, opportunità/misure offerte dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione.

Esse riguarderanno quelle specie di fauna alpina che da anni sono in difficoltà, privilegiando i Tetraonidi e la Coturnice, riguardo ai quali sono già in corso indagini sullo stato sanitario, ai fini della loro tutela, come illustrato al cap. 3.12.

5. DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E DALL'ATTIVITÀ VENATORIA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

5.1 Contributo e prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica

Criteri e procedure per i contributi

Fra i danni arrecati dalla fauna selvatica, che sono risarcibili ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 157/92 e dell'art. 28 della Legge regionale n. 50/93, devono essere annoverati non soltanto quelli riguardanti la produzione agricola vera e propria, ma, secondo le indicazioni dell'I.S.P.R.A., anche quelli a carico degli allevamenti ittici e zootecnici, ivi compresi gli allevamenti di animali di bassa corte, purché con certezza imputabili alla fauna selvatica e accertabili nella loro entità.

Sono risarcibili anche i danni prodotti dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e su quelli destinati a pascolo.

Saranno risarciti dalla Provincia i danni prodotti dalla fauna selvatica, in particolar modo dalle specie protette, arrecati in tutto il territorio, comprese le zone di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione della fauna selvatica) purché il loro ammontare venga valutato, da parte dei tecnici incaricati dalla Provincia, di entità superiore alla franchigia stabilita nelle direttive regionali.

Il produttore agricolo danneggiato è tenuto a denunciare tempestivamente alla Provincia i danni subiti.

Per la denuncia del danno e per l'istanza di risarcimento, la Provincia metterà a disposizione un apposito modulo prestampato, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati necessari all'individuazione dell'appezzamento o delle strutture ove il danno si è verificato, nonché le generalità del produttore agricolo, l'indicazione del tipo di produzione o dei beni danneggiati e, se possibile, anche l'indicazione dell'approssimativa quantità di prodotto andata perduta.

L'istanza di risarcimento dovrà essere corredata da planimetria del terreno interessato, idonea alla sua identificazione e da una autocertificazione attestante il titolo di proprietà, di possesso o di conduzione del fondo o dell'allevamento o dei beni interessati all'evento dannoso.

La domanda di cui sopra dovrà essere presentata in tempo utile per consentire l'accertamento. Peraltro, prima che l'accertamento stesso venga effettuato, non si potrà modificare in alcun modo lo stato di fatto delle colture, delle opere o dell'allevamento. Resta inteso che non si farà luogo al risarcimento nel caso venisse raccolto il prodotto e sostituita la coltura prima dell'avvenuto accertamento, a meno che il produttore danneggiato non abbia fatto eseguire, a sue spese, una perizia redatta da un tecnico abilitato.

La Provincia provvede tempestivamente alle necessarie verifiche avvalendosi di propri tecnici.

Nel caso di danni ad allevamenti di animali da cortile, l'istanza deve essere presentata entro 24 ore, e la Polizia Provinciale, se impossibilitata ad uscire immediatamente, potrà accettare come documentazione dell'evento una relazione corredata da fotografie dalle quali risultino in modo inequivocabile il numero e la tipologia dei capi danneggiati.

La stima del danno delle colture agricole consiste nel determinare la quantità del prodotto danneggiato o distrutto, procedendo anche mediante saggi su campioni rappresentativi dell'appezzamento danneggiato.

L'accertamento del tecnico sarà eseguito, quando possibile, alla presenza del proprietario o conduttore interessato al risarcimento.

Per la valutazione economica del danno saranno applicati i prezzi all'ingrosso, con riferimento anche alle caratteristiche dell'azienda del produttore, adottando le metodologie quantitative approvate dalla Commissione Faunistico-venatoria Provinciale ed annualmente aggiornate.

Sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici e del parere della suddetta Commissione, la Provincia, fermo restando il tetto delle risorse economiche a ciò finalizzate, provvederà a liquidare ai danneggiati l'importo da erogare, a titolo di contributo.

5.2 Interventi di prevenzione

La Provincia considera la prevenzione dei danni che la fauna selvatica procura alle colture agricole quale strategia da privilegiare al fine di tutelare, oltre che il reddito, anche il lavoro degli agricoltori.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità l'opportunità, nell'intero territorio e specialmente nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, saranno applicati metodi di difesa passiva, allo scopo di prevenire danni alla produzione agricola.

Gli interventi potranno prevedere l'adozione di barriere fisiche (recinzioni, reti, fili elettrificati), oppure l'effettuazione di trattamenti con prodotti repellenti, il ricorso a detonatori acustici, oppure l'utilizzo di altri accorgimenti.

La Provincia, su richiesta del produttore agricolo, valuterà di volta in volta l'opportunità di cedere o prestare direttamente le attrezzature atte alla difesa delle colture agricole, oppure, in alternativa, di contribuire alle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e preventivamente autorizzate, anche relative ad eventuali premi assicurativi concordati.

Se l'elevata concentrazione di selvatici fosse causa del ripetersi di ingenti danni alle produzioni zoo-agro-forestali e non fosse possibile o risultasse inefficace il ricorso a metodi ecologici, saranno attuati interventi di controllo sulla popolazione selvatica

riconosciuta responsabile, con eventuali catture e piani di abbattimento, previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A..

Tale tipologia di interventi, da svolgersi sotto la responsabilità e con il coordinamento della Polizia Provinciale, andranno attuati con una programmazione contenuta in un apposito protocollo, concordato fra i vari soggetti interessati, che avrà, preferibilmente, la stessa durata del presente Piano.

5.3 Interventi di prevenzione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini

Per prevenire eventi dannosi alle produzioni agricole, alle strutture o a manufatti aziendali e ad allevamenti, causati dalla fauna selvatica o dall'esercizio dell'attività venatoria, il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia e del Comprensorio alpino, qualora ne ravvisi la necessità, in coordinamento con la Provincia che garantisce il supporto tecnico, può destinare, con fondi propri, contributi agli agricoltori, finalizzando l'erogazione alla realizzazione di interventi o all'apprestamento di opere di difesa.

Il tipo di intervento dovrà essere concordato con il produttore agricolo.

Il Consiglio direttivo potrà farsi carico direttamente dell'esecuzione degli interventi, provvedendo alla relativa spesa, a condizione che il proprietario del fondo interessato conceda il preventivo assenso e si impegni al mantenimento della prevenzione stessa.

5.4 Danni provocati dall'attività venatoria

L'art. 25 della Legge n. 157/92 prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni anche per risarcire, con la franchigia di euro 516,00, i danni alle cose, provocati dal cacciatore eventualmente non coperto da assicurazione.

Eccettuata la fattispecie ora menzionata, l'art. 26 della stessa Legge stabilisce che, per far fronte anche ai danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica oppure dall'attività venatoria, è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

Come già in precedenza ricordato, l'art. 28 della Legge regionale n. 50/93 delega la Provincia a provvedere, mediante un apposito Comitato, all'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della Legge 157/92.

Anche per risarcire i danni provocati dall'attività venatoria, i criteri da applicare e la procedura da seguire sono quelli già indicati per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole, tenendo conto, per la valutazione economica, dei prezzi medi di mercato riferiti all'azienda.

6. AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

CENTRI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

6.1 Individuazione dei territori da destinare ad Aziende faunistico-venatorie e ad Aziende agri-turistico-venatorie

La gestione privatistica della fauna, anche attraverso la gestione venatoria, è una possibilità concessa dalla legge-quadro nazionale a fronte del pagamento di una tassa di concessione regionale, nei limiti del 15% del territorio agro-silvo pastorale regionale e con le seguenti finalità:

- ✓ per quanto attiene alle Aziende agri-turistico-venatorie (AATV), esse hanno finalità di impresa agricola (quindi di integrazione del reddito di impresa) attraverso il prelievo venatorio di selvaggina di preponderante provenienza da allevamento, con esclusione, comunque, del prelievo di ungulati, tetraonidi e selvaggina migratoria. Le AATV devono coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE 1094/1988;
- ✓ per quanto attiene alle Aziende faunistico-venatorie (AFV), esclusa la finalità di lucro, le finalità, da perseguire anche attraverso la gestione venatoria, sono quelle naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento, contestualizzando al Veneto, alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea (ungulati) e alla fauna acquatica. L'obiettivo naturalistico e faunistico correlato al rilascio della concessione deve essere garantito sulla base di uno specifico programma di conservazione e di ripristino ambientale.

Le modalità per le richieste di costituzione e/o proroga dagli Istituti privati sono dettagliate nell'allegato "B" della L.R. n. 50/93 e s.m.i..

Il Piano Tecnico economico, ove previsto, avrà valenza quinquennale e dovrà essere redatto da un Tecnico-Agronomo professionista. Le verifiche, a cadenza almeno annuale, saranno corredate da dettagliate relazioni dalle quali emerga lo stato d'avanzamento dei progetti correlati.

Trattandosi di due Istituti privati diversi, uno mirato a fornire integrazione al reddito agricolo ed uno mirato a scopi naturalistici e faunistici, i criteri per l'individuazione dei territori nei quali è possibile la loro istituzione sono profondamente diversi.

Le **Aziende agri-turistico-venatorie** sono istituite con finalità di impresa agricola e sono destinate allo sfruttamento intensivo della caccia su fauna di allevamento appositamente immessa. Nelle stesse è vietata ogni forma di caccia alla selvaggina migratoria.

Conformemente a quanto previsto dall'art.16, comma 2, della Legge n. 157/1992, la concessione per l'istituzione di Aziende agri-turistico-venatorie, sentiti l'I.S.P.R.A. e la Commissione faunistico-venatoria provinciale, può essere rilasciata per territori di scarso rilievo faunistico, preferibilmente ad agricoltura svantaggiata oppure dismessi da interventi produttivi agricoli ai sensi del Regolamento Cee n. 1094/88 e successive modificazioni.

Sono considerati territori ad agricoltura svantaggiata quelli appartenenti ai comuni veneti elencati nella DGR n.792 del 07.08.2012 (e successive modifiche) "Documento preliminare di indirizzo per la predisposizione dei Piani faunistico-venatori provinciali e del Piano faunistico venatorio regionale". Conformemente a quanto indicato dallo stesso documento, non saranno concesse autorizzazioni per Aziende agri-turistico-venatorie il cui territorio ricada per intero o in parte in Siti d'importanza comunitaria o Zone di protezione speciali.

La Provincia si riserva di riconoscere il carattere di agricoltura svantaggiata anche a quelle aziende agricole che operino in terreni collinari non più coltivati o limitatamente sfruttati ed in rapido degrado e in territori pianiziali nei quali i conduttori attuano coltivazioni non intensive, con produzione a perdere, al solo scopo di consentire l'alimentazione della fauna di allevamento imnessa.

La locale struttura associativa di gestione esprimerà una propria valutazione con riferimento ai riflessi sull'attività venatoria.

La locale struttura venatoria associativa di gestione (ATC o CA) esprimerà una propria valutazione con riferimento ai riflessi sull'attività venatoria.

La Commissione faunistico venatoria provinciale nell'esprimere il proprio parere terrà conto dell'indice di densità venatoria dell'ATC interessato e di un eventuale superamento della media regionale.

Nel disciplinare di concessione sono indicate le facoltà e gli obblighi dei Concessionari, in conformità con quanto stabilito dall'art. 30 della L.R. n. 50/1993 e dall'allegato "B" alla medesima.

La richiesta di concessione delle Aziende Agro Turistico Venatorie va presentata alla provincia corredata da:

- 1) carta topografica in scala 1:10.000 e copia della medesima carta su supporto digitale georeferenziato, della zona che si intende costituire in A.A.T.V., tale carta dovrà indicare:
 - i confini dell'Azienda,
 - gli estremi catastali dei terreni interessati,
 - la posizione delle strutture direttamente connesse all'attività dell'Azienda,
 - gli accessi all'azienda;
- 2) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di detenzione dei fondi interessati;
- 3) l'indicazione dei siti ove sono custoditi i registri;
- 4) il piano tecnico-economico per il funzionamento dell'Azienda contenente:

- nome, cognome, dati anagrafici e recapito del concessionario;
- l'estensione totale dell'Azienda;
- principali tipologie ambientali del territorio;
- la ripartizione colturale delle aree coltivate con relative superfici occupate;
- estensione delle aree ad incolto e delle aree boschive;
- inquadramento faunistico dell'area;
- le specie che si intendono sottoporre al prelievo venatorio;
- cronoprogramma delle immissioni annuali e quantità di capi immessi per specie;
- indicazioni su eventuali programmi pluriennali di immissioni faunistiche.

Tutte le attuali Aziende agri-turistico-venatorie sono rinnovabili su domanda da prodursi entro sei mesi dalla scadenza del presente piano, previa verifica della permanenza della disponibilità dei terreni che le costituiscono.

Le **Aziende faunistico-venatorie** sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare, gli ambienti naturali, onde conseguire, anche ai fini venatori, un incremento della fauna selvatica.

Non hanno scopo di lucro.

La gestione dell'Azienda faunistico-venatoria deve perseguire, fra gli altri, l'obiettivo dell'“assestamento faunistico” ottimale di selvaggina stanziale autoctona e di quella comune, in modo compatibile con l'ambiente. A tal fine il Piano Tecnico Economico sarà corredato da ulteriori elaborati, quali dettagliati piani di assestamento e di abbattimento; piani di conservazione e di ripristino ambientale indicanti gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale.

La richiesta di concessione delle Aziende faunistico-venatorie va presentata alla Provincia corredata da:

- 1) carta topografica in scala 1:10.000 e copia della medesima carta su supporto digitale georeferenziato, della zona che si intende costituire in A.F.V., tale carta dovrà indicare:
 - i confini dell'Azienda,
 - gli estremi catastali dei terreni interessati,
 - i confini dell'oasi di protezione,
 - la posizione degli appostamenti di caccia,
 - la posizione delle altre strutture direttamente connesse all'attività dell'Azienda;
 - gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di detenzione dei fondi interessati;
- 2) il piano tecnico-economico dell'Azienda che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - nome, cognome, dati anagrafici e recapito del concessionario;
 - elenco dei nominativi degli agenti di vigilanza operativi alla data della domanda di concessione;

- caratterizzazione ambientale del territorio;
- caratterizzazione faunistica del comprensorio;
- estensione totale e estensione delle oasi di protezione interne;
- estensione delle principali tipologie ambientali presenti;
- estensione e ripartizione colturale delle aree coltivate;
- estensione delle aree incolte;
- programmi di ripristino e gestione ambientale da attuarsi nella durata della concessione;
- elenco delle specie di particolare interesse caratteristiche dell'area;
- elenco delle specie soggette a prelievo venatorio;
- consistenza delle popolazioni di specie stanziali di interesse e di quelle oggetto di prelievo;
- piani di gestione e obiettivi prefissi per le popolazioni di specie d'interesse;
- piani di assestamento e stima dei piani di abbattimento annuali per le specie assoggettate a piano di prelievo;
- elenco, e relativi piani di immissione annuali e pluriennali, delle specie oggetto di programmi di ripopolamento.

Le Aziende faunistico-venatorie, previa autorizzazione della Provincia, possono detenere ed allevare, secondo metodi naturali, selvaggina destinata al ripopolamento dell'azienda stessa. L'autorizzazione conterrà le prescrizioni in merito ai necessari recinti interni.

Entro il 30 giugno di ogni anno il concessionario è tenuto a trasmettere il piano annuale di gestione, contenente la stima delle specie selvatiche stanziali presenti, eventuali immissioni e relative tecniche, le previsioni del Piano di abbattimento (in correlazione con gli obiettivi del piano di assestamento), il dettaglio degli interventi già previsti nei piani di conservazione e di ripristino ambientale, il numero massimo dei soggetti giornalmente ammissibili all'attività venatoria.

Tutte le attuali Aziende faunistico-venatorie sono rinnovabili, su domanda da prodursi entro sei mesi dalla scadenza del presente piano, previa verifica della permanenza della disponibilità dei terreni che le costituiscono e presentazione del piano annuale di gestione.

6.2 Ulteriori Criteri

In provincia di Vicenza può essere riservata alla "gestione privata della caccia" (Aziende faunistico-venatorie; Aziende agri-turistico-venatorie e Centri di riproduzione) la percentuale massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

Le domande per ottenere l'istituzione di nuovi Istituti venatori privati potranno essere accolte esclusivamente se saranno in grado di garantire il rispetto della distanza di almeno 500 metri dalle aree di protezione.

La continuità territoriale: il territorio di cui si chiede la concessione come nuova AFV deve, nel rispetto dei limiti di ampiezza stabiliti dalla LR 50/93, rappresentare un unicum territoriale (territorio continuo) senza elementi di frammentazione e di discontinuità

che, interrompendo la continuità territoriale dell'azienda, costituiscono una barriera alla mobilità della fauna terrestre e creano una separazione tra gli habitat dell'avifauna stanziale o migratrice, compromettendo la possibilità di raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati all'atto della concessione medesima..

Il territorio dell'Azienda non può essere, quindi, in alcun modo frazionato, né contenere al suo interno elementi di discontinuità gestionali, rappresentati, ad esempio, da viabilità extra locale.

Nel corso del procedimento istruttorio relativo alle nuove domande sarà anche acquisito il parere della struttura venatoria associativa di gestione locale (Ambito o Comprensorio alpino).

Nel disciplinare di concessione, sottoscritto per accettazione dal concessionario, sono indicate le facoltà e gli obblighi dei Concessionari, in conformità con quanto stabilito dall'art. 29 della L.R. n. 50/1993 e dall'allegato "B" alla medesima.

Accertate inadempienze costituiranno motivazione per l'immediata sospensione e l'eventuale revoca della concessione in essere.

Nella zona faunistica delle Alpi, ivi compresi i terreni di proprietà collettiva delle locali comunità, non sono previste concessioni di ulteriori Istituti Privati.

L'attività venatoria in tali particolari aree è soggetta ad apposita disciplina.

6.3 Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Con la Legge n. 157/1992, recepita dalla Legge regionale n. 50/1993, hanno trovato sostanzialmente conferma due istituti, i Centri pubblici e i Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, che già figuravano nella previgente normativa. Ora, peraltro, il legislatore, aggiungendo la specifica "allo stato naturale", ha dato loro un'impronta che li distingue nettamente dagli allevamenti, ossia dalla produzione di fauna in stato di cattività.

6.3.1 Centri pubblici

L'art. 13 della Legge regionale n. 50/1993 stabilisce che i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale siano istituiti dalla Provincia per la ricostituzione delle popolazioni autoctone.

La fauna prodotta deve essere utilizzata esclusivamente per il ripopolamento.

I Centri pubblici, unitamente ad altri istituti previsti dalla legge, in primis le Zone di ripopolamento e cattura, potrebbero consentire alle Strutture di gestione di non dover ricorrere periodicamente all'importazione di fauna selvatica o all'acquisto massiccio, presso allevatori nazionali, di soggetti che, pur di elevata qualità, sono causa di inquinamento genetico nei confronti delle popolazioni autoctone.

Attualmente in provincia di Vicenza non esiste alcun Centro pubblico destinato agli scopi di cui al richiamato art. 13 della L.R. n. 50/1993; inoltre la disposizione di cui al

comma 4 dello stesso articolo 13 ("Le aree dei Centri pubblici devono essere recintate e delimitate da tabelle a cura delle Province ai sensi dell'articolo 33") non ne agevola la costituzione, visti i costi elevati necessari per realizzare le recinzioni.

Non ne vengono, pertanto, previsti.

6.3.2 Centri privati

L'art. 31 della Legge regionale n. 50/1993 attribuisce alla Provincia la competenza per il rilascio della concessione necessaria ad istituire Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

I centri privati, che attualmente non esistono nel territorio provinciale, sono organizzati in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa e costituiscono un'interessante opportunità per l'agricoltore, che viene indotto a produrre un bene richiesto dal mercato.

L'attività dei Centri privati ha per oggetto l'allevamento di specie cacciabili, in condizioni simili a quelle naturali, per gli usi consentiti dalla legge: rifornire le Aziende faunistico-venatorie e le Aziende agri-turistico-venatorie e, soprattutto, produrre la selvaggina di cui la Provincia abbia bisogno ai fini di ripopolamento o di ricostituzione del patrimonio faunistico (art. 31, comma 4, L.R. N. 50/1993).

La stretta connessione tra l'attività produttiva dei Centri privati e l'intervento faunistico della Provincia si evince dal fatto che in forza del medesimo art. 31, comma 4, la Provincia stessa ha diritto di prelazione sull'acquisto della selvaggina prodotta nei Centri privati e, a tale scopo, ogni anno comunica ai Centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

In realtà, non è la Provincia ad effettuare gli interventi di ripopolamento con selvaggina, bensì, soprattutto, gli ATC. Pertanto, la Provincia trasferisce a tali Strutture di gestione venatoria il diritto di prelazione sull'acquisto della selvaggina prodotta nei Centri privati.

Pur nel rispetto del requisito essenziale previsto dalla legge, che consiste nell'ottenere la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, il Centro privato deve tendere al raggiungimento di apprezzabili risultati dal punto di vista non solo qualitativo, ma anche quantitativo.

Per questo il provvedimento di concessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 31, comma 3, della L.R. n. 50/93, deve fissare i quantitativi minimi per ogni specie che il Centro è tenuto a produrre annualmente.

In provincia, pur non sussistendo una consolidata tradizione al riguardo, sembra opportuno prevedere, almeno in linea teorica, la possibilità di istituzione di "Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale", organizzati e gestiti in forma di Azienda.

Per quanto concerne i criteri per l'individuazione dei territori nei quali potrebbero essere istituiti i Centri privati, si devono considerare le possibili destinazioni della fauna

selvatica prodotta da tali Centri (per il ripopolamento operato dalla Provincia o dagli ATC, per le Aziende faunistico-venatorie e per le Aziende agri-turistico-venatorie, peraltro con esclusione della Zona faunistica delle Alpi, eccezione fatta per le porzioni pedemontane dei Comprensori alpini).

A garanzia che la domanda di concessione venga presentata realmente per allevare selvaggina a scopo di ripopolamento, l'azienda agricola richiedente dovrà produrre, a corredo della domanda stessa, un preliminare di accordo con una locale Struttura venatoria per la cessione della fauna prodotta.

In ogni caso la concessione sarà rilasciata dopo aver acquisito, nell'ordine, il parere vincolante del Comitato direttivo dell'A.T.C. o del Comprensorio alpino entro cui ricade il territorio interessato dalla domanda di concessione; il parere della Commissione faunistico-venatoria provinciale; e, come stabilito dall'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 50/93, il parere dell'I.S.P.R.A..

Al concessionario del Centro privato non sarà corrisposto alcun risarcimento o indennità per gli eventuali danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica presente nel Centro stesso.

Le superfici eventualmente utilizzate per il funzionamento dei Centri privati vanno ricomprese nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale da destinare alla gestione privata della caccia.

6.4 Linee guida per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per gli istituti privati

La richiesta di concessione o di rinnovo di istituti venatori privati il cui territorio ricada interamente o in parte in Siti d'Importanza Comunitaria o Zone di Protezione Speciale deve essere sottoposta a procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A) redatta secondo quanto previsto dalla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 con particolare riferimento agli allegati A e A1 relativo alla "Guida metodologica alla valutazione d'incidenza riferita a piani di tipo faunistico - venatorio".

La valutazione dovrà esaminare l'effetto delle azioni indicate dal piano tecnico-economico proposto dalle aziende con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- attività agricole, forestali e zootecniche condotte dal concessionario;
- gestione ambientale prevista;
- gestione venatoria prevista;
- piano di gestione per le specie che si intendono di indirizzo;
- programmi di immissione di fauna e provenienza dei soggetti;
- localizzazione georeferenziata delle strutture venatorie (appostamenti di caccia, strutture destinate alla riproduzione della fauna o di ambientamento).

Secondo la metodica consolidata nella valutazione dovranno essere presi in considerazione tutte le attività indicate nel piano di gestione, analizzandone gli effetti sugli habitat, habitat di specie e specie presenti nell'area, precedendo secondo lo schema seguente:

1) Fase preliminare di screening:

- necessità di sottoporre la domanda di concessione per la costituzione e la gestione degli istituti venatori alla valutazione di incidenza;
- descrizione del progetto;
- valutazione della significatività delle incidenze;

Conclusioni della fase di screening:

- con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Diversamente:

- le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi negativi sono possibili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata, pertanto risulta necessario procedere con una relazione di valutazione appropriata

2) Valutazione appropriata:

Dovrà contenere, rispetto a quanto previsto per lo screening, ulteriori approfondimenti in merito alle possibili incidenze significative che non possano essere escluse in forza del principio di precauzione.

Qualora si pervenisse alla conclusione che l'intervento produrrà effetti negativi, sarà necessario individuare eventuali soluzioni alternative e/o misure di mitigazione.

Mancando i presupposti di interesse pubblico per le attività in questione, non sarà possibile indicare misure di compensazione.

Conclusioni della valutazione appropriata:

- con ragionevole certezza scientifica, considerate eventuali soluzioni alternative e/o misure di mitigazione, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Oppure

- si accerta il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e la procedura di V.Inc.A non si conclude positivamente.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

7.1 Individuazione delle zone, delle modalità e dei tempi per l'addestramento dei cani da caccia (ZAC)

L'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nelle zone di cui all'art. 18, comma 1 della L.R. n. 50/1993, denominate ZAC, che sono istituite dalla Provincia.

Tali zone saranno ubicate, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, nel territorio destinato alla caccia programmata e costituito in Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini, ad eccezione delle cosiddette "zone A", ossia quelle a maggiore valenza faunistica, individuate nei Comprensori medesimi e riportate nelle tavole che costituiscono parte integrante del presente Piano.

L'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, altresì, nelle Aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'art. 30 della L.R. n. 50/1993.

Le ZAC, di cui al paragrafo 7.1.5 del presente Piano, denominate anche Campi di eccellenza, potranno eventualmente ricadere nelle porzioni marginali delle Zone di Ripopolamento e Cattura. In ragione di ciò, al loro interno non sarà consentito l'addestramento/allenamento con sparo e abbattimento di fauna selvatica, modalità, invece, ammessa soltanto nelle ZAC di cui al paragrafo 7.1.4.

7.1.1 Norme generali

Per richiedere l'istituzione di una ZAC deve essere presentata domanda alla Provincia, su apposita modulistica predisposta dagli uffici caccia.

Unitamente alla domanda, indicante anche le coordinate geografiche della zona oggetto di autorizzazione, rilevate mediante GPS, si dovrà produrre:

- il consenso scritto dei proprietari/conduuttori dei fondi agricoli utilizzati, rilasciato per la durata del Piano Faunistico Provinciale e presentato su apposito modulo;
- la planimetria in scala 1:2000 dell'area interessata, da cui risultino gli estremi catastali (numeri mappali ecc.) e in cui sia evidenziato il perimetro esterno della zona destinata all'attività cinofila;
- ogni altro documento di cui l'Ufficio necessita per l'istruttoria, compresa la deliberazione del Comitato Direttivo che propone l'istituzione della ZAC e certifica l'assenza di vincoli venatori. Nel caso di terreni inseriti in aree ricomprese nei siti Natura 2000, sarà altresì allegata la necessaria Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Le aree comprese all'interno dei campi di addestramento dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) aree territorialmente omogenee;

- b) provviste nel loro interno di sola viabilità locale;
- c) libere da recinzioni artificiali.

Le domande di attivazione delle ZAC dovranno contenere, in allegato, un “Regolamento gestionale e funzionale”, il quale dovrà includere i sottoelencati elementi comuni:

- La fauna oggetto di immissione;
- La durata dei turni di addestramento ed allenamento;
- Il numero degli ausiliari simultaneamente addestrabili;
- Eventuali concorsi-spesse di gestione, richieste per l’accesso al campo;
- I nominativi dei “Direttori di Gara” oppure “Direttori di Campo”;
- Il periodo temporale di attività.

Il regolamento dovrà adeguarsi alle eventuali osservazioni e/o prescrizioni emanate dagli uffici della Provincia.

Le zone si diversificano in quattro tipologie:

- zona “A” senza sparo;
- zona “B” senza sparo;
- zona “C” con sparo;
- zona “D” Campi permanenti.

Le ZAC di “Tipo A” vengono richieste dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dai Comprensori Alpini, a cui vengono affidate in gestione. I Presidenti pro-tempore degli istituti di gestione potranno attivarsi, per la richiesta di istituzione delle zone di “Tipo A”, anche su istanza delle associazioni venatorie e/o cinofile riconosciute a livello regionale e/o provinciale.

Nelle ZAC di “Tipo A” il Gestore del Campo di addestramento sarà individuato nella persona del Presidente pro-tempore dell'A.T.C. o del C.A. il quale, a sua volta, potrà nominare dei Direttori di Campo nel numero massimo di tre.

Le ZAC di “Tipo B-C-D” vengono richieste dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dai Comprensori alpini. Gli Organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori alpini potranno individuare un Gestore del campo il quale, a sua volta, potrà individuare dei Direttori di Campo nel numero massimo di tre.

I Presidenti pro-tempore degli istituti di gestione potranno attivarsi, per la richiesta di istituzione delle ZAC, anche su istanza delle associazioni venatorie e/o cinofile riconosciute e di quelle operanti nel territorio provinciale, nonché, nel caso di ZAC di Tipo B o C, anche su istanza di imprenditori agricoli, singoli o associati, previa valutazione sull’utilità e sull’opportunità gestionale dell’eventuale nuova ZAC, in relazione alle effettive necessità, ai vincoli esistenti e alla valenza della proposta.

Le autorizzazioni avranno una durata massima pari a quella del Piano Faunistico venatorio provinciale e saranno rilasciate dal dirigente dell'ufficio competente, previo parere favorevole della Commissione Faunistico Venatoria provinciale che ne valuterà l'opportunità tecnica anche in riferimento alla dislocazione nel territorio di altre ZAC, di istituti di protezione, di istituti privati e di ogni altro elemento utile.

Ai fini autorizzativi, con esclusione dei campi di "Tipo D", le definizioni dei campi "da ferma" e "da seguita" devono intendersi, rispettivamente, come "da piuma" e "da pelo".

L'autorizzazione conterrà, oltre all'individuazione del soggetto responsabile della gestione, indicato dall'organismo richiedente, anche le dovute prescrizioni tecniche.

L'inosservanza delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione, così come di ogni altra prescrizione, comporta, ad insindacabile giudizio degli uffici competenti, l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo che varia da un minimo di venti giorni, fino alla revoca. Nella fattispecie di inosservanza di prescrizioni tecniche, la sospensiva non potrà essere revocata sino alla completa osservanza delle stesse.

Qualora, nel funzionamento di una ZAC, dovessero verificarsi fatti riconducibili a carenze organizzative, l'autorizzazione sarà sospesa.

Al di fuori dei casi sopra esposti, l'autorizzazione è sempre sospendibile, o anticipatamente revocabile, in caso di inadempienze del gestore o su motivata richiesta dell'Ambito/Comprensorio di riferimento.

L'autorizzazione potrà essere espressamente rinnovata alla scadenza.

Nelle ZAC istituite in provincia di Vicenza possono accedere tutti i cacciatori che esercitino l'attività venatoria nel territorio provinciale o che siano censiti come cacciatori residenti in provincia di Vicenza.

È fatto obbligo ai singoli addestratori/allenatori di notificare anticipatamente la propria presenza sul territorio al Gestore Responsabile del Campo, o ai Direttori di Campo da questo nominati che ne terranno nota in apposito registro. Gli A.T.C. o C.A. fisseranno, a copertura delle spese di gestione, l'importo per l'accesso.

Ogni addestratore o allenatore è tenuto al rigoroso rispetto del Regolamento per il funzionamento della struttura, particolarmente in merito al numero degli ausiliari simultaneamente addestrabili e al loro controllo.

È considerato non controllato ogni ausiliare che non ritorni al richiamo dell'addestratore-allenatore o che esca dal confine della zona, con la conseguenza, per l'addestratore/allenatore, delle sanzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Gli addestratori/allenatori sono, in ogni caso, responsabili dei danni arrecati alle colture agricole e agli animali domestici da parte degli ausiliari e dei danni conseguenti al calpestio di terreni in coltivazione.

Eventuali comportamenti scorretti saranno oggetto di sanzione.

Le attività di addestramento e allenamento sono consentite dalla levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

Nelle ZAC di Tipo B, C e D l'attività addestrativa è consentita dalla 1^a domenica di febbraio alla 2^a domenica di settembre. Peraltro, nei siti della Rete Natura 2000 l'attività addestrativa è sospesa dal 1° aprile al 31 luglio (al 31 agosto nelle aree di presenza dei Tetraonidi, della Coturnice e del Re di quaglie).

Le ZAC di “Tipo A-B-C” sono restituite all’ordinario esercizio venatorio in periodo di caccia aperta.

Per i cani da ferma l’attività si svolge utilizzando fauna di allevamento, appositamente immessa e contrassegnata con anelli inamovibili in conformità all’art. 32, comma 3, della Legge regionale n. 50/1993. Per i cani da seguita l’addestramento e l’allenamento si effettuano su lepri di allevamento appositamente immesse e contrassegnate con marchi auricolari indicanti l’allevamento di provenienza.

Le specie di selvaggina oggetto di immissione per l'attività addestrativa sono le seguenti:

- 1) Quaglia (*Coturnix coturnix*);
- 2) Starna (*Perdix perdix*);
- 3) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
- 4) Lepre (*Lepus europaeus*).

L'immissione della fauna di allevamento avverrà nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico venatorio: in particolare non è consentito immettere fagiani nelle zone di addestramento-allenamento situate ad altitudine superiore a 600 metri slm.

Le ZAC potranno essere utilizzate anche per lo svolgimento di gare attitudinali/cinofile, senza possibilità di sparo, su decisione degli Organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori alpini.

Dello svolgimento di tali gare sarà preventivamente informato, tramite fax, il Corpo di Polizia Provinciale. Il fax dovrà pervenire al Corpo di Polizia Provinciale almeno quindici giorni prima dell'evento.

Le suddette “Norme Generali” trovano applicazione, oltre che per le ZAC di nuova istituzione, anche per le ZAC soggette a rinnovo.

7.1.2 ZAC di “TIPO A” Cani da ferma e da seguita

Hanno una superficie minima di 100 ettari e massima di 300 ettari.

2. Le operazioni di addestramento-allenamento sono consentite dal 1 gennaio al 31 marzo (dal 1 febbraio al 30 aprile nei territori della Zona Alpi, fatto salvo quanto previsto per i siti della Rete Natura 2000 al punto 7.1.1 – *Norme generali*), senza possibilità di sparo-abbattimento di fauna.

Nei territori destinati all’addestramento-allenamento dei cani da caccia (cani da ferma e segugi), compatibilmente con le colture negli stessi esistenti, le attività di addestramento-allenamento possono essere riprese nel periodo compreso tra il 1° agosto e la 2^a domenica di settembre.

7.1.3 ZAC di “TIPO B”

Le zone di “Tipo B” sono porzioni territoriali destinate all’addestramento-allenamento intensivo dei cani da caccia, senza abbattimento di fauna, preferibilmente con indirizzo specialistico come “ZAC da ferma” o “ZAC da seguita”.

La superficie minima di tali zone è di 5 ettari se destinate ai cani da ferma, di 30 ettari se destinate ai cani da seguita. La superficie massima è di 50 ettari.

L'attività addestrativa è consentita dalla 1^a domenica di febbraio alla 2^a domenica di settembre (fatto salvo quanto previsto per i siti della Rete Natura 2000 al punto 7.1.1 – *Norme generali*).

7.1.4 ZAC di “TIPO C” Cani da ferma

Le zone di “Tipo C”, previste sino ad un numero massimo di otto, sono porzioni territoriali destinate all’addestramento-allenamento intensivo dei cani da ferma, con abbattimento di fauna.

La superficie minima di tali zone è di 10 ettari e la superficie massima è di 50 ettari.

L’attività si svolge utilizzando fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili Quaglia, Starna e Fagiano, appositamente immessa e contrassegnata con anelli inamovibili in conformità all’art. 32, comma 3, della legge regionale n. 50/1993.

L’attività addestrativa deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

Per dette specie l’attività di sparo è consentita dalla 1^a domenica di febbraio alla 2^a domenica di settembre. L’attività di sparo dovrà riguardare esclusivamente una porzione di territorio posta al centro del campo di addestramento e il cui perimetro sia delimitato da bandierine segnaletiche di colore rosso. La porzione destinata allo sparo sarà individuata dagli uffici della Provincia, competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Nel restante territorio compreso all'interno del campo sarà possibile effettuare l'allenamento-addestramento senza possibilità di sparo.

A salvaguardia della fauna selvatica, tali otto zone devono essere collocate in aree di scarsa rilevanza faunistica e a distanza di almeno 500 metri dai territori interdetti all’attività venatoria.

L'autorizzazione conterrà i criteri tecnici di gestione e le prescrizioni di sicurezza la cui inosservanza comporta automaticamente la sospensione/revoca dell’autorizzazione stessa.

La concreta attivazione di ciascuna zona avverrà a seguito di autorizzazione dirigenziale, previa relazione della Polizia provinciale da cui emergano, fra gli altri, i seguenti elementi:

- la scarsa rilevanza faunistica dell’area oggetto della richiesta;

- la conformità ai criteri di sicurezza in ordine alla distanza minima, dell'area di sparo, da edifici, strade, etc.
- il rispetto della distanza di metri 500 da territori interdetti all'attività venatoria.

L'Autorizzazione dirigenziale alla gestione, di durata non superiore alla durata del Piano faunistico venatorio provinciale, può contenere ulteriori prescrizioni la cui inosservanza comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione stessa.

Qualora dovessero pervenire più domande rispetto a quanto stabilito, sarà la Commissione Faunistico Venatoria provinciale a indicare l'ordine di priorità, valutando i singoli parametri di opportunità logistica e di razionalità programmatica.

7.1.5 ZAC di “TIPO D” o Campi d'eccellenza

Le zone di “Tipo D” sono porzioni territoriali destinate all'addestramento-allenamento intensivo dei cani da caccia ed hanno le stesse caratteristiche territoriali delle zone di “Tipo B”.

Potranno esserne istituite un numero massimo di sei e potranno essere realizzate, compatibilmente con le colture agricole, all'interno delle Z.R.C., utilizzandone porzioni territoriali marginali. Sono destinate all'attività cinofila per tutto il tempo dell'anno.

All'interno di tali zone, nella realizzazione di gare attitudinali si dovrà adottare il regolamento E.N.C.I., come stabilito dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 50/93.

Nelle zone di “Tipo D” vengono promosse, supportate e sostenute tutte le attività agro-silvo-colturali (colture a perdere, pratiche agronomiche bio-compatibili, utilizzo controllato della meccanizzazione, utilizzo di “barre d'involò” nel caso di colture foraggere, ecc.), che favoriscano lo sviluppo, la permanenza e la sosta della selvaggina.

I piani programmatici per l'attuazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici devono essere presentati unitamente alla domanda di autorizzazione.

L'attività addestrativa è consentita dalla 1^a domenica di febbraio alla 2^a domenica di settembre (fatto salvo quanto previsto per i siti della Rete Natura 2000 al punto 7.1.1 – *Norme generali*).

7.2 Gare e prove cinofile

In tutte le zone Tipo “A”, “B”, “C”, “D” è data facoltà ai responsabili della gestione di organizzare gare e prove attitudinali cinofile senza possibilità di sparo. Del programma di attività dovrà essere fornita tempestiva e preventiva informazione alla Polizia Provinciale, con le modalità e nei tempi indicati al paragrafo 7.1.1.

La Provincia, con decreto dirigenziale, sentita la Commissione Faunistico Venatoria provinciale, approva il calendario semestrale delle gare e prove cinofile, da effettuarsi al di fuori delle zone sopra riportate e dei periodi di attività previsti, dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/1993, sulla base delle richieste fatte pervenire dalle Associazioni venatorie o da Gruppi cinofili regolarmente costituiti: e ciò sentito il parere degli

Organismi locali di gestione degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini interessati, ovvero con il consenso dei Concessionari di Aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie, tenuto conto, come prescrive la legge, delle specie presenti nei territori interessati (art. 18, comma 4 L.R. n. 50/1993).

Dopo l'approvazione del calendario gare, l'autorizzazione di ogni singola gara, o di ogni gruppo di gare, avviene con decreto dirigenziale.

La richiesta per l'autorizzazione all'organizzazione delle gare e prove attitudinali dovrà pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il 30 ottobre di ogni anno, relativamente alle autorizzazioni del 1° semestre dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno per le autorizzazioni del 2° semestre del medesimo anno.

Nel caso le prove si svolgano in Zone a Protezione Speciale (ZPS) o in Siti di Interesse Comunitario (SIC) è necessaria la presentazione della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Peraltro, se l'estensione della zona interessata alla manifestazione è molto ridotta e di scarso valore faunistico, previo accurato sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia, è sufficiente la valutazione positiva dell'Ufficio Faunistico Provinciale, purché dal sopralluogo non siano emersi possibili effetti negativi, dovuti alla manifestazione, sulla fauna selvatica ivi presente.

Per le stesse motivazioni addotte a sostegno del divieto di immissione della Quaglia giapponese, è opportuno vietare la liberazione di esemplari di questa specie per gare o prove cinofile.

Per dette attività sarà necessario il formale consenso dei conduttori dei fondi compresi nell'area interessata e, se programmate nelle zone di protezione della fauna, anche il parere tecnico del corpo di Polizia Provinciale.

I danni eventualmente arrecati alle colture agricole e agli animali domestici saranno risarciti dagli organizzatori secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Nei siti della Rete Natura 2000 le gare cinofile sono sospese dal 1° aprile al 31 luglio (al 31 agosto nelle aree di presenza dei Tetraonidi, della Coturnice e del Re di quaglie).

8. APPOSTAMENTI DI CACCIA

8.1 Identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'art. 10, nell'indicare i contenuti del piano faunistico venatorio, prevede al comma 8, lettera h), che il piano stesso identifichi le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La caccia alla fauna selvatica migratoria costituisce una delle forme di attività venatoria più praticate dai cacciatori vicentini e interessa gran parte del territorio provinciale, sebbene con diversa intensità.

In considerazione di ciò, gli appostamenti fissi per la caccia alla selvaggina migratoria potranno essere ubicati, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, in tutto il territorio destinato alla caccia programmata e costituito in Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini, ad eccezione delle cosiddette "zone A", ossia quelle a maggiore valenza faunistica, individuate nei Comprensori medesimi e riportate nelle tavole che costituiscono parte integrante del presente Piano.

A quest'ultimo riguardo, nel Regolamento provinciale per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, approvato con DCP n. 20 del 16 maggio 2006 e s.m.i., è stabilito che *"nelle zone "A" è vietata l'installazione di appostamenti per la caccia alla migratoria, mentre, con apposita autorizzazione da parte dei proprietari dei fondi e dei Comprensori alpini, vi possono essere installati appostamenti per la caccia agli ungulati.*

Fermo restando che per gli appostamenti preesistenti nulla cambia rispetto alle disposizioni in vigore, fatto salvo l'obbligo di avere la direzione di sparo nel verso opposto alla zona "A", gli appostamenti fissi di nuova istituzione e quelli temporanei non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 50 dal confine delle zone "A".

Ciò varrà anche per le cosiddette "zona a palla", nelle quali è ammesso soltanto il prelievo degli ungulati.

Gli appostamenti fissi potranno essere collocati, altresì, all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, nelle quali, per esercitare la caccia, non è necessario presentare domanda alla Provincia, né pagare la tassa di concessione regionale. In tali Aziende, infatti, e negli altri territori destinati all'attività venatoria in regime privato, l'accesso per esercitarvi la caccia è a discrezione del concessionario. Questi, inoltre, ha l'onere di pagare alla Regione la tassa ettaria di concessione per tutto il territorio costituito in Azienda e, pertanto, il cacciatore non è tenuto ad effettuare il pagamento della tassa regionale dovuta per gli appostamenti fissi.

In conformità alle disposizioni del PTRC, nell'Area di Tutela paesaggistica denominata Bosco di Dueville è consentita la caccia di selezione; pertanto sarà possibile collocarvi appostamenti fissi per il prelievo selettivo degli ungulati.

Non sarà, invece, consentita l'installazione di appostamenti fissi, oltre che nelle aree nelle quali la caccia è comunque vietata, (eccezion fatta per gli appostamenti destinati esclusivamente all'attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e controllo ai sensi art. 17 della LR n. 50/1993), nelle Aziende agri-turistico-venatorie (in

ottemperanza all'art. 30, comma 1, della Legge regionale n. 50/1993) e nelle zone destinate in permanenza all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia.

Le Leggi regionali 24 febbraio 2012, n. 12, e 6 luglio 2012, n. 25, hanno integrato l'art. 20 e l'art. 9, comma 2 lett. h, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, disciplinando due particolari tipologie di appostamenti fissi: quelli per la caccia agli ungulati e quelli per la caccia ai colombacci. Le nuove norme prevedono che debbano essere indicate le zone dove tali appostamenti possono essere collocati, sulla base dei criteri minimi uniformi, stabiliti dalla Giunta regionale con DGR n. 2005 del 2 ottobre 2012. Peraltro, poiché tali criteri sono ora in corso di revisione da parte della stessa Regione Veneto, non è, al momento, possibile indicare le zone dove tali appostamenti siano collocabili. Vi si provvederà non appena la Giunta regionale avrà approvato in via definitiva i suddetti criteri.

8.2 Definizione degli appostamenti fissi

Vista la presente situazione di incertezza riguardo alla legittimità delle strutture adibite all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, è auspicabile che, al di là delle recenti norme di legge che, almeno in parte, risolvono alcune problematiche, il Piano faunistico regionale prenda in considerazione tutte le tipologie di appostamenti riscontrabili nel territorio. Tra gli appostamenti di terraferma, ad esempio, si possono riconoscere diverse categorie: altane per la caccia agli ungulati; torrette per la caccia ai colombacci; appostamenti fissi per la piccola selvaggina migratoria; sguazzi per la caccia agli uccelli acquatici; appostamenti temporanei giornalieri; appostamenti temporanei la cui durata, in ragione della pianificazione gestionale interna agli ATC e CA, può essere autorizzata per periodi ben definiti, anche in relazione ai tempi dell'attività venatoria.

Data l'importanza della caccia esercitata da capanno per il mondo venatorio vicentino - sono attivi, infatti, circa 1.900 appostamenti fissi, mentre si stima che gli appostamenti temporanei siano alcune migliaia – si ritiene opportuno, in questa sede, riassumere le caratteristiche di tali appostamenti per poter essere considerati fissi, visto che la legge non dà alcuna indicazione a tale riguardo.

Gli appostamenti fissi rispondono ai seguenti criteri/requisiti: sono strutture permanenti che hanno ottenuto il preventivo consenso del proprietario del fondo impegnato e, nei casi previsti dalla legge, anche la concessione edilizia e/o l'autorizzazione paesaggistica; corrispondono ad una ben precisa opzione esclusiva di caccia, salvo quelli per la caccia agli ungulati e quelli per la caccia ai colombacci; possono utilizzare fino a quaranta richiami di cattura; è consentita la preparazione del sito; sono soggetti al pagamento della tassa regionale di concessione; l'esercizio venatorio da appostamento fisso è soggetto ad autorizzazione della Provincia.

Quanto alle caratteristiche costruttive, si considerano generalmente appostamenti fissi i manufatti costruiti in solido materiale, non immediatamente rimovibili. Per l'individuazione di ulteriori criteri relativi alle caratteristiche costruttive, si attendono indicazioni da parte della Regione.

Qualora la tassa di concessione regionale non sia stata pagata, l'appostamento dovrà essere rimosso entro 12 mesi.

Per quanto concerne, invece, gli appostamenti per la caccia/controllo degli ungulati e quelli per la caccia ai colombacci, si rinviano le specifiche indicazioni sulle caratteristiche costruttive all'apposito regolamento provinciale, che sarà approvato dopo l'approvazione definitiva dei criteri minimi uniformi fissati dalla Regione.

Per ora si precisa soltanto che tali strutture potranno essere utilizzate per cacciare, rispettivamente ed esclusivamente, gli ungulati e i colombacci, a norma dell'art. 5, comma 5, della L. n.157/92.

8.3 Distanze degli appostamenti

Il Regolamento provinciale per la caccia nella zona faunistica delle Alpi stabilisce, come sopra riportato, la distanza minima dalle zone "A", valevole sia per gli appostamenti fissi di nuova istituzione, che per quelli temporanei.

Nessun tipo di appostamento, inoltre, potrà essere collocato a distanza inferiore a 300 metri dal perimetro esterno degli impianti di cattura autorizzati dalla Provincia e da eventuali impianti destinati all'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. La distanza di 300 metri da questa seconda categoria di impianti dev'essere rispettata, purché l'ubicazione dell'impianto sia segnalata alla Provincia stessa, con precisa indicazione cartografica, entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si intende svolgere l'attività di cattura a scopo scientifico. Analoga distanza da tali due fattispecie di impianto di cattura dovrà essere osservata anche dagli appostamenti temporanei.

In ottemperanza all'art. 20, comma 11, della Legge regionale n. 50/1993, gli appostamenti fissi non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine delle Oasi di protezione della fauna selvatica, dalle Zone di ripopolamento e cattura, dai Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, dalle Aziende faunistico venatorie e dalle Aziende agri-turistico-venatorie.

La distanza tra due appostamenti fissi attigui è di 100 metri negli Ambiti territoriali di caccia e di 200 metri nella zona faunistica delle Alpi. Tali distanze devono essere osservate fra tutte le tipologie di appostamenti (fissi, torrette per la caccia ai colombacci, altane per la caccia/controllo degli ungulati). Alle distanze suindicate si può derogare soltanto previo accordo fra i titolari.

Anche fra gli appostamenti temporanei deve essere rispettata una distanza di 100 metri (200 metri in zona Alpi), salvo diverso accordo fra i cacciatori interessati. Le stesse distanze, come sopra indicate, devono essere osservate anche dagli appostamenti temporanei rispetto agli appostamenti fissi. In caso di controversia, questi ultimi hanno priorità sugli appostamenti temporanei.

Qualora nasca un contenzioso circa il mancato rispetto delle distanze tra due appostamenti contigui e nessuno dei due titolari sia in grado di produrre il consenso scritto dei proprietari dei terreni impegnati per un raggio di 100 metri, sarà la Provincia a decidere; peraltro, gli Ambiti e i Comprensori alpini - questi ultimi dopo avere sentito il

Direttore della Riserva interessata – sono tenuti ad esprimere un parere, indicando l'appostamento al quale attribuire la precedenza.

8.4 Altre indicazioni

Ogni appostamento fisso avrà diritto ad un'area di rispetto con raggio di 100 metri, entro la quale l'esercizio venatorio è vietato, salvo il consenso del titolare dell'appostamento.

Ogni cacciatore può essere titolare anche di due appostamenti fissi, purché fra di essi intercorra una distanza minima di 1.000 metri. Nella zona faunistica delle Alpi il Comprensorio alpino potrà deliberare se consentire la titolarità di un solo appostamento fisso ad ogni cacciatore che abbia optato in via esclusiva per tale forma di caccia.

Com'è noto, sono denominati "sguazzi", gli appostamenti fissi per la caccia all'avifauna acquatica, approntati nelle zone umide (paludi, laghi, cave di prestito, specchi d'acqua artificiali), oppure lungo fiumi e corsi d'acqua. Lo sguazzo deve intendersi costituito sia dal capanno vero e proprio, sia dallo specchio d'acqua circostante, qualora per il mantenimento in loco dell'acqua stessa si sia provveduto attraverso modificazione del sito. Il capanno dello sguazzo deve comunque essere ancorato stabilmente al fondo.

Con il Regolamento provinciale per la caccia nella zona faunistica delle Alpi potranno essere stabilite ulteriori disposizioni per la caccia da appostamento nei Comprensori alpini.

8.5 Autorizzazione per appostamento fisso

L'autorizzazione all'installazione di un appostamento fisso ha validità annuale, così come stabilisce l'art. 20 della Legge regionale n. 50/1993, ed è rilasciata all'interessato in occasione della consegna del tesserino venatorio. Con il precedente Piano faunistico-venatorio provinciale era stato previsto che tale autorizzazione potesse essere rinnovata automaticamente ogni anno, per i quattro anni successivi a quello del suo rilascio, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione regionale.

Tale possibilità ha incontrato immediatamente l'apprezzamento dei cacciatori, tanto che, nel quinquennio di vigenza del Piano faunistico, sono stati rilasciate n. 1991 autorizzazioni tacitamente rinnovabili. Tuttavia è molto elevato anche il numero di "revoche" chieste dagli stessi autorizzati, per le motivazioni più varie (spostamento dell'ubicazione del capanno, variazioni di proprietà del terreno impegnato, oppure richiesta di subentro di un altro cacciatore nella titolarità dell'appostamento): ben n. 520, pari al 26% delle autorizzazioni complessivamente rilasciate.

Ciò ha comportato un aggravio di lavoro per gli uffici, che hanno dovuto attivare un procedimento amministrativo per ogni singola richiesta di revoca.

Per cercare di ridurre tale fenomeno, pur salvaguardando la possibilità per il cacciatore di vedersi rinnovata tacitamente l'autorizzazione per l'appostamento fisso, si ritiene di limitare a tre anni la durata massima di validità di ogni domanda di autorizzazione. In altri termini, l'autorizzazione potrà essere tacitamente rinnovata per i due anni successivi a quello di rilascio.

Le recenti verifiche effettuate per disposizione dell'Autorità Giudiziaria hanno fatto emergere con grande evidenza la necessità, per la Provincia, di conoscere esattamente l'ubicazione di ogni appostamento fisso, in quanto le indicazioni riportate nella cartografia e nelle mappe catastali allegate alla domanda di autorizzazione non sono sufficienti, in molti casi, per l'individuazione del relativo capanno, anche a causa della concomitante presenza in loco di altri appostamenti, fissi o temporanei.

Pertanto è assolutamente indispensabile che in ogni domanda vengano riportate le coordinate geografiche dell'appostamento. La geo-referenziazione era già stata prevista, come dato facoltativo, nei moduli di domanda pluriennale, ma dalla stagione venatoria 2013/2014 essa sarà resa obbligatoria per qualsiasi tipologia di appostamento fisso.

Tali informazioni, tra l'altro, possono essere determinanti anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale in caso di contestazioni o nell'eventualità di controversie in merito al possesso dei requisiti di priorità.

In qualunque caso di variazioni intervenute rispetto ai dati riportati nel modulo di domanda, il cacciatore dovrà presentare alla Provincia, per la stagione venatoria successiva, una nuova formale domanda di rilascio dell'autorizzazione.

9. COMPRENSORI ALPINI

L'art. 11 della Legge n. 157/1992 individua la zona faunistica delle Alpi nel territorio caratterizzato dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. Alle regioni spetta di emanare norme particolari, al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

La Legge regionale n. 50/1993, all'art. 9, comma 3, conferisce alla Provincia la delega per ripartire, in sede di pianificazione, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.

La natura dei Comprensori alpini è precisata dall'art. 24 della stessa Legge regionale n. 50/1993, che definisce il Comprensorio "una struttura associativa senza fini di lucro", che persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal Piano provinciale.

In conformità alla legge, la tutela della tipica fauna selvatica è un obiettivo imprescindibile anche per la programmazione dell'attività venatoria; la caccia, anzi, può essere consentita soltanto se compatibile con una buona consistenza delle popolazioni selvatiche presenti. È questo il motivo che induce il legislatore (L.R. n. 50/1993 art. 23) a stabilire che nella specifica regolamentazione provinciale dell'attività venatoria all'interno della zona faunistica delle Alpi siano previsti rigorosi criteri di salvaguardia e piani di abbattimento formulati a livello di Comprensorio di gestione, a seconda della specie considerata.

Le indicazioni della legge avvalorano quelle forme di tutela che già costituiscono nel territorio alpino della provincia di Vicenza una consolidata tradizione, sancita dai regolamenti provinciali succedutisi negli ultimi decenni e ribadita anche dal precedente Piano faunistico-venatorio provinciale: da molti anni si è ritenuto opportuno individuare anche all'interno del territorio comprensoriale fruibile per la caccia alcune zone sottoposte a maggior tutela (le cosiddette "zone A"), nelle quali l'attività venatoria può essere esercitata in forma più limitata rispetto al restante territorio. Si tratta di restrizioni al periodo consentito, al numero di giornate di caccia, all'orario venatorio giornaliero, alle specie cacciabili, alle forme di caccia praticabili e, infine, alla consistenza del piano di prelievo.

Il rimanente territorio, qualificato come "zone B", è assoggettato a minor tutela, ma al suo interno possono essere individuate zone a particolare, limitata possibilità di esercizio dell'attività venatoria, per la tutela o l'incremento di una o più specie selvatiche. Esse vengono definite "zone B1" e "zone a palla".

La ripartizione dei territori comprensoriali in zone a diversa destinazione o a differente disciplina venatoria va confermata, in quanto essa risponde all'esigenza di realizzare una puntuale gestione faunistico-venatoria e quindi può risultare più efficace. Gli stessi responsabili dei Comprensori alpini ne sostengono fortemente la validità, confermata da decenni di sperimentazione.

Riepilogando, all'interno dei Comprensori alpini possono essere previste le seguenti tipologie di zone, con la particolare finalità faunistica o venatoria sopra descritta:

Zone A; Zone B; Zone B1; Zone a palla.

L'individuazione di tali zone compete alla Provincia che vi provvede, o di propria iniziativa, sentiti i Comprensori alpini interessati, oppure su proposta degli stessi Comprensori previo parere favorevole del Settore competente. Il relativo provvedimento è approvato dalla Giunta provinciale.

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 157/1992, la zona faunistica delle Alpi era suddivisa in unità di gestione venatoria a dimensione comunale, denominate "Riserve alpine".

In provincia di Vicenza tale istituto aveva operato in modo apprezzabile ed era, perciò, ritenuto valido dai cacciatori che praticavano la caccia in montagna, pur essendo evidenti i limiti della Riserva, dovuti alla ridotta estensione territoriale della maggior parte delle Riserve alpine e alle conseguenti difficoltà nell'impostare efficaci programmi di gestione faunistica. La programmazione, infatti, dovrebbe riguardare territori ben più vasti e richiederebbe risorse finanziarie più cospicue di quelle a disposizione di ciascuna Riserva alpina, derivanti unicamente dagli scarsi introiti delle quote associative.

Allorché la Legge n. 157/1992 ha sancito che il territorio alpino doveva essere suddiviso, dal punto di vista faunistico-venatorio, in Comprensori alpini, la Provincia di Vicenza ha ritenuto, fin dalla prima pianificazione, di non abbandonare completamente la positiva esperienza delle Riserve alpine, quale garanzia di continuità nella tradizionale organizzazione venatoria su dimensioni comunali. In caso contrario si sarebbe corso il serio pericolo di provocare uno sfaldamento delle comunità venatorie locali, le uniche in grado di coinvolgere i soci fornendo loro le motivazioni per partecipare numerosi alle molteplici iniziative ed incombenze di carattere tecnico previste (censimenti, interventi di ripristino ambientale, caccia di selezione, controllo della fauna selvatica, monitoraggio sullo stato sanitario della fauna selvatica ed altro ancora).

Per questo motivo la pianificazione faunistico-venatoria provinciale ha previsto l'istituzione di Comprensori alpini, articolati in sub-unità di gestione, denominate "Riserve di caccia" e coincidenti con le precedenti Riserve comunali.

Il **Comprensorio alpino** è, comunque, la struttura di riferimento per la Provincia e ad esso sono affidate funzioni tecniche e amministrative in materia di programmazione venatoria e di gestione faunistica, in conformità alle direttive provinciali, nonché l'esclusiva competenza nell'amministrazione delle risorse finanziarie comprensoriali.

La **Riserva di caccia** è, invece, una struttura territoriale comunale o intercomunale, operante nel Comprensorio alpino e avente lo scopo di organizzare i cacciatori e di promuovere la loro formazione tecnica, nonché di coadiuvare il Comitato direttivo del Comprensorio nella realizzazione dei programmi comprensoriali. Essa non ha una propria dotazione finanziaria, nemmeno trasferita dal Comprensorio come quota parte delle risorse economiche del Comprensorio stesso, né un proprio bilancio economico, in

quanto tutte le spese per acquisti, attività o iniziative che interessano la Riserva sono assunte dal Comprensorio alpino.

Tale impostazione, pur con le immancabili difficoltà, ha avuto il pregio di far dialogare, generalmente con un confronto costruttivo, i cacciatori appartenenti a Riserve vicine, che sono stati indotti a collaborare sotto l'egida del Comprensorio.

Talora, peraltro, le problematiche sopra accennate sono state rilevanti.

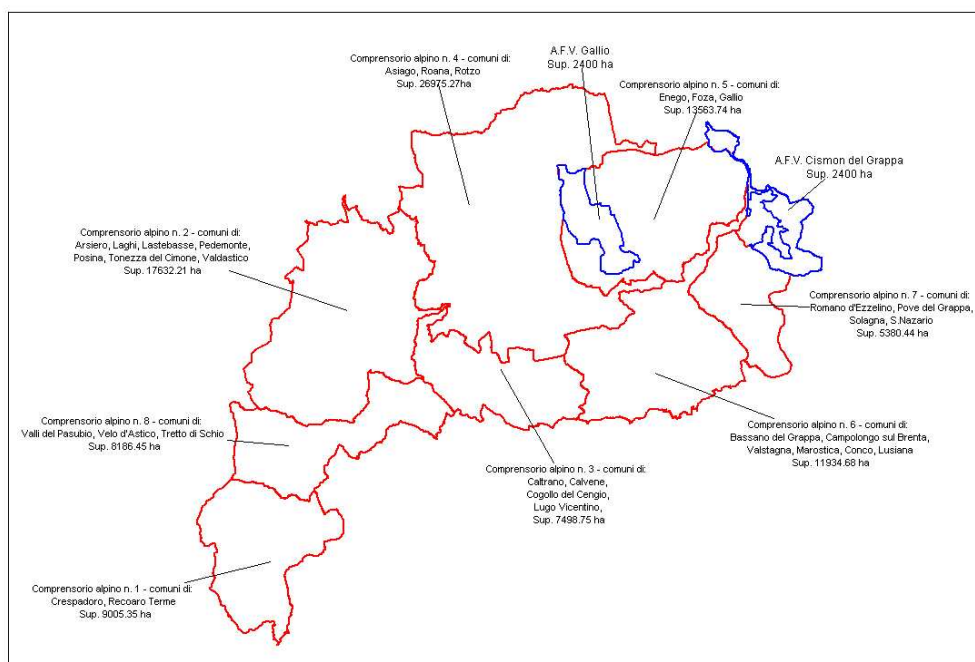
È il caso del Comprensorio alpino n. 1, nel quale sono emerse differenze troppo marcate, di mentalità, di abitudini e di organizzazione venatoria tra la Riserva di caccia di Recoaro Terme e quella di Valli del Pasubio.

Prendendo atto di tale situazione, il presente Piano prevede l'istituzione di due distinti Comprensori alpini in sostituzione dell'attuale Comprensorio n. 1, delineati secondo le affinità tra Riserve dal punto di vista venatorio, ma anche tenendo conto della presenza di popolazioni selvatiche di ungulati nettamente separate.

Il primo dei due Comprensori sarà formato dalle Riserve di caccia di Crespadoro e di Recoaro Terme, il secondo dalle Riserve di Valli del Pasubio, Tretto e Velo d'Astico. La Riserva di Velo d'Astico viene staccata dal Comprensorio alpino n. 3 e viene aggregata al nuovo Comprensorio alpino, essendo parte integrante del sistema orografico di cui fanno parte le Riserve di Tretto e di Valli del Pasubio.

In ogni caso, in ciascuno dei Comprensori alpini sarà favorita, a livello locale, una più forte coesione nella gestione faunistica e nell'organizzazione venatoria, per meglio corrispondere ai principi informativi della Legge n. 157/1992.

La zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza sarà, dunque, ripartita in otto Comprensori alpini, a cui si aggiungono le due Aziende faunistico-venatorie esistenti, di Gallio e Cison del Grappa.



Nel seguente prospetto sono elencati gli otto Comprensori alpini, con il rispettivo ettaraggio (T.A.S.P.), suddivisi in Riserve di caccia.

COMPENSORI ALPINI	T.A.S.P. (ettari)	Rispettive RISERVE DI CACCIA
Compensorio alpino n. 1	8477	Crespadoro; Recoaro Terme
Compensorio alpino n. 2	16901	Arsiero; Laghi; Posina; Lastebasse; Pedemonte; Tonezza del Cimone; Valdastico
Compensorio alpino n. 3	7155	Caltrano; Calvene; Cogollo del Cengio; Lugo di Vicenza
Compensorio alpino n. 4	25869	Asiago; Roana; Rotzo
Compensorio alpino n. 5	10690	Enego; Foza; Gallio
Compensorio alpino n. 6	11247	Bassano del Grappa; Marostica; Conco; Lusiana; Campolongo-Valstagna
Compensorio alpino n. 7 Denominato “Sinistra Brenta”	4986	Comuni di Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario
Compensorio alpino n. 8	7471	Tretto di Schio; Valli del Pasubio; Velo d’Astico

9.1 Statuto-tipo dei Comprensori alpini

L’art. 9, comma 3, della Legge regionale n. 50/1993 ha delegato le Province a predisporre, in sede di pianificazione, lo Statuto-tipo che regola l’attività dei Comprensori alpini.

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 16106/19 del 16 maggio 2006, ha approvato lo *Statuto-tipo dei Comprensori alpini della provincia di Vicenza*.

Dalla sua entrata in vigore, lo Statuto-tipo ha avuto regolare applicazione per oltre quattro anni e si è rivelato uno strumento adeguato a disciplinare lo svolgimento della vita associativa dei Comprensori alpini, sia nell’attività ordinaria, sia in occasione di eventi straordinari, quali il rinnovo degli Organi dei Comprensori stessi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, peraltro, con sentenza n. 86/2013, pubblicata il 22/01/2013, ha accolto il ricorso n.1762/2011 promosso contro l’elezione del Comitato Direttivo del Compensorio Alpino n. 1 e ha stabilito che “la inconciliabile discrepanza tra quanto programmaticamente espresso nello “statuto” - delibera del Consiglio provinciale di Vicenza n.16106/19 del 16 maggio 2006 – e la Legge regionale Veneto n. 50/1993, comporta necessariamente la sua disapplicazione e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento assunto in sintonia con l’atto illegittimo presupposto”.

Pertanto, si è reso necessario ottemperare a tale sentenza, provvedendo anche all'adeguamento dello Statuto-tipo.

A ciò la Provincia ha adempiuto con la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale, n. 15 del 07/05/2013, avente ad oggetto: "Art. 5 Statuto tipo dei Comprensori alpini di caccia - Modifica in ottemperanza sentenza TAR Veneto n. 86/2013".

Nel presente Piano faunistico-venatorio viene, perciò, inserito lo Statuto-tipo attualmente in vigore, il cui testo è riportato come appendice al Piano medesimo.

9.2 Densità venatoria massima nella zona faunistica delle Alpi

L'art. 9 della Legge regionale n. 50/1993, al comma 3, lett. c), delega la Provincia, in sede di pianificazione, "a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della Legge n. 157/1992".

Il comma 4 dell'art. 14, della Legge n. 157/1992, prevede che l'indice di densità venatoria minima, per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, sia stabilito dal Ministero competente. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, e il territorio regionale della zona faunistica delle Alpi.

Nel numero dei cacciatori sono inclusi coloro che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso.

L'indice di densità minima è stato fissato dal Ministero in 49,49 ettari per cacciatore.

Sin dal Piano faunistico-venatorio provinciale 1996-2001, si è tenuto conto del fatto che, all'interno dei Comprensori alpini della provincia di Venezia, è prevista una distinzione tra zona "A" (zona a maggior tutela della fauna selvatica) e zona "B" (zona a tutela minore). Questo ha fatto ravvisare l'opportunità di fissare un indice di densità venatoria massima più basso nelle zone "A", appunto per tutelare maggiormente la fauna selvatica di pregio ivi presente, e un indice di densità massima relativamente più elevato nelle zone "B".

In particolare:

- 1 cacciatore ogni 49,00 ettari di territorio agro-silvo-pastorale netto, per la zona "A";
- 1 cacciatore ogni 25,00 ettari di territorio agro-silvo-pastorale netto, nel restante territorio della zona faunistica delle Alpi organizzato in Comprensori alpini.

Con il presente Piano si confermano tali indici.

Ai fini del calcolo degli indici di densità venatoria massima, il territorio agro-silvo-pastorale netto è calcolato detraendo dal complessivo territorio agro-silvo-pastorale la superficie destinata a Oasi di protezione della fauna selvatica o a ZRC, eventualmente presente nell'area considerata.

L'indice di densità venatoria massima è il punto di riferimento necessario per stabilire il numero massimo di soci ammissibili in ciascuna delle Riserve di caccia individuate all'interno dei Comprensori alpini. Per tale calcolo si dovrà considerare, per ogni Riserva, l'estensione della zona "A" eventualmente presente.

Per il calcolo dei soci ammissibili si dovrà tenere conto, altresì, del fatto che i territori di proprietà collettiva indivisibile, esistenti in alcuni Comprensori, in virtù di particolari accordi (vedasi l'apposito capitolo) potrebbero essere fruiti in misura paritetica da cacciatori aventi diversa residenza venatoria. Ciò comporta una riduzione del numero di soci ammessi nelle Riserve che si trovano nella situazione di pressione venatoria aggiuntiva, determinata, appunto, dalla presenza di cacciatori aventi la residenza venatoria in un'altra Riserva.

L'indicazione del numero massimo di soci ammissibili, comunque, sarà data con apposito provvedimento della Giunta provinciale, successivamente all'approvazione del presente Piano faunistico-venatorio.

Indipendentemente dal numero massimo che per ciascuna Riserva di caccia sarà indicato, sarà fatto salvo il diritto di associazione, già acquisito da qualsiasi cacciatore, prima della fissazione del numero anzidetto.

All'argomento della densità venatoria massima è collegato l'obiettivo di limitare il più possibile il disturbo alla fauna alpina nelle zone "A"; a tale scopo i Comprensori alpini avranno la facoltà di regolamentare l'accesso dei cacciatori in tali zone a maggior tutela. Per quanto riguarda le specie soggette a piano di prelievo, l'accesso alla zona "A" potrà essere stabilito anche previa assegnazione dei capi da prelevare.

9.3 Disciplina dell'attività venatoria nei territori di proprietà collettiva ricadenti nel censuario di un altro Comune.

All'interno della zona faunistica delle Alpi, vi sono alcuni territori che fanno parte del censuario di un Comune, ma che costituiscono una "proprietà collettiva" appartenente ad un altro Comune. Essi possono ricadere sia all'interno di un unico Comprensorio alpino, sia, in modo trasversale, all'interno di più Comprensori.

Per l'accesso a tali territori ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, viene disposta la seguente disciplina.

Previo accordo fra i Comprensori alpini e le Riserve di caccia interessati, è consentito cacciare al loro interno anche a quei cacciatori che, pur non essendo soci del Comprensorio entro cui ricade la proprietà collettiva, sono, o sono stati, titolari del diritto di uso civico.

A ciascuno di essi è concessa la possibilità di accedervi, limitatamente all'area sulla quale si vanta o si vantava il diritto di uso civico.

Le modalità per la fruizione concordata di tali aree territoriali hanno formato materia di accordi che sono tuttora in vigore, dopo anni di positiva attuazione.

Pertanto tali disposizioni vengono, ora, riconfermate, e gli accordi in essere vengono riconosciuti a pieno titolo, con validità temporale pari a quella del presente Piano.

I principi fondamentali dei suddetti accordi sono così riassumibili:

- la fruizione venatoria è pariteticamente garantita;

- in tale territorio la caccia è consentita secondo le consuetudini venatorie del Comprensorio in cui ricade la proprietà collettiva e in conformità alle scelte operative concordate di anno in anno dai due rispettivi Comprensori;
- la verifica del rispetto delle modalità d'accesso e di fruizione venatoria dell'area oggetto dell'accordo deve essere periodicamente effettuata dai responsabili delle strutture venatorie, i quali provvedono a fornire alla Provincia le relative informazioni;
- la densità venatoria stabilita per la Riserva di caccia ospitante terrà conto dell'ulteriore carico di cacciatori derivante dai suddetti accordi, per cui si dovrà proporzionalmente ridurre il numero di cacciatori assegnati alla Riserva stessa;
- se la proprietà collettiva si trova in zona "A", la giornata settimanale fruibile nel territorio di proprietà collettiva deve coincidere con quella prescelta dal cacciatore nella Riserva di cui è socio. Tutto ciò deve risultare da un'apposita annotazione riportata nel tesserino venatorio.

Nuovi accordi, per altre aree aventi le medesime problematiche, potranno essere proposti dai rappresentanti dei Comprensori alpini e, se sottoscritti da tutte le parti interessate e condivisi anche dalle rispettive Comunità Locali, saranno riconosciuti e garantiti dalla Provincia per tutta la durata del presente Piano, al pari degli accordi preesistenti, sopra menzionati e riconfermati.

In caso di controversie insanabili tra Comprensori alpini sottoscrittori di accordi, o qualora una delle parti proponga un accordo, ma l'altra parte si dichiari contraria, prima dell'apertura della stagione venatoria sarà la Provincia a decidere, eventualmente prendendo in considerazione anche l'ipotesi di interdire l'attività venatoria nel territorio di proprietà collettiva interessato.

10. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

L'art. 14 della Legge n. 157/1992, nel disciplinare la gestione venatoria programmata, prevede che la Regione, sentite anche le Province interessate, ripartisca il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in **Ambiti territoriali di caccia**.

L'Ambito, così come definito dall'art. 21 della Legge regionale n. 50/1993, è una "struttura associativa che non ha fini di lucro" e che "persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico regionale".

Spetta, dunque, alla Regione la competenza esclusiva per l'individuazione degli Ambiti territoriali di caccia. L'art. 8 della Legge regionale n. 50/1993 stabilisce che il Consiglio regionale, con il provvedimento di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il territorio in Ambiti territoriali di caccia. La Provincia è, invece, delegata, dall'art. 21 della medesima Legge regionale, ad istituire gli Ambiti individuati dal Piano regionale e a nominare il Comitato direttivo, nonché ad assegnare i cacciatori all'ambito da essi richiesto.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1728 del 07.08.2012, ha approvato il *Documento Preliminare di Indirizzo* per la pianificazione faunistico-venatoria, che contiene, tra l'altro, i criteri per l'individuazione degli Ambiti territoriali di caccia.

Il criterio generale indicato in tale Documento è quello dell'autosufficienza faunistica e del corretto utilizzo del territorio; viene, inoltre, rimarcato che, come prevede la legge, gli Ambiti dovrebbero essere, di norma, sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

Il Documento Preliminare di Indirizzo, pur essendo orientato verso Ambiti di piccole dimensioni, indicativamente 10.000 ettari, ritiene, tuttavia, possibile l'individuazione di Ambiti di grandi dimensioni, purché suddivisi in distretti "regolamentati *ad hoc* sulla base delle specifiche tipologie di caccia che vi si esercitano (es. distretto per la caccia al cinghiale; distretti per la caccia al capriolo; (...)).

Bisogna, infatti, tenere in considerazione altri aspetti, menzionati dal Documento medesimo, quali la vocazione e la tradizione locale per le diverse tipologie di caccia (migratoria/stanziale), la percentuale di superficie agro-silvo-pastorale rispetto alla superficie lorda e il relativo grado di frammentazione, nonché la superficie effettivamente utile alla caccia.

Ecco perché, in caso di eccessiva frammentazione ambientale, come in effetti si riscontra nel territorio vicentino, il DPI ritiene "opportuno disattendere il criterio dell'omogeneità, prevedendo all'interno dell'ambito distretti territoriali regolamentati *ad hoc*. (...) La previsione di istituzione di distretti gestionali per la selvaggina stanziale è

un ulteriore elemento che consente di giustificare la sussistenza di ATC di dimensioni anche superiori a quelle indicate” dall’INFS.

Riguardo ai confini, il DPI assimila le strade ai confini naturali di cui all’art. 14 della Legge n. 157/1992.

L’attuale suddivisione del territorio provinciale in due Ambiti territoriali di caccia si è dimostrata valida sotto l’aspetto della vocazione faunistica e della tradizione locale per le tipologie di caccia maggiormente praticate; ma, soprattutto, essa risulta perfettamente rispondente ai criteri indicati dal DPI regionale, per i seguenti motivi:

- le dimensioni di ciascun Ambito sono sub-provinciali;
- la loro estensione risulta notevole, ma si deve considerare che il territorio di pianura della provincia di Vicenza si caratterizza per la capillare presenza di insediamenti urbani, produttivi e commerciali, che hanno frammentato e ridotto di molto la superficie agro-silvo-pastorale rispetto ai decenni scorsi; tale situazione si riscontra specialmente nel territorio ricadente nell’ATC n. 1 Vicenza Nord, nel quale si sfiora una densità venatoria di 1 cacciatore ogni 6 ettari di superficie agro-silvo-pastorale. Si tratta della densità di cacciatori più elevata di tutto il Veneto, tant’è che spesso risulta difficile per i soci di tale Ambito poter esercitare l’attività venatoria a causa della presenza di strade, case, fabbricati e luoghi di lavoro.

Negli ultimi anni il territorio utile alla caccia si è ridotto anche nell’ATC n. 2 Vicenza Sud, principalmente a causa della nuova arteria autostradale che lo attraversa da nord a sud, impegnando terreni non solo per la sede viaria, ma anche per i raccordi, gli svincoli e i caselli.

Peraltro, entrambi gli ATC sono ripartiti in distretti, denominati Settori, per il prelievo selettivo del Capriolo, così come espressamente previsto dal DPI nel caso di Ambiti di grandi dimensioni.

Anche riguardo ai confini, c’è piena aderenza ai criteri fissati dal DPI, in quanto la linea di separazione dei due Ambiti esistenti è costituita da strade, mentre la separazione dalla *Zona faunistica delle Alpi* è data da un tracciato ben visibile e concretamente tabellabile, che corre lungo strade, sentieri, margini del bosco, ecc..

Tutto ciò spiega perché la Provincia di Vicenza sia dell’avviso di confermare la situazione esistente, sia come numero, che come configurazione degli attuali Ambiti territoriali di caccia vicentini. Tale orientamento è stato suffragato dall’unanime parere favorevole espresso in data 04.12.2012 dalla Commissione faunistico-venatoria provinciale, della cui consulenza la Provincia si avvale ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale n. 50/1993, “per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori”.

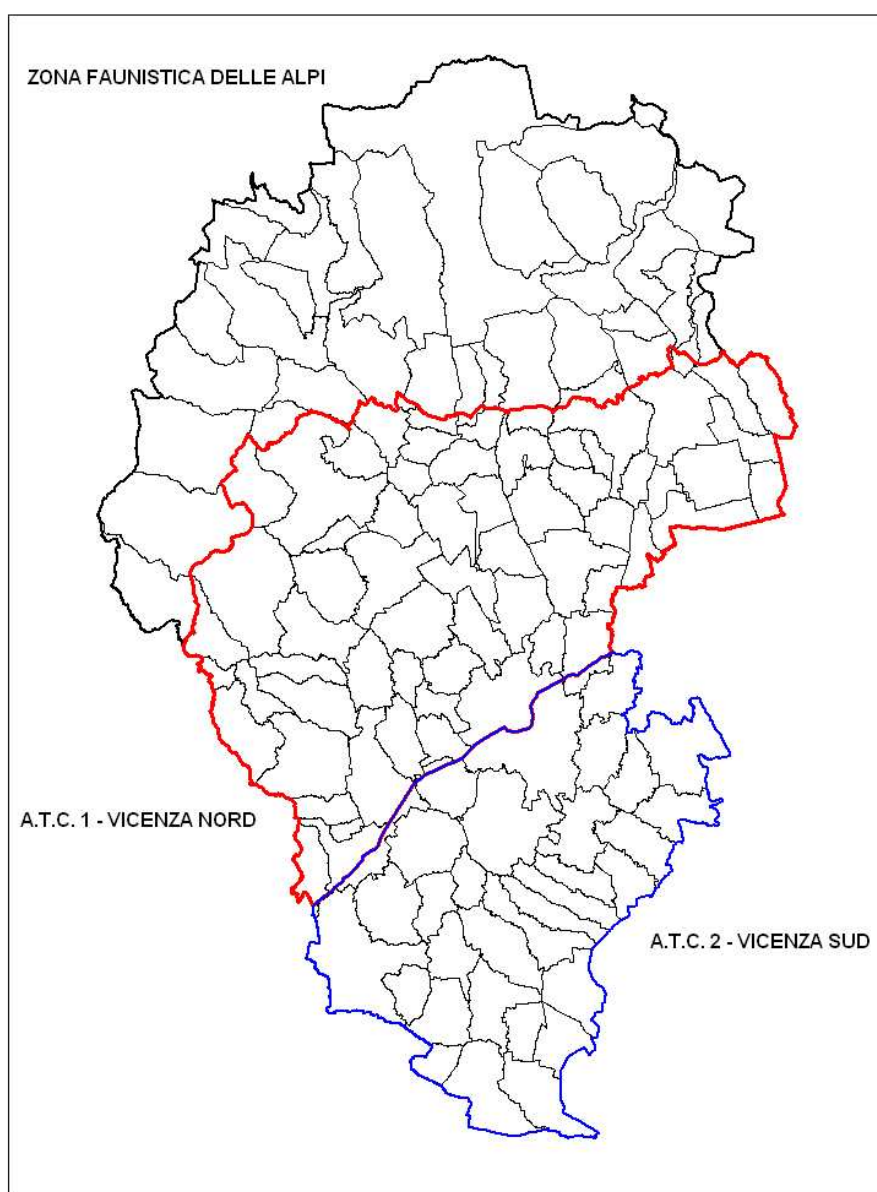
Pertanto il Commissario Straordinario, con deliberazione in data 20 dicembre 2012, n. 352, ha disposto di presentare alla Regione Veneto, la seguente proposta per la suddivisione del territorio provinciale in Ambiti territoriali di caccia:

“Confermare l’attuale suddivisione del territorio della provincia di Vicenza, sottoposto alla gestione programmata della caccia, in due Ambiti territoriali di caccia, ricadenti al di fuori della Zona faunistica delle Alpi, e precisamente:

- ATC VI1 Vicenza Nord, di ettari 104.140;
- ATC VI2 Vicenza Sud, di ettari 64.504;

delimitati dagli attuali confini (...). Ambedue gli ATC saranno suddivisi in settori, per il prelievo selettivo del capriolo.”

La proposta di ripartizione del territorio provinciale in Ambiti territoriali di caccia è visualizzata nella seguente tavola:



Ferma restando, comunque, come sopra evidenziato, la competenza regionale nell'individuazione degli Ambiti territoriali di caccia, si ravvisa l'opportunità di mettere a fuoco, in questa sede, alcuni obiettivi che gli Ambiti debbono prefiggersi e di sottolineare alcune tematiche, sulle quali è auspicabile che si intraprendano, o che si sviluppino ulteriormente, forme di collaborazione con la Provincia.

Due sono gli obiettivi principali, che erano già indicati dal precedente Piano faunistico-venatorio provinciale:

- stabilire un rapporto più stretto fra il cacciatore e il suo abituale territorio di caccia;
- coinvolgere i cacciatori nella programmazione dei futuri prelievi, in base alle effettive risorse faunistiche.

La suddivisione di ogni Ambito in Settori può favorire una più efficace sinergia con le associazioni venatorie locali, per la cura del territorio idoneo alla presenza della fauna selvatica, per gli interventi di ripristino o di miglioramento degli habitat, per le operazioni di cattura e di ripopolamento, per il controllo dei predatori e per quant'altro necessario.

L'art. 14 della Legge n. 157/1992 e l'art. 21 della Legge regionale n. 50/1993 indicano quali iniziative i Comitati direttivi degli ATC debbano intraprendere per l'espletamento delle proprie funzioni: promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmare gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari dei fondi rustici per favorire l'incremento della presenza faunistica, la tutela delle specie selvatiche e altre forme di collaborazione operativa.

A questo riguardo, è auspicabile che prosegua la sinergia degli Ambiti con la Provincia nel sostenere con appositi finanziamenti quegli interventi agronomici che favoriscono la presenza dei selvatici sul territorio e che negli anni scorsi sono stati oggetto di bandi annuali, emanati dalla Provincia.

A tali iniziative, che producono positivi riflessi anche sull'esercizio dell'attività venatoria, si dovrà affiancare, da parte degli Ambiti, un impegno ancora più forte nella gestione delle *Zone di ripopolamento e cattura*. La Provincia, infatti, intende affidare anche per il prossimo quinquennio tale istituti agli Ambiti stessi, i quali dovranno attuare le più opportune ed efficaci misure di incentivazione, vuoi per il mondo agricolo, vuoi per gli stessi cacciatori, affinché le ZRC risultino produttive al massimo grado.

La Provincia eserciterà un costante controllo su quei territori, avvalendosi del proprio personale di vigilanza venatoria, compatibilmente con gli impegni derivanti dall'assolvimento dei compiti d'istituto.

Agli *ambiti* sarà consentito di effettuare le periodiche catture della selvaggina ivi riprodottasi e di immetterla nel restante territorio di rispettiva competenza. Gli *ambiti* dovranno fornire alla Provincia una rendicontazione annuale dell'attività svolta e delle catture effettuate, oltre ad esprimere una circostanziata valutazione periodica sulla

valenza di ogni ZRC, da porre, comunque, in relazione con lo sforzo intrapreso dagli *ambiti* stessi per assicurarne la massima produttività.

Se, infatti, l'autosufficienza faunistica, oltre ad essere un criterio generale per l'individuazione degli ATC, si configura anche come un obiettivo generale della pianificazione (criterio di sostenibilità), allora è necessario concretizzare le potenzialità delle ZRC, così da poter seguire un percorso di graduale affrancamento dalle immissioni con soggetti provenienti da allevamenti o dall'estero.

In quest'ottica, può essere utile l'eventuale presenza di *Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale*, purché, ai fini di ripopolamento o di ricostituzione del patrimonio faunistico, vi sia una preventiva intesa del *Centro privato* con l'Ambito competente per territorio, sulla destinazione della selvaggina prodotta dal Centro.

Ai rappresentanti delle varie categorie in seno ai Comitati direttivi dovranno essere assegnati precisi compiti di animazione nei confronti della categoria di provenienza, di promozione delle iniziative approvate dal Comitato stesso e di coordinamento degli interventi che saranno effettuati d'intesa con le associazioni locali, affinché l'azione dell'Ambito possa avere successo, soprattutto nella ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, nel miglioramento degli habitat e nell'instaurazione di un più proficuo rapporto con il mondo agricolo.

Un altro aspetto della collaborazione con la Provincia, riguarda il soccorso della fauna selvatica in difficoltà. Come avviene già ora, apposite convenzioni regoleranno i compiti distinti, affidati dalla Provincia a ciascun Ambito, che consistono nel sovrintendere alla gestione del Centro Riabilitazione Rapaci, oppure nell'assicurare l'assistenza veterinaria ed un temporaneo ricovero ai selvatici, di qualsiasi specie, bisognosi di cure.

Considerando che l'Ambito è definito dalla Legge "una struttura associativa", esso, prestando la propria collaborazione alla Provincia, può erogare ai soci una serie di servizi di grande importanza, con sicuro vantaggio per i soci stessi. Ci si riferisce, anzitutto, al rilascio dei tesserini venatori regionali e alla consegna delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia per gli appostamenti fissi. Tale servizio viene svolto dagli ATC vicentini già da parecchi anni, incontrando il gradimento dei cacciatori, per i quali è quasi sempre più comodo, perché più vicino alla propria residenza, rivolgersi al proprio ATC, anziché agli uffici della Provincia, per il disbrigo delle formalità previste dalla legge.

Gli Ambiti finora hanno sempre provveduto anche a ricevere in consegna i tesserini dei propri soci, al termine della stagione venatoria, per trasmetterli alla Provincia. A questo riguardo, va sottolineato che l'esame delle annotazioni delle uscite e dei carnieri può essere molto utile per l'Ambito, al fine di verificare la validità e l'efficacia degli interventi di gestione posti in atto e, segnatamente, valutare l'esito dei ripopolamenti effettuati a scopo venatorio. Dai tesserini si possono trarre anche altre utili informazioni, ad esempio, sulle abitudini venatorie dei propri cacciatori e sulla base di ciò impostare gli interventi di gestione per la successiva stagione di caccia.

È, perciò, auspicabile che gli ATC, di propria iniziativa, effettuino l'analisi statistica dei tesserini restituiti dai cacciatori, anziché lasciare che sia la Provincia a farsi carico di questa incombenza quale mero adempimento di legge.

Per quanto concerne gli appostamenti, l'evoluzione in corso della normativa fa ritenere che gli ATC debbano assumere un ruolo sempre più attivo nel razionalizzare la presenza sul proprio territorio di manufatti adibiti alla caccia da appostamento, siano essi “altane” per la caccia agli ungulati, oppure “torrette” per la caccia ai colombacci, oppure normali “capanni” per la caccia alla piccola selvaggina migratoria. È, anzi, prevedibile che gli ATC siano i titolari almeno degli appostamenti per la caccia agli ungulati e che, d'intesa con la Provincia, queste forme di caccia debbano essere regolamentate.

In ogni caso, è quanto meno opportuna, se non addirittura necessaria, una loro collaborazione con la Provincia per l'individuazione dei singoli appostamenti e per la loro geo-referenziazione.

Un altro aspetto, molto importante in termini di servizi da erogare, perché rientra fra le attese dei soci, è l'istituzione delle *Zone Addestramento Cani* (ZAC). Sono finora mancate strutture adibite all'allenamento e addestramento dei cani da caccia, che fossero gestite direttamente dall'Ambito. Essere titolare di una ZAC ed assumersene la responsabilità gestionale significa per l'ATC fornire a tutti i soci garanzie riguardo alla possibilità di accesso, nel rispetto dell'apposita regolamentazione, e anche garanzie di trasparenza economica.

Pertanto, fermo restando che la titolarità potrà essere in capo all'Ambito stesso oppure al gestore indicato dall'ATC, sarà previsto che la domanda di autorizzazione venga presentata alla Provincia dall'Ambito medesimo, il quale avrà già svolto un esame preliminare della proposta pervenuta all'ATC dall'associazione venatoria o cinofila, al fine di valutare l'effettiva necessità di istituire nuove ZAC e di tenere conto delle distanze da eventuali altre, già autorizzate.

Infine, considerata la particolare situazione di altissima densità venatoria esistente nel territorio vicentino, gli Ambiti della Provincia di Vicenza dovranno temperare l'obiettivo dell'autosufficienza faunistica con l'impegno a consentire l'esercizio venatorio a chiunque dei residenti ne faccia richiesta, almeno per la caccia alla selvaggina migratoria, visto che tale forma di caccia non incide sull'autosufficienza faunistica.

11. NORME COMUNI A TUTTE LE AUTORIZZAZIONI PROVINCIALI

Il rilascio delle autorizzazioni provinciali in materia venatoria avviene in applicazione della vigente normativa e dei principi di buona e corretta amministrazione.

Gli autorizzati, distinti per tipologia, vengono inseriti in appositi distinti elenchi.

La revoca anticipata dell'autorizzazione comporta la cancellazione dai suddetti elenchi.

In sede di domanda, al richiedente potrà essere chiesta la dichiarazione di non essere incorso nella cancellazione dagli elenchi nei precedenti cinque anni.

Qualora l'autorizzazione sia soggetta al pagamento di una tassa annuale, il mancato pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza, comporta l'automatica cessazione della validità della stessa.

Qualora l'attività autorizzata abbia riflessi economici, è esclusiva responsabilità del beneficiario tenere una regolare posizione fiscale.

Per quanto riguarda gli allevamenti, i locali e gli spazi nei quali si svolge l'attività debbono essere tali da garantire il benessere degli animali, ma sono anche da evitare indesiderate immissioni. Tale prerequisite sarà verificato nel corso del procedimento istruttorio di primo rilascio ed anche nel corso degli eventuali controlli successivi.

L'indesiderata immissione accidentale causata da mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nell'autorizzazione comporta la revoca dell'autorizzazione, salva eventuale azione di rivalsa per i conseguenti danni.

Tutti i soggetti di fauna presenti nell'allevamento devono essere inanellati e/o marcati e, se provenienti da altro allevamento, dovrà essere esibita la loro legittima provenienza.

Eventuali irregolarità delle attività connesse alle autorizzazioni provinciali possono comportare l'attivazione di un procedimento di revoca dell'autorizzazione. Il procedimento, che darà tempi e modi al contravvenuto per intervenire a sua difesa, comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione e si chiude con un motivato provvedimento o di archiviazione o di revoca con connessa cancellazione dall'elenco.

La revoca dell'autorizzazione all'allevamento comporta l'obbligo in capo all'ex titolare di porre in atto tutte le metodologie possibili per impedire nuove nascite.

Nel caso di revoca di un'autorizzazione all'allevamento, ai familiari conviventi dell'ex titolare non sarà consentito il subentro nella titolarità dell'autorizzazione, né sarà concessa una nuova analoga autorizzazione.



PROVINCIA DI VICENZA

STATUTO-TIPO

DEI COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA

(art. 9, Legge regionale n. 50/1993)

SOMMARIO

ART.	1	NATURA GIURIDICA E SEDE DEL COMPRENSORIO
ART.	2	FUNZIONI E COMPITI
ART.	3	ORGANI SOCIALI
ART.	4	ASSEMBLEA DEI SOCI
ART.	5	ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ORGANI ELETTIVI DEI COMPRENSORI ALPINI
ART.	6	COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE
ART.	7	ORGANI SOSTITUTIVI DEL PRESIDENTE
ART.	8	COMITATO DIRETTIVO
ART.	9	FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
ART.	10	COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART.	11	VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA
ART.	12	IL REVISORE DEI CONTI
ART.	13	COMPITI DEL REVISORE DEI CONTI
ART.	14	IL SEGRETARIO E SUE FUNZIONI
ART.	15	ELEGGIBILITÀ, DURATA DELLA CARICA E DECADENZA DEGLI ORGANI DEL COMPRENSORIO
ART.	16	CESSAZIONE E VACANZA DELLE CARICHE
ART.	17	DECADENZA PER VIOLAZIONI E INADEMPIENZE
ART.	18	ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE
ART.	19	CONTO CONSUNTIVO
ART.	20	DOTAZIONE FINANZIARIA
ART.	21	OPERE E FORNITURE
ART.	22	EMOLUMENTI DEGLI ORGANI DEL COMPRENSORIO
ART.	23	DISPOSIZIONI VARIE

ART. 1 – NATURA GIURIDICA E SEDE DEL COMPRENSORIO

- 1- Il Comprensorio alpino di caccia , denominato “.....” è individuato dal Piano faunistico-venatorio provinciale ai sensi della L.R. 09/12/1993 n. 50 ed è istituito dalla Provincia o dalle Province interessate per quelle a carattere interprovinciale. È una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica nonché di programmazione dell’esercizio venatorio.
- 2- Il Comprensorio comprende territori agro-silvo-pastorali pari a ettari, i suoi confini perimetrali sono indicati nella delibera provinciale di istituzione e riportati nell’allegata carta planimetrica in scala 1/10000 siglata con le lettere, facente parte integrante ed essenziale del presente Statuto.
- 3- La sede del Comprensorio va individuata preferibilmente presso una struttura pubblica con esclusione, comunque, di locali (abitazione privata, uffici e/o studi , negozi, ecc.) di proprietà, possesso o qualsiasi diritto reale di godimento dei componenti del Comitato direttivo del Comprensorio o di Associazioni venatorie in genere.
- 4- Il Comprensorio che ha sede in _____ via _____, è aperto al pubblico in giorni e orari prestabiliti, secondo le indicazioni che dovranno essere fornite dal Comitato direttivo.
- 5- In considerazione delle tradizioni e consuetudini locali, fanno parte del Comprensorio alpino le seguenti Riserve di caccia, come individuate nel Piano faunistico-venatorio provinciale
- 6- Le Riserve di caccia sono strutture territoriali a dimensione comunale o intercomunale del Comprensorio alpino la cui figura rappresentativa è il Direttore della Riserva, il quale viene eletto con le modalità indicate all’articolo 8 punto 1 lettera a) del presente Statuto. Le Riserve svolgono compiti di organizzazione ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria e di attuazione delle operazioni connesse con la gestione faunistica in conformità alle disposizioni del Comprensorio ed agli indirizzi della Provincia. Propongono, inoltre, al Comitato direttivo interventi atti a favorire la realizzazione dei programmi comprensoriali.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI

- 1- Il Comprensorio alpino esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla vigente legislazione in materia di programmazione dell’esercizio venatorio, ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento ed incremento delle popolazioni della fauna selvatica all’interno del territorio di competenza.

ART. 3 - ORGANI SOCIALI

- 1- Sono Organi del Comprensorio alpino:
 - l’Assemblea dei soci;
 - il Presidente;
 - il Comitato direttivo;
 - il Revisore dei conti.

ART. 4 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1- L’Assemblea è composta da tutti i cacciatori ammessi all’esercizio venatorio nel Comprensorio, in regola col pagamento delle quote associative.
- 2- L’Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, per deliberare secondo quanto previsto dal presente Statuto. La

medesima si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

- 3- L'Assemblea deve essere, altresì, convocata dal Presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti - con comunicazione scritta portata a conoscenza degli interessati almeno 15 giorni prima ed inviata per conoscenza anche al Revisore dei conti ed indicante gli argomenti da trattare - ovvero su richiesta dello stesso Revisore dei conti.
- 4- La convocazione è resa nota ai soci con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'orario della prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno, con comunicazione da affiggere all'albo della sede, o nelle bacheche del Comprensorio dislocate sul territorio, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Oltre che ai componenti di diritto l'invito è esteso al Comitato direttivo e al Revisore dei conti.
- 5- Trascorsi inutilmente 20 giorni dalla richiesta di cui al comma 3, senza che il Presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal Revisore dei conti.
- 6- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- 7- Quando nel Comprensorio alpino agiscono diverse Riserve di caccia l'Assemblea può essere convocata in date diverse presso le singole sedi.
- 8- Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci partecipanti.
- 9- Le deliberazioni sono adottate a voto palese con la maggioranza dei voti espressi.

ART. 5 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ORGANI ELETTIVI DEI COMPENSORI ALPINI.

- 1 - I rappresentanti delle associazioni venatorie nei Comitati Direttivi vengono nominati sulla base delle liste presentate all'assemblea dei soci da parte delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale.
Ciascuna associazione riconosciuta a livello nazionale o regionale può presentare una sola lista in conformità a quanto previsto al punto 1) lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del presente Statuto. Nessun candidato può essere presente in più liste pena decadenza dalla nomina.
Ogni socio, personalmente presente all'Assemblea, può esprimere una sola preferenza esclusivamente all'interno della lista prescelta, pena l'invalidità della preferenza medesima.
- 2 - Le liste, presentate dalle Associazioni e recanti l'indicazione del candidato Presidente e degli altri candidati Consiglieri, vengono esposte all'Albo della sede del Comprensorio e nelle bacheche dislocate sul territorio almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
- 3 - La Provincia, in occasione delle elezioni dell'intero Comitato Direttivo, con esclusione quindi dei rinnovi per sostituzione di un singolo componente per varia causa cessato o decaduto, provvederà a fissare la data per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione dei propri rappresentanti sulla base delle liste di cui al comma 1 le quali devono essere presentate alla Provincia almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 6 - COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- 1- Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comprensorio alpino e svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci nonché il Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti provinciali e regionali nonché l'esecuzione delle decisioni degli Organi sociali;

- c) sovrintende al personale ed ai collaboratori di cui il Comprensorio eventualmente si avvale;
- d) può deliberare - in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del Comitato direttivo - sulle materie di competenza dello stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al Comitato predetto per la ratifica nella prima adunanza utile;
- e) firma gli atti e la corrispondenza;
- f) nomina il Vice-presidente, scegliendolo fra i membri del Comitato direttivo;
- g) può delegare a membri del Comitato direttivo funzioni di propria competenza;
- h) può proporre al Presidente della Provincia la sostituzione di uno o più membri del Comitato direttivo per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate secondo quanto esplicitamente indicato nel presente Statuto.

ART. 7 - ORGANI SOSTITUTIVI DEL PRESIDENTE

- 1- In caso di assenza o di impedimento, ed in tutti i casi di necessità ed urgenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-presidente.
- 2- Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vice-presidente o, in sua assenza od impedimento, il membro più anziano di età del Comitato direttivo deve riunire, entro quindici giorni, il Comitato stesso per convocare l'Assemblea ai fini dell'elezione del sostituto, dei componenti elettivi del medesimo, nonché del Revisore dei conti e del suo supplente con funzioni di sostituto, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 12 del presente Statuto. Nel frattempo, e fino a nuova elezione, il Vice-presidente o, in sua assenza, il membro più anziano del Comitato, svolge le funzioni del Presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del Comitato direttivo.

ART. 8 - COMITATO DIRETTIVO

- 1- Il Comitato direttivo è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale ed è composto, oltre che dal Presidente, da:
 - a) un rappresentante per ogni raggruppamento di 200 soci effettivi di ciascuna Riserva del Comprensorio, nell'intesa che per ogni frazione di detto raggruppamento viene assegnato un ulteriore rappresentante solo se detta frazione supera la metà (100) del valore del medesimo, escludendo da tale conteggio il primo scaglione di 200 soci al fine di garantire comunque ad ogni Riserva la propria rappresentanza. Il rappresentante della Riserva, in presenza di un solo candidato, oppure quello che otterrà il maggior numero di voti di preferenza, o il più anziano di età in caso di parità dei voti stessi o in assenza di voti di preferenza, qualora ci si trovi in presenza di più candidati, assume la funzione di Direttore della medesima. La carica di Direttore della Riserva è incompatibile con quella di Presidente del Comprensorio alpino;
 - b) in alternativa alla rappresentanza come sopra definita, un rappresentante per ogni Comune della Riserva qualora la medesima sia composta da due o più Comuni, nell'intesa, peraltro, che tale rappresentatività, assorbe e surroga quella precedentemente considerata, che ha come riferimento il numero dei soci;
 - c) un rappresentante per tutti i soci non residenti nel territorio del Comprensorio;
 - d) il candidato, designato Presidente, della lista che si classificherà al secondo posto, come numero di voti, dopo quella vincitrice;
 - e) un rappresentante designato dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- f) un rappresentante designato dalle strutture locali delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- g) un rappresentante della Provincia esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria.

2 - Le riunioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con arrotondamento per difetto qualora il Comitato stesso sia composto da un numero dispari di membri. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti palesi dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente la maggioranza richiesta. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, toglie la seduta. Lo stesso lasso di tempo vale anche nel caso che si tratti dell'inizio della seduta. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione del Segretario può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

3 - Il Comitato direttivo viene convocato dal Presidente non meno di sei volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei membri o su richiesta del Revisore dei conti.

4 - La convocazione del Comitato direttivo avviene con comunicazione scritta portata a conoscenza dei suoi componenti almeno cinque giorni prima, oppure, in via d'urgenza, tramite avviso telegrafico o telematico, effettuato due giorni prima della data fissata per la riunione; avviso che dimostri, comunque, l'avvenuta ricezione del medesimo.

5 - Copia delle delibere adottate dal Comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali, e dei piani di immissione e prelievo deve essere trasmessa per competenza alla Provincia entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione. Copia di qualsiasi altro atto deliberato dagli Organi del Comprensorio alpino, deve essere affissa nelle apposite bacheche e può essere richiesta in ogni momento dalla Provincia e dai soci.

ART. 9 - FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

- 1- Il Comitato direttivo svolge i compiti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative ed in particolare ad esso spetta:
- a) proporre all'Assemblea dei soci l'approvazione dello Statuto e sue eventuali modificazioni;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) ricevere le domande di ammissione e rinnovo con le modalità previste dall'apposito regolamento provinciale, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alla ammissione, esclusione, recesso e decadenza dalla qualifica di socio in conformità alle disposizioni normative e Statutarie in vigore;
 - d) ammettere al Comprensorio, mediante delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal piano faunistico-venatorio provinciale, sussistendo le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge 157/1992;
 - e) accordare a cacciatori iscritti in altri Comprensori, permessi d'ospite per la caccia alla selvaggina migratoria, alla selvaggina stanziale comune nonché agli ungulati e tetraonidi compatibilmente con la densità venatoria. Il cacciatore ospitato, oltre ad essere in possesso dell'abilitazione per la Zona Alpi, deve essere accompagnato, durante l'attività venatoria esercitata in forma vagante, da altro cacciatore socio;
 - f) fissare la quote associative annuali dovute dai soci nei termini e secondo le procedure di legge con particolare riferimento ai commi 11 e 12 dell'articolo 21 della legge regionale 50/1993;

- g) fissare l'ammontare dei compensi di terzi che sono chiamati a partecipare all'attività degli Organi, nonché deliberare il compenso di competenza del Revisore dei conti;
- h) provvedere, qualora disposizioni normative in materia lo prevedano, alla concessione di contributi per il risarcimento dei danni provocati alle colture agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nei territori di competenza, nonché dei rimborsi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni;
- i) fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente ai proprietari/conduttori dei terreni che si impegnano al miglioramento degli habitat, al ripristino degli ambienti, alla ricostituzione e alla salvaguardia della selvaggina in conformità a quanto previsto in merito dalle vigenti disposizioni legislative;
- j) approvare eventuali convenzioni con l'Amministrazione pubblica in merito alla gestione di particolari territori od istituti;
- k) individuare modalità adeguate per la conservazione ed il razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati dalla Provincia all'interno del territorio interessato;
- l) proporre alla Provincia, per l'approvazione, i piani di prelievo annuali, predisposti previi censimenti, della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti dal calendario venatorio;
- m) compilare la relazione illustrativa dell'attività annuale da trasmettere entro il mese di marzo di ogni anno all'Amministrazione provinciale;
- n) porre in essere le iniziative ritenute necessarie alla promozione di attività culturali venatorie nel territorio di propria competenza;
- o) provvedere all'acquisto ed alienazione di beni strumentali;
- p) svolgere altri compiti ed operazioni che si rendessero necessari per la gestione del Comprensorio.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1 - Spetta all'Assemblea dei soci:
 - approvare lo Statuto del Comprensorio e le sue eventuali modifiche, previamente approvate dall'Amministrazione provinciale;
 - eleggere il Presidente del Comprensorio, nonché i componenti del Comitato direttivo in qualità di rappresentanti di soci effettivi delle Riserve del medesimo secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 5 e 8 del presente Statuto;
 - determinare eventuali conferimenti annuali di denaro e definire le prestazioni d'opera o di servizi dovuti dai soci per le attività del Comprensorio;
 - eleggere il Revisore dei conti nonché il supplente con funzioni di sostituto;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo:
 - qualora detto bilancio non ottenga la prevista approvazione, per motivazioni del tutto estranee a valutazioni di carattere economico-finanziario, gestionali e di buona amministrazione, che competono al Revisore dei conti, il verbale che accompagna il voto di dissenso sul predetto va trasmesso alla Provincia per un esame di merito;
 - pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo;
 - avanzare proposte od iniziative al Comitato direttivo sulle quali questo deve esprimersi con atto deliberativo nel rispetto delle proprie competenze.

ART. 11 - VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1 - Le votazioni dell'Assemblea sono, di regola, palesi. Salva diversa disposizione, esse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
- 2 - Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto.
- 3 - In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta. Nelle votazioni palesi, qualora permanga la parità, prevale la proposta votata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 4 - Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta nella stessa adunanza una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

ART. 12 – IL REVISORE DEI CONTI

- 1 - Il Revisore dei conti è unico, viene nominato dall'Assemblea ed è scelto tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili. Il Revisore, scelto preferibilmente tra i soci della Zona Alpi, deve risiedere in provincia di Vicenza.
- 2 - L'Assemblea dei soci oltre al Revisore elegge un supplente del medesimo con funzioni di sostituto da scegliersi tra i soci del Comprensorio.
- 3 - Il Revisore dei conti ed il suo sostituto rimangono in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato direttivo e comunque fino alla nomina del successore.

ART. 13 - COMPITI DEL REVISORE DEI CONTI.

- 1 - Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comprensorio alpino agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
- 2 - Il Revisore attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal Comitato direttivo.
- 3 - Il Revisore redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal Comitato direttivo.
- 4 - Il Revisore deve verificare almeno ogni trimestre l'attività del Comprensorio ed accertare i movimenti di cassa.
- 5 - In ogni momento il Revisore ha libero accesso a tutti gli atti e documenti del Comprensorio per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
- 6 - Delle attività del Revisore viene redatto apposito verbale, debitamente trascritto in apposito registro.
- 7 - Su richiesta del Presidente del Comitato direttivo, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il Revisore dei conti è tenuto, salva motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del Comitato direttivo e dell'Assemblea e ad esprimere il proprio parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.
- 8 - Qualora il Revisore riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal Comitato direttivo o dal suo Presidente, o qualora le deliberazioni del Comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso chiede l'immediata convocazione del Comitato stesso e senza indugio diffida per iscritto il Presidente del medesimo a regolarizzare quanto riscontrato in difformità entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Revisore informa il Presidente della Provincia per gli adempimenti di competenza.

- 9 - Gli onorari spettanti al Revisore e al suo sostituto, se dovuti, sono deliberati dal Comitato direttivo ai sensi dell'art. 6 comma 7, lett. g) del presente Statuto, contestualmente alla nomina, sulla base delle tariffe in vigore.

ART. 14 - IL SEGRETARIO E SUE FUNZIONI

- 1 - Il Segretario viene nominato dal Presidente del Comitato direttivo e scelto tra i membri del Comitato stesso.
- 2 - Sono compiti del Segretario la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci oltre che la gestione contabile del Comprensorio. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea e li sottoscrive congiuntamente col Presidente, ponendoli all'approvazione nella seduta successiva.

ART. 15 – ELEGGIBILITÀ, DURATA DELLA CARICA E DECADENZA DEGLI ORGANI DEL COMPRENSORIO

- 1 - La durata in carica del Comitato direttivo viene fissata in anni cinque, con decorrenza dal momento del suo insediamento.
- 2 - Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli Organi designanti purché la revoca stessa e la relativa sostituzione siano motivate.
- 3 - I membri sono tutti rinominabili, indipendentemente dalla durata del mandato, e mantengono i loro poteri fino alla nomina dei nuovi membri.
- 4 - Non sono eleggibili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
- i cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote in conformità a quanto previsto nell'apposito Regolamento per la caccia in Zona Alpi;
 - coloro che, comunque, perdano la qualità di soci per dimissioni, espulsione, od altra causa;
 - coloro che si rendano colpevoli, con provvedimento definitivo di violazioni in materia ambientale e di caccia comportanti la preclusione dall'attività venatoria in conformità a quanto previsto dall'apposito Regolamento per la caccia in Zona Alpi. L'ineleggibilità e la decadenza valgono per l'intera durata in carica del Comitato direttivo;
 - coloro che siano stati interdetti dai pubblici Uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione;
 - coloro che non godono dei diritti politici;
 - coloro che personalmente, o i cui componenti del nucleo familiare, svolgono attività che abbiano stretta inerenza con l'interesse tutelato nell'esercizio della propria carica, giusto quanto previsto dalla legge 20/7/2004 n. 215 e successivi regolamenti attuativi in materia di " conflitti di interesse";
 - il Presidente, qualora Commissariato per le inadempienze di cui alla Legge regionale 50/1993 e successive modificazioni, o qualora sfiduciato da 2/3 dei componenti del Comitato direttivo ovvero dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso in cui 1/5 dei componenti della medesima ne chiedono la convocazione per la discussione della relativa mozione di sfiducia.
- 5 - La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal Comitato direttivo e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla Provincia, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

ART. 16 - CESSAZIONE E VACANZA DELLE CARICHE

- 1 - Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Comitato direttivo cessi dalla carica, il Comitato stesso ne dà comunicazione alla Provincia e si procede nel modo seguente:

- a) nel caso in cui la cessazione dalla carica riguarda un rappresentante dei cacciatori soci della Riserva, come espressi all'art. 6 comma 1, lettere a) e b) del presente Statuto, il Presidente del Comitato direttivo, entro trenta giorni da detta cessazione, procede alla convocazione dei soci della Riserva medesima per eleggere il sostituto sulla base di una lista con almeno due nominativi indicati dal Presidente stesso. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti di preferenza o quello, a parità di voti, più anziano di età;
 - b) nel caso in cui la cessazione riguarda il rappresentante di tutti i soci del Comprensorio privi di residenza nel medesimo, il Presidente del Comitato direttivo entro trenta giorni convoca l'Assemblea dei soci del Comprensorio per eleggere il sostituto sulla base di una lista con almeno due nominativi indicati dal Presidente stesso. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti di preferenza o quello, a parità di voti, più anziano di età;
 - c) nel caso in cui la cessazione riguarda il rappresentante della lista la quale, nelle votazioni per la elezione dei componenti del Comitato direttivo, si era classificata, come numero di voti, al secondo posto, a subentrargli sarà il candidato che, nella medesima lista, aveva ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, oppure, in alternativa, a parità di voti o in assenza di voti di preferenza, il più anziano di età;
 - d) nel caso in cui la cessazione riguarda uno dei previsti rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, delle Associazioni di protezione ambientale, nonché della Provincia, quest'ultima provvederà ad avviare la procedura per la designazione e la nomina del sostituto.
- 2 - Il Comitato direttivo decade qualora decada il Presidente del medesimo o si dimetta contemporaneamente oltre la metà dei componenti.
- 3 - I componenti del Comitato direttivo che immotivatamente non partecipano ai lavori per tre riunioni consecutive del Comitato stesso, decadono dalla carica.

ART. 17 - DECADENZA PER VIOLAZIONI E INADEMPIENZE

- 1 - Qualora vengano commesse violazioni alle norme Statutarie o inadempienze che ledano gli interessi ed i principi generali cui si ispira il Comprensorio o che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché vengano assunti comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo, possono essere adottati provvedimenti a carico dei componenti degli Organi del Comprensorio stesso che se ne rendono responsabili.
- 2 - In tali ipotesi il Presidente del Comprensorio dovrà preliminarmente richiamare l'interessato sulle violazioni o inadempienze accertate. Un secondo eventuale richiamo dello stesso Presidente avrà carattere formale, con lettera raccomandata, e dovrà fissare i tempi entro i quali si chiede la definizione del problema. Qualora non si ottenga alcun esito nei termini stabiliti il Presidente formalizzerà le inadempienze con una relazione scritta da sottoporre all'esame del Comitato direttivo il quale adotterà le decisioni di merito che possono comportare:
- a) il conferimento del mandato al Presidente del Comprensorio diretto a proporre al Presidente della Provincia la sostituzione di uno o più membri del Comitato direttivo;
 - b) la decadenza dalla qualifica di socio;
 - c) la sostituzione del Segretario.
- 3 - Qualora le inadempienze che pregiudicano il regolare funzionamento del Comprensorio sono imputabili al Presidente, secondo quanto previsto all'articolo 4) del presente Statuto, la Provincia dichiara decaduto l'intero Comitato direttivo e dà avvio alla procedura per il suo rinnovo.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE

- 1 - L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

- 2 - Il bilancio di previsione, accompagnato da una relazione illustrativa, è predisposto dal Comitato direttivo ed approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile. E' formato in termini di competenza e di cassa.
- 3 - Il bilancio di previsione consta di:
 - uno stato di previsione delle entrate;
 - uno stato di previsione delle spese;
 - un quadro generale riassuntivo.
- 4 - Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.

ART. 19 - CONTO CONSUNTIVO

- 1 - I risultati ottenuti alla fine della gestione di un esercizio finanziario formano il conto consuntivo o rendiconto annuale.
- 2 - Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal Comitato direttivo all'Assemblea, per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.
- 3 - Il conto consuntivo o rendiconto annuale è composto dalla situazione economico-amministrativa e dal conto generale del patrimonio.

La situazione economico-amministrativa pone in evidenza:

- i conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale avanzo di amministrazione;
- l'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione ponga in essere una gestione commerciale.

Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, deve contenere:

- le attività e le passività finanziarie;
 - i beni mobili ed immobili;
 - ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
- 4 - Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.
 - 5 - Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di rimborso danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.
 - 6 - Qualora invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il Comitato direttivo deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, la Provincia, sentito il Revisore dei conti, invita il Comitato direttivo a destinare detto avanzo per investimenti di miglioramento ambientale o per la riduzione, nella stagione venatoria successiva, della quota sociale integrativa, di cui all'art. 21, comma 12 della L.R. 50/1993.

ART. 20 - DOTAZIONE FINANZIARIA

- 1 - Per le attività del Comprensorio è costituito un fondo comune composto da:
 - quote associative ed eventuali conferimenti annuali di denaro versati dai cacciatori iscritti;
 - eventuali entrate derivanti dal rilascio di permessi d'ospite;

- finanziamenti erogati dalla Provincia per la realizzazione degli interventi previsti dal piano faunistico-venatorio provinciale;
- contributi di terzi a fondo perduto ed eventuali donazioni.

ART. 21 - OPERE E FORNITURE

- 1 - Il Comitato direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche di cassa accertate.
- 2 - Il Comitato direttivo annualmente fissa un importo massimo di spesa entro il quale il Presidente del Comitato stesso può disporre per le piccole spese di ordinaria amministrazione.

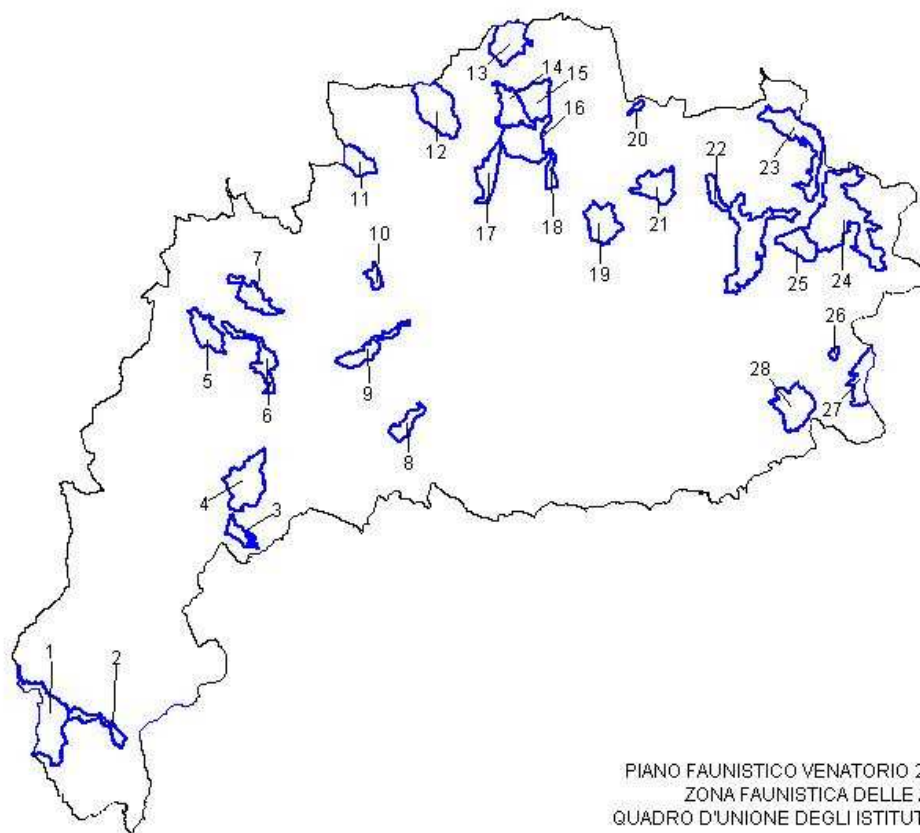
ART. 22 - EMOLUMENTI DEGLI ORGANI DEL COMPENSORIO

- 1 - Possono essere previsti emolumenti per il solo Revisore dei conti e per il suo sostituto.
- 2 - Spetta al Comitato direttivo deliberare gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dai componenti del Comitato stesso nell'espletamento dei compiti inerenti alla carica.
- 3 - Gli emolumenti del Revisore dei conti e del suo sostituto sono definiti secondo i minimi tabellari professionali dei rispettivi albi cui sono iscritti.

ART. 23 - DISPOSIZIONI VARIE

- 1 - In caso di sopravvenuta impossibilità di funzionamento del Comitato direttivo o in caso di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, il Presidente della Provincia dichiara sciolto il Comitato stesso, nomina un Commissario ed entro tre mesi provvede alla costituzione di un nuovo Comitato.
- 2 - Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria il Compensorio alpino deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - libro protocollo;
 - libro giornale (o altro documento ad esso assimilato, da cui risultino i movimenti di cassa del Compensorio);
 - libro dei verbali delle riunioni del Comitato direttivo;
 - libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea;
 - libro dei verbali del Revisore dei conti;
 - libro dei soci.
- 1 - In caso di scioglimento del Compensorio alpino, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse va devoluto a fini di pubblica utilità, sentita la Provincia.
- 2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile.
- 3 - Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dei soci del Compensorio, convocata dal Comitato direttivo dopo il suo insediamento.

CARTOGRAFIA ISTITUTI DI TUTELA



PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2013 - 2018
ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI
QUADRO D'UNIONE DEGLI ISTITUTI DI TUTELA

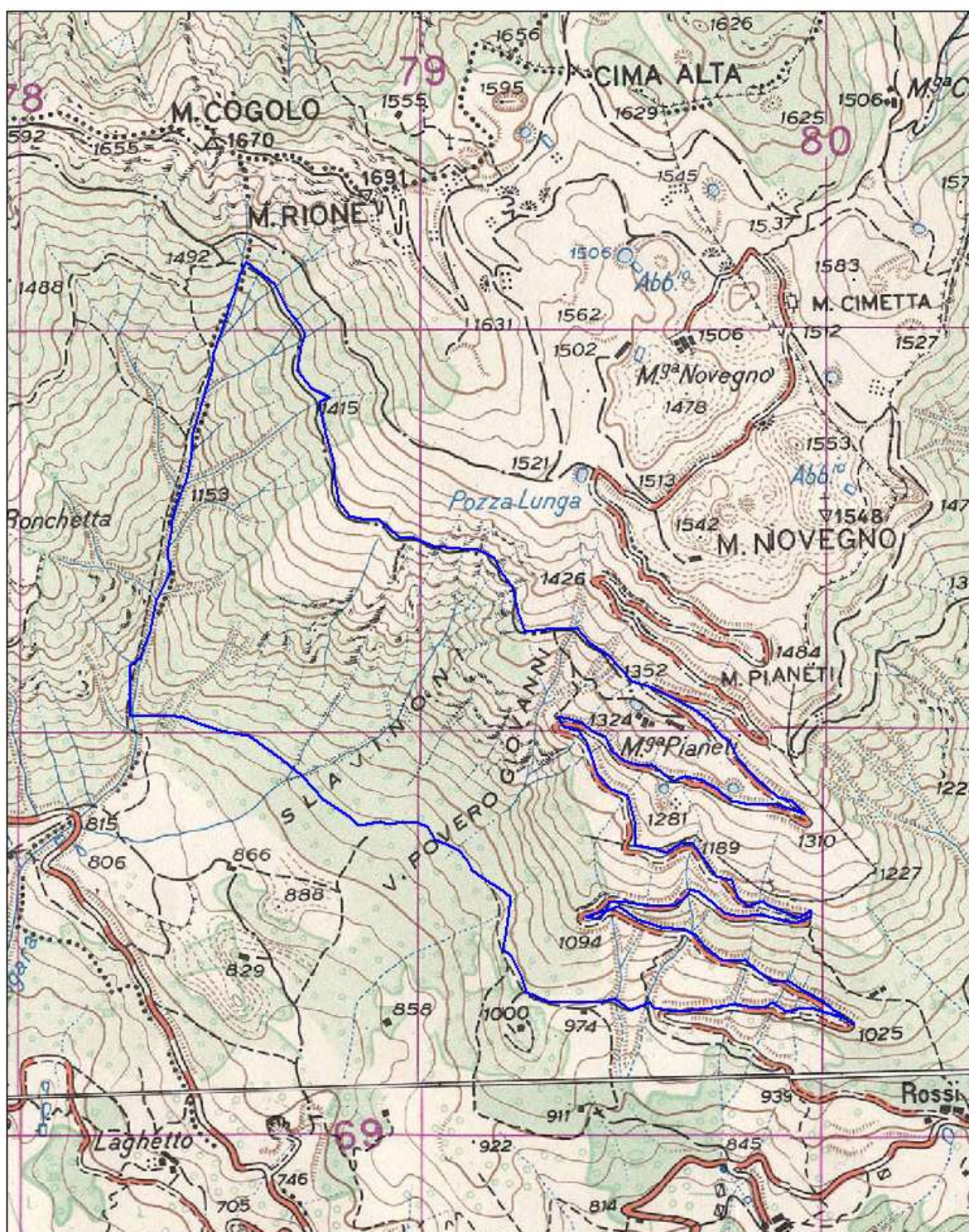
ID	HOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
1	Parco Regionale della Lessinia	ZA	PR	609	CRESPADORO
2	Casoline	ZA	OPF	147	RECOARO TERME, CRESPELORO
3	Slavinon	ZA	OPF	116	SCHIO
4	Monte Priaforà	ZA	OPF	480	POSINA, VELO D'ASTICO
5	Porte del Toraro	ZA	OPF	251	ARSIERO
6	Valle della Sola	ZA	OPF	256	ARSIERO
7	Spitz Tonezza	ZA	OPF	242	TONEZZA DEL CIMONE, LASTEBASSE, VALDASTICO
8	Col Mandre	ZA	ZRC	146	COGOLLO DEL CENGIO
9	Val d'Assa	ZA	OPF	228	COGOLLO DEL CENGIO, VALDASTICO, ROTZO
10	Prà Tedeschi	ZA	OPF	73	ROTZO
11	Bosco Longalaita	ZA	OPF	201	ROTZO
12	Cima Portule	ZA	OPF	497	ASIAGO
13	Monte Ortigara	ZA	OPF	355	ASIAGO
14	Corno di Campo Bianco	ZA	OPF	292	ASIAGO
15	Monte Palo	ZA	OPF	307	ASIAGO
16	Zingarella - Colombara	ZA	OPF	441	ASIAGO
17	Dubiello	ZA	OPF	240	ASIAGO
18	Val di Nos	ZA	OPF	78	GALLIO
19	Valle di Campomulo	ZA	ZRC	302	GALLIO
20	Piana di Marcesina	ZA	OPF	27	ASIAGO, ENEGO
21	Monte Castelgomberto	ZA	OPF	289	FOZA
22	Val Gardena	ZA	OPF	829	ENEGO, FOZA, VALSTAGNA
23	Valbrenta	ZA	OPF	513	ENEGO
24	Cismon	ZA	OPF	1.080	CISMON DEL GRAPPA
25	Valle di San Lorenzo	ZA	OPF	234	SAN NAZARIO
26	Col Calzeron	ZA	ZRC	24	SOLAGNA, POVE DEL GRAPPA
27	Valle di Santa Felicità	ZA	OPF	259	ROMANO D'EZZELINO
28	Monte Caina	ZA	OPF	384	BASSANO DEL GRAPPA, CAMPOLONGO SUL BRENTA



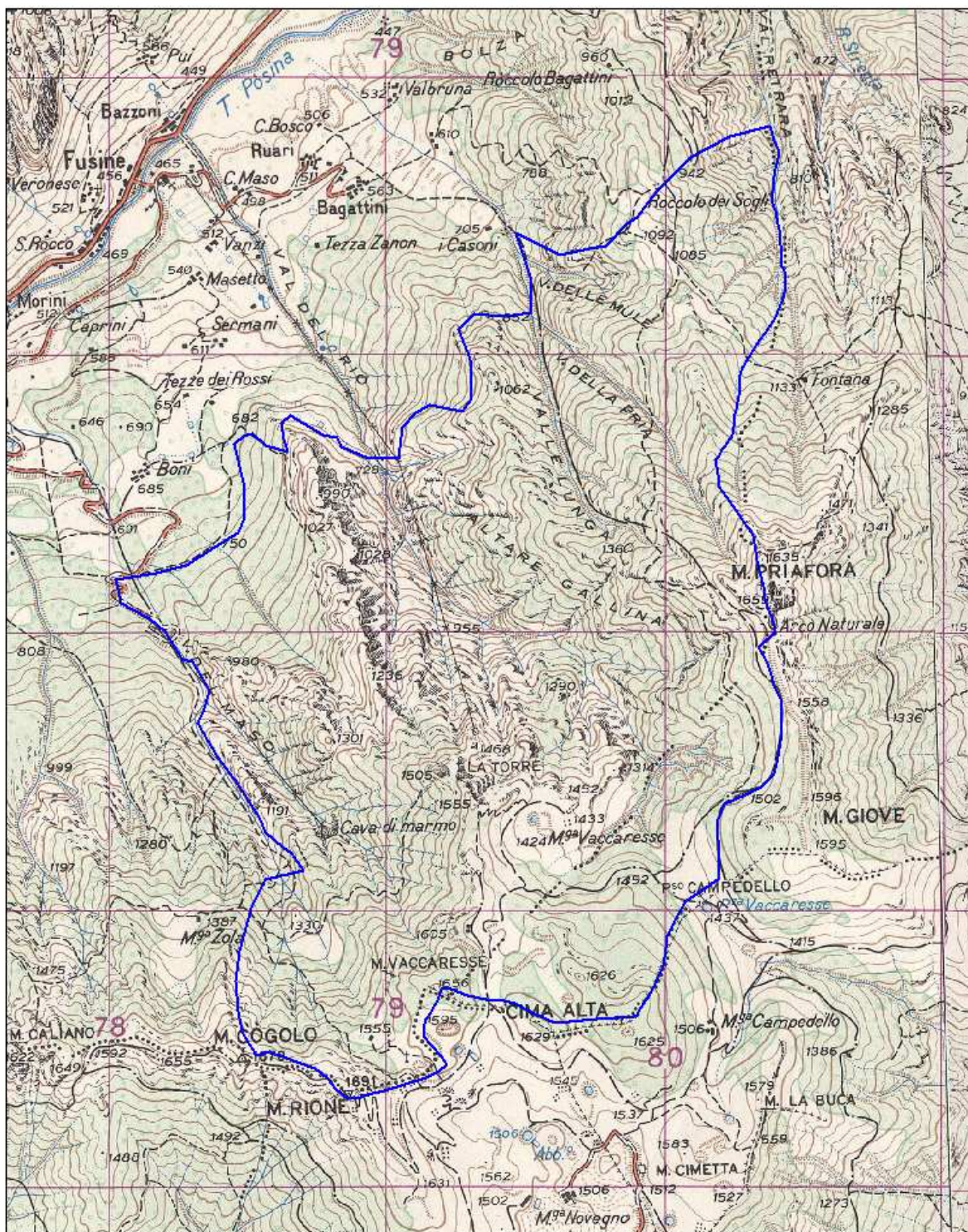
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h ^a	COMUNI
1	Parco Regionale della Lessinia	ZA	PR	609	CRESPADORO



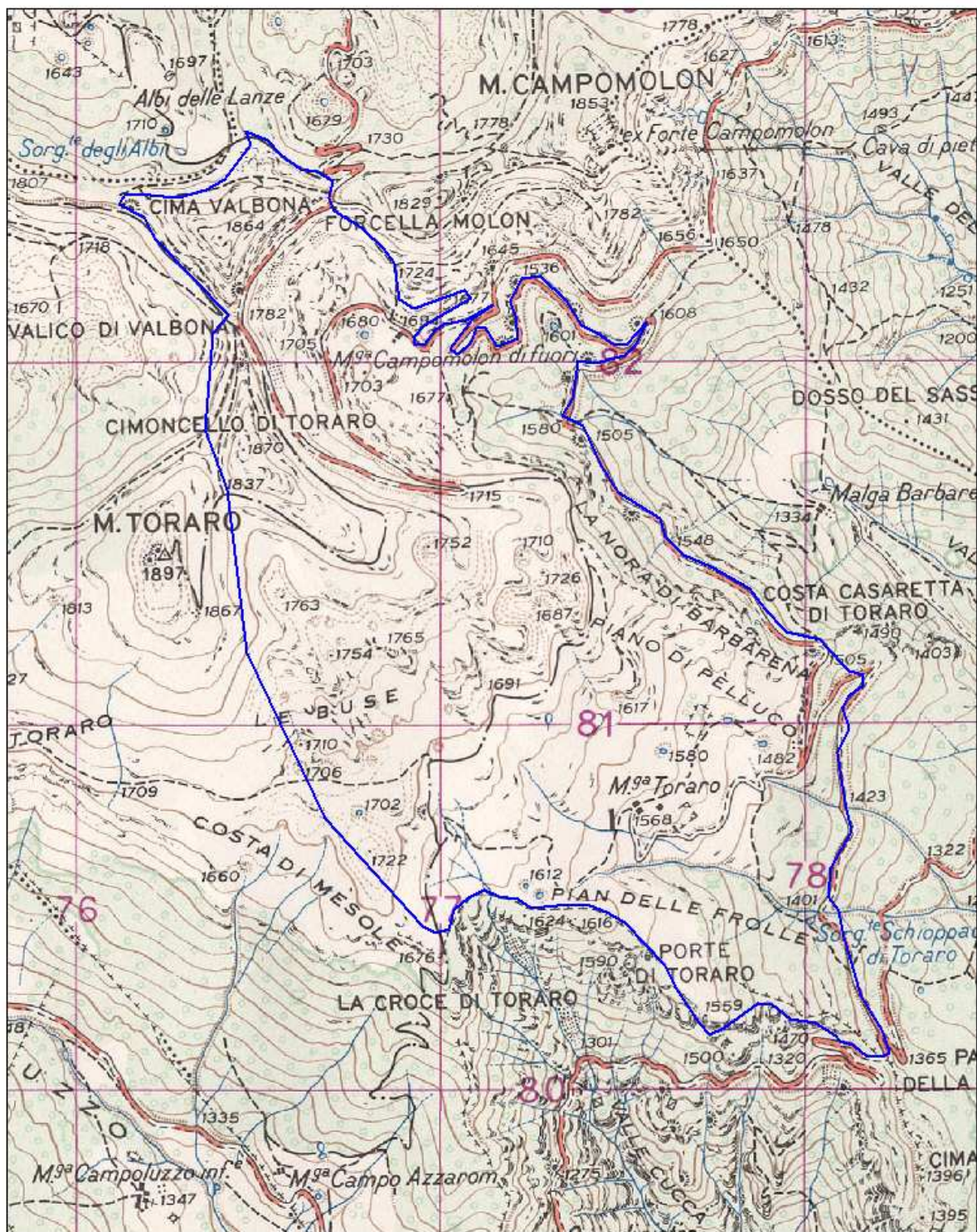
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h ²	COMUNII
2	Casoline	ZA	OPF	147	RECOARO TERME, CRESPEDORO



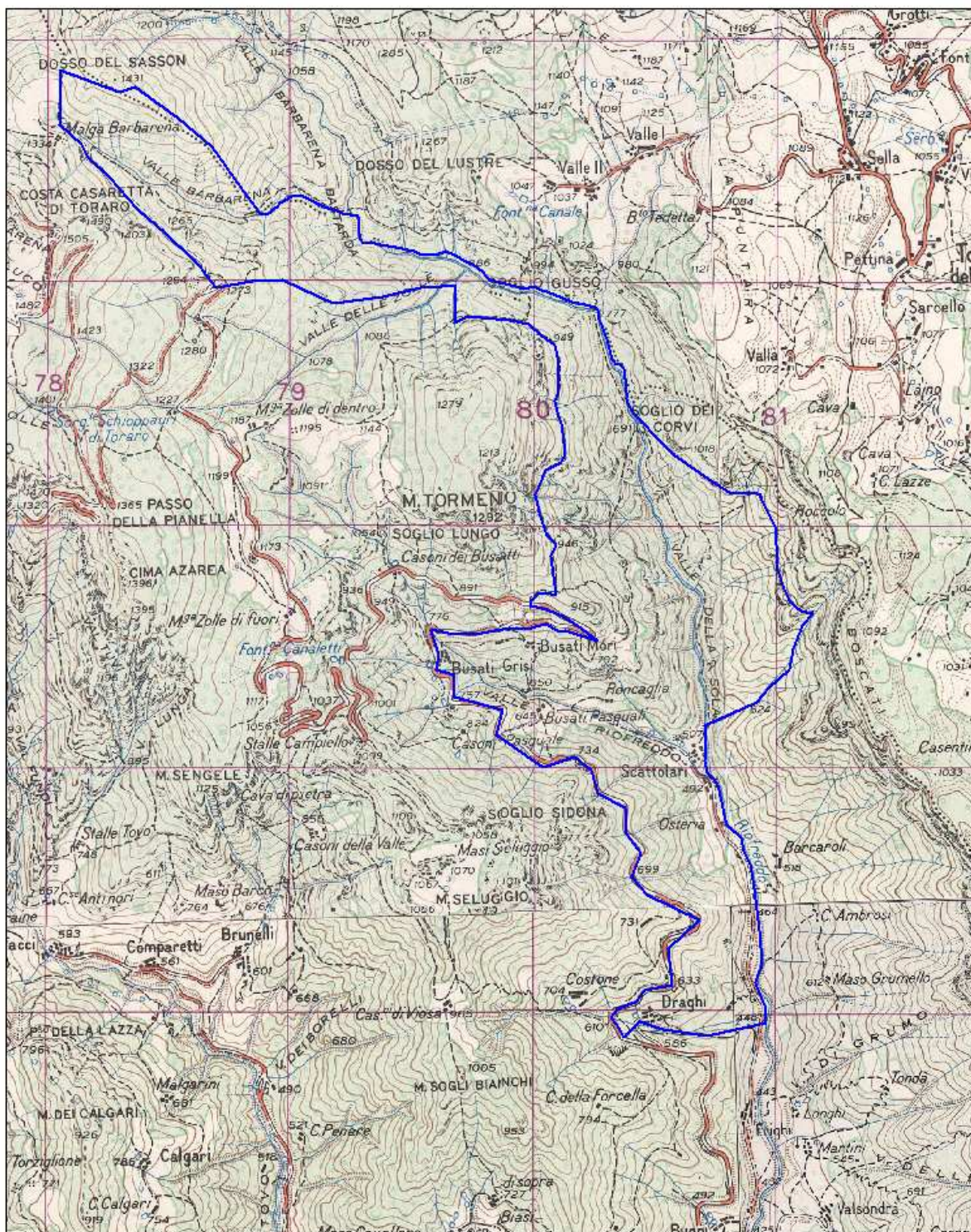
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
3	Slavinon	ZA	OPF	116	SCHIO



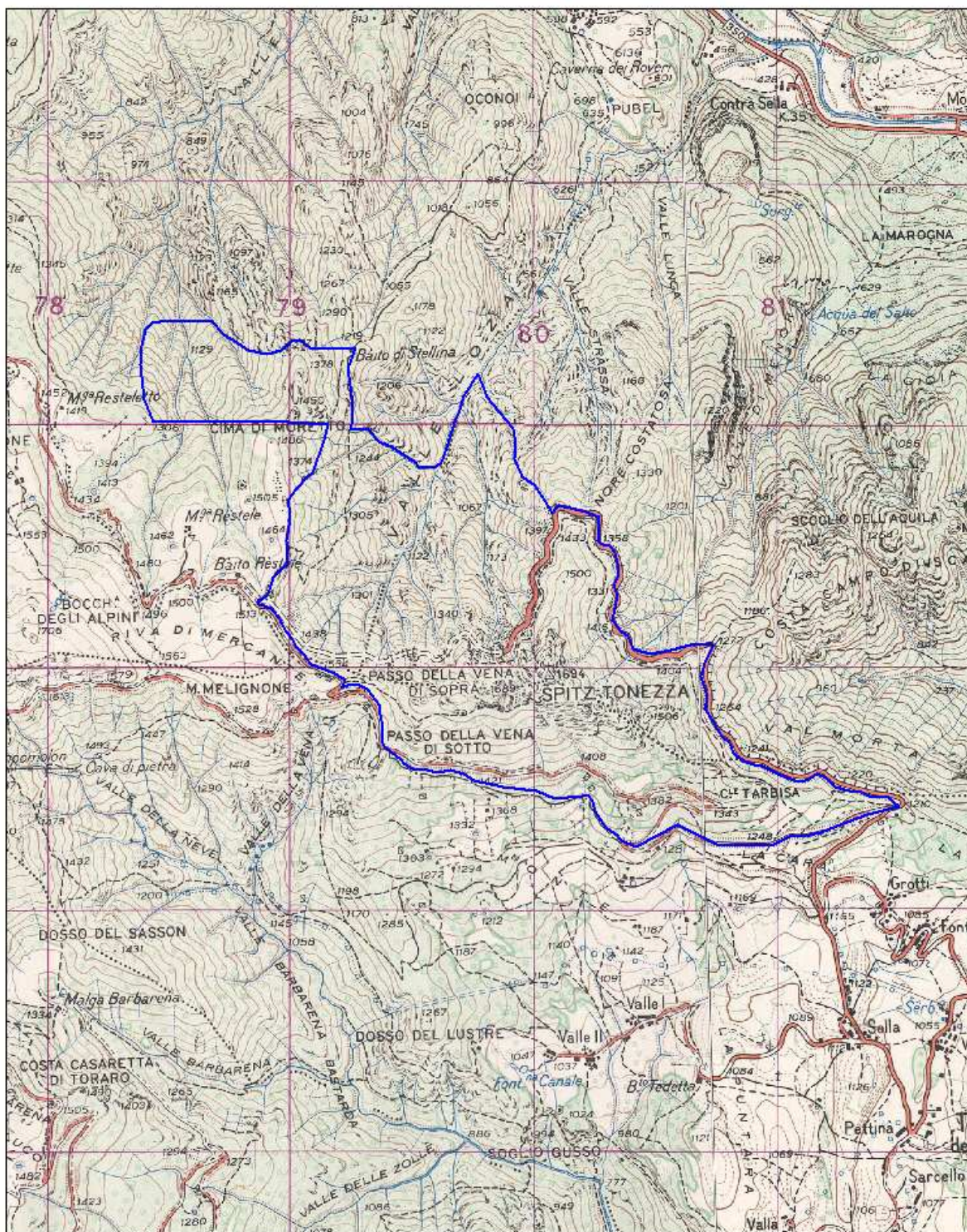
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
4	Monte Priafora	ZA	OPF	480	POSINA, VELO D'ASTICO



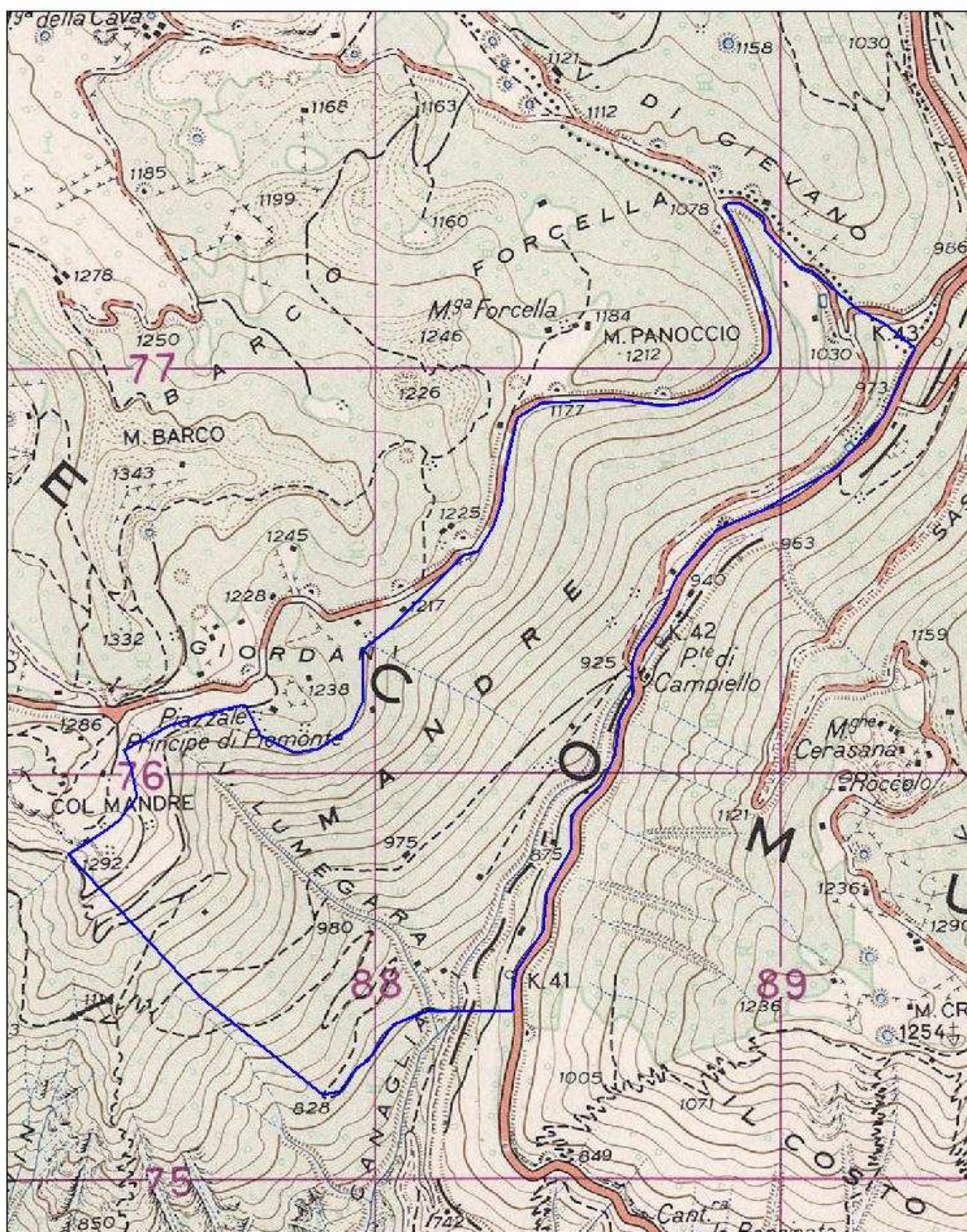
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h ₂	COMUNI
5	Porte del Toraro	ZA	OPF	251	ARSIERO



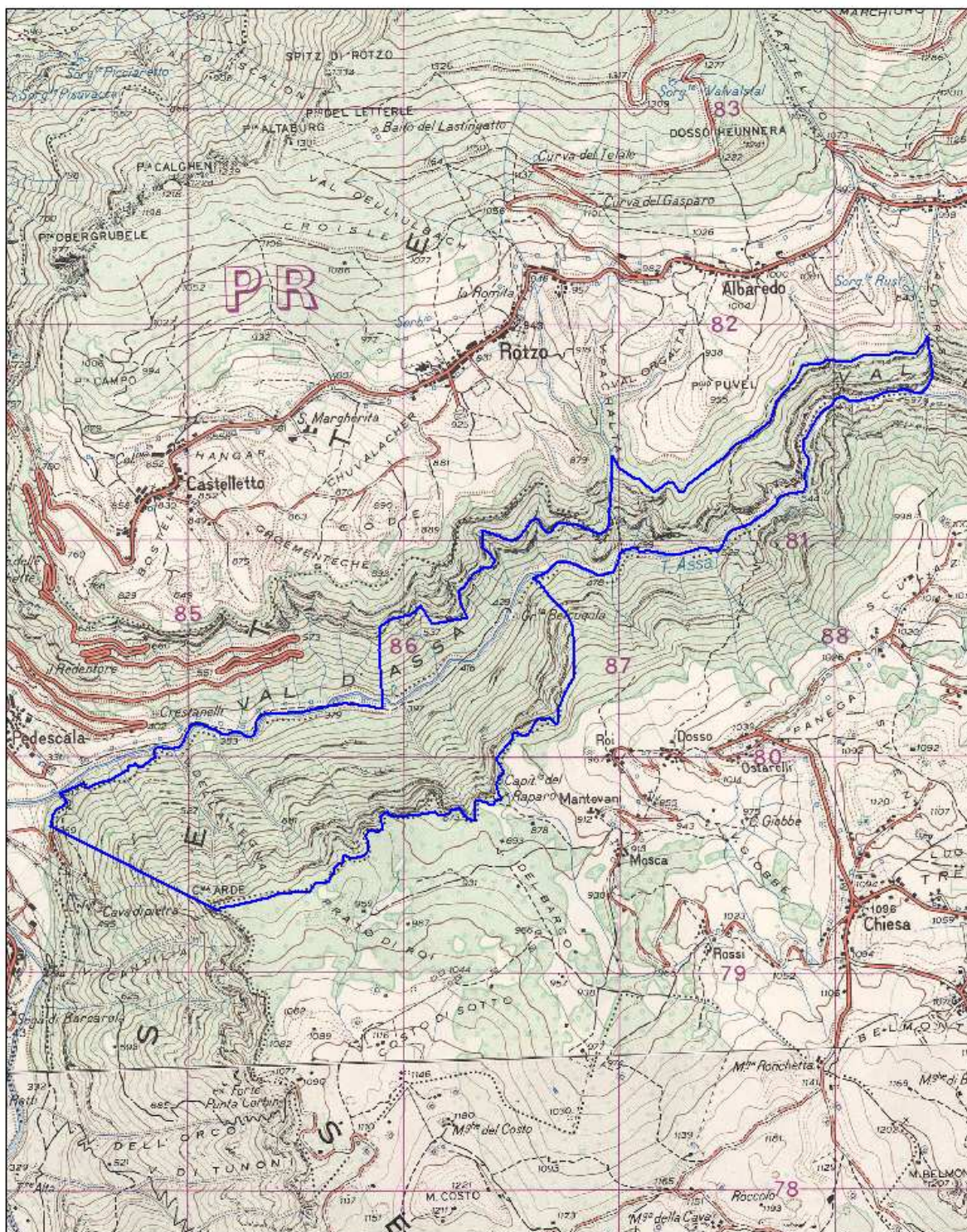
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
6	Valle della Sola	ZA	OPF	256	ARSIERO



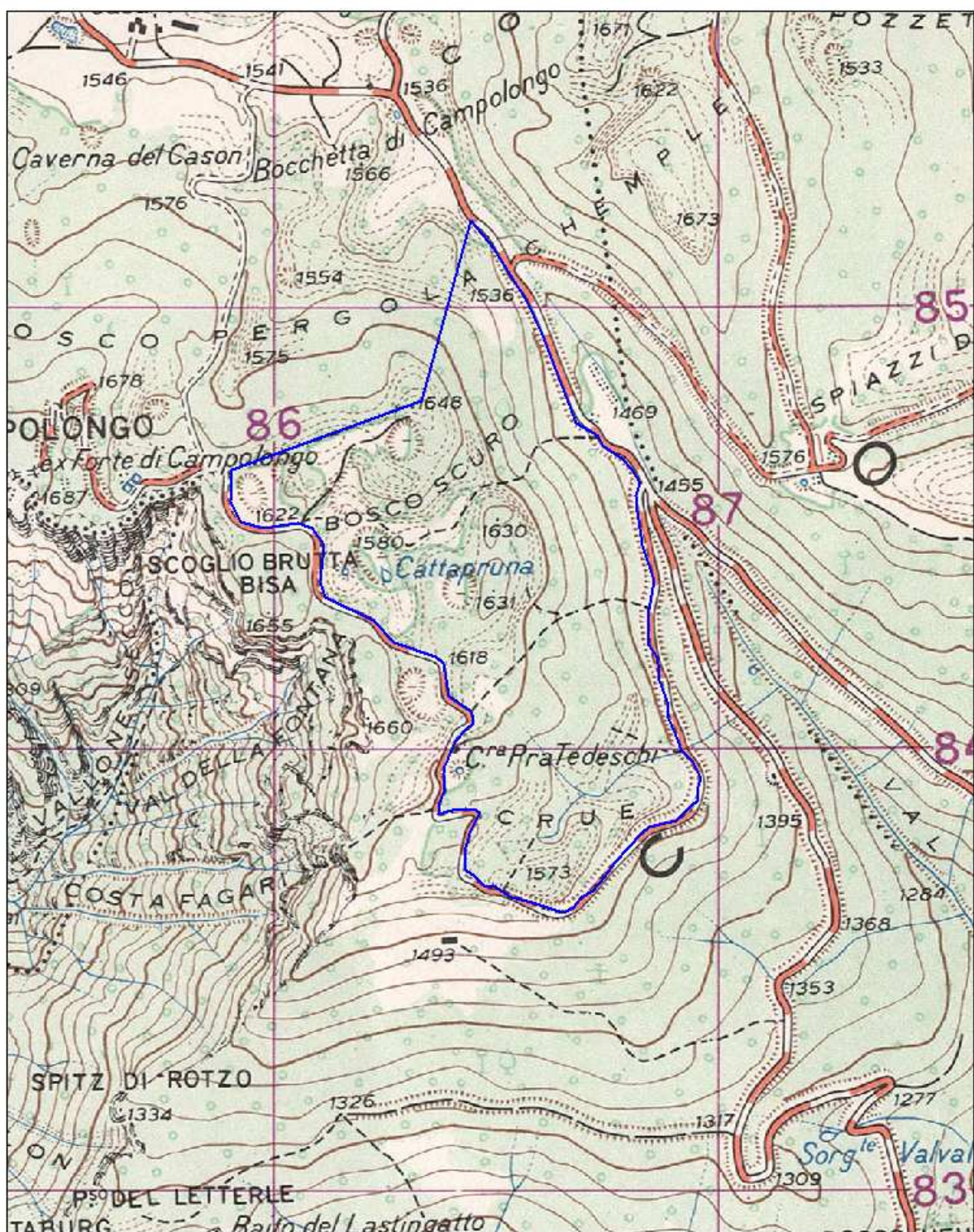
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
7	Spitz Tonezza	ZA	OPF	242	TONEZZA DEL CIMONE, LASTEBASSE, VALDASTICO



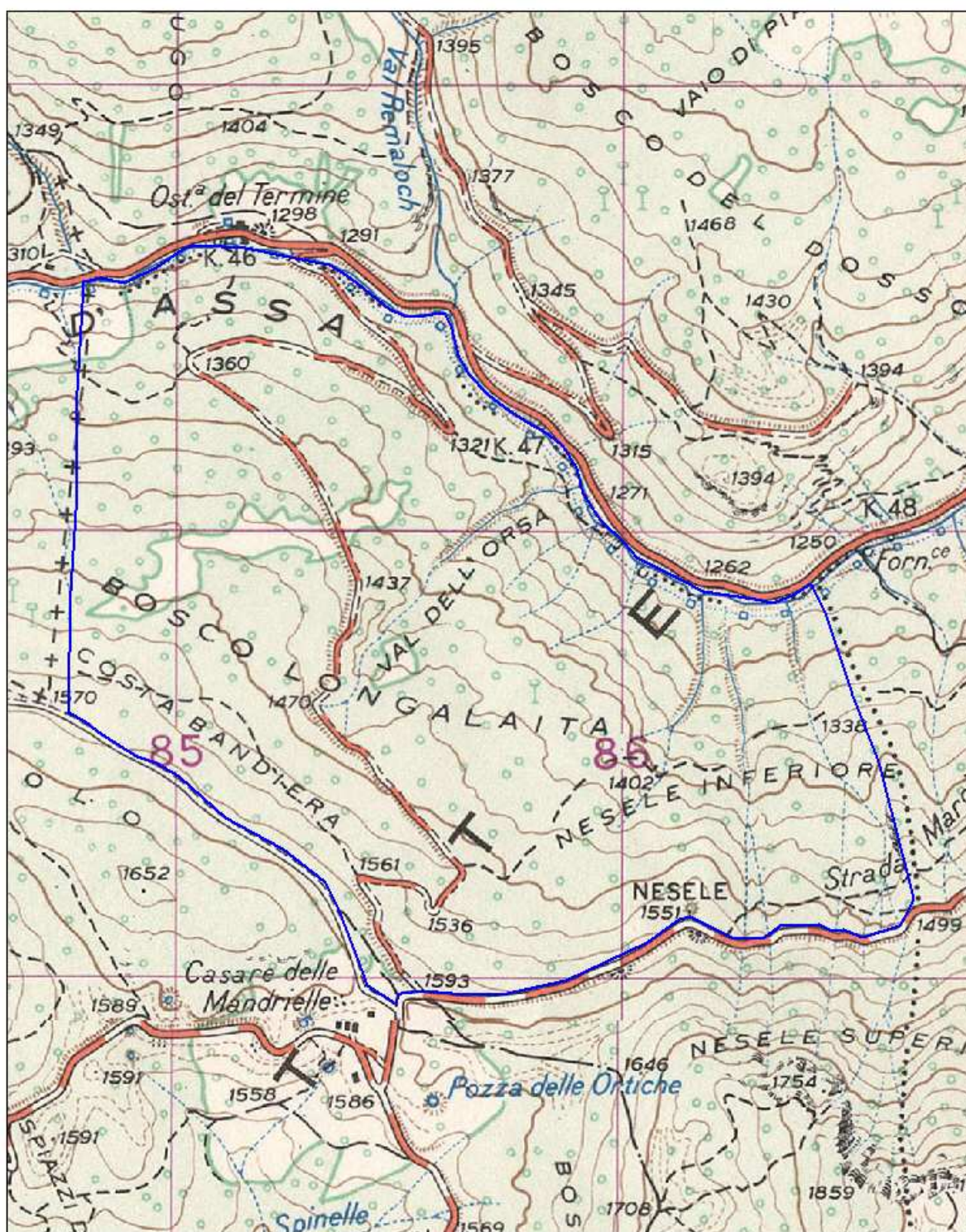
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
8	Col Mandre	ZA	ZRC	146	COGOLLO DEL CENGIO



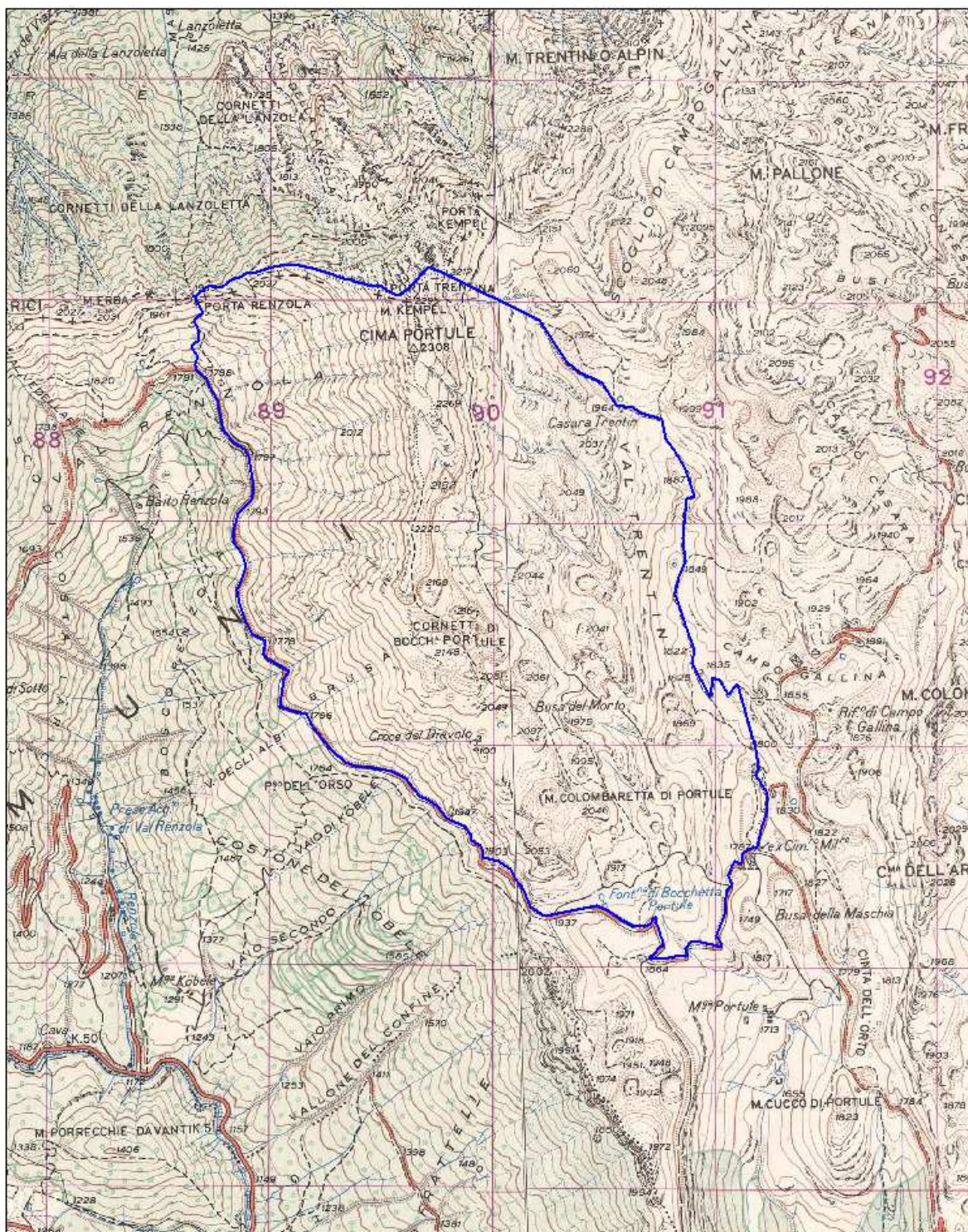
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
9	Val d'Assa	ZA	OPF	228	COGOLLO DEL CENGIO, VALDASTICO, ROTZO



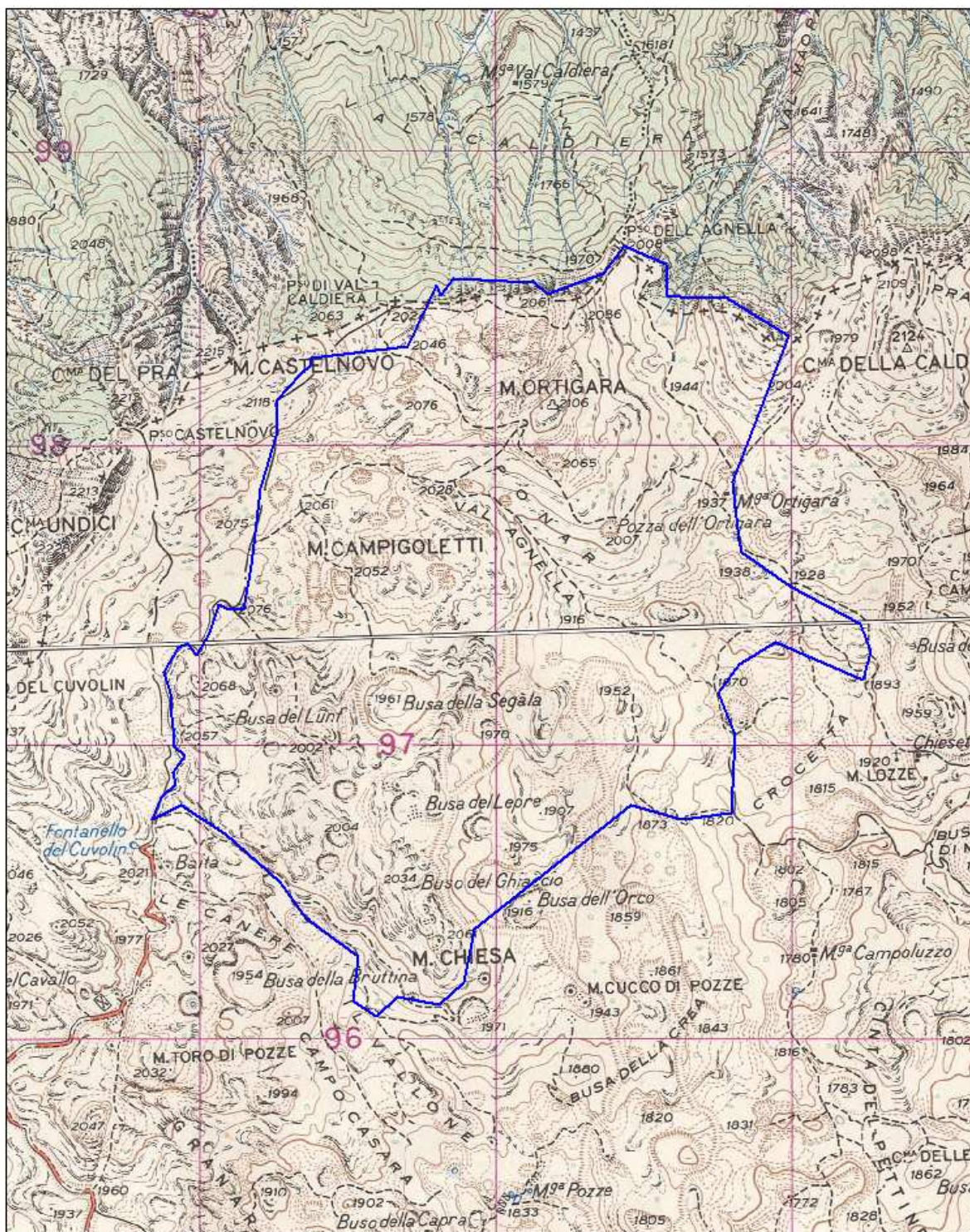
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
10	Prà Tedeschi	ZA	OPF	73	ROZZO



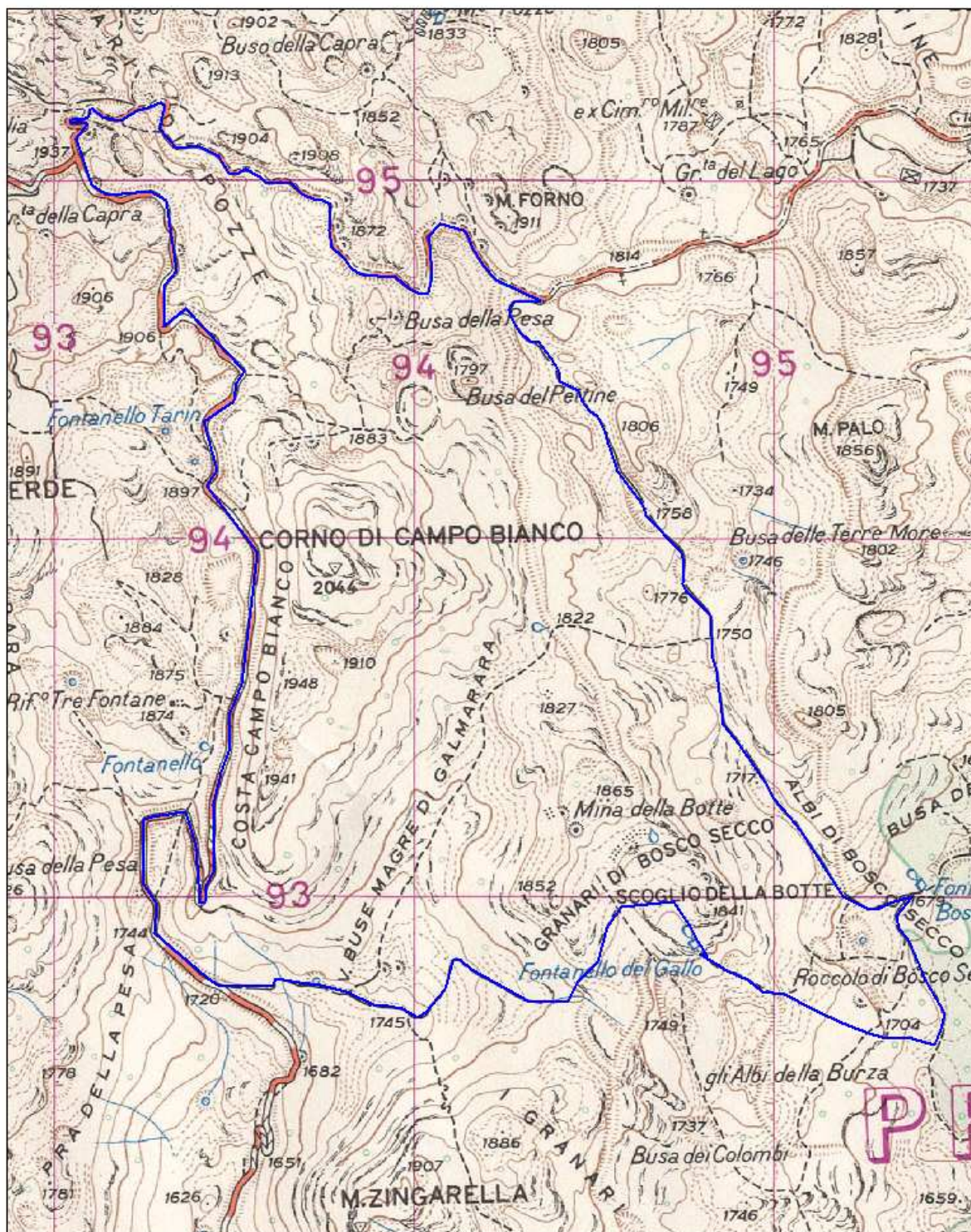
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
11	Bosco Longalaita	ZA	OPF	201	ROZZO



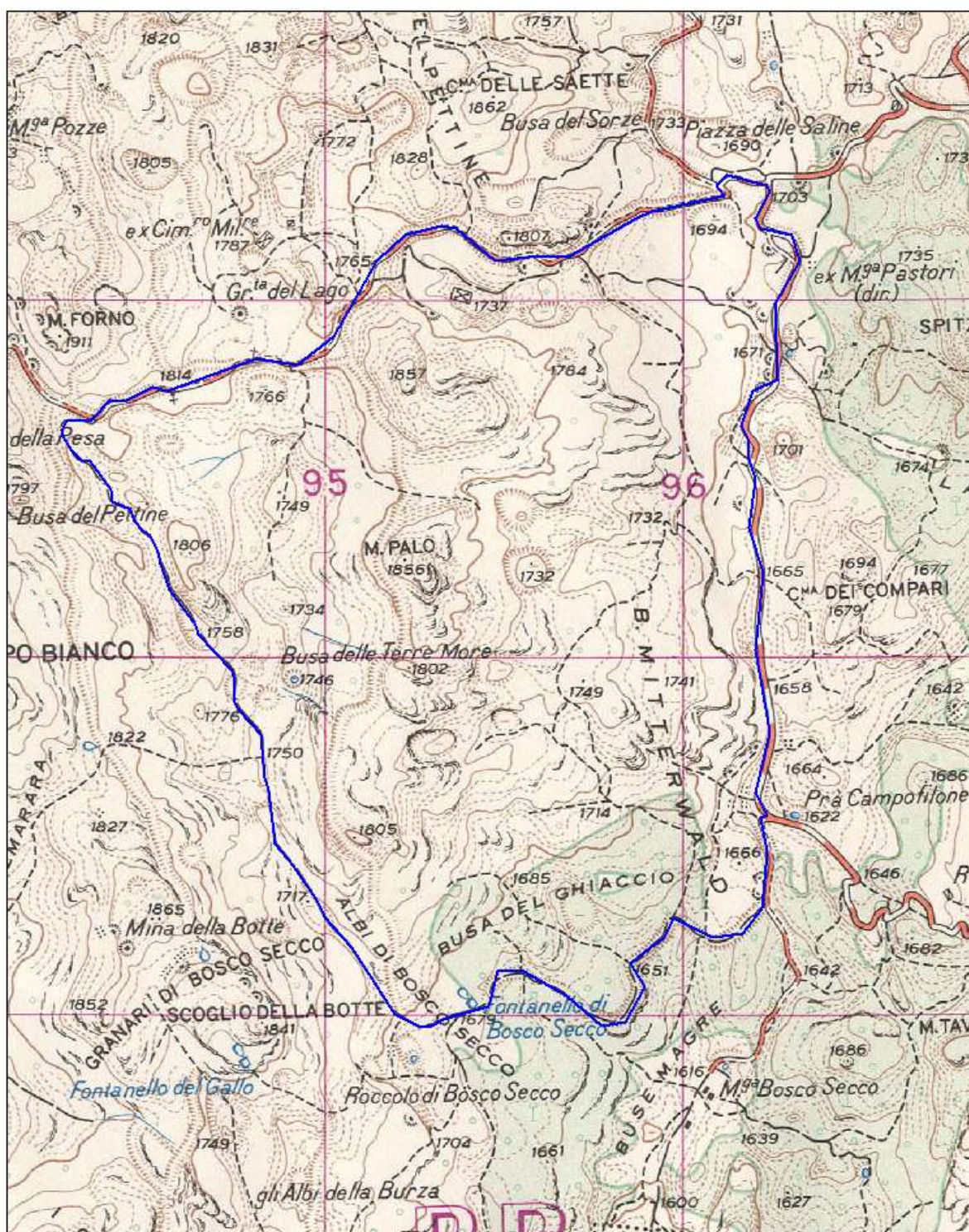
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
12	Cima Portule	ZA	OPF	497	ASIAGO



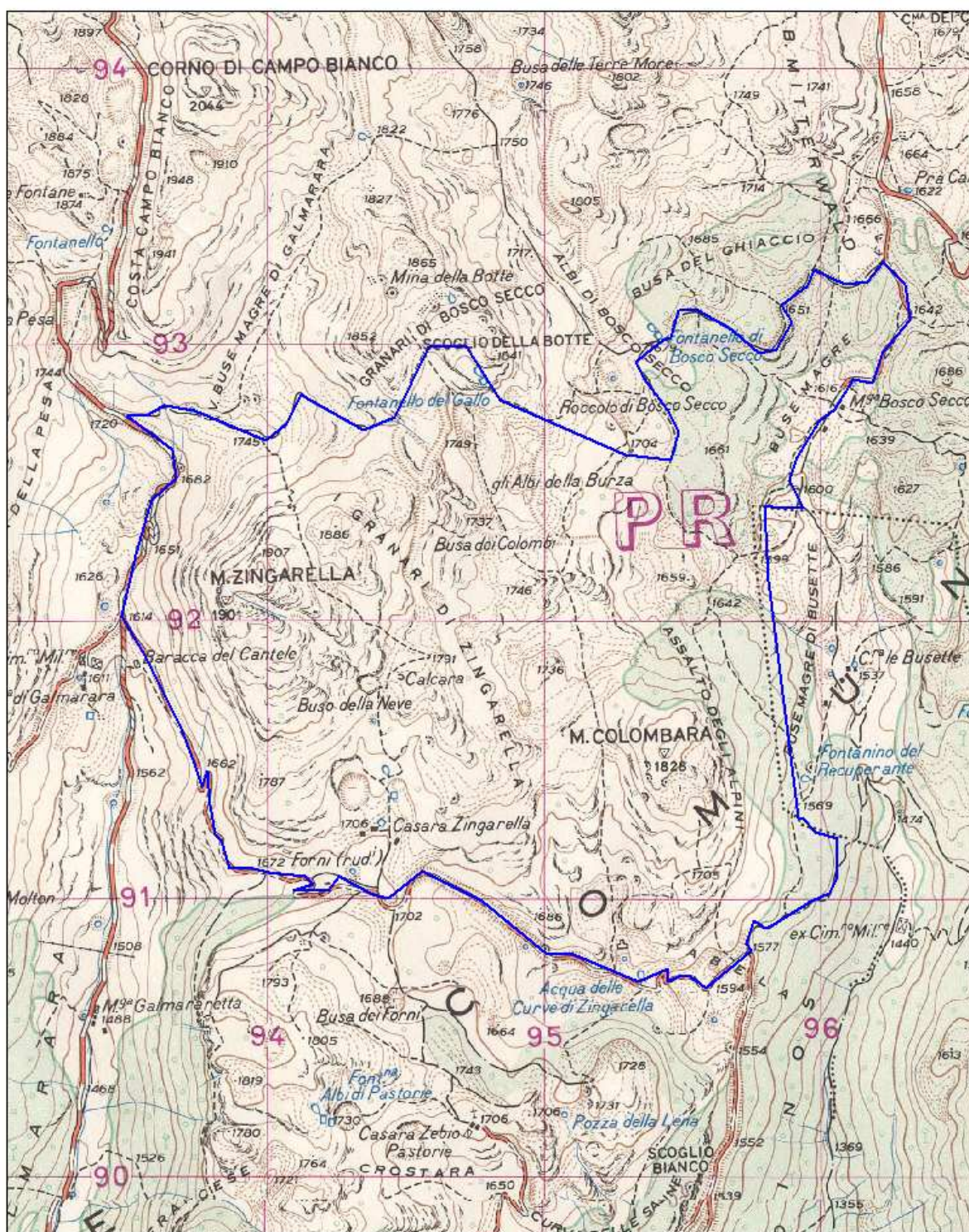
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h ^a	COMUNI
13	Monte Ortigara	ZA	OPF	355	ASIAGO



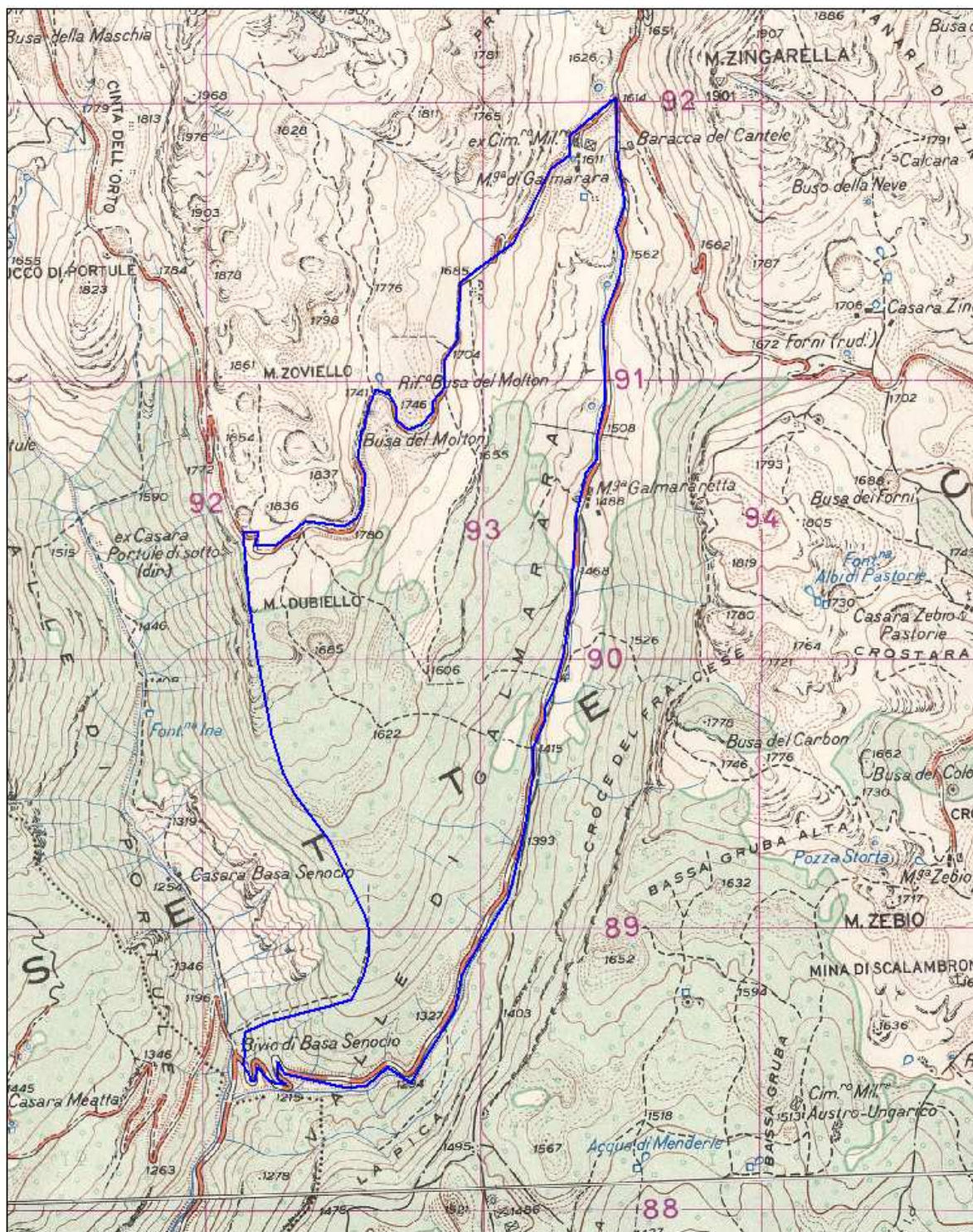
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
14	Corno di Campo Bianco	ZA	OPF	292	ASIAGO



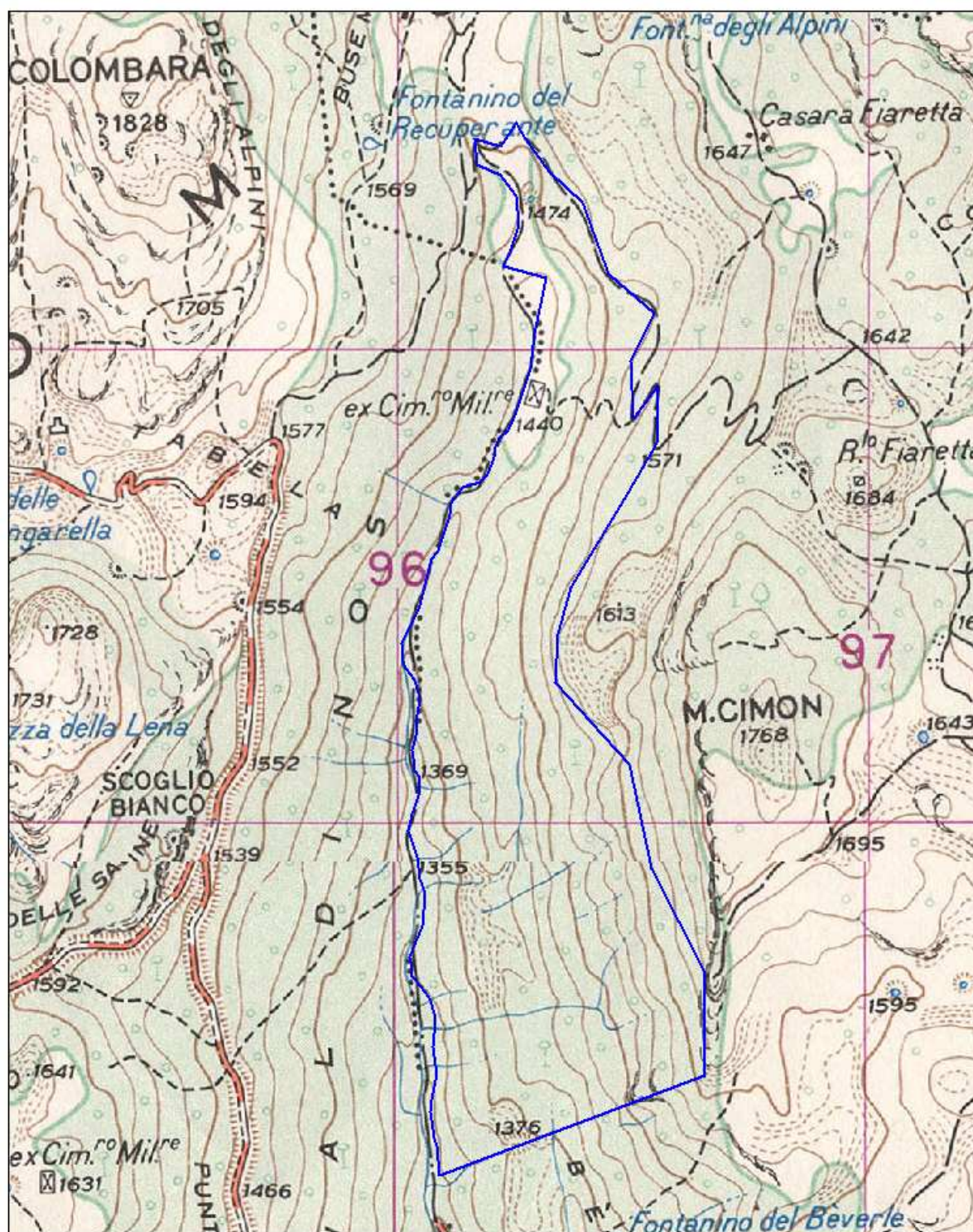
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
15	Monte Palo	ZA	OPF	307	ASIAGO

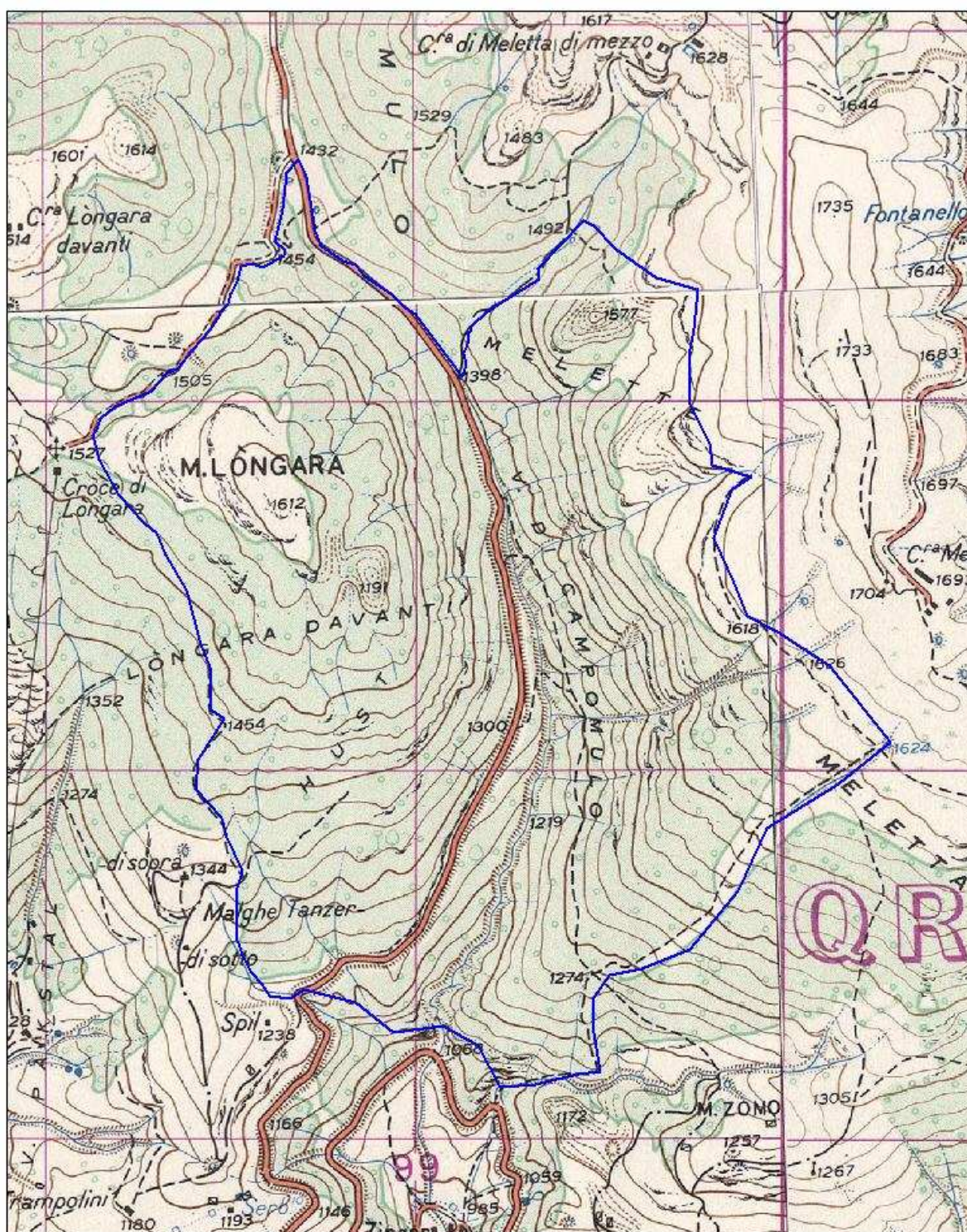


ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
16	Zingarella - Colombara	ZA	OPF	441	ASIAGO

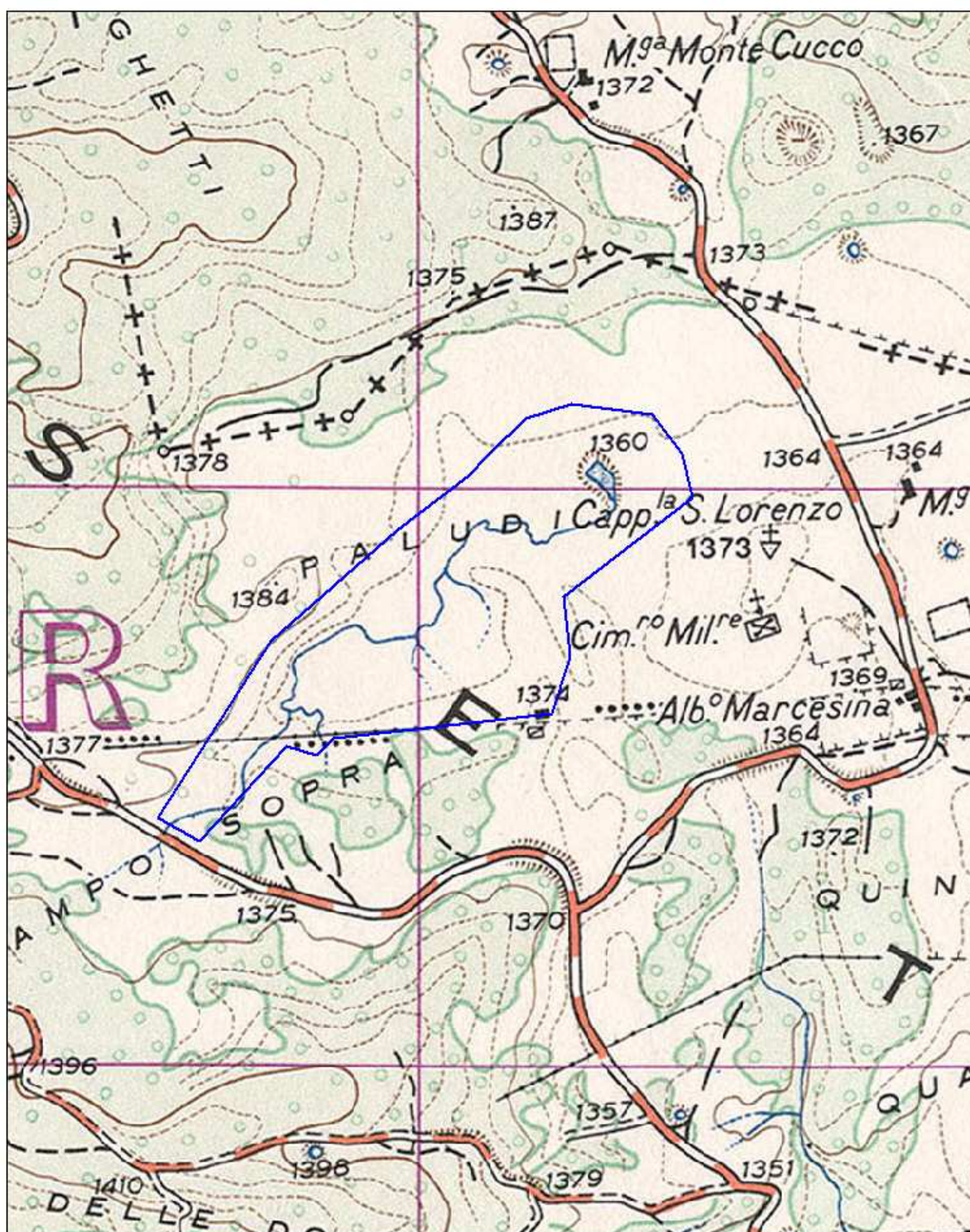


ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
17	Dubiello	ZA	OPF	240	ASIAGO

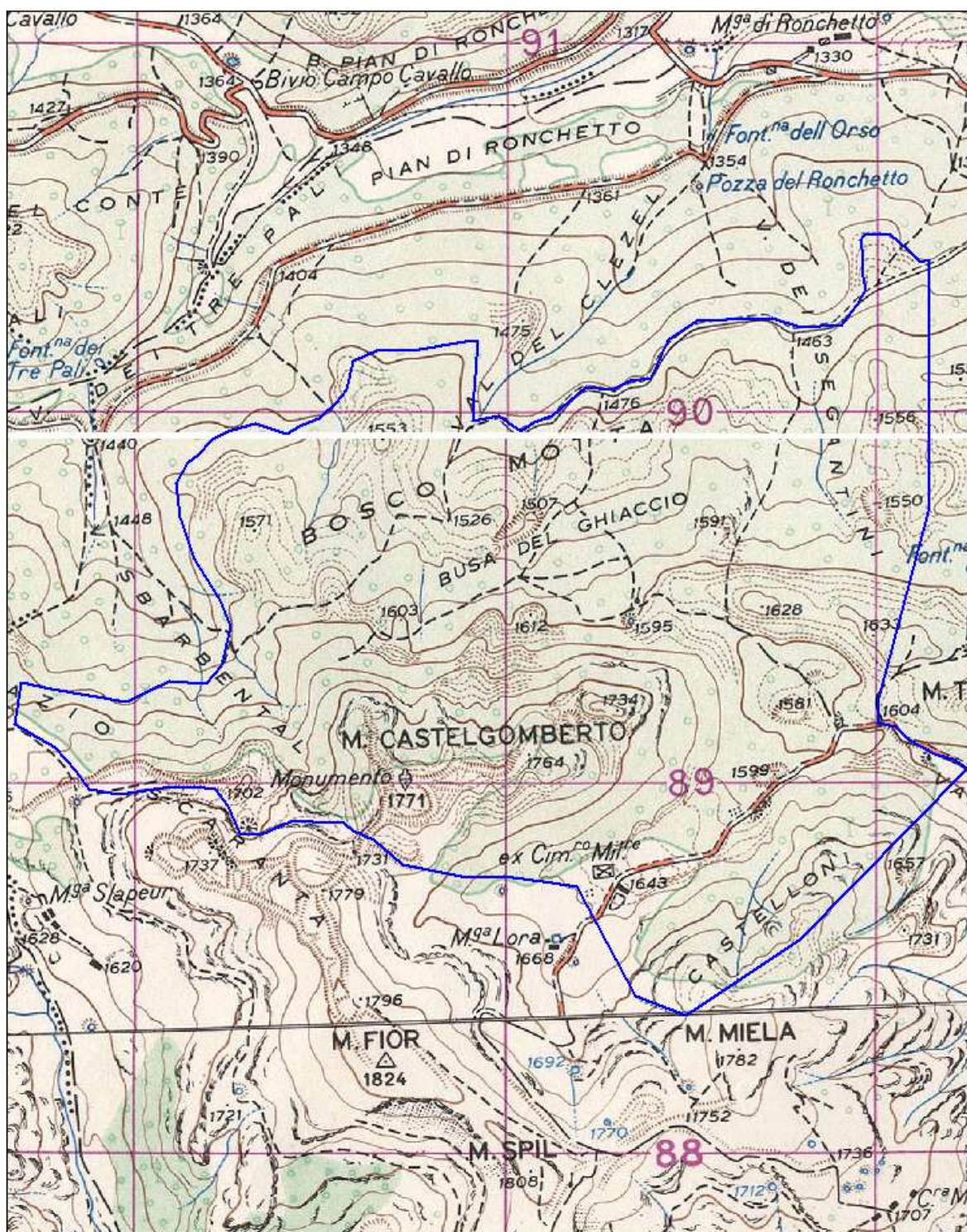




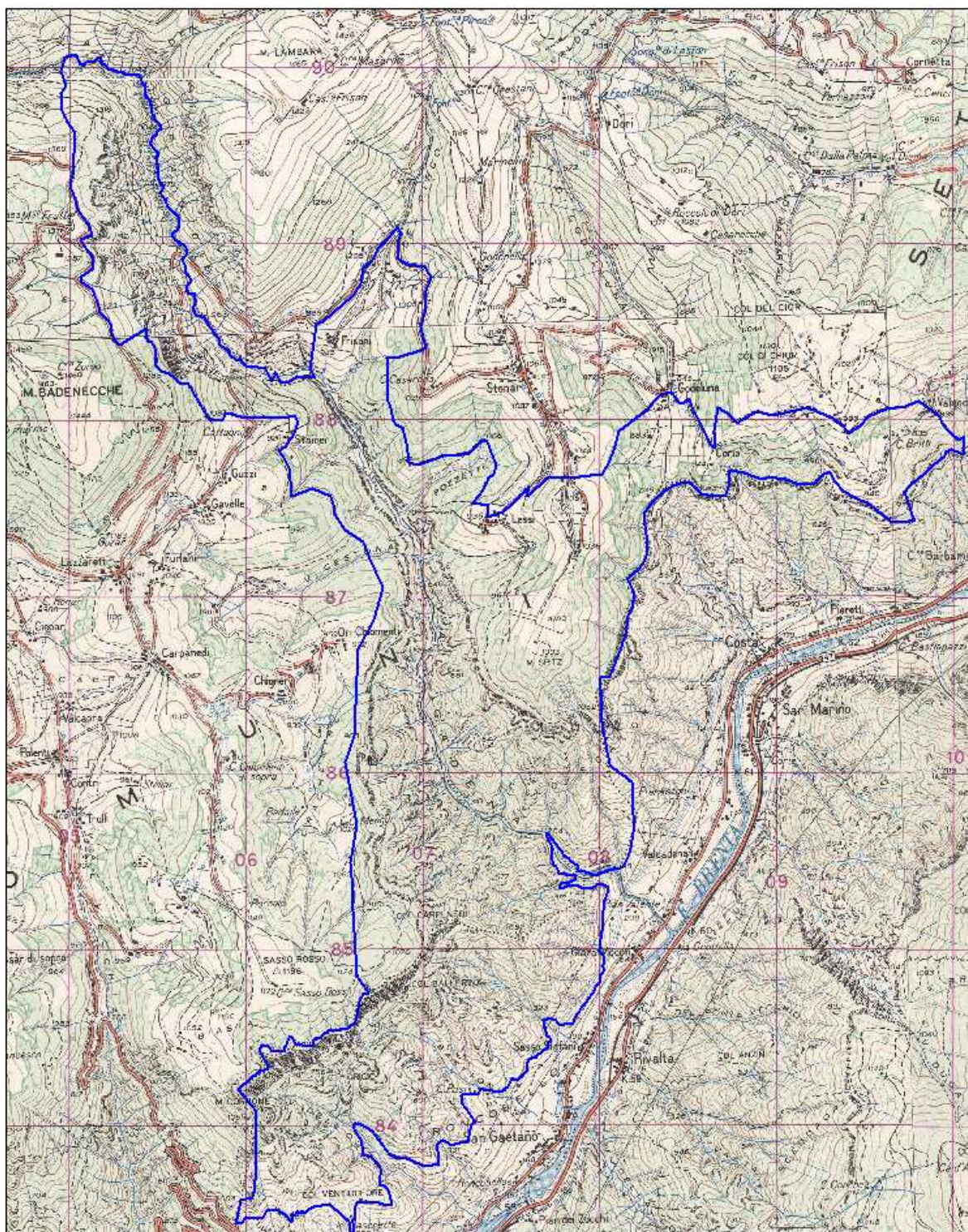
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
19	Valle di Campomulo	ZA	ZRC	302	GALLIO



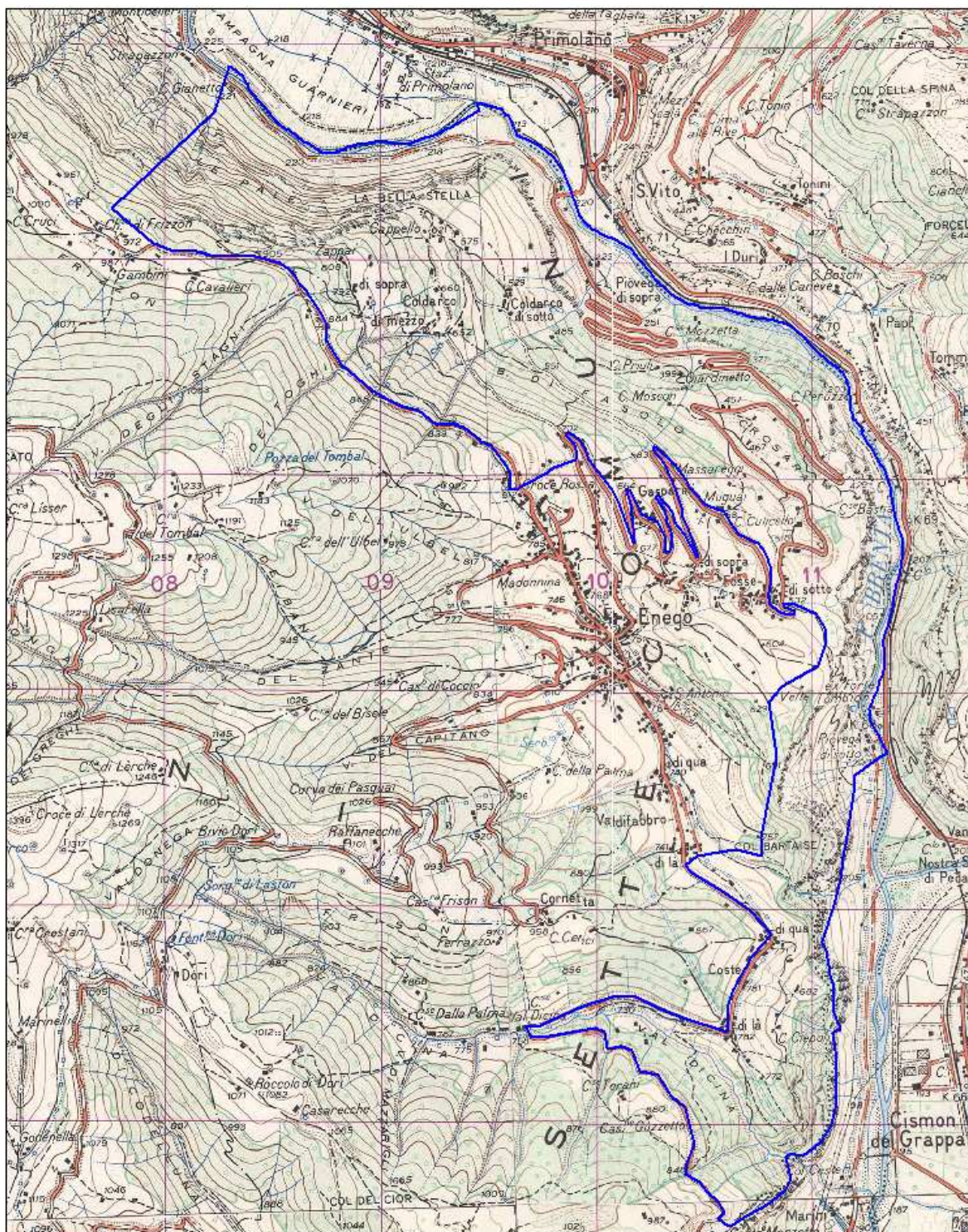
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. hz	COMUNI
20	Piana di Marcesina	ZA	OPF	27	ASIAGO, ENEGO



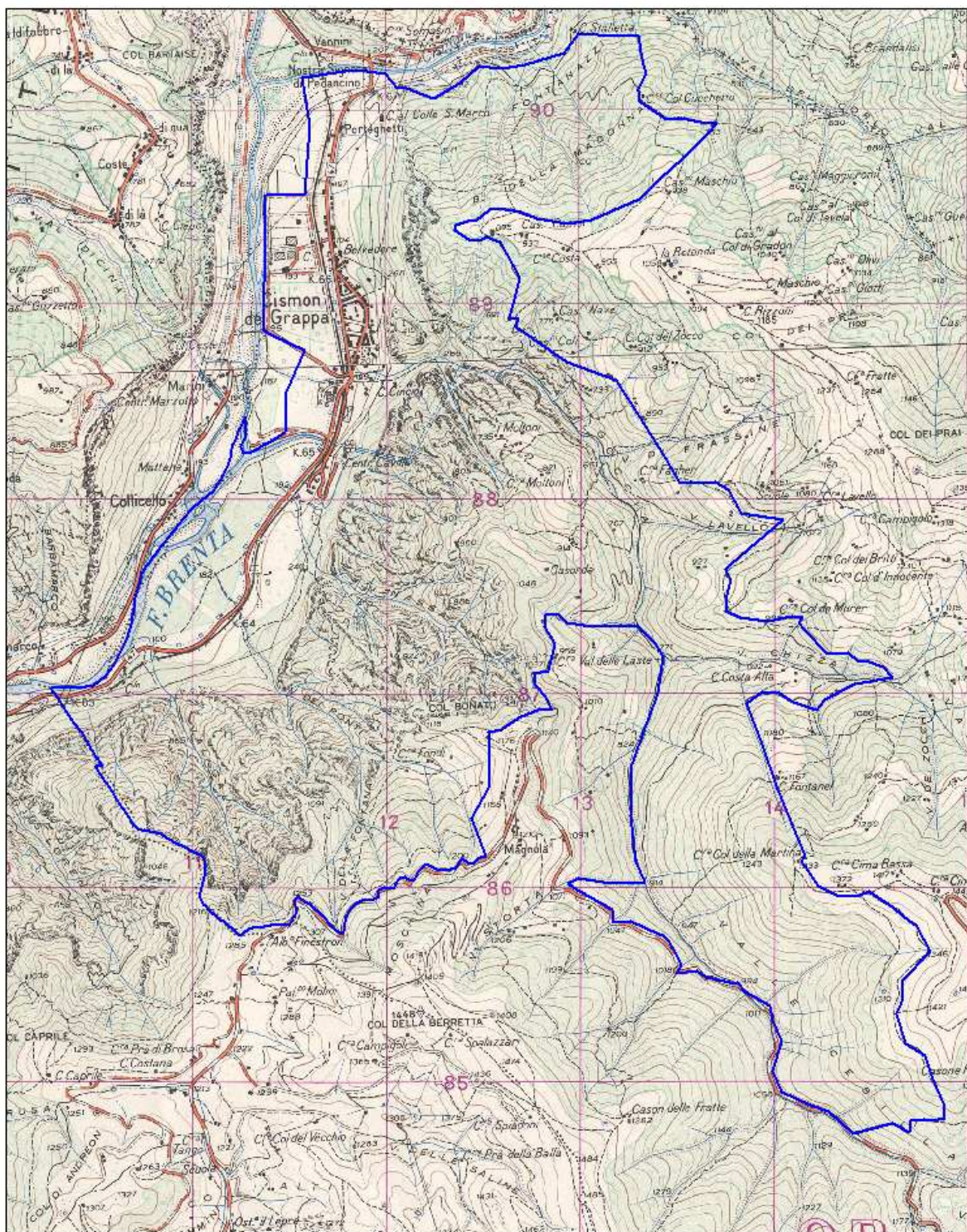
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
21	Monte Castelgomberto	ZA	OPF	289	FOZA



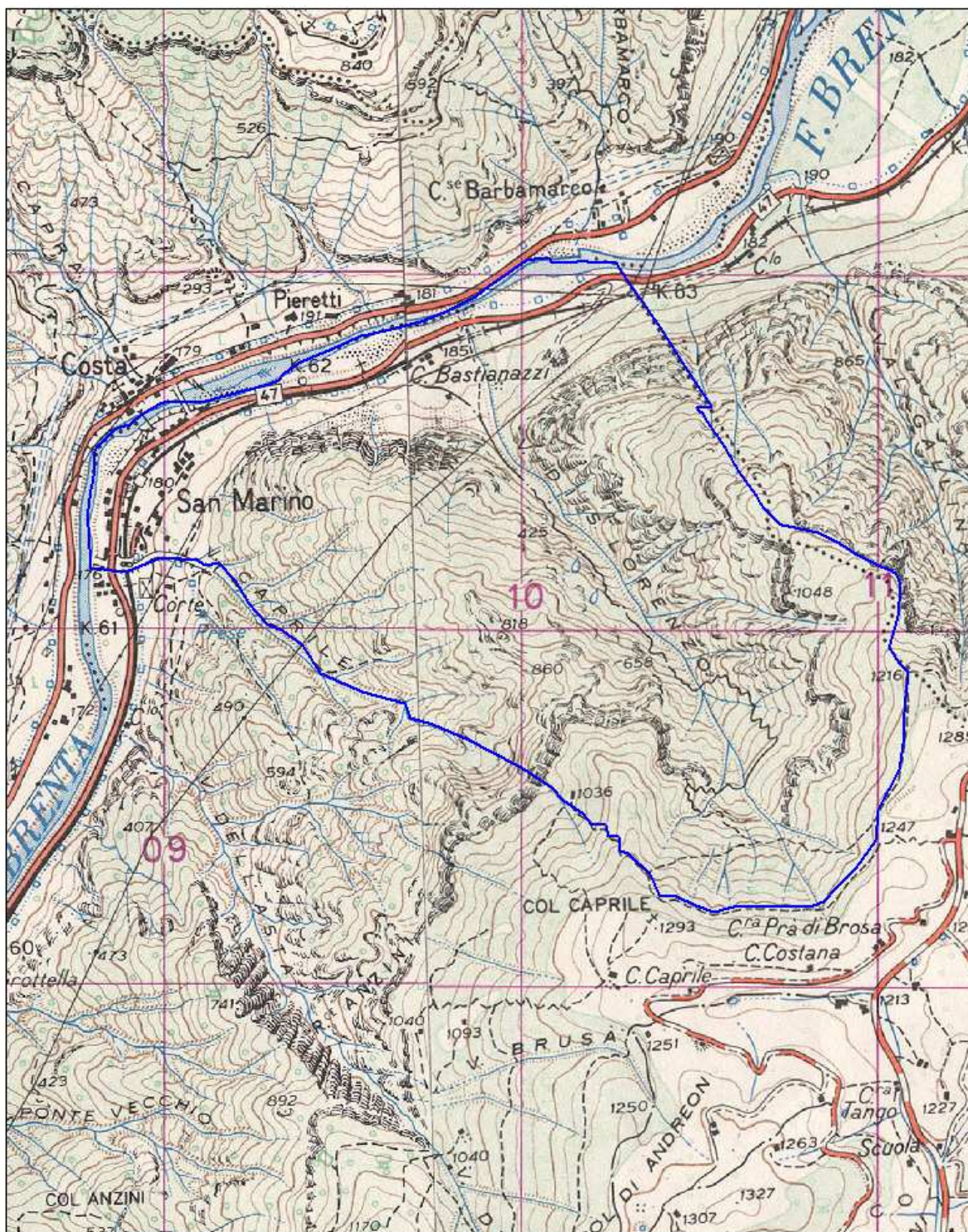
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
22	Val Gadena	ZA	OPF	829	ENEGO, FOZA, VALSTAGNA



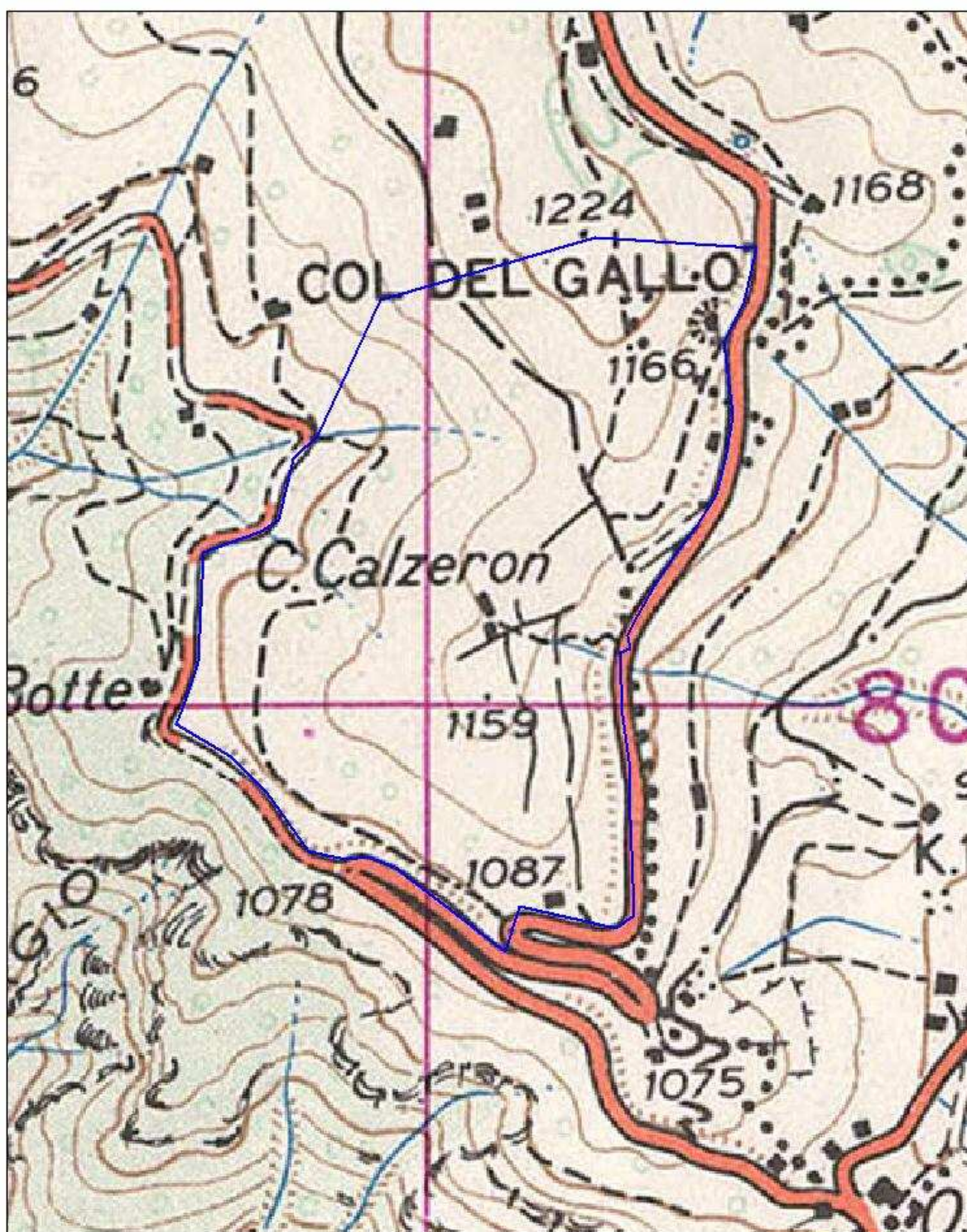
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNII
23	Valbrenta	ZA	OPF	513	ENEGO



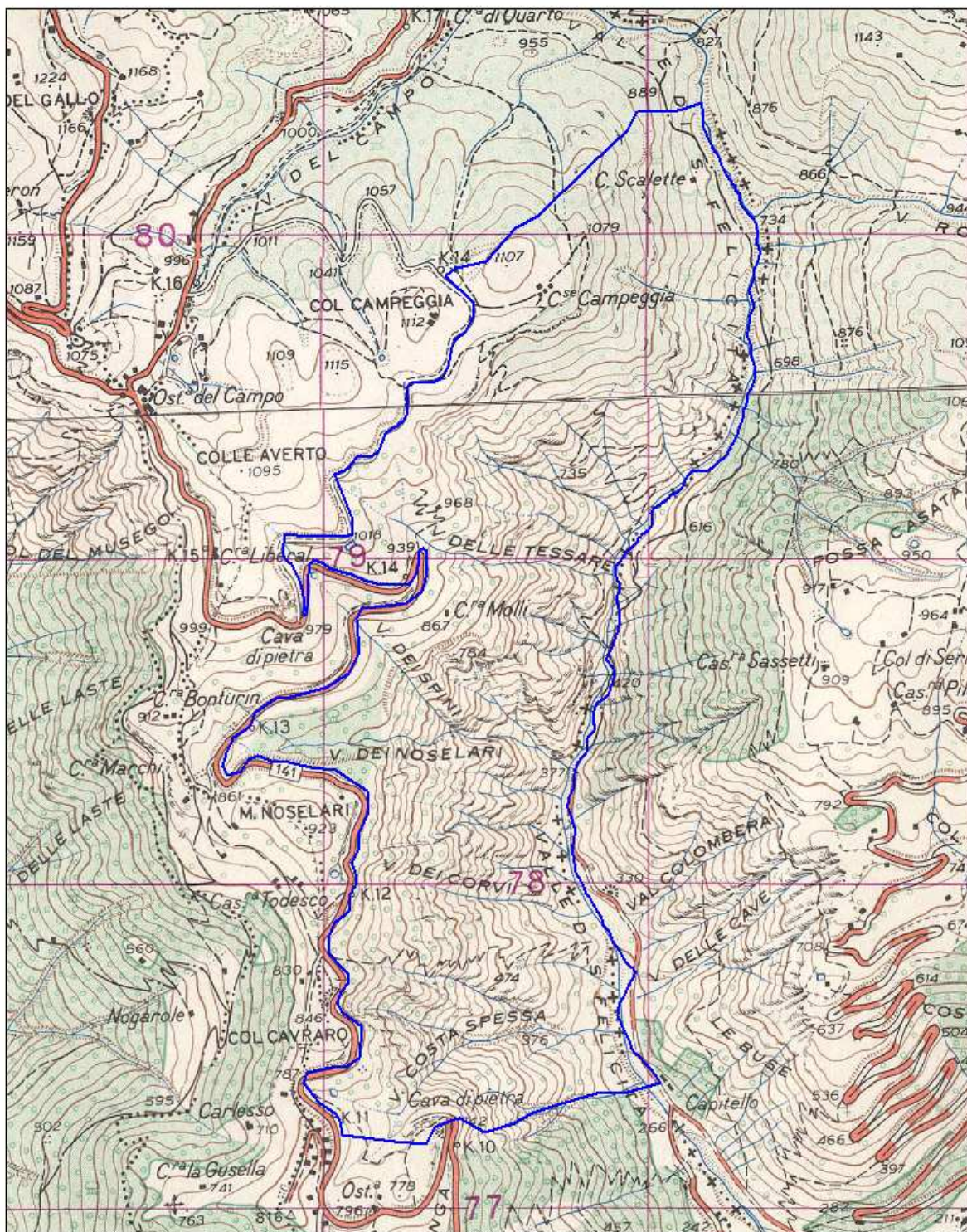
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
24	Cison	ZA	OPF	1.080	CISON DEL GRAPPA



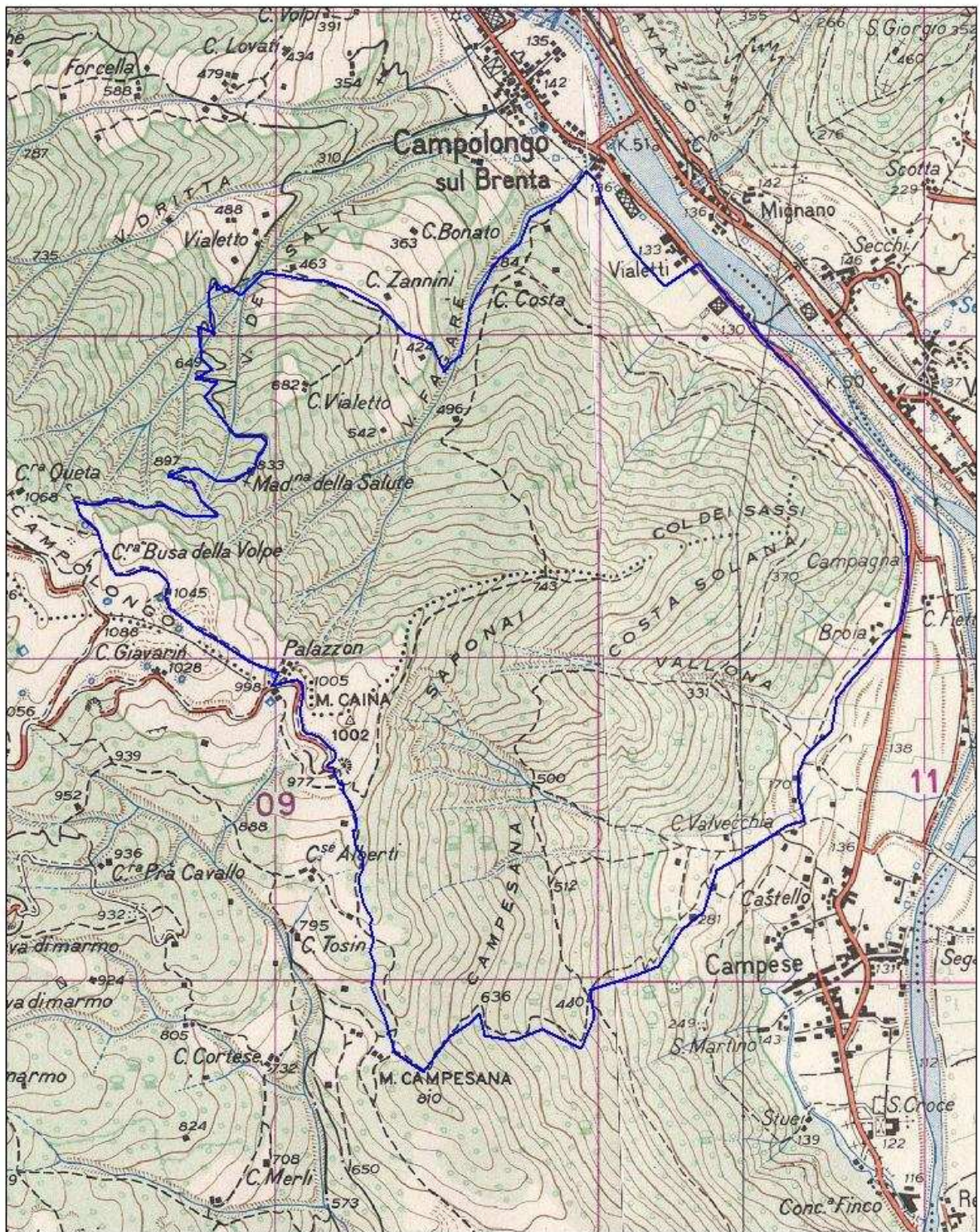
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
25	Valle di San Lorenzo	ZA	OPF	234	SAN NAZARIO



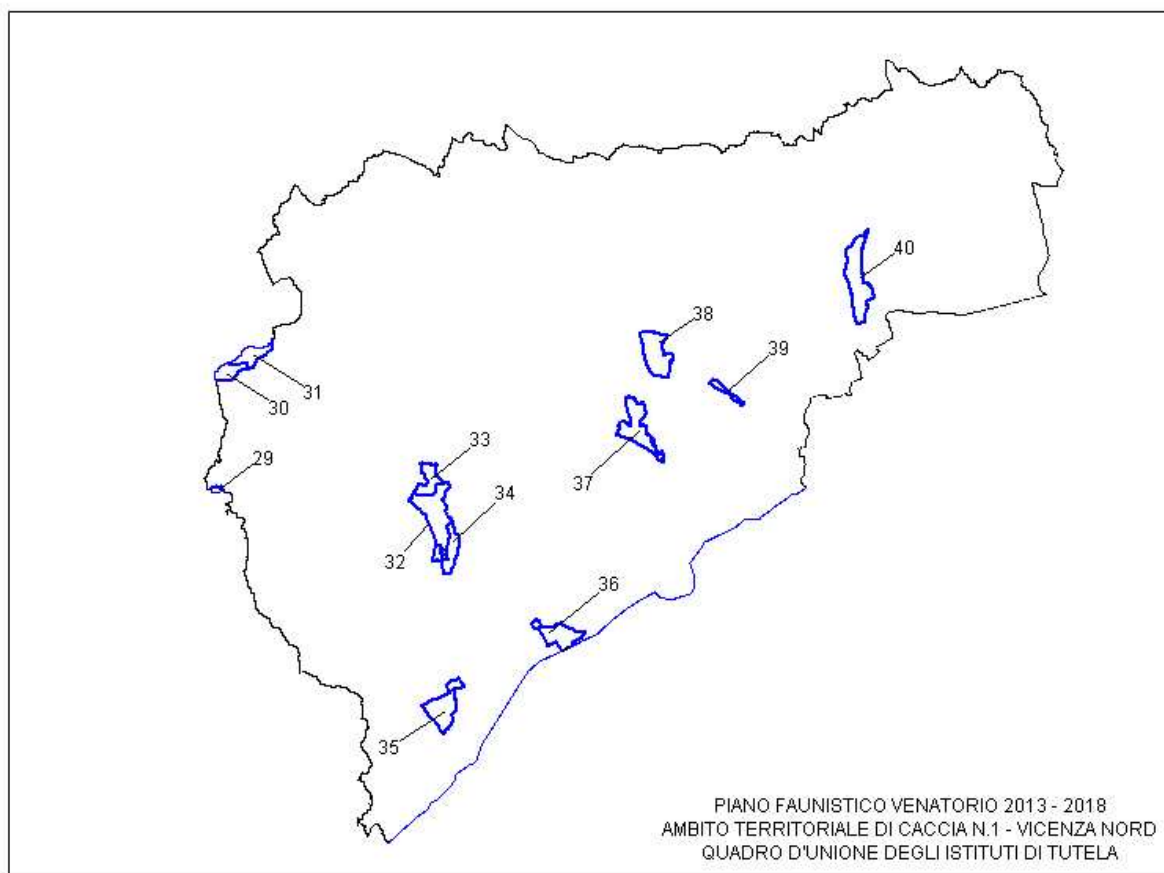
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. I _z	COMUNI
26	Col Calzeron	ZA	ZRC	24	SOLAGNA, POVE DEL GRAPPA



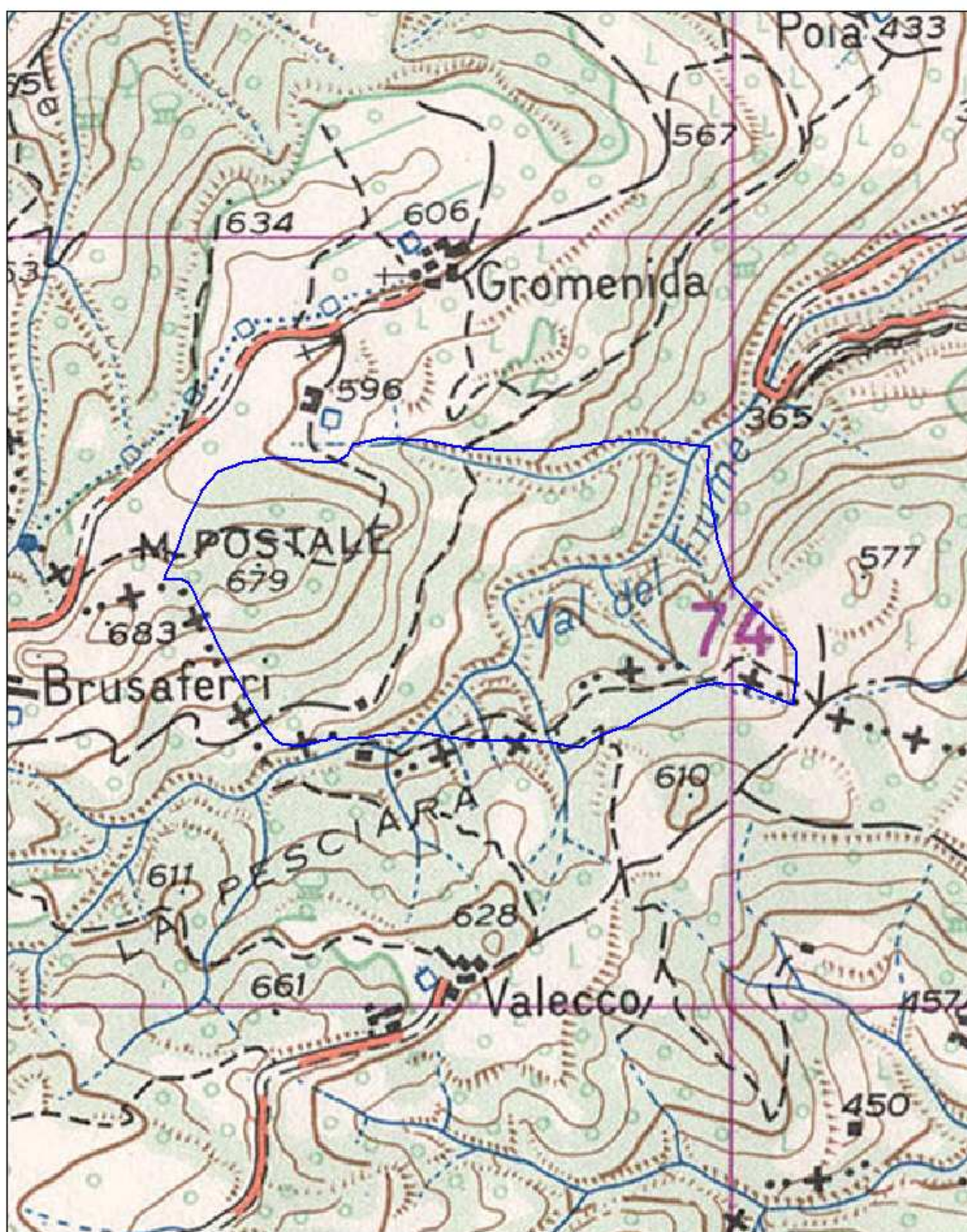
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
27	Valle di Santa Felicità	ZA	OPF	259	ROMANO D'EZZELINO



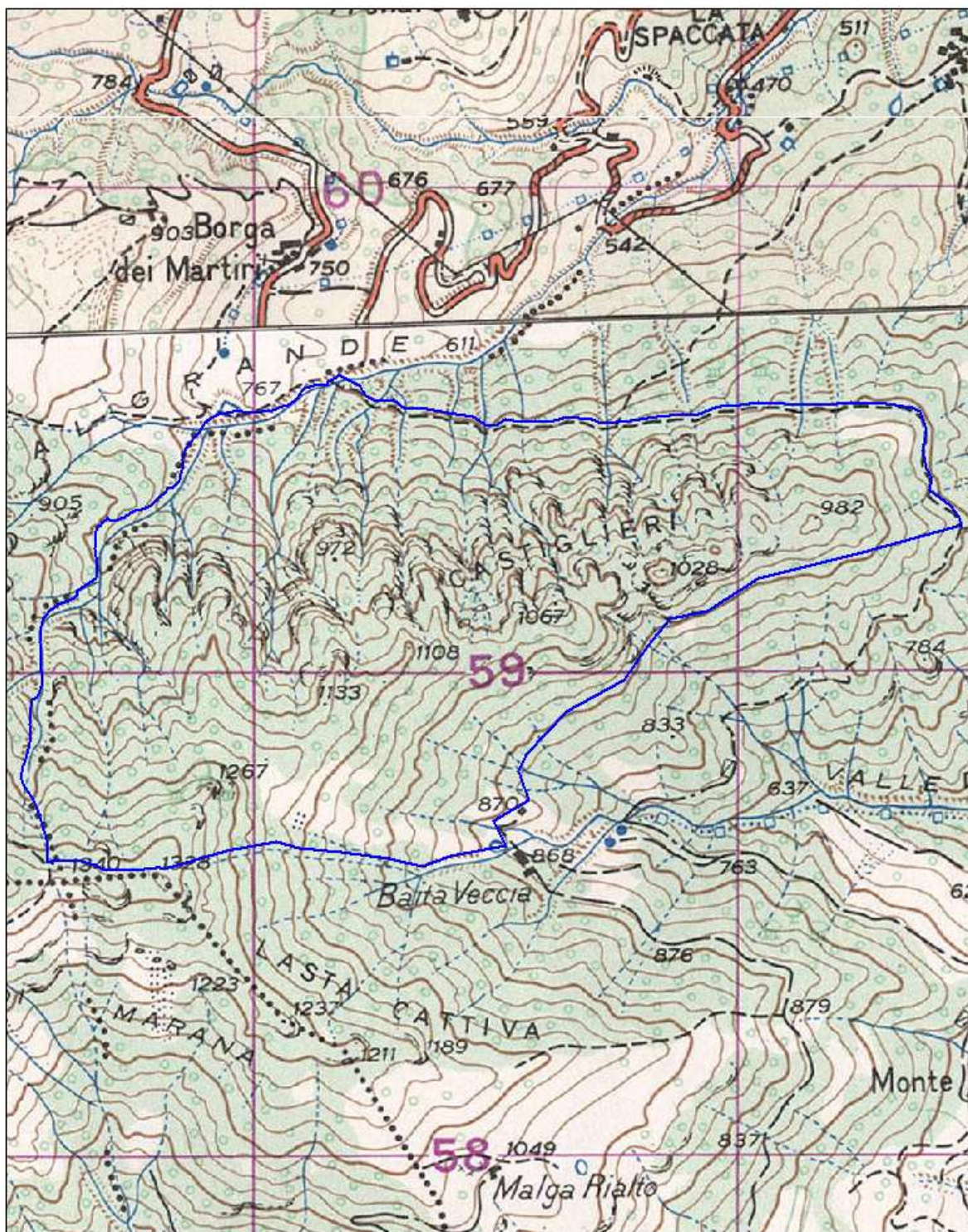
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
28	Monte Caina	ZA	OPF	384	BASSANO DEL GRAPPA, CAMPOLONGO SUL BRENTA



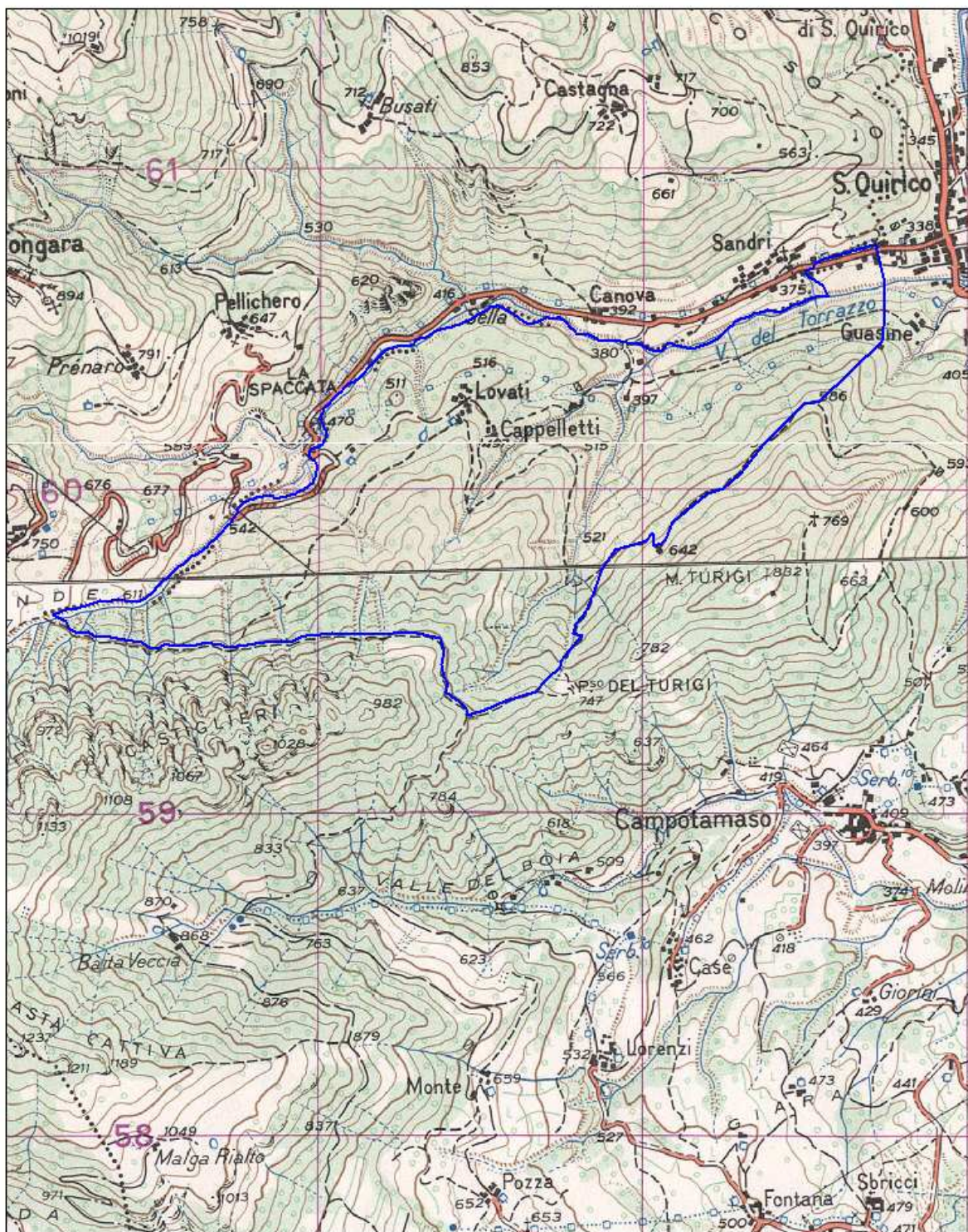
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
29	Parco Regionale della Lessinia	ATC1	PR	25	ALTISSIMO
30	Castiglieri	ATC1	OPF	120	VALDAGNO
31	Monte Turigi	ATC1	ZRC	149	VALDAGNO
32	Poscole	ATC1	OPF	408	BROGLIANO, CORNEDO VICENTINO, CASTELGOMBERTO, TRISSINO
33	Petenello	ATC1	ZRC	153	CORNEDO VICENTINO, CASTELGOMBERTO
34	San Fermo	ATC1	ZRC	183	CASTELGOMBERTO, TRISSINO
35	Montorso	ATC1	ZRC	286	MONTORSO VICENTINO, MONTECCHIO MAGGIORE, ZERMEGHEDO
36	Creazzo	ATC1	ZRC	231	CREAZZO, SOVIZZO
37	Bosco di Dueville	ATC1	ATP	319	VILLAYERLA, DUEVILLE, CALDOGNO
38	Montecchio Precalcino	ATC1	ZRC	299	MONTECCHIO PRECALCINO
39	Lupia - Sandrigo	ATC1	OPF	46	SANDRIGO, DUEVILLE
40	Brenta	ATC1	ZRC	410	CARTIGLIANO, NOVE, POZZOLEONE, TEZZE SUL BRENTA



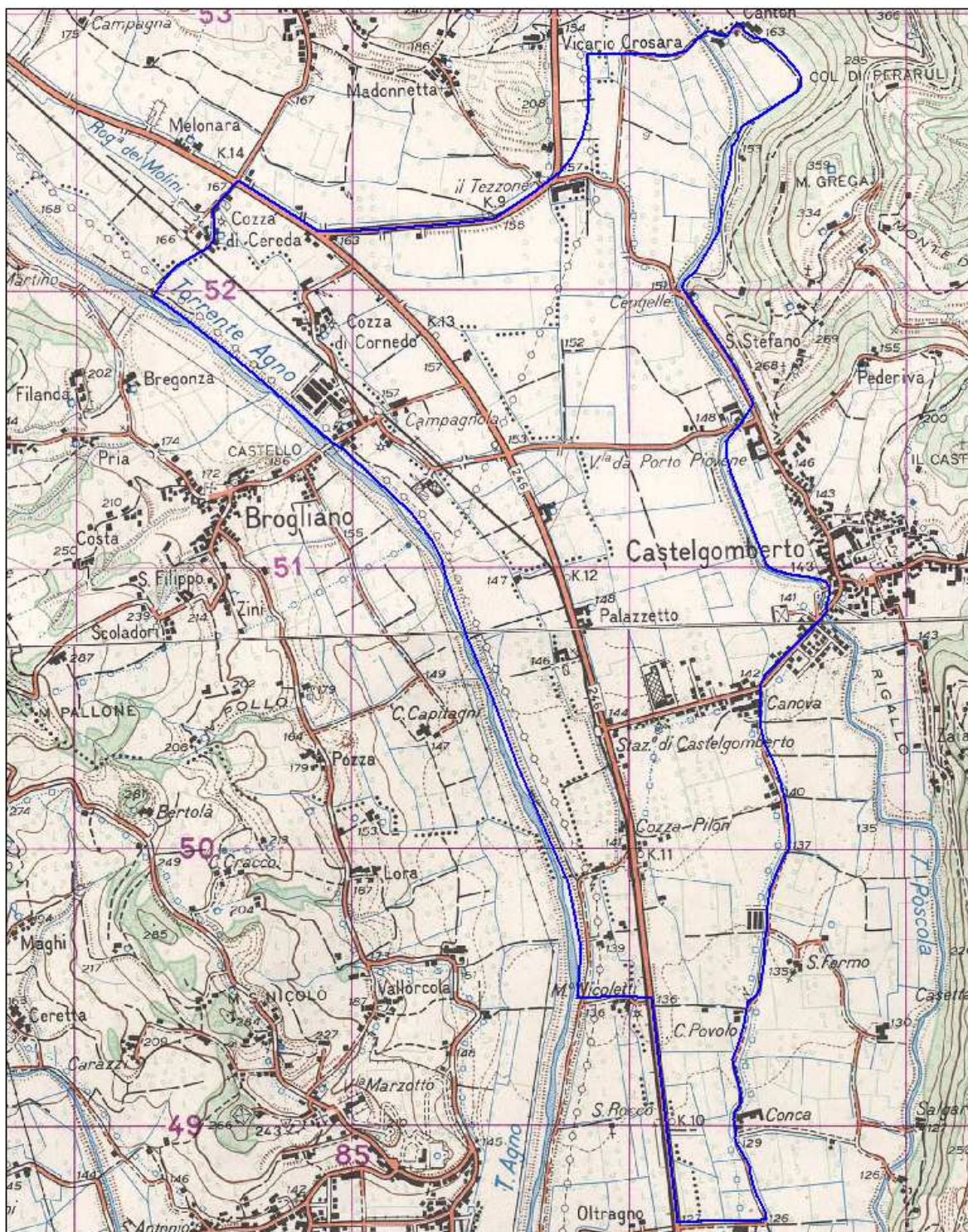
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
29	Parco Regionale della Lessinia	ATC1	PR	25	ALTISSIMO



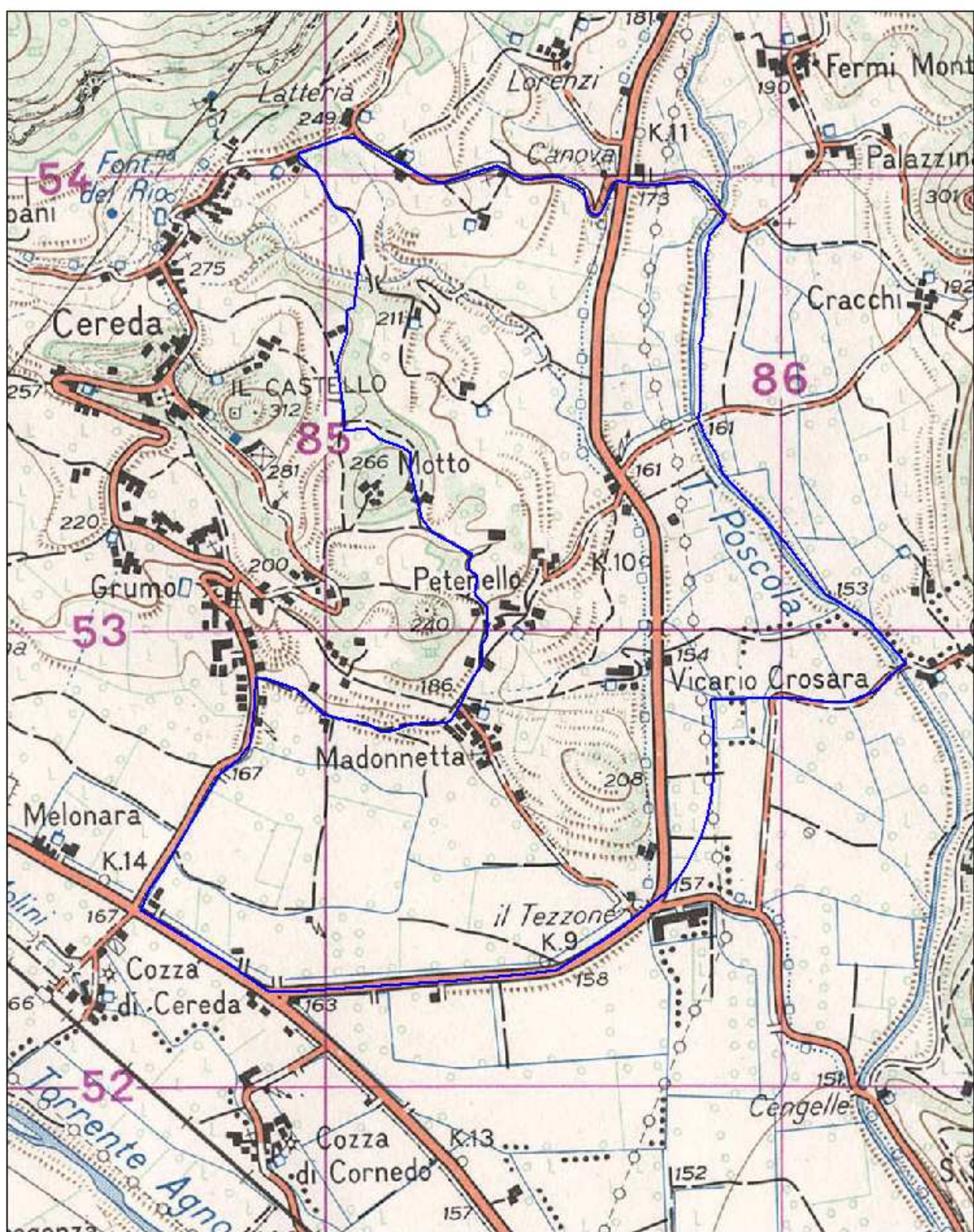
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
30	Castiglieri	ATC1	OPF	120	VALDAGNO



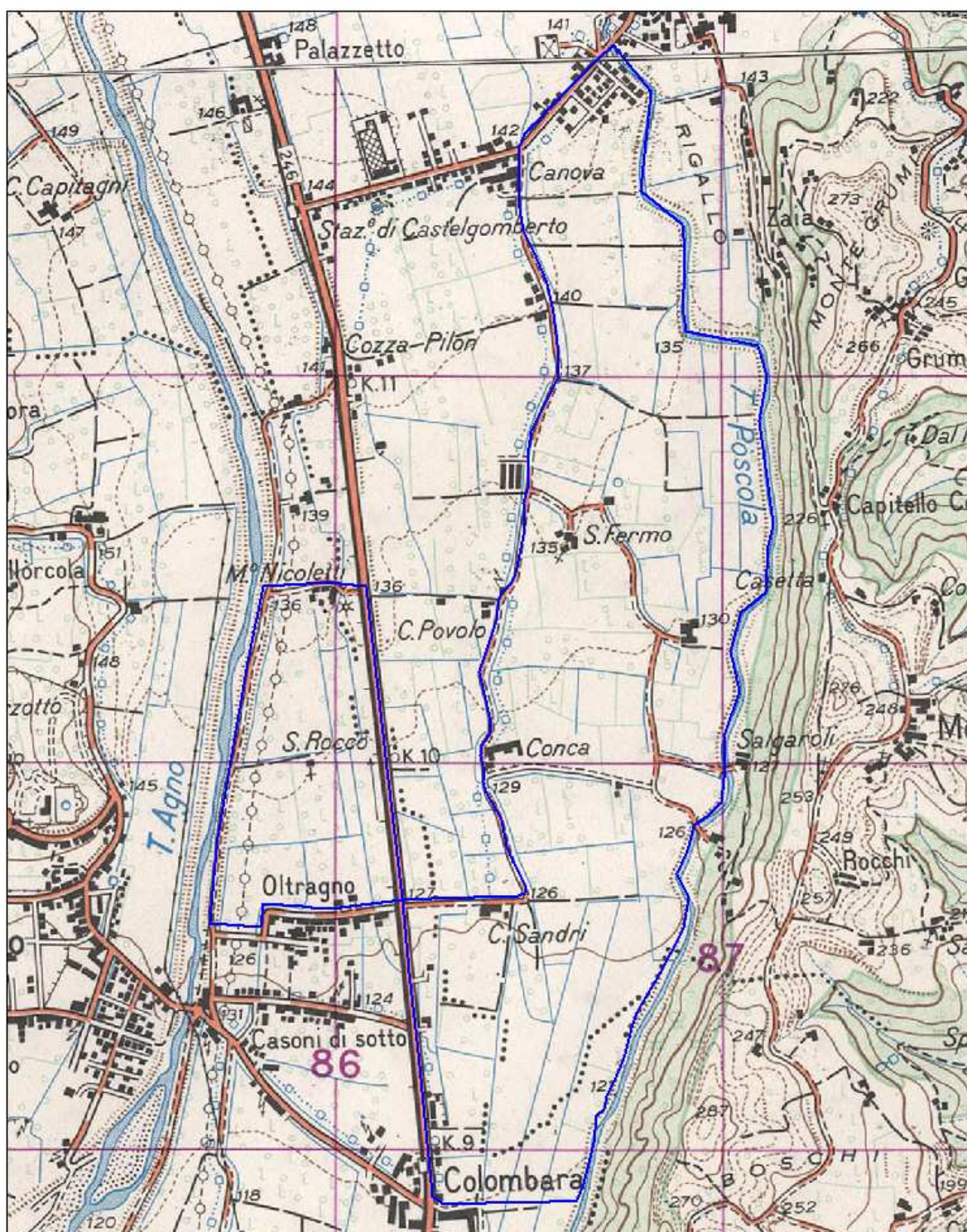
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
31	Monte Turigi	ATC1	ZRC	149	VALDAGNO



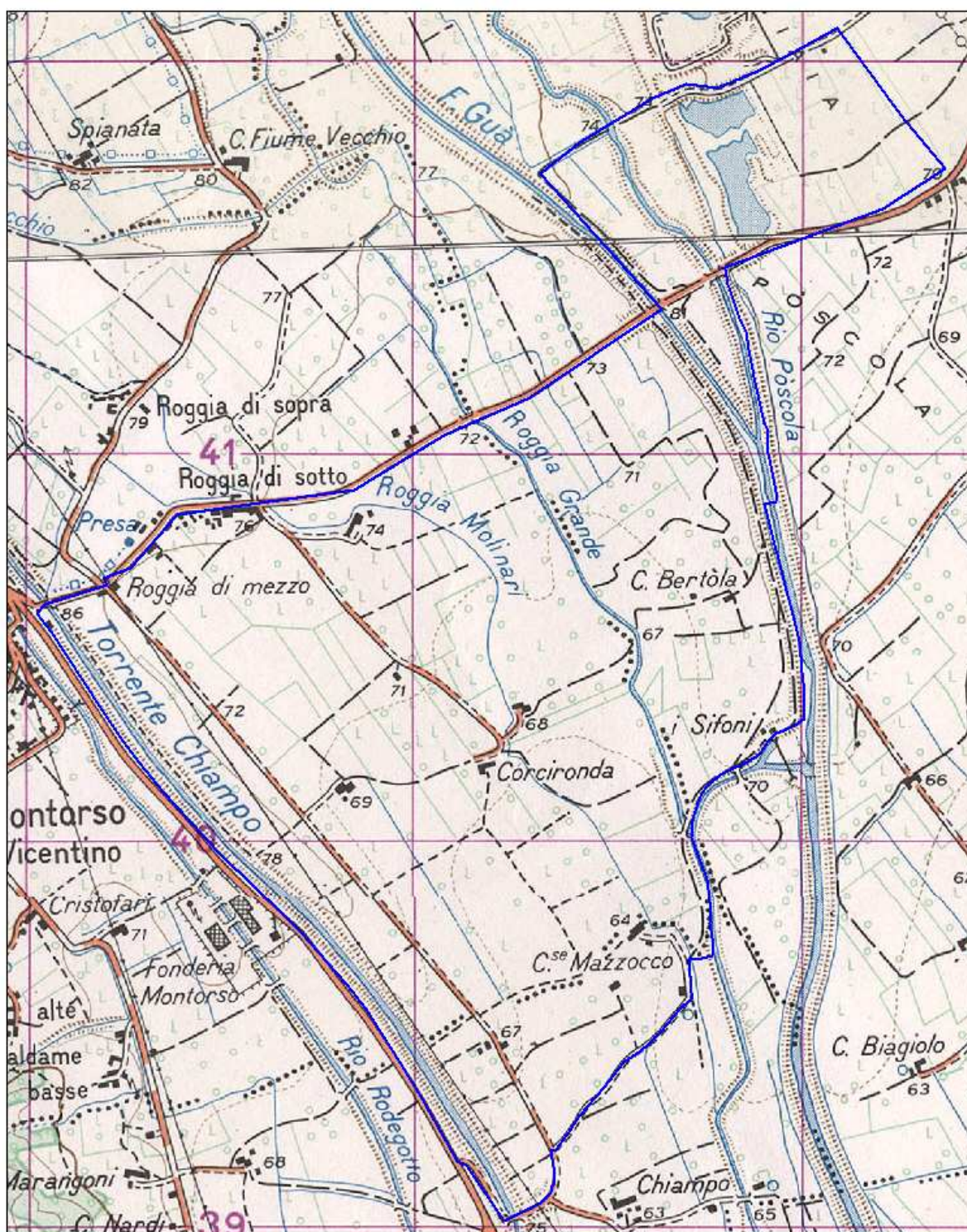
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h ₂	COMUNI
32	Poscole	ATC1	OPF	408	BROGLIANO, CORNEDO VICENTINO, CASTELGOMBERTO, TRISSINO



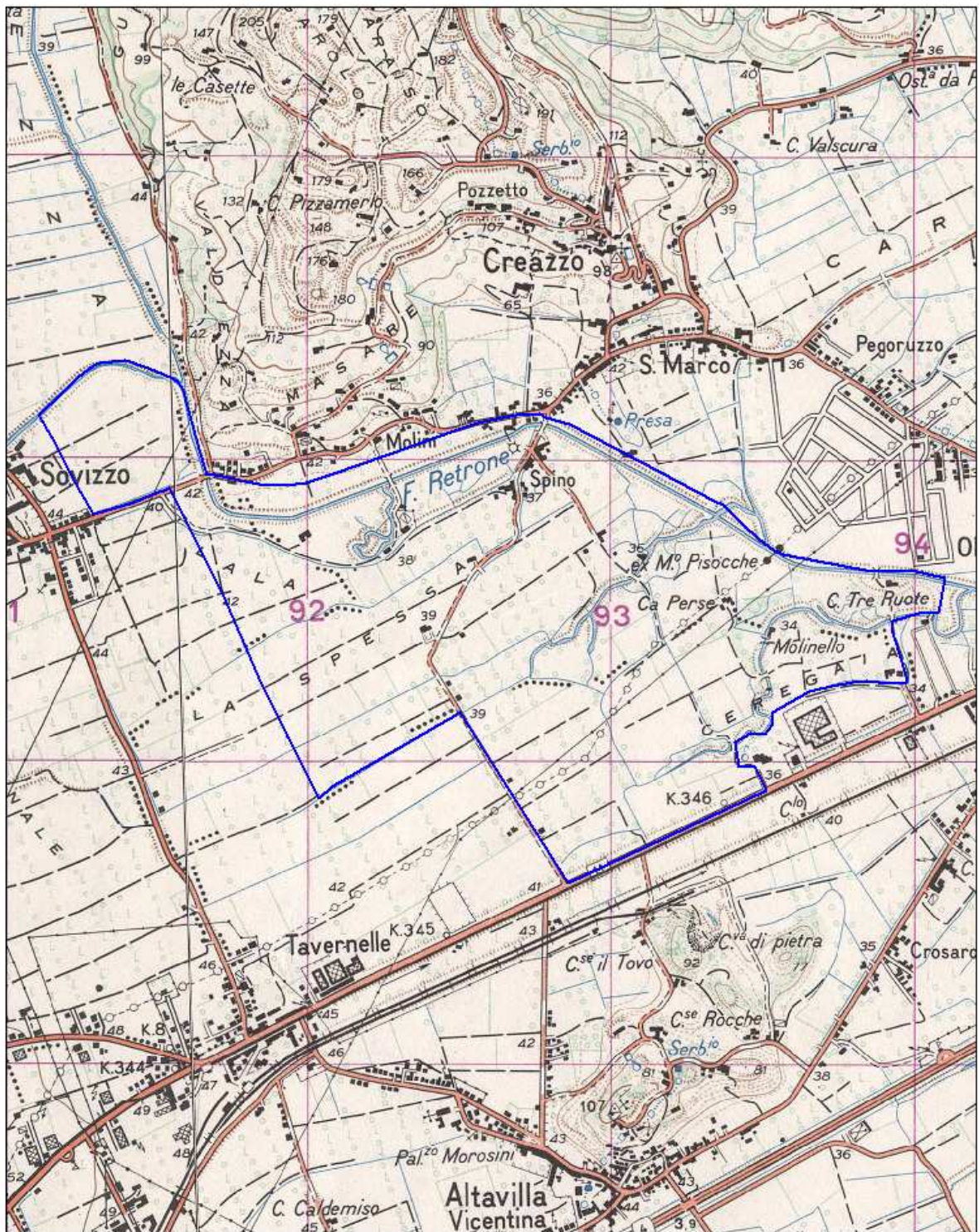
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
33	Petenello	ATC1	ZRC	153	CORNEDO VICENTINO, CASTELGOMBERTO



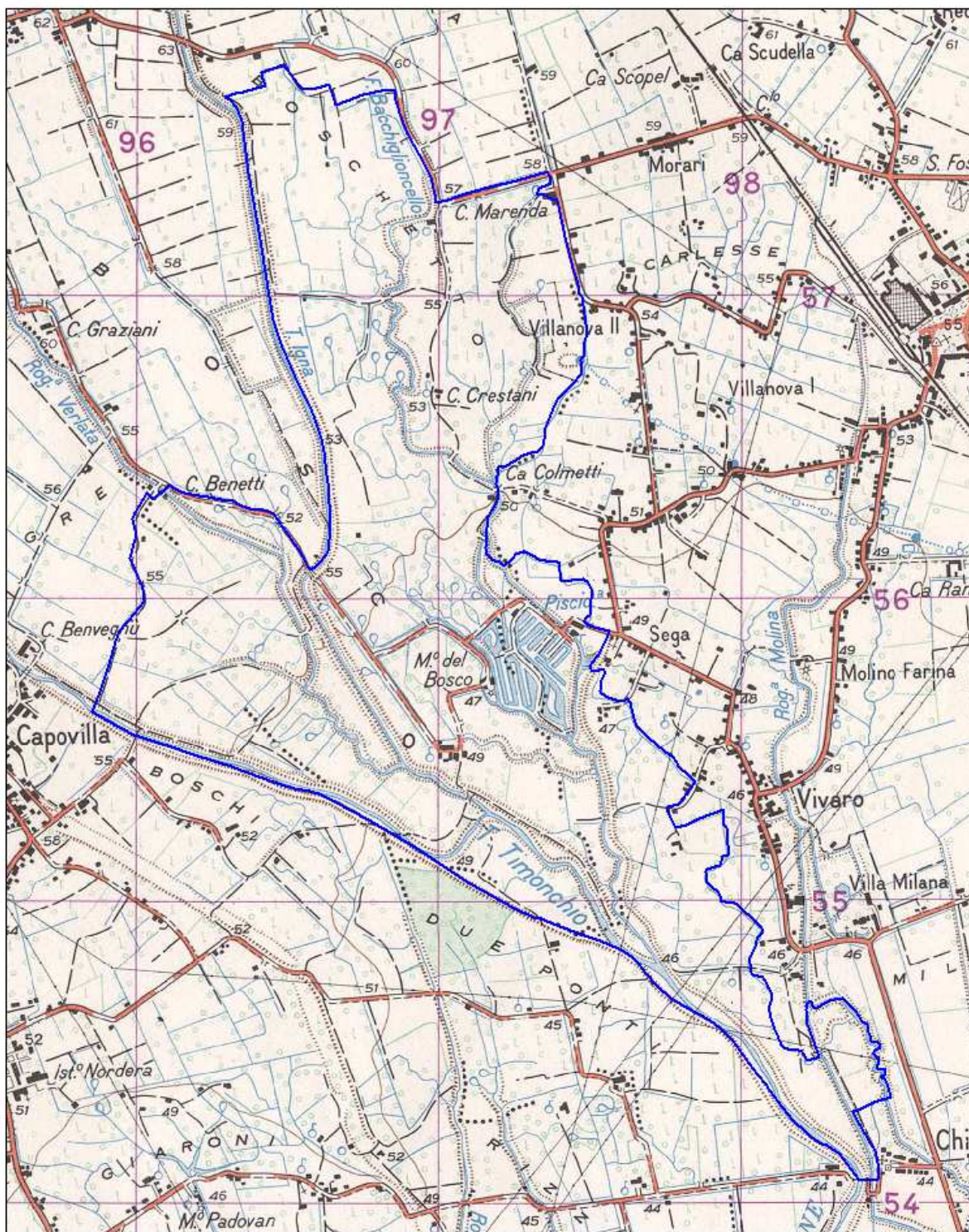
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h ₂	COMUNI
34	San Fermo	ATC1	ZRC	183	CASTELGOMBERTO, TRISSINO



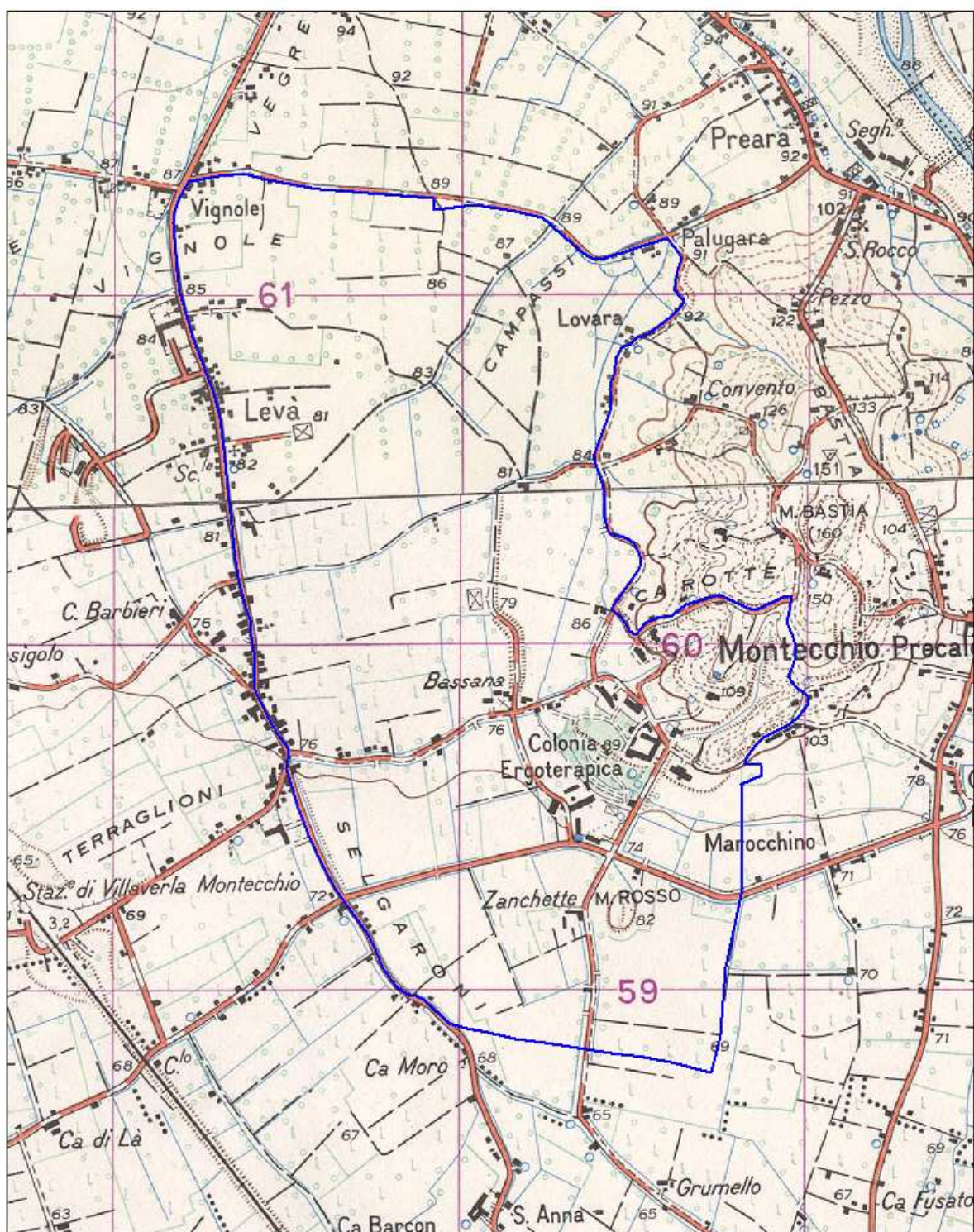
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _z	COMUNI
35	Montorso	ATC1	ZRC	286	MONTECCIO MAGGIORE, MONTECCHIO MAGGIORE, ZERMEGHEDO



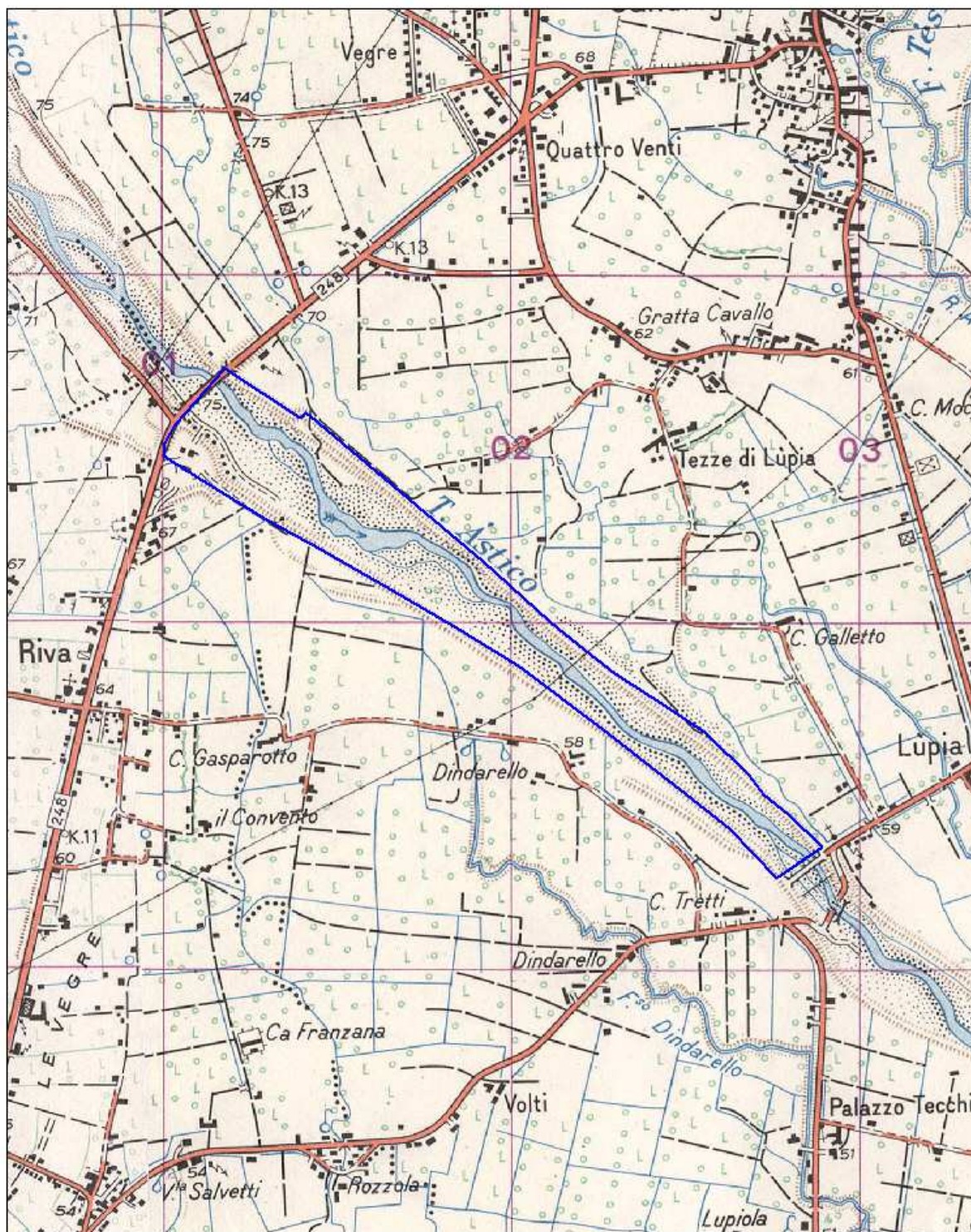
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h ²	COMUNI
36	Creazzo	ATC1	ZRC	231	CREAZZO, SOVIZZO



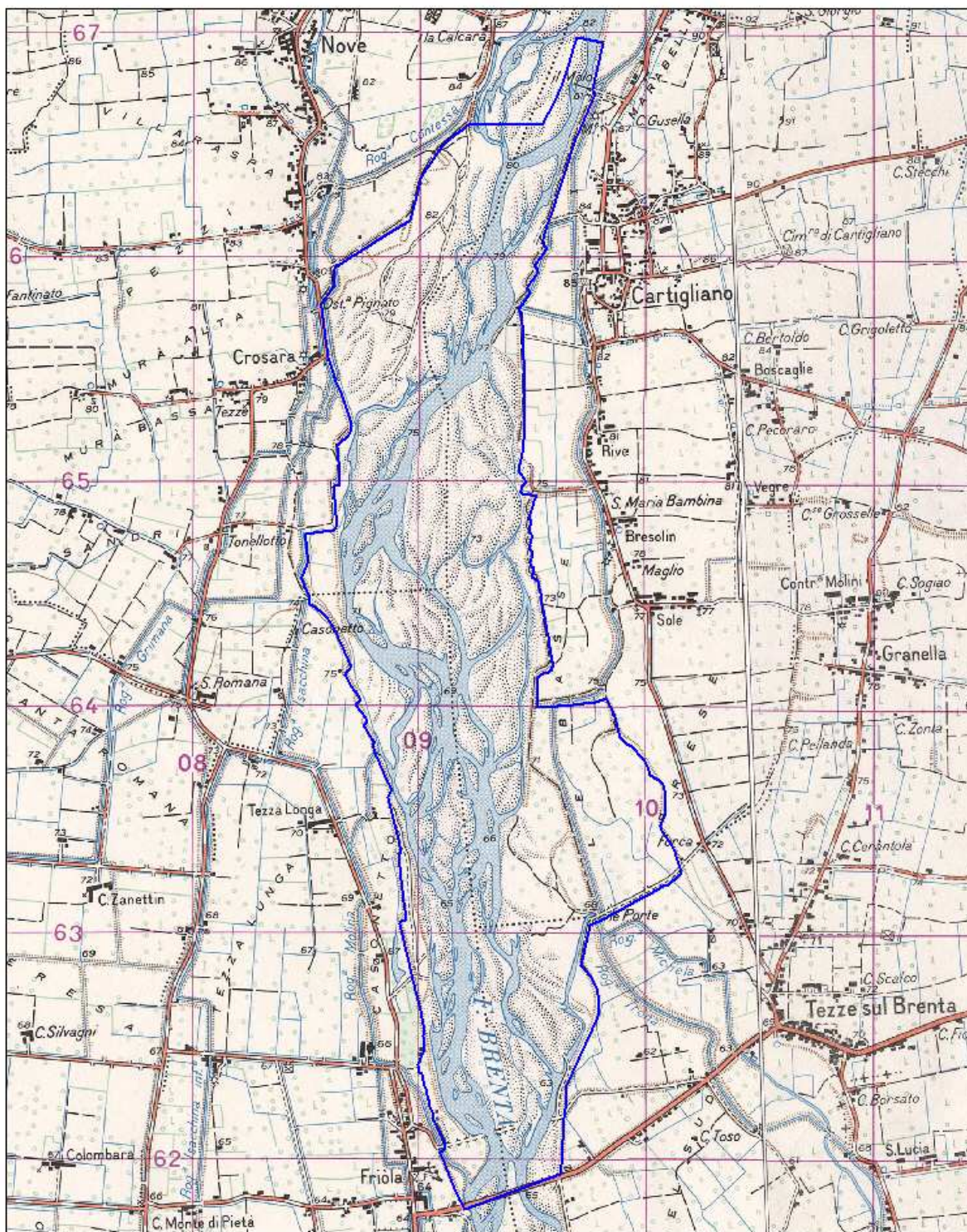
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
37	Bosco di Dueville	ATC1	ATP	319	VILLAVERLA, DUEVILLE, CALDOGNO



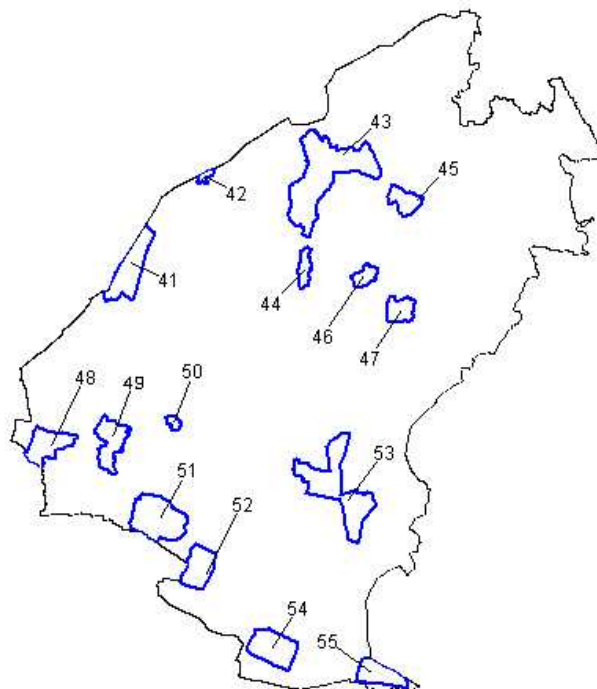
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
38	Montecchio Precalcino	ATC1	ZRC	299	MONTECCHIO PRECALCINO



ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
39	Lupia - Sandrigo	ATC1	OPF	46	SANDRIGO, DUEVILLE

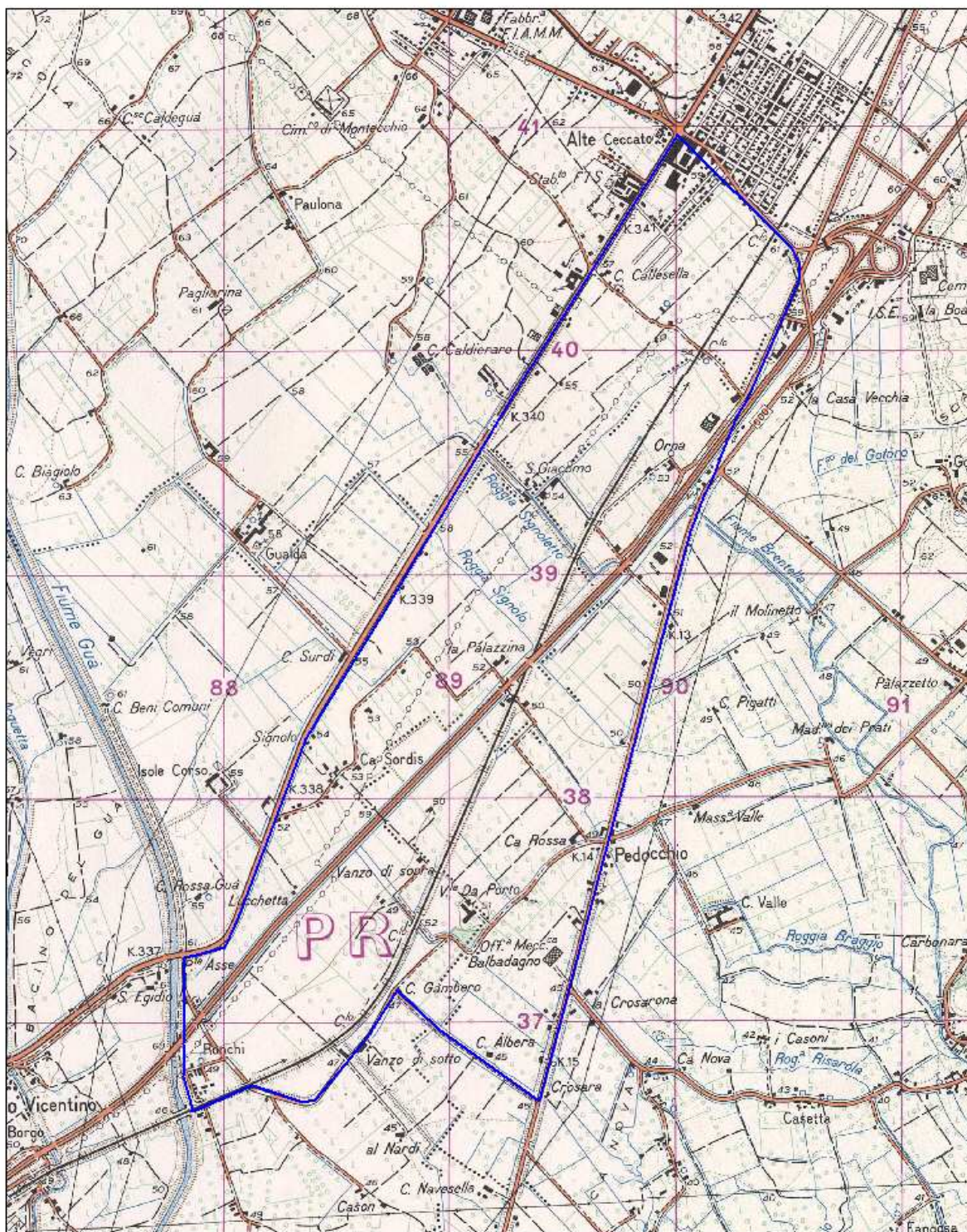


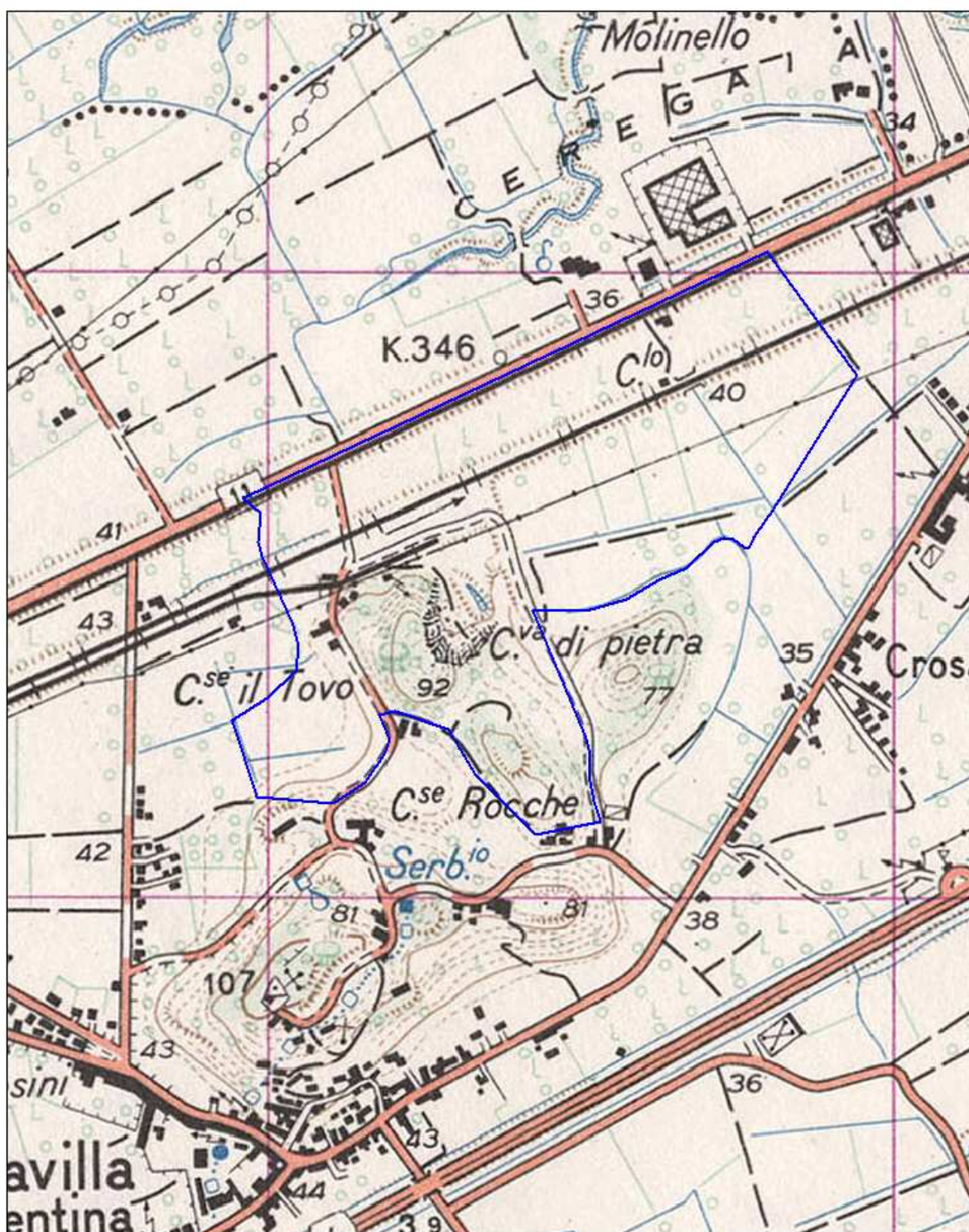
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h ²	COMUNI
40	Brenta	ATC1	ZRC	410	CARTIGLIANO, NOVE, POZZOLEONE, TEZZE SUL BRENTA



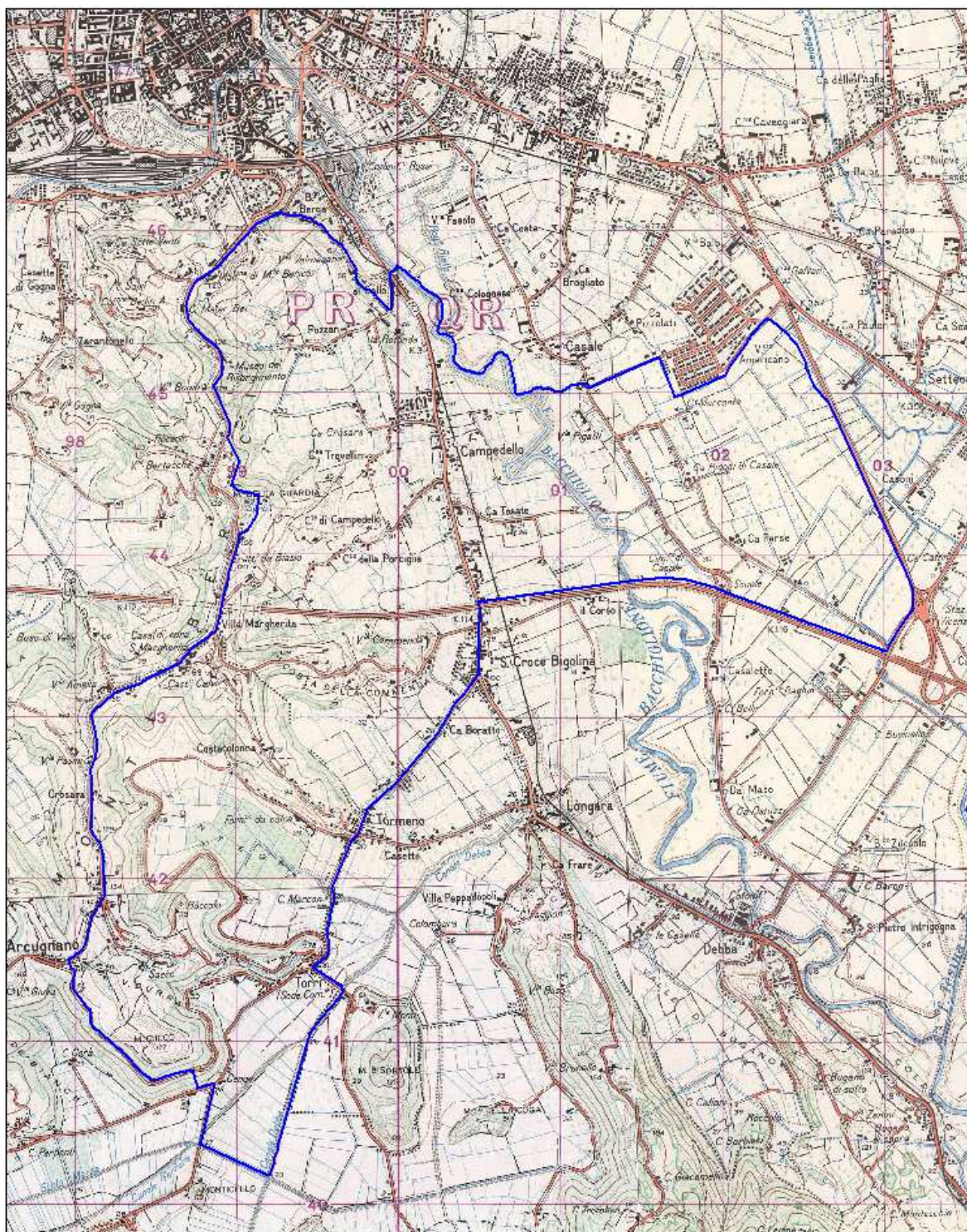
PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2013 - 2018
 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.2 - VICENZA SUD
 QUADRO D'UNIONE DEGLI ISTITUTI DI TUTELA

ID	HOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
41	Meledo	ATC2	ZRC	502	BRENDOLA, MONTECCHIO MAGGIORE, MONTEBELLO VICENTINO
42	Altavilla	ATC2	ZRC	46	ALTAVILLA VICENTINA
43	Stagni di Casale - Monte Cucco	ATC2	OPF	1.178	VICENZA, ARCUGNANO
44	Lago di Fimon	ATC2	OPF	121	ARCUGNANO
45	Ronchi	ATC2	OPF	186	TORRI DI QUARTESOLO, LONGARE
46	Lumignano	ATC2	OPF	113	LONGARE, ARCUGNANO
47	Palazzo Rosso	ATC2	ZRC	180	LONGARE, CASTAGNERO
48	Madonna di Lonigo	ATC2	ZRC	343	LONIGO
49	Monticello di Lonigo	ATC2	ZRC	334	LONIGO, SAREGO
50	Monte Crearo	ATC2	ZRC	46	LONIGO, SAREGO
51	Spessa - San Feliciano	ATC2	ZRC	593	ALONTE, ORGIANO, LONIGO
52	Motton di Asigliano	ATC2	ZRC	311	ASIGLIANO VENETO, ORGIANO
53	Prati Comunali - Calliana	ATC2	ZRC	860	VILLAGA, SOSSANO, ALBETTONE, AGUGLIARO
54	Colombara	ATC2	ZRC	411	POIANA MAGGIORE
55	Noventa	ATC2	ZRC	288	NOVENTA VICENTINA

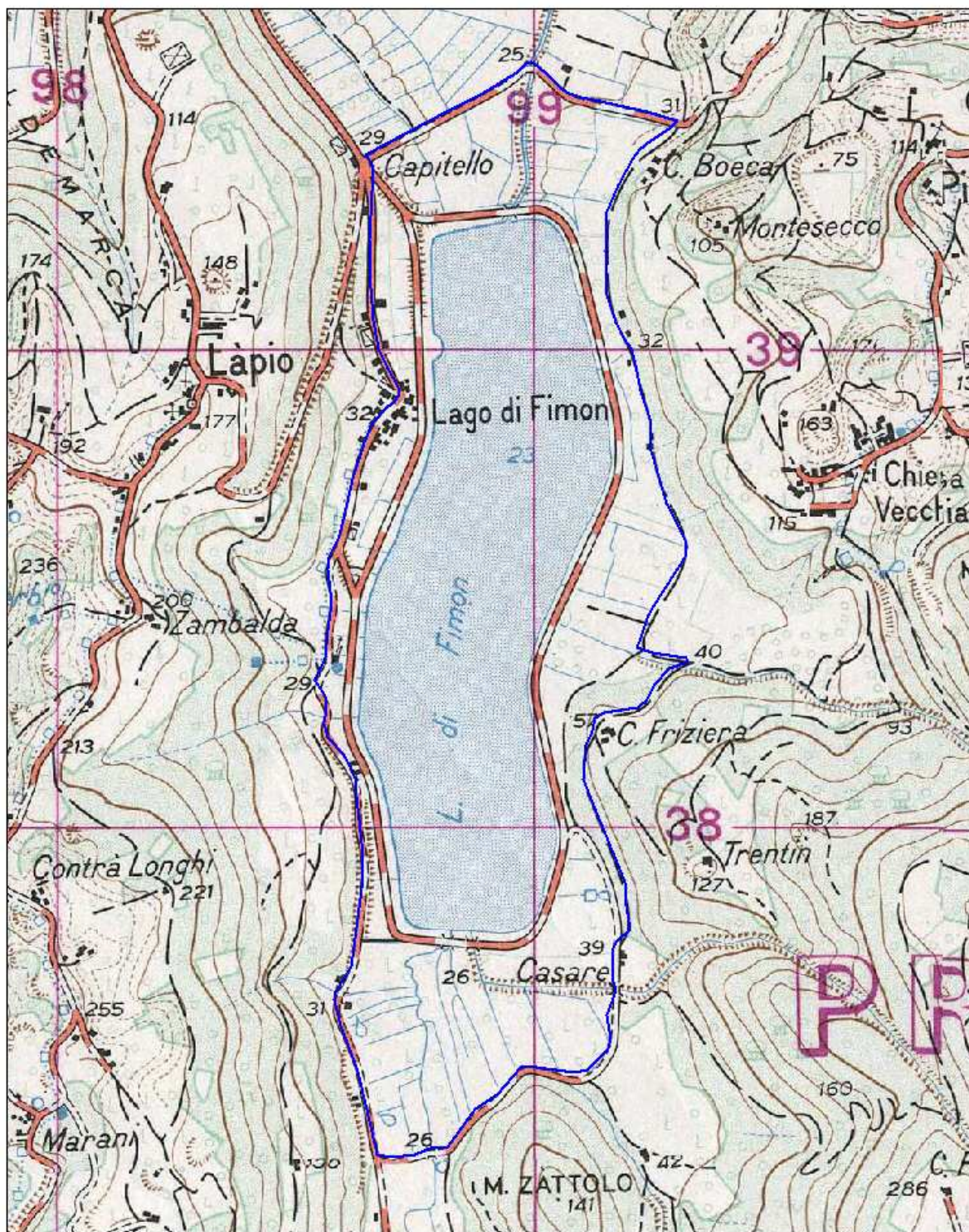




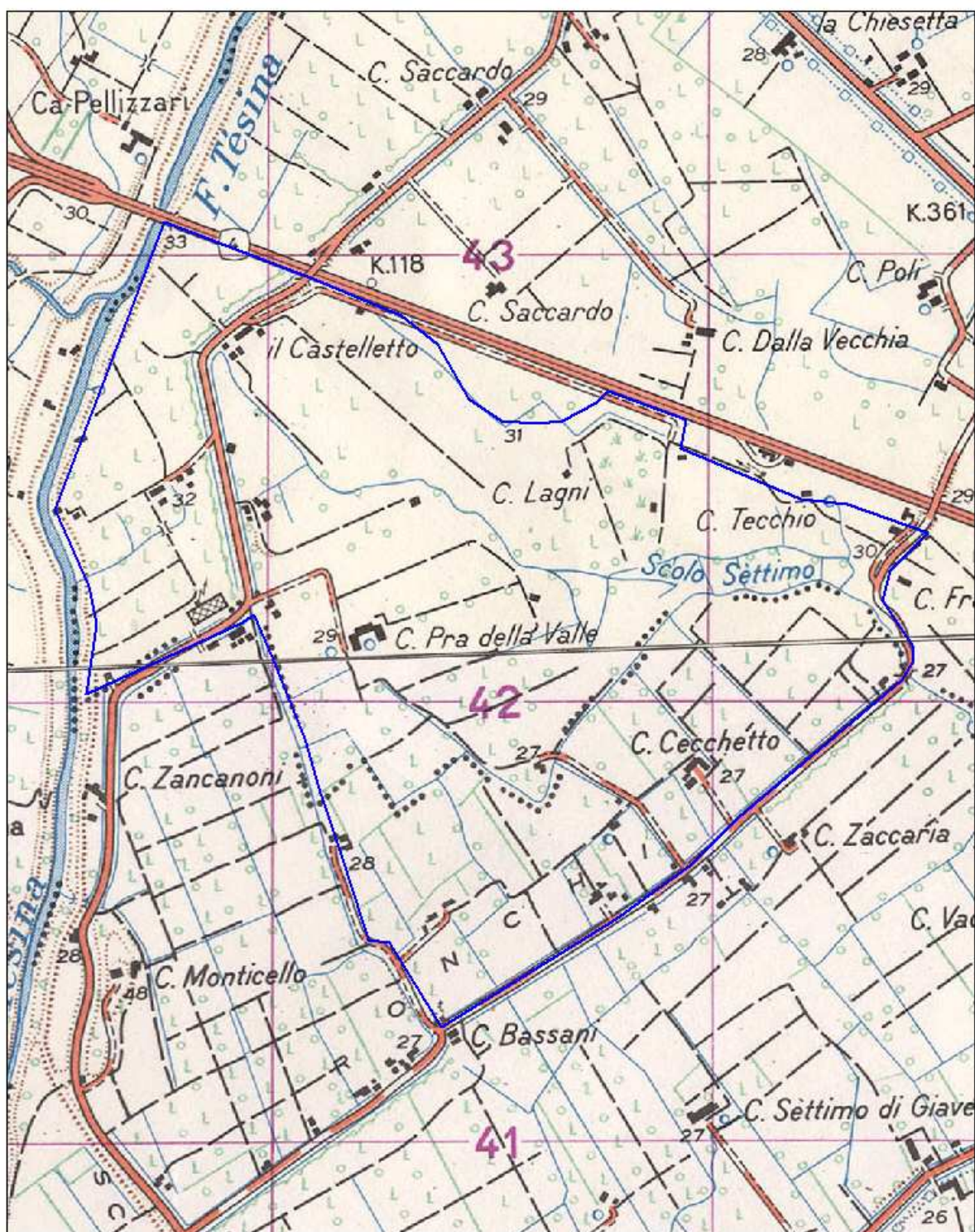
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. hz	COMUNI
42	Altavilla	ATC2	ZRC	46	ALTAVILLA VICENTINA



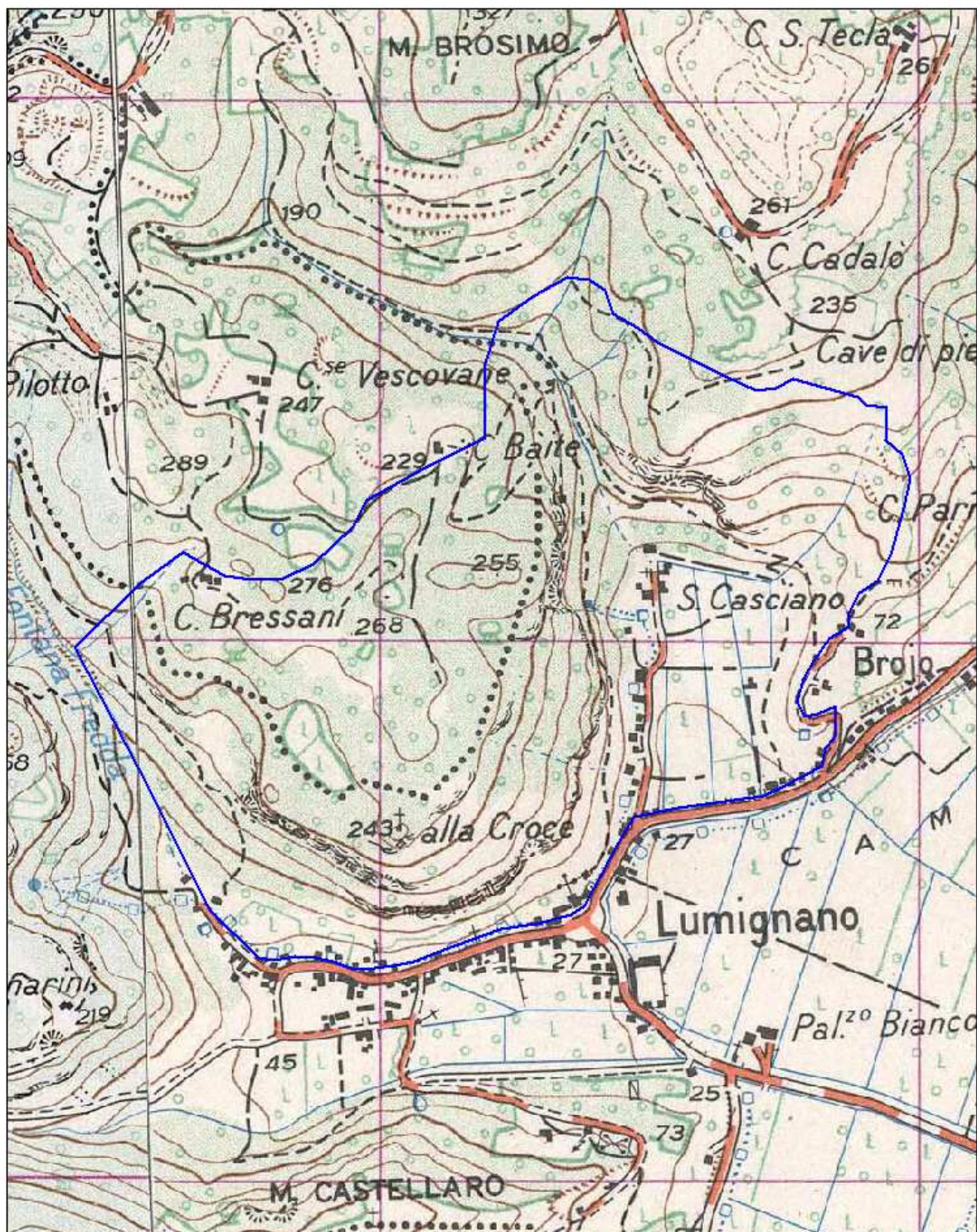
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
43	Stagni di Casale - Monte Cucco	ATC2	OPF	1.178	VICENZA, ARCUGNANO



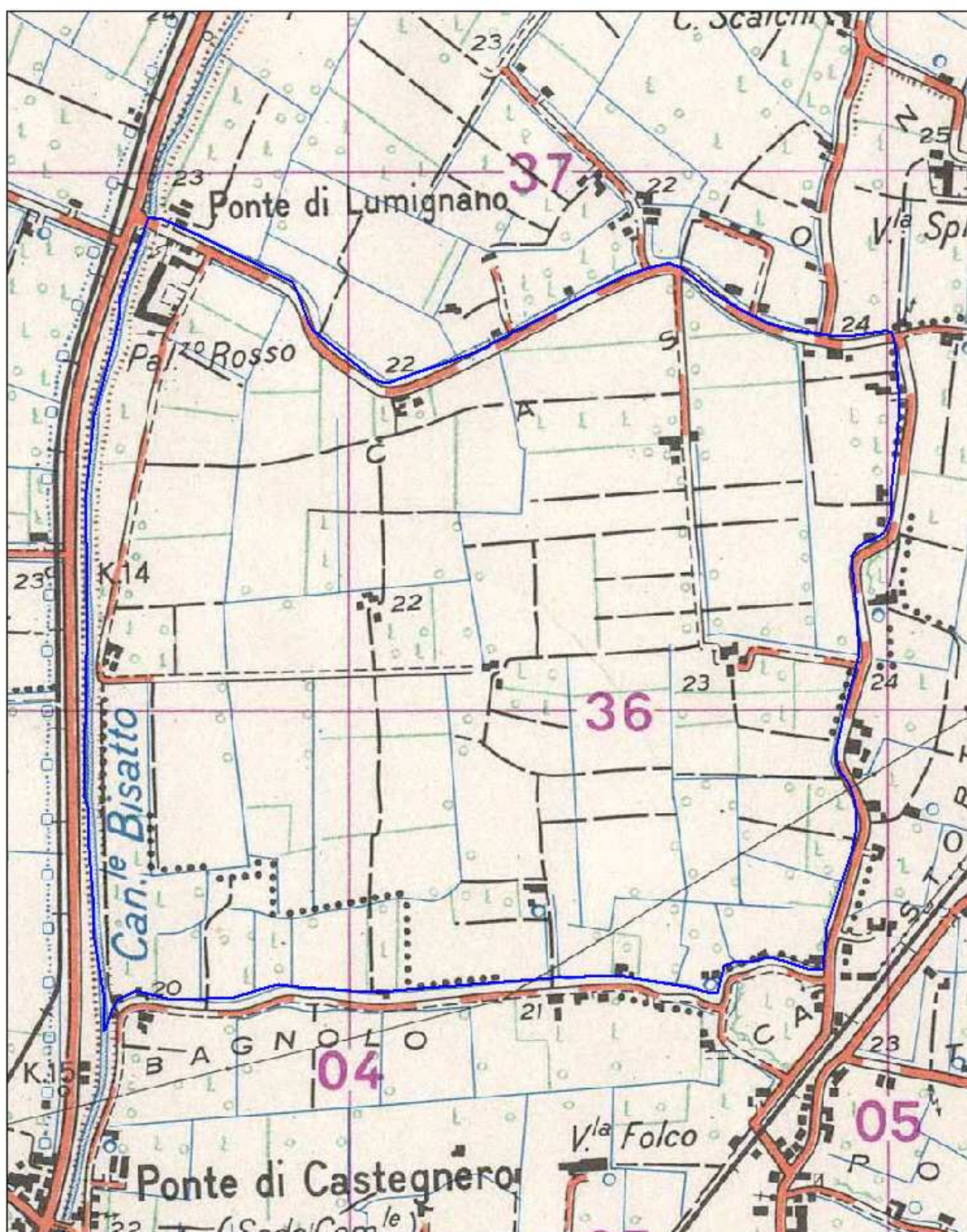
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
44	Lago di Fimon	ATC2	OPF	121	ARCIGNANO



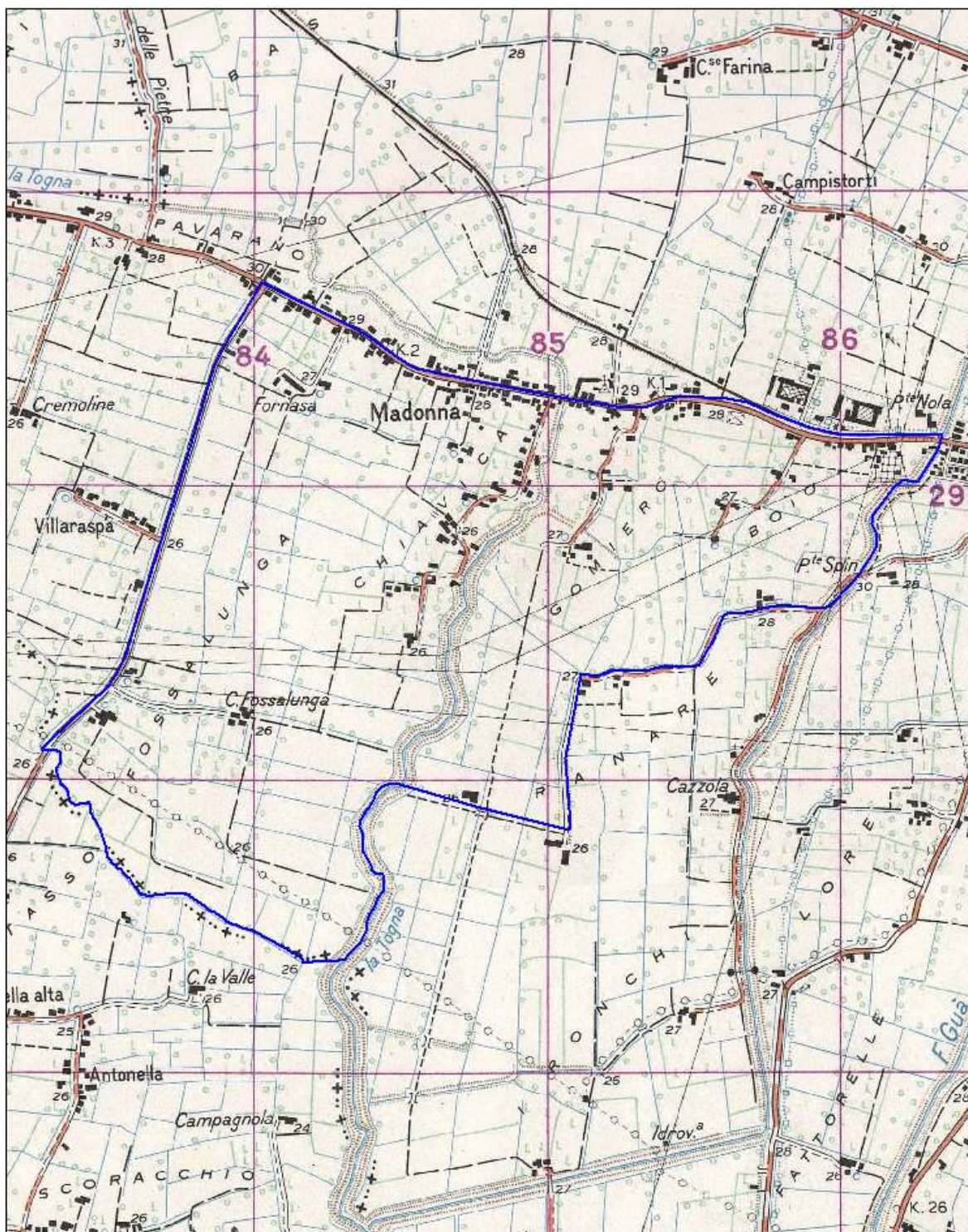
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h _a	COMUNI
45	Ronchi	ATC2	OPF	186	TORRI DI QUARTESOLO, LONGARE



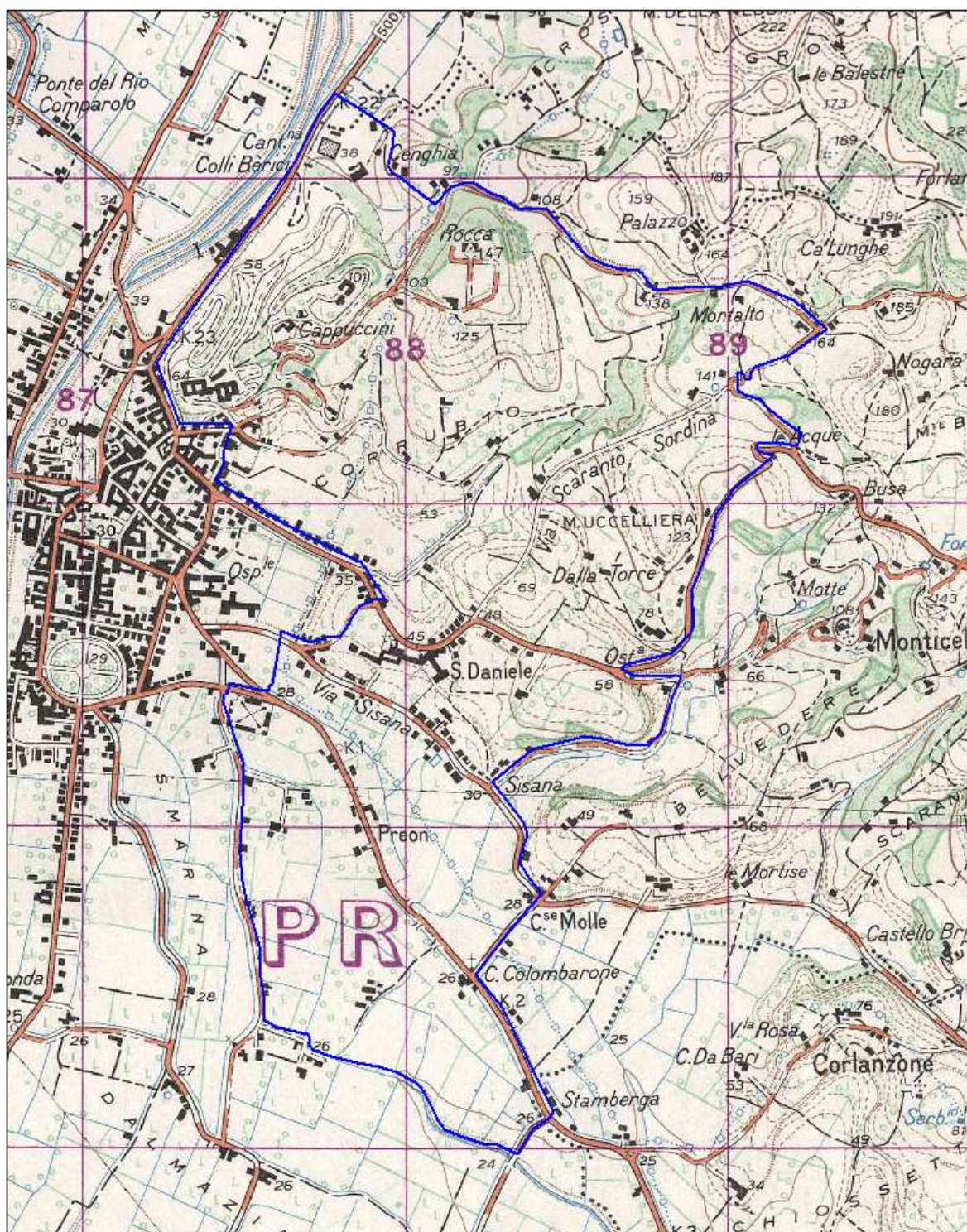
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h.	COMUNI
46	Lumignano	ATC2	OPF	113	LONGARE, ARCUGNANO



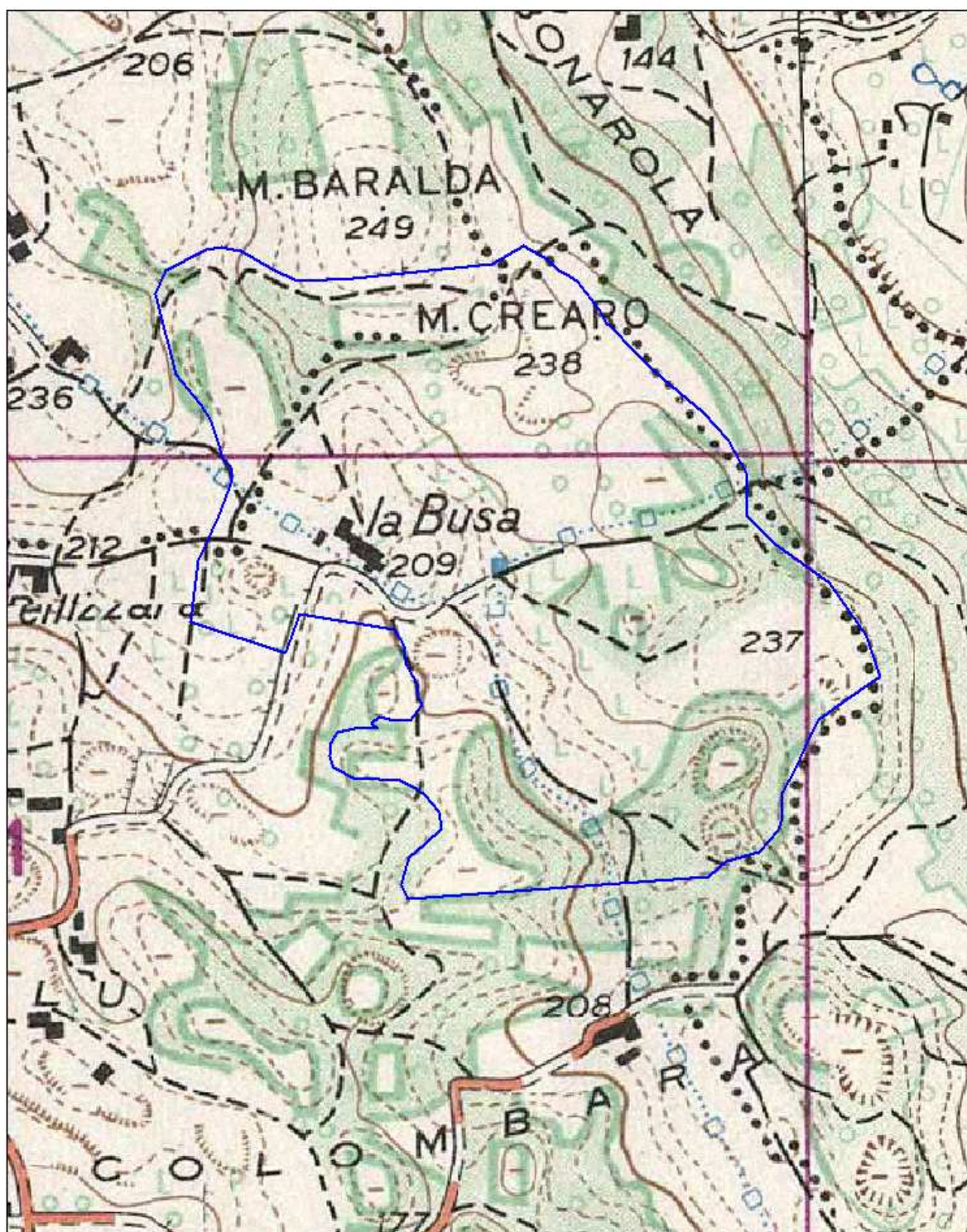
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
47	Palazzo Rosso	ATC2	ZRC	180	LONGARE, CASTAGNERO



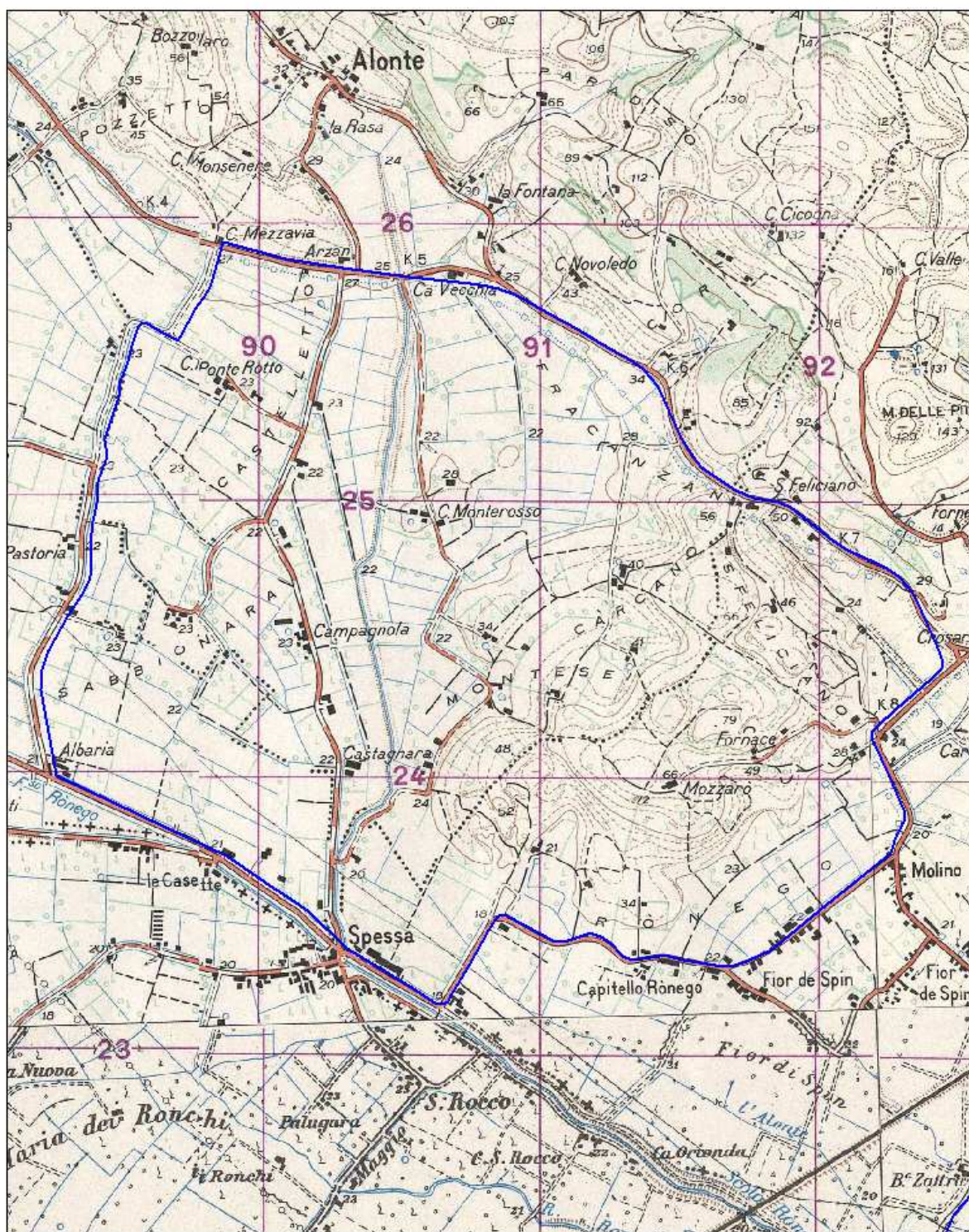
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP. h ₂	COMUNI
48	Madonna di Lonigo	ATC2	ZRC	343	LONIGO



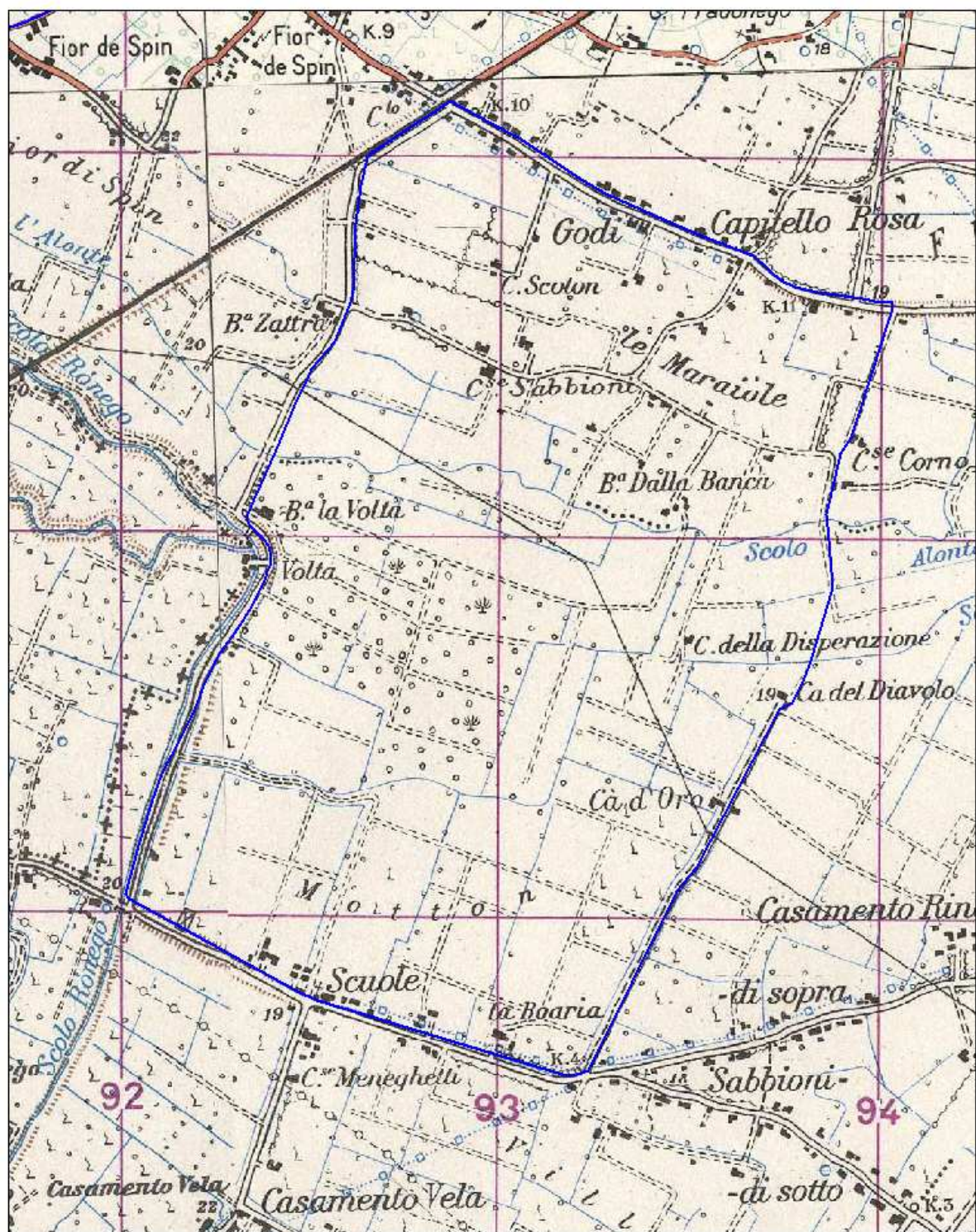
ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
49	Monticello di Lonigo	ATC2	ZRC	334	LONIGO, SAREGO

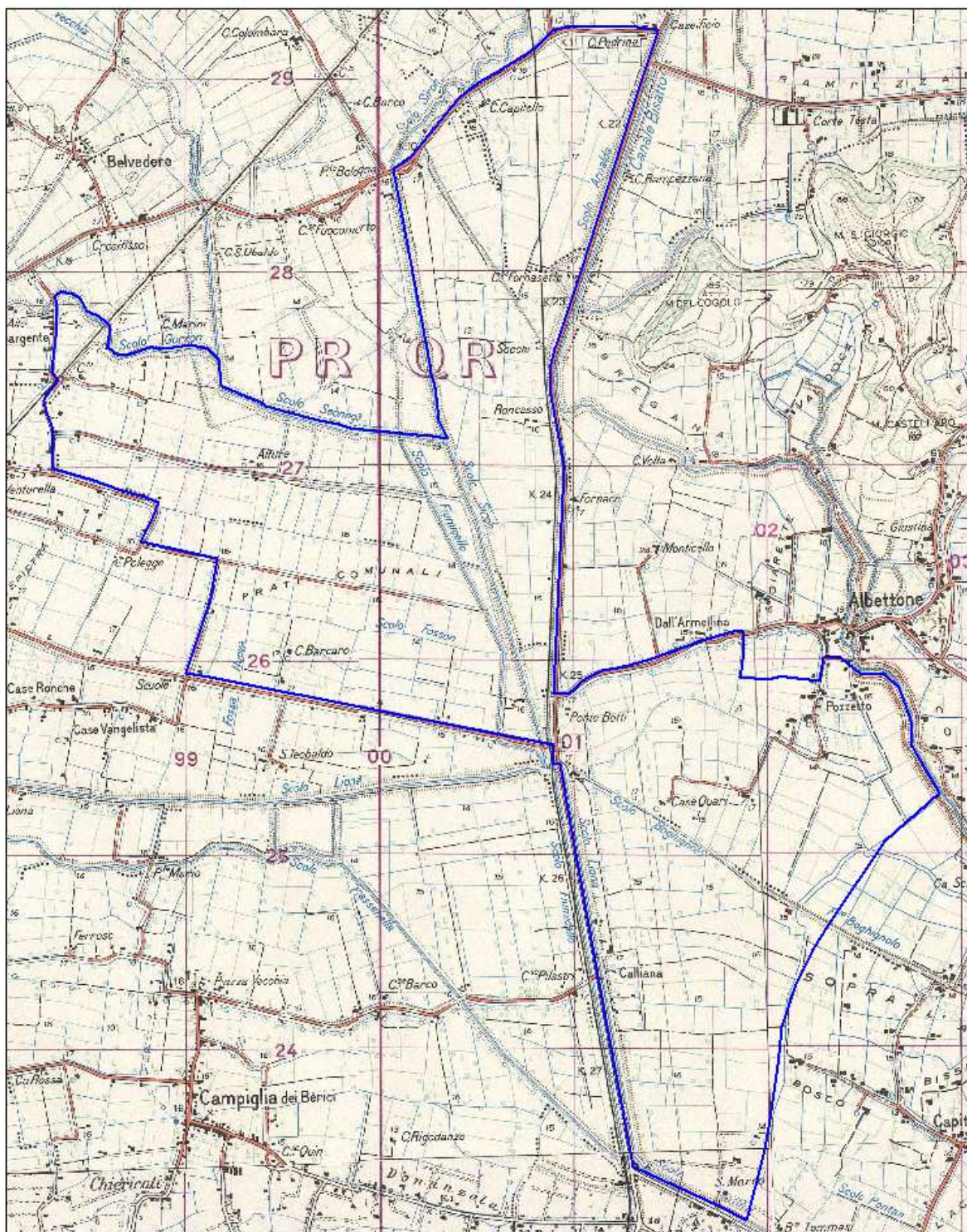


ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
50	Monte Crearo	ATC2	ZRC	46	LONIGO, SAREGO

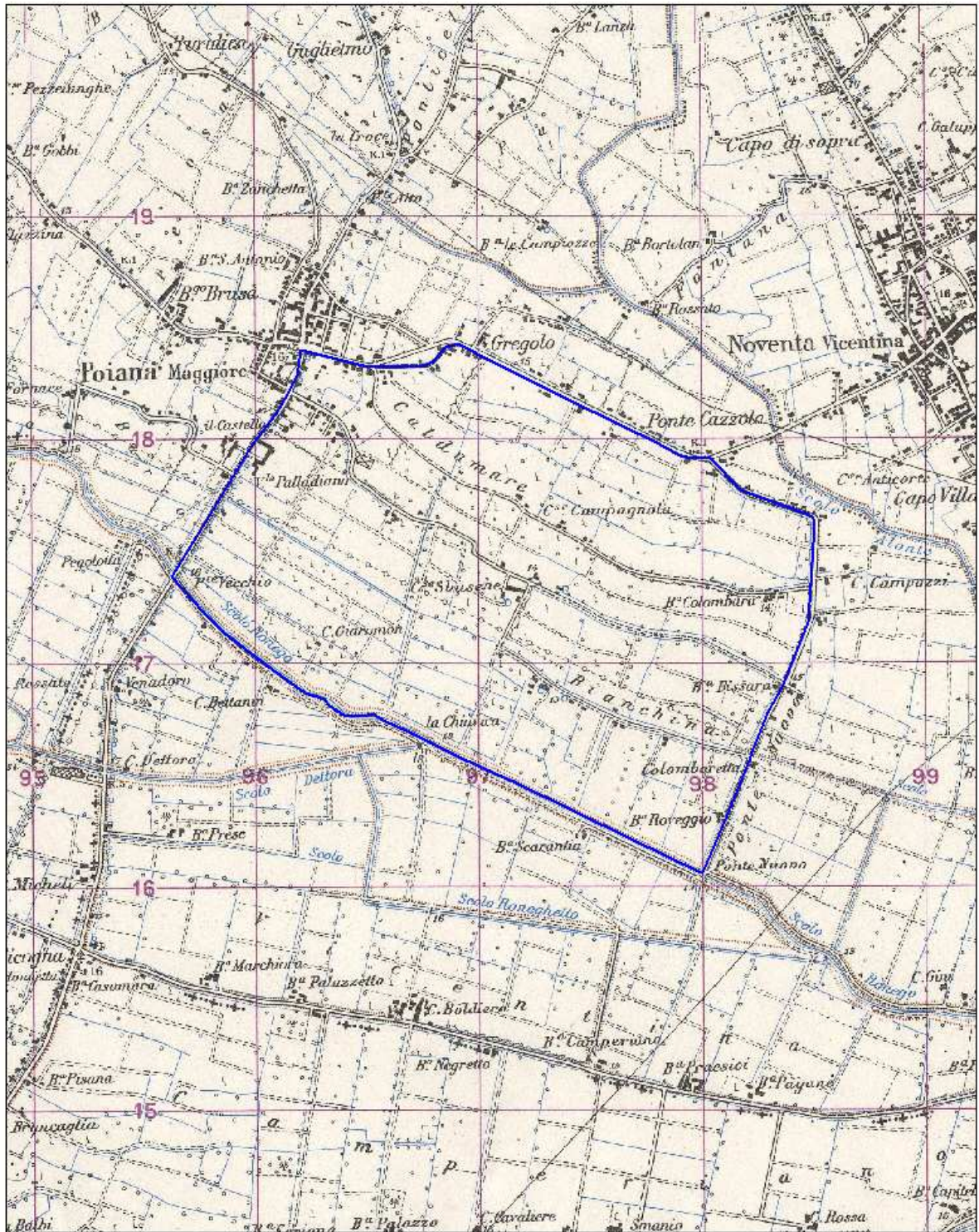


ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
51	Spessa - San Feliciano	ATC2	ZRC	593	ALONTE, ORGIANO, LONIGO



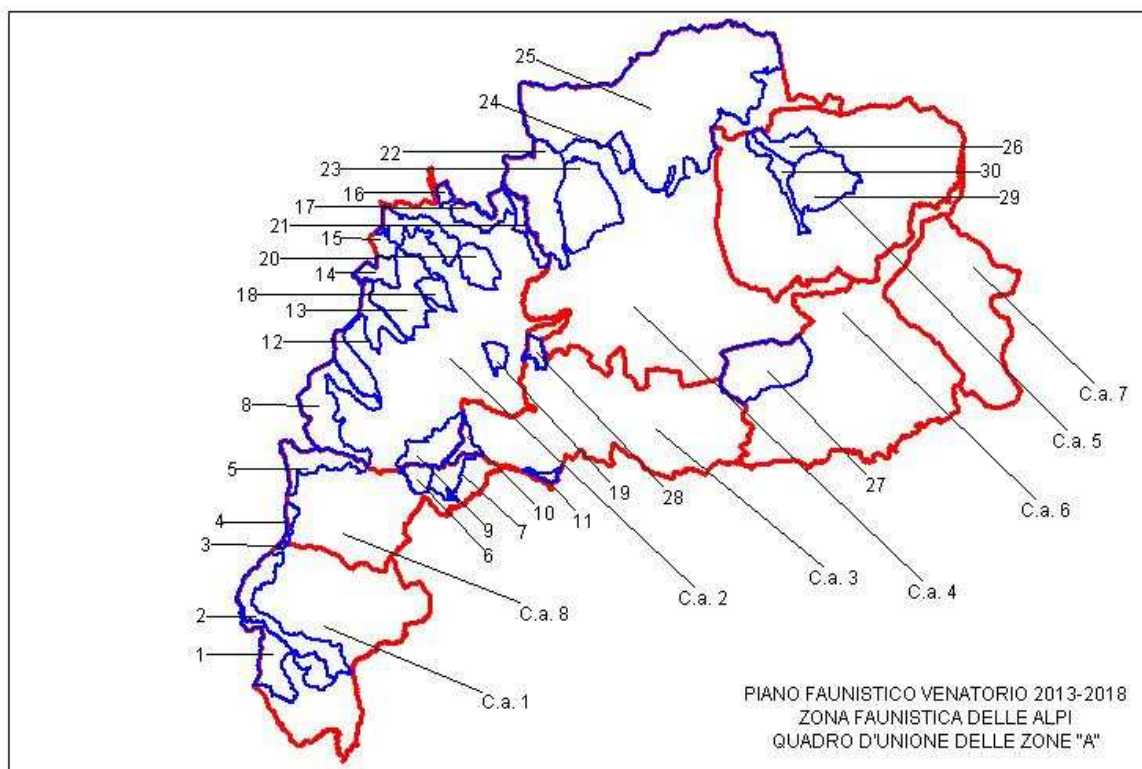


ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
53	Prati Comunali - Calliana	ATC2	ZRC	860	VILLAGA, SOSSANO, ALBETTONE, AGUGLIARO

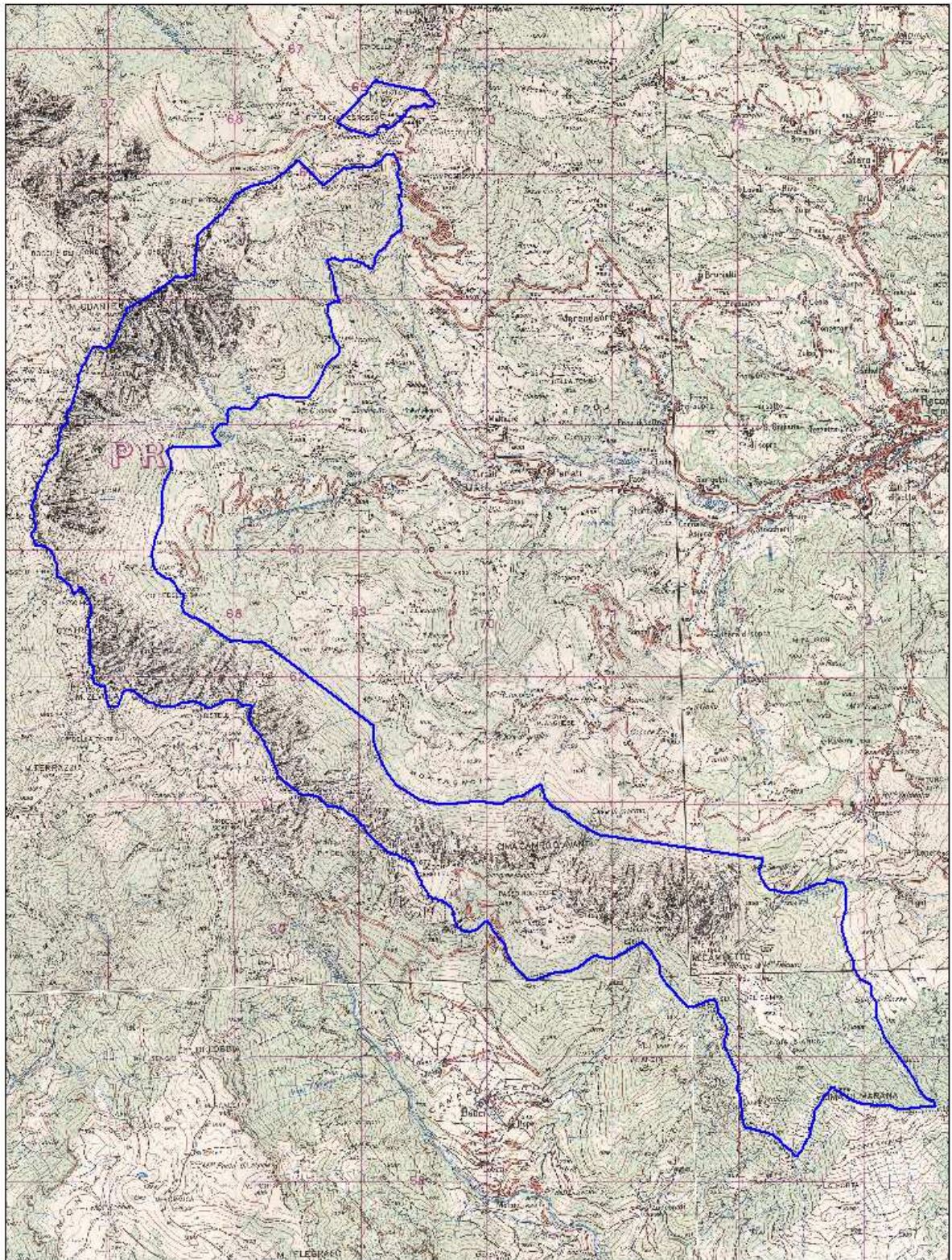


ID	NOME	AMBITO	TIPO	SUP_ha	COMUNI
54	Colombara	ATC2	ZRC	411	POIANA MAGGIORE

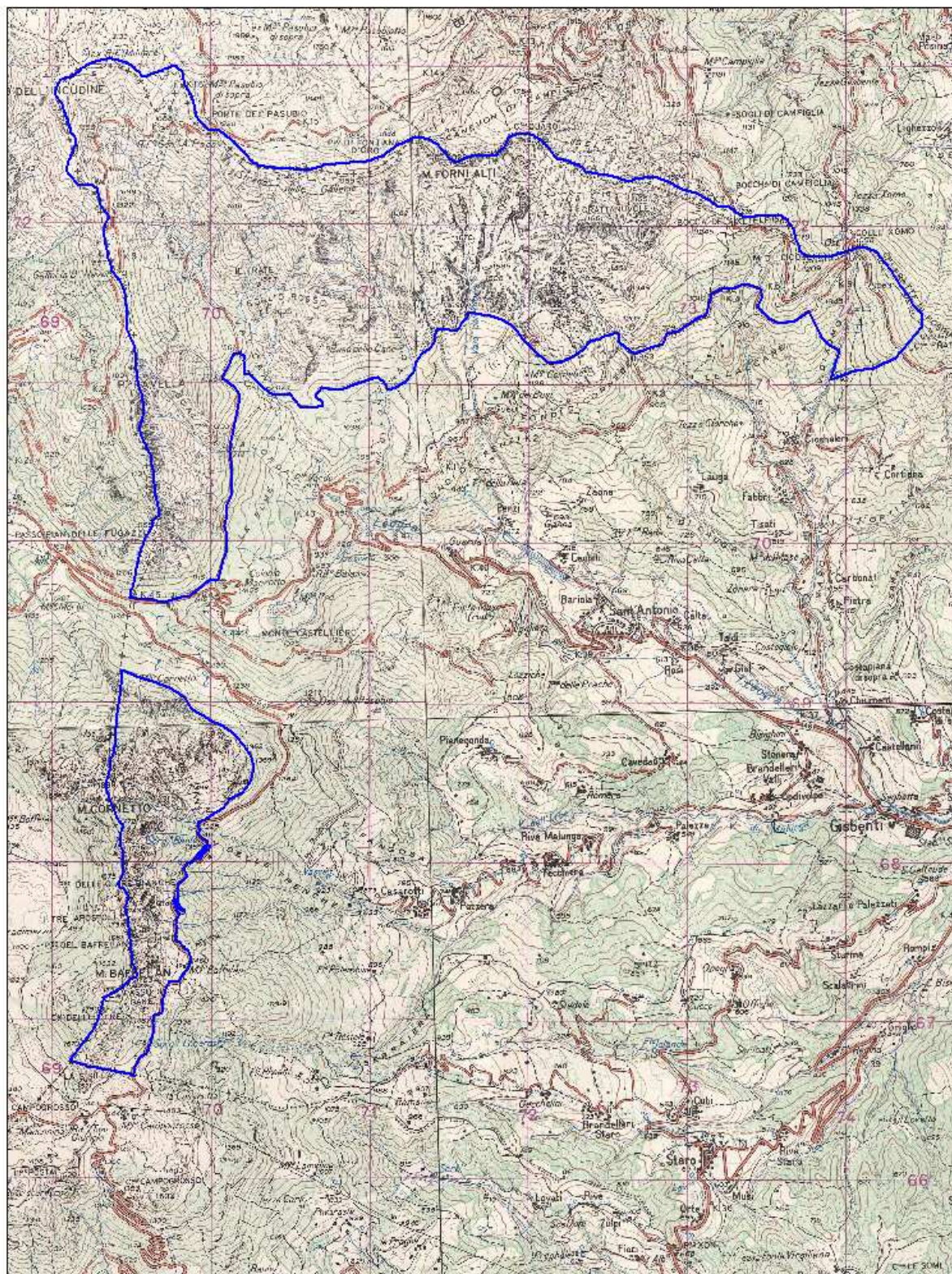
CARTOGRAFIA ZONE “A”



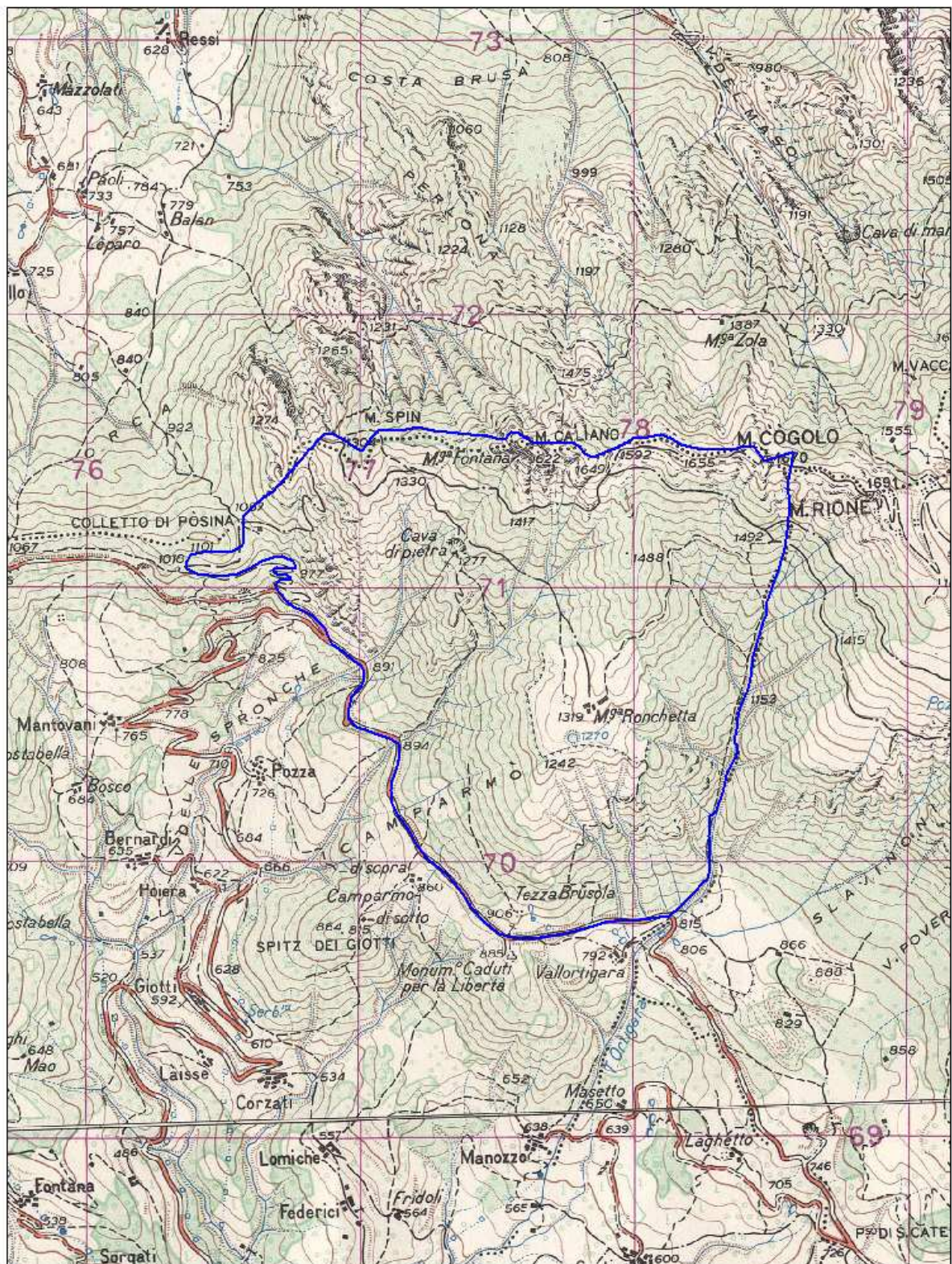
ID	NOME	SUP_ha
1	CRESPADORO	1.053
2	RECOARO_1	1.122
3	RECOARO_2	17
4	VALLI_1	119
5	VALLI_2	666
6	VALLI_3	258
7	TRETTO DI SCHIO	373
8	POSINA_1	1.313
9	POSINA_2	674
10	VELO_1	212
11	VELO_2	81
12	LAGHI	1.019
13	ARSIERO	1.134
14	LASTEBASSE_1	337
15	LASTEBASSE_2	664
16	PEDEMONTE_1	91
17	PEDEMONTE_2	495
18	TONEZZA_1	276
19	TONEZZA_2	181
20	VALDASTICO_1	504
21	VALDASTICO_2	330
22	ROTO	1.727
23	ROANA_1	1.520
24	ROANA_2	204
25	ASIAGO	8.655
26	ENEGO	463
27	LUSIANA	1.531
28	COGOLLO DEL CENGIO	177
29	FOZA	1.135
30	GALLIO	427



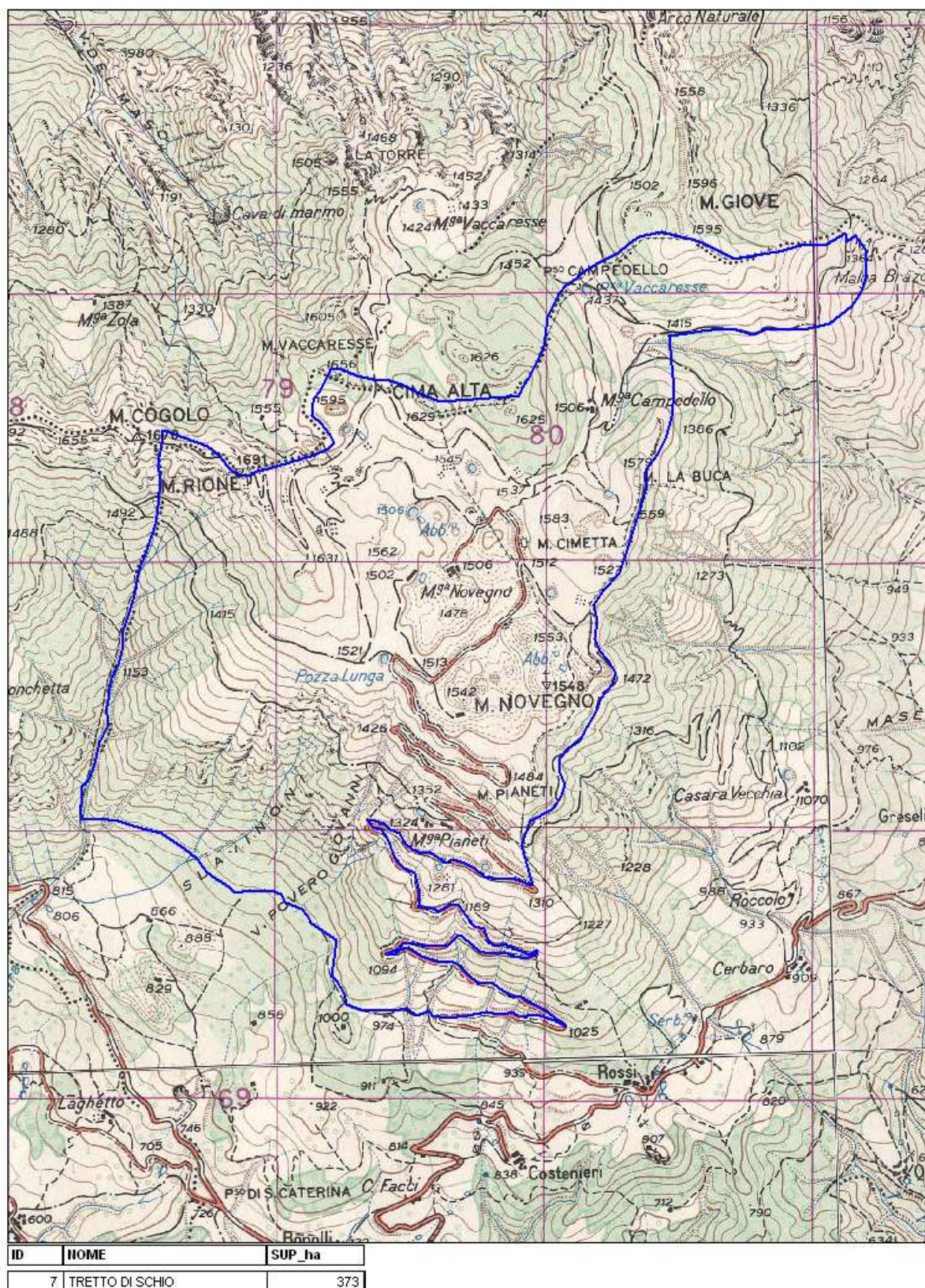
ID	NOME	SUP_ha
2	RECOARO_1	1.122
3	RECOARO_2	17

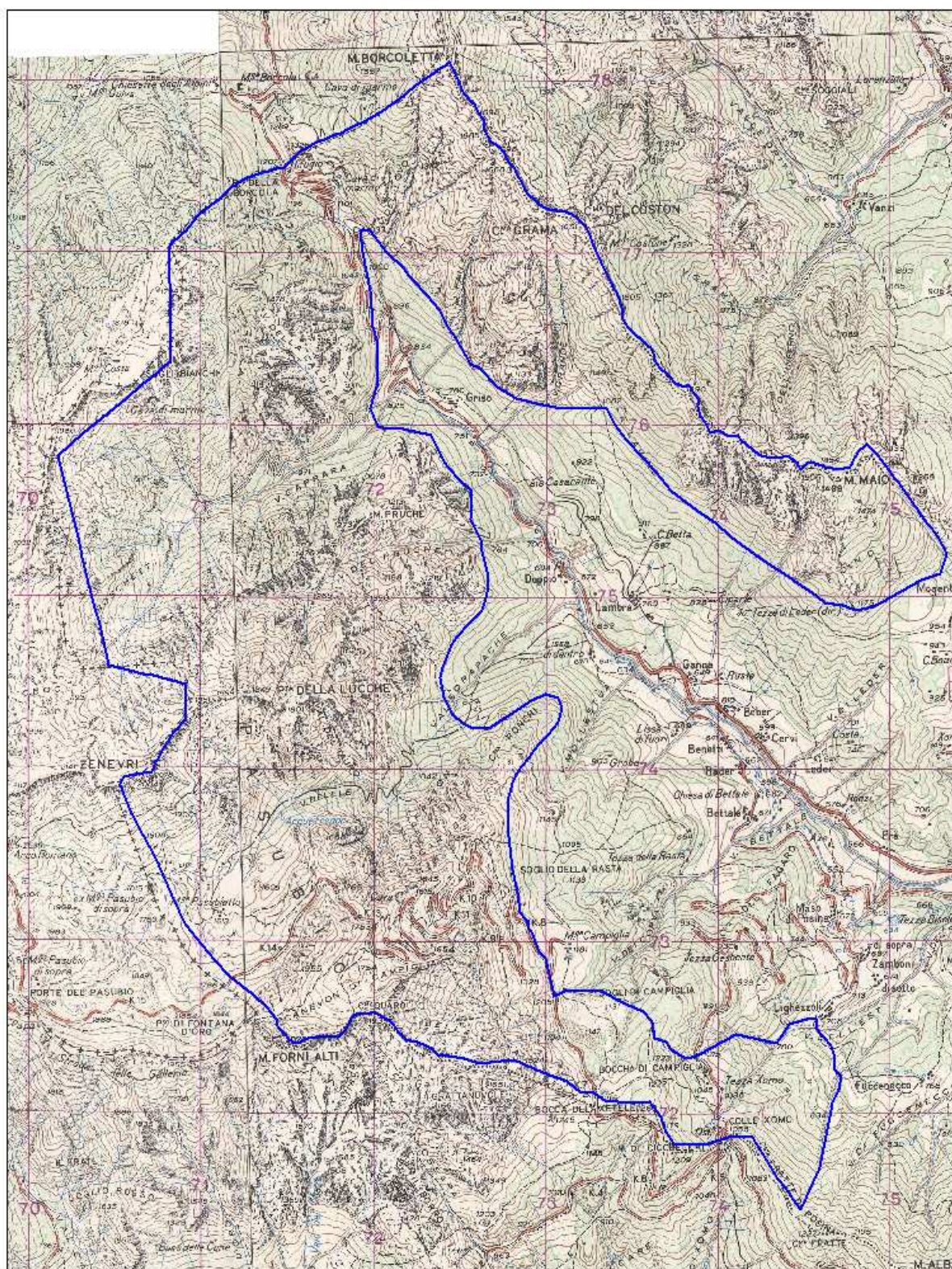


ID	NOME	SUP_ha
4	VALLI_1	119
5	VALLI_2	666

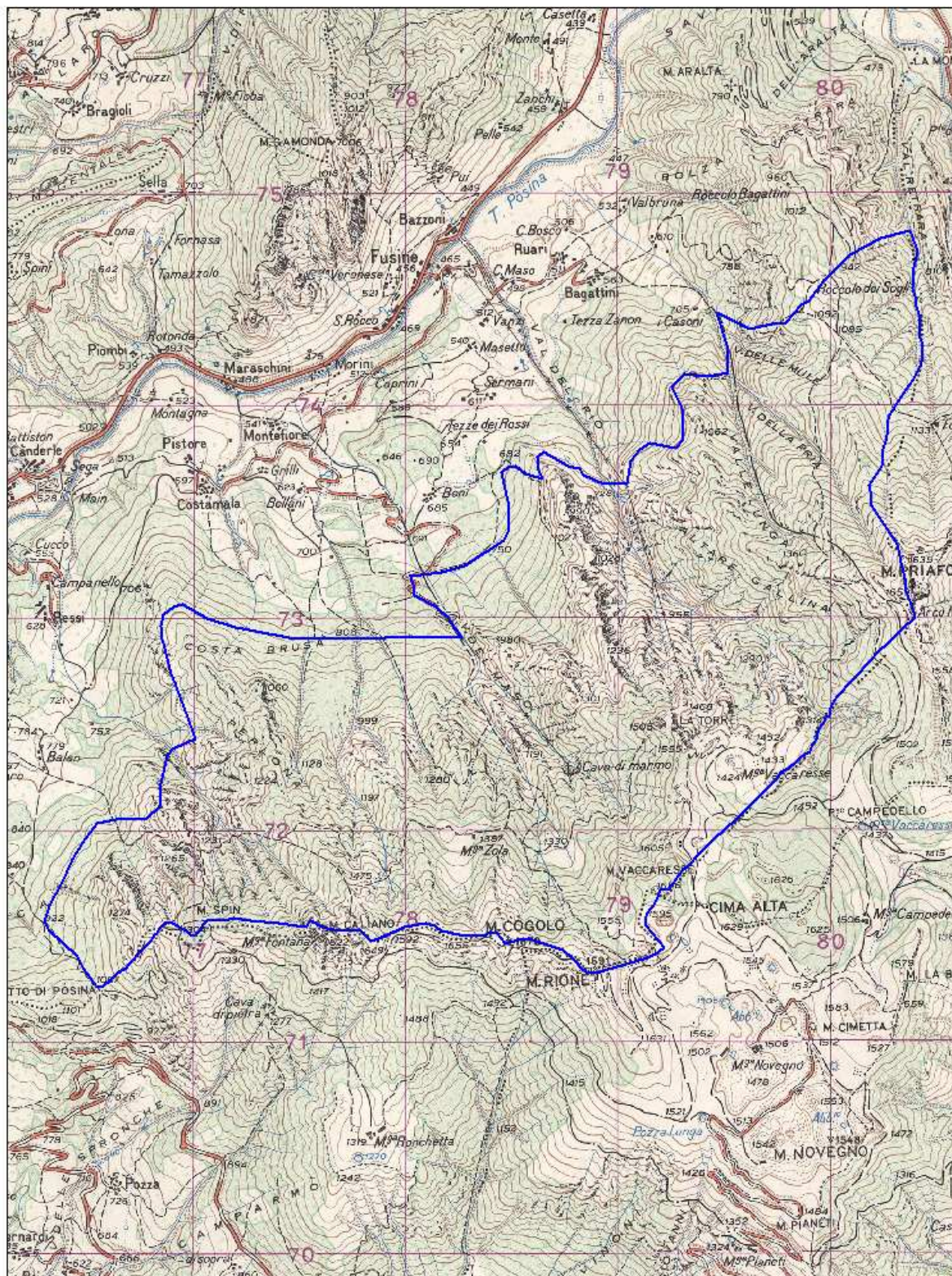


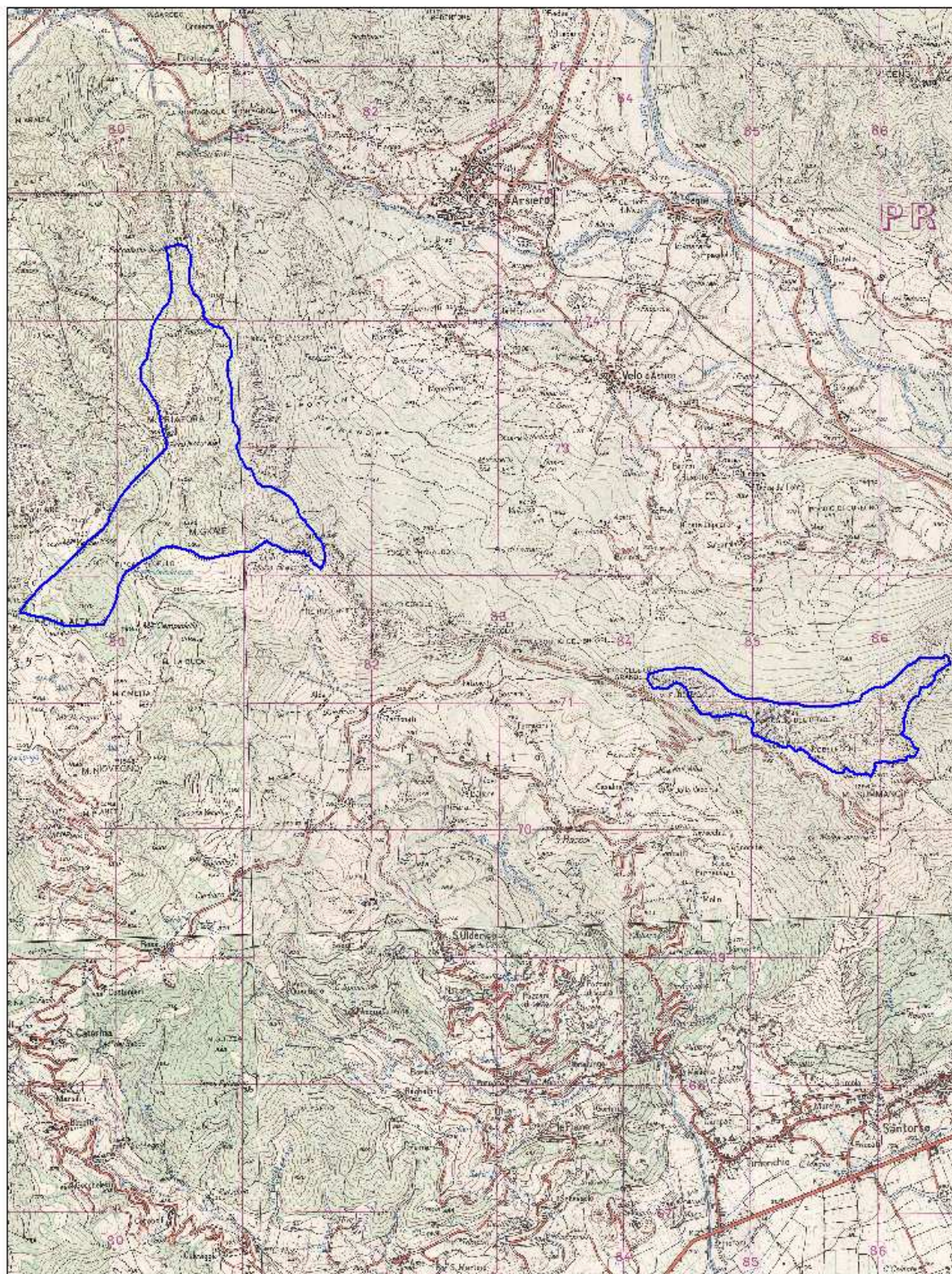
ID	NOME	SUP_ha
6	VALLI_3	258



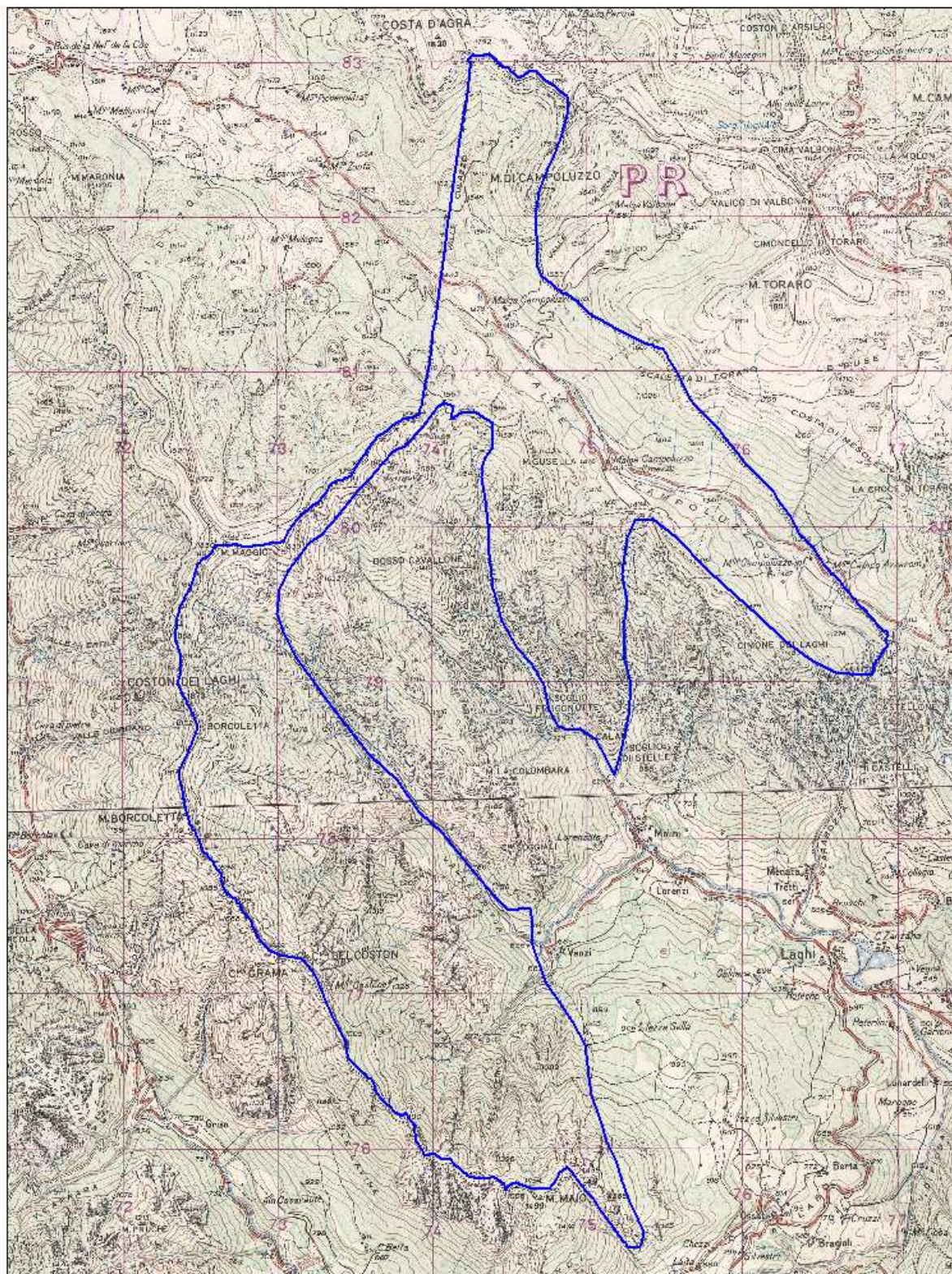


ID	NOME	SUP_ha
8	POSINA_1	1.313

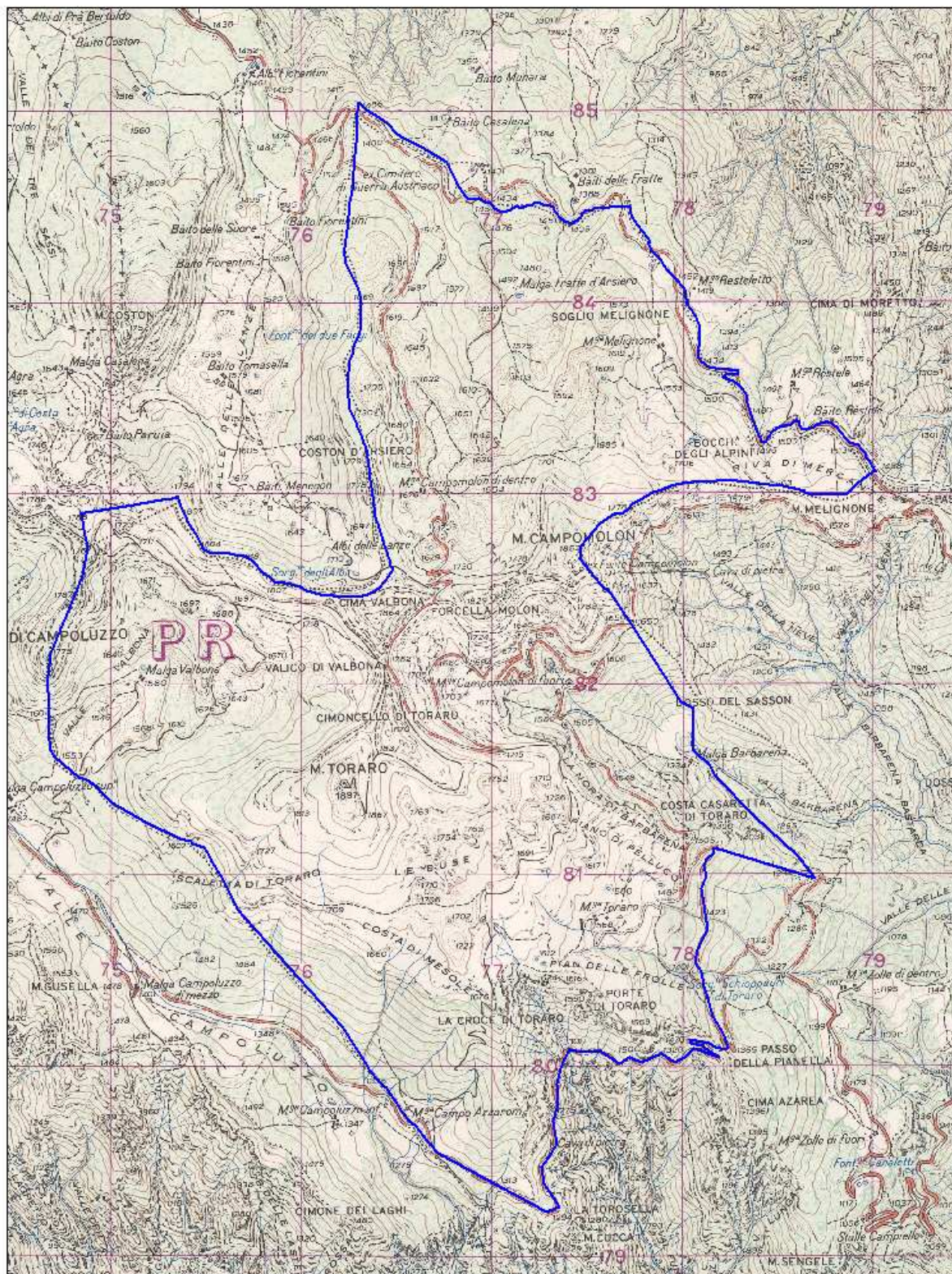




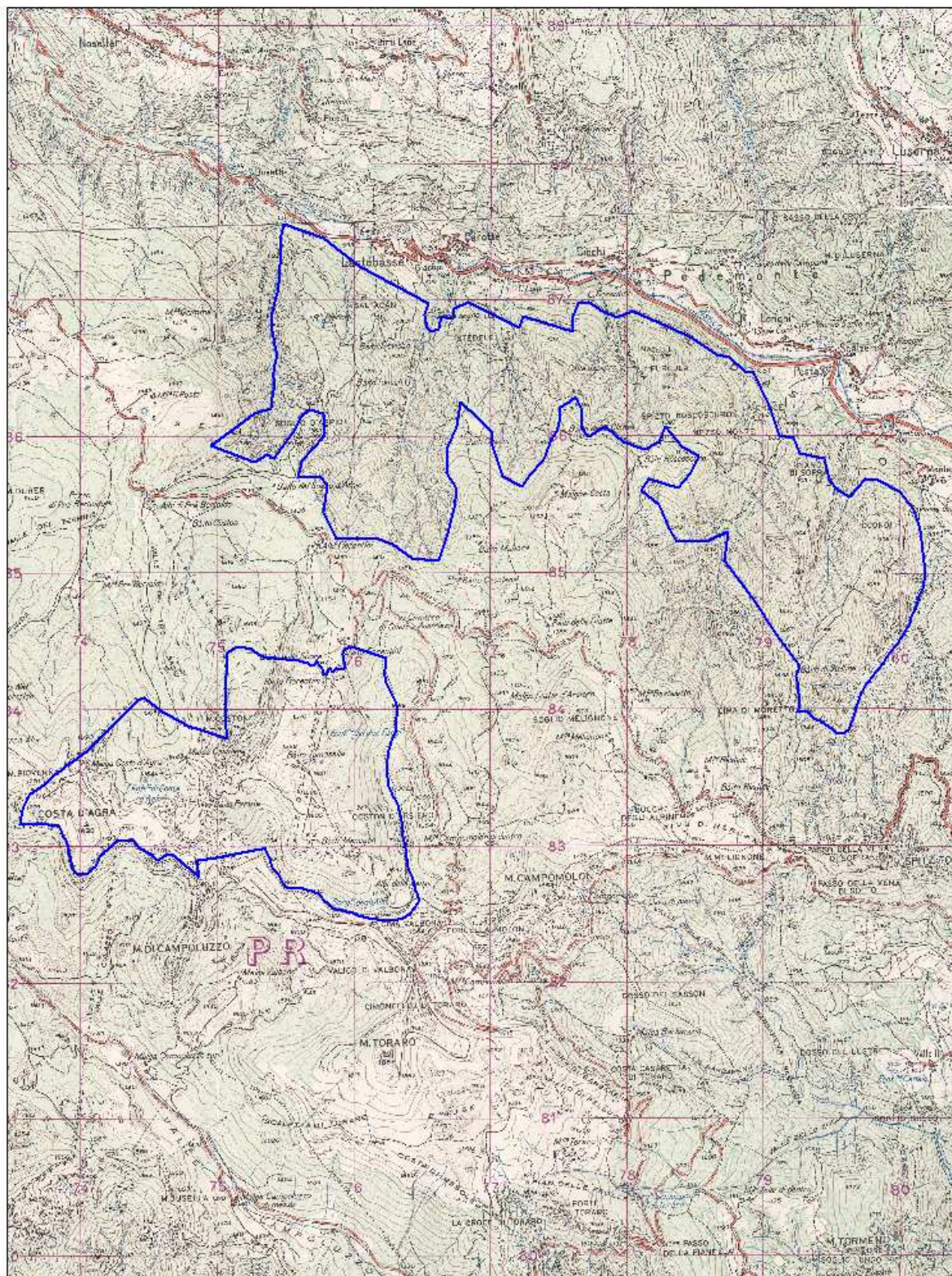
ID	NOME	SUP_ha
10	VELO_1	212
11	VELO_2	81



ID	NOME	SUP_ha
12	LAGHI	1.019



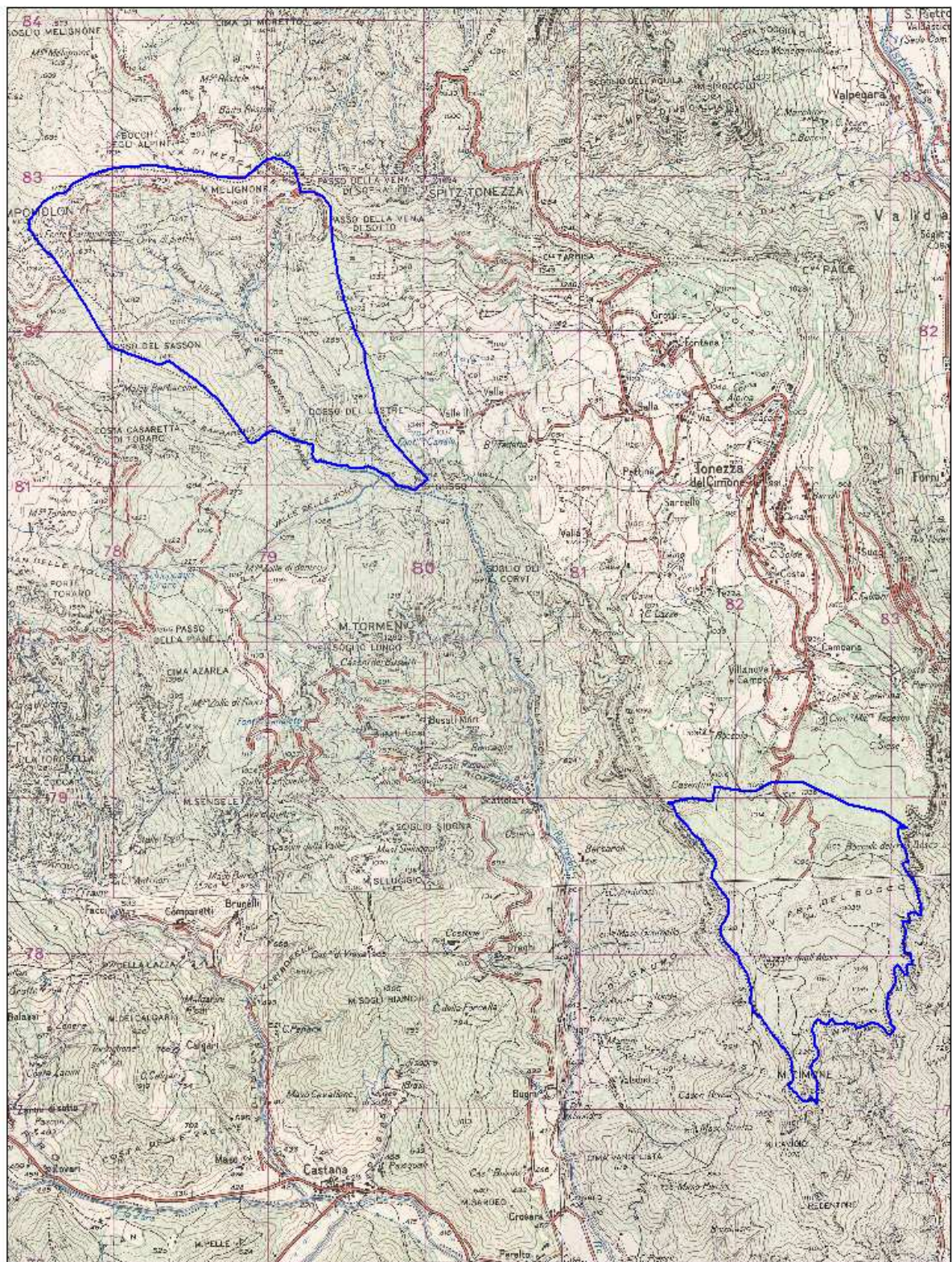
ID	NOME	SUP_ha
13	ARSIERO	1.134



ID	NOME	SUP_ha
14	LASTEVASSE_1	337
15	LASTEVASSE_2	664



ID	NOME	SUP_ha
16	PEDEMONTE_1	91
17	PEDEMONTE_2	495

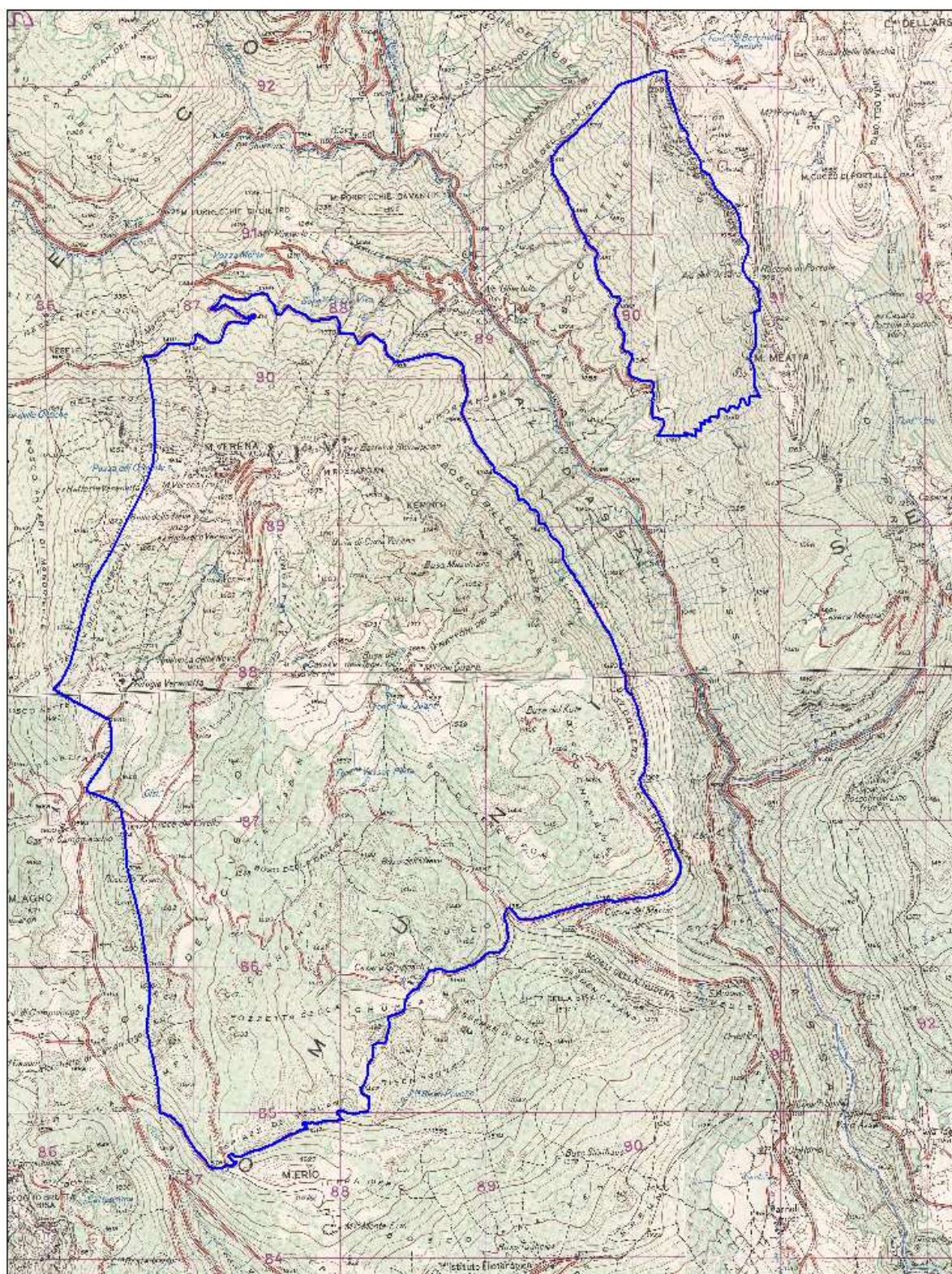


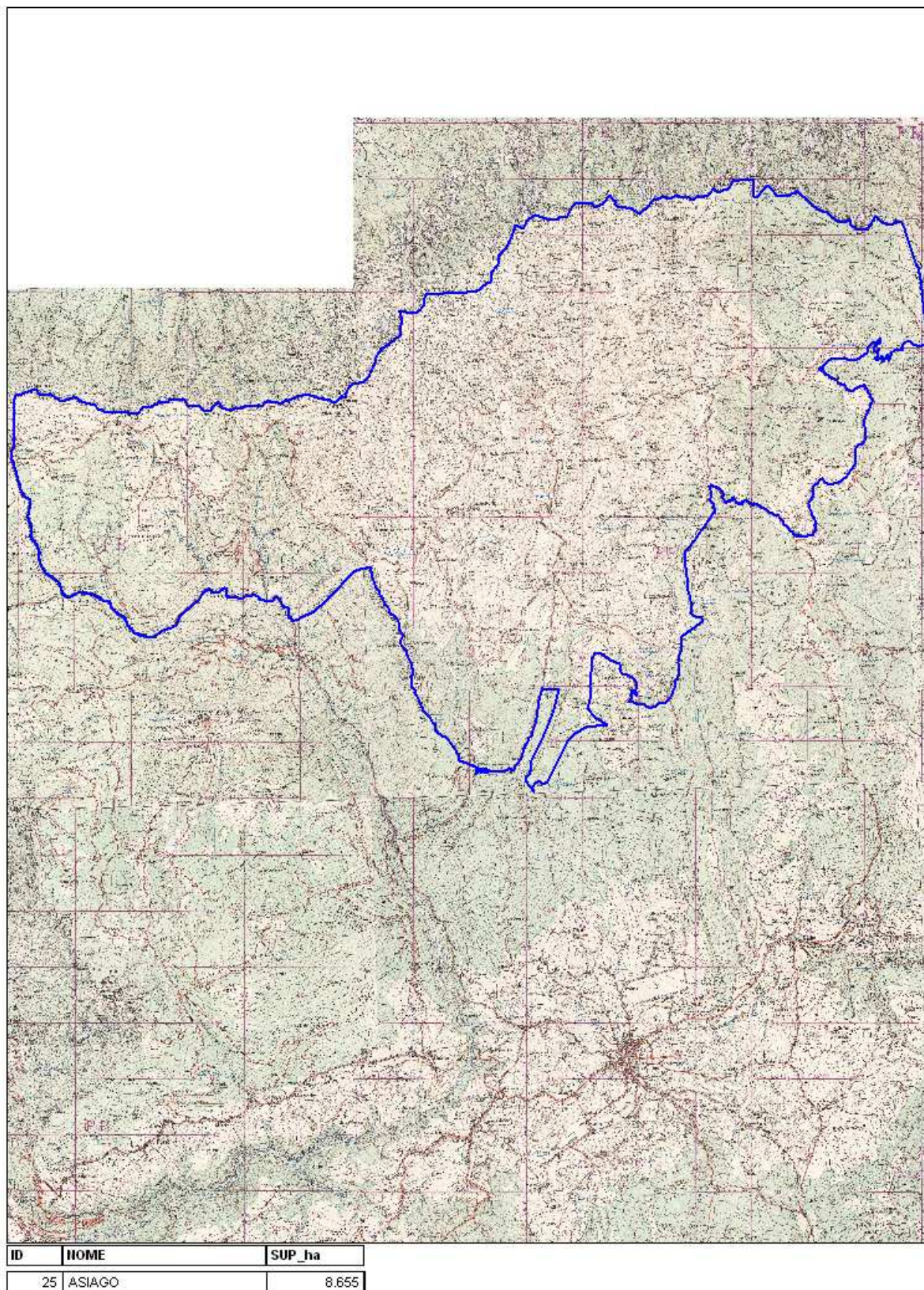
ID	NOME	SUP_ha
18	TONEZZA_1	276
19	TONEZZA_2	181

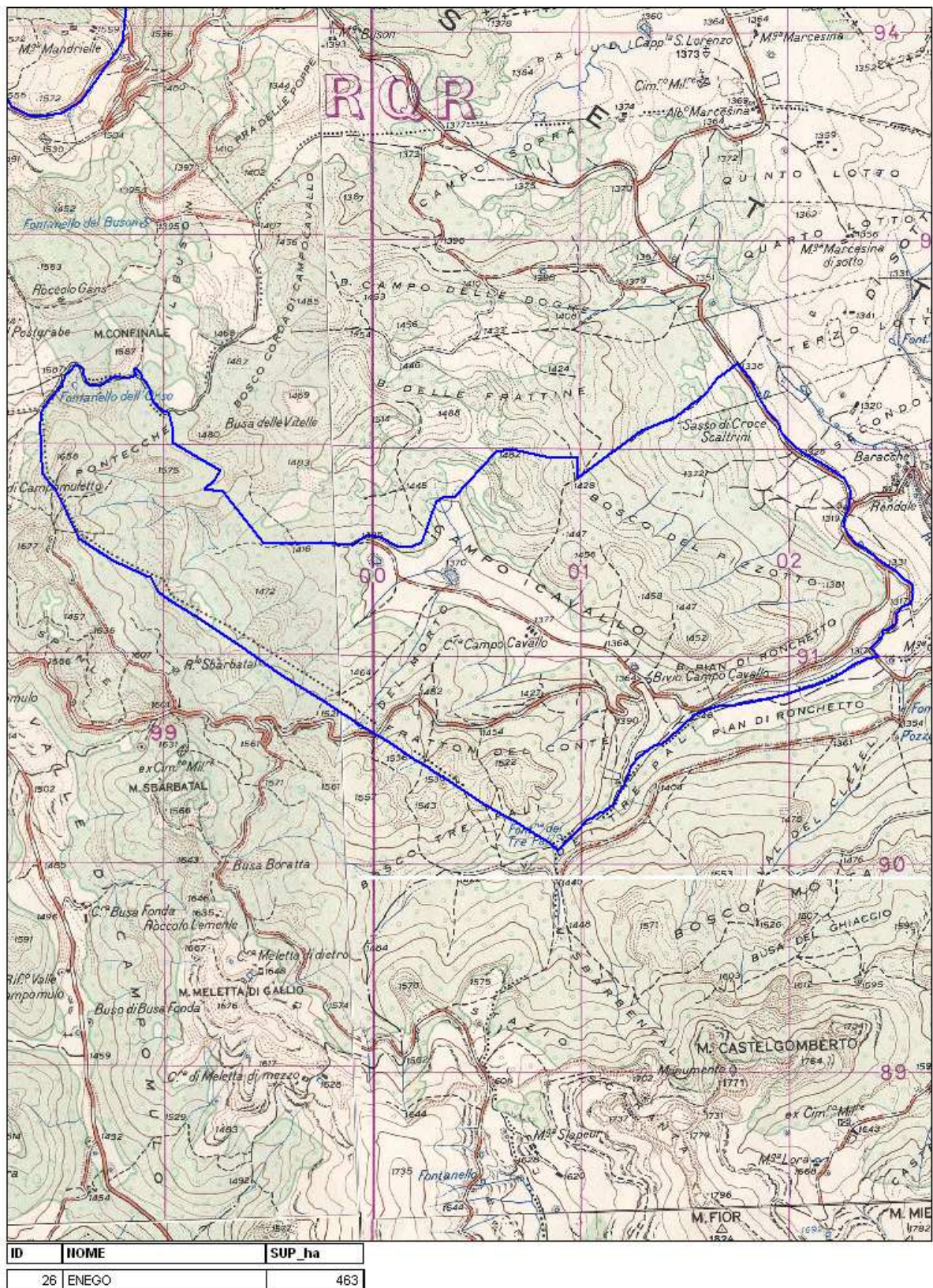


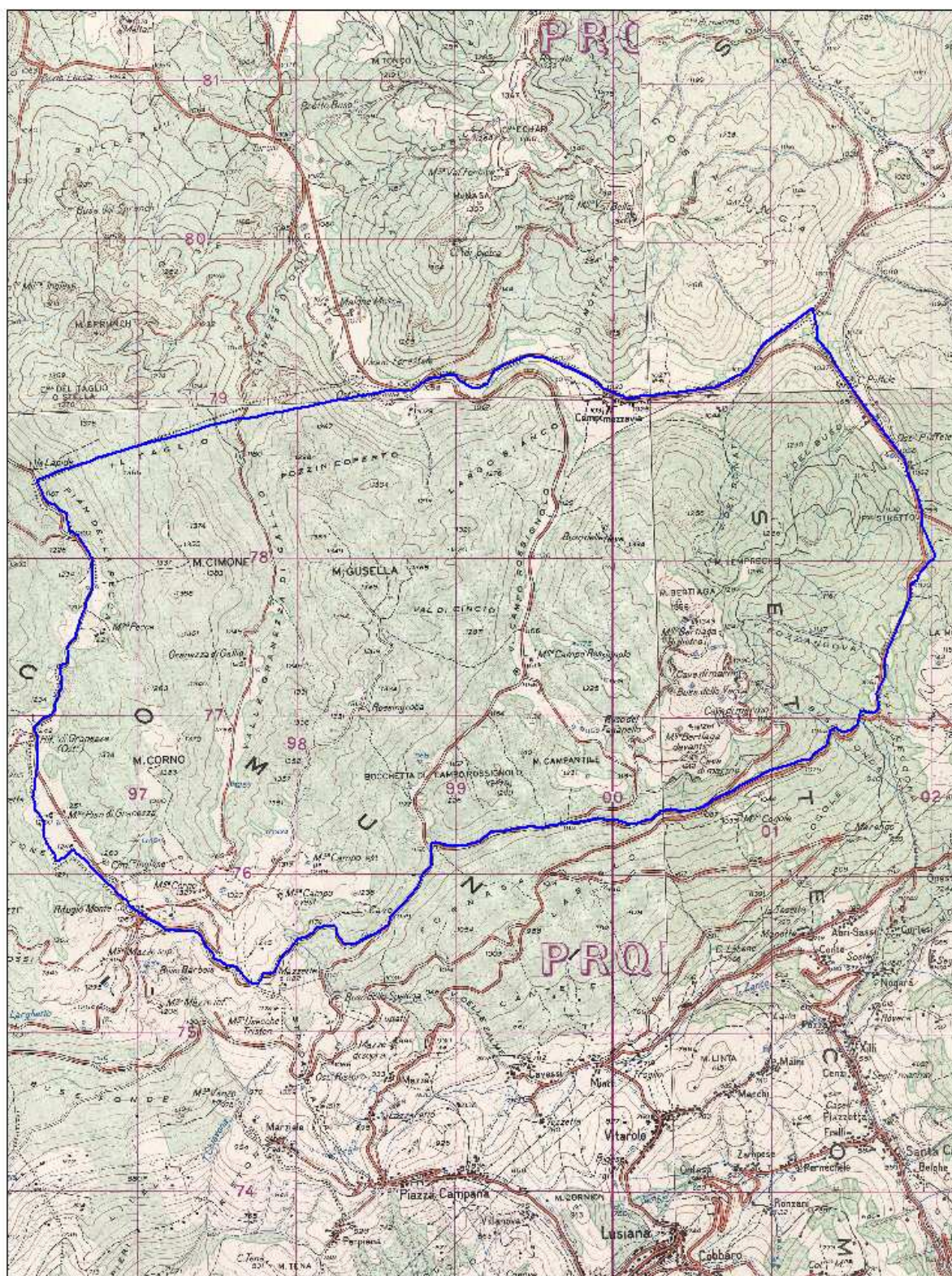
ID	NOME	SUP_ha
20	VALDASTICO_1	504
21	VALDASTICO_2	330



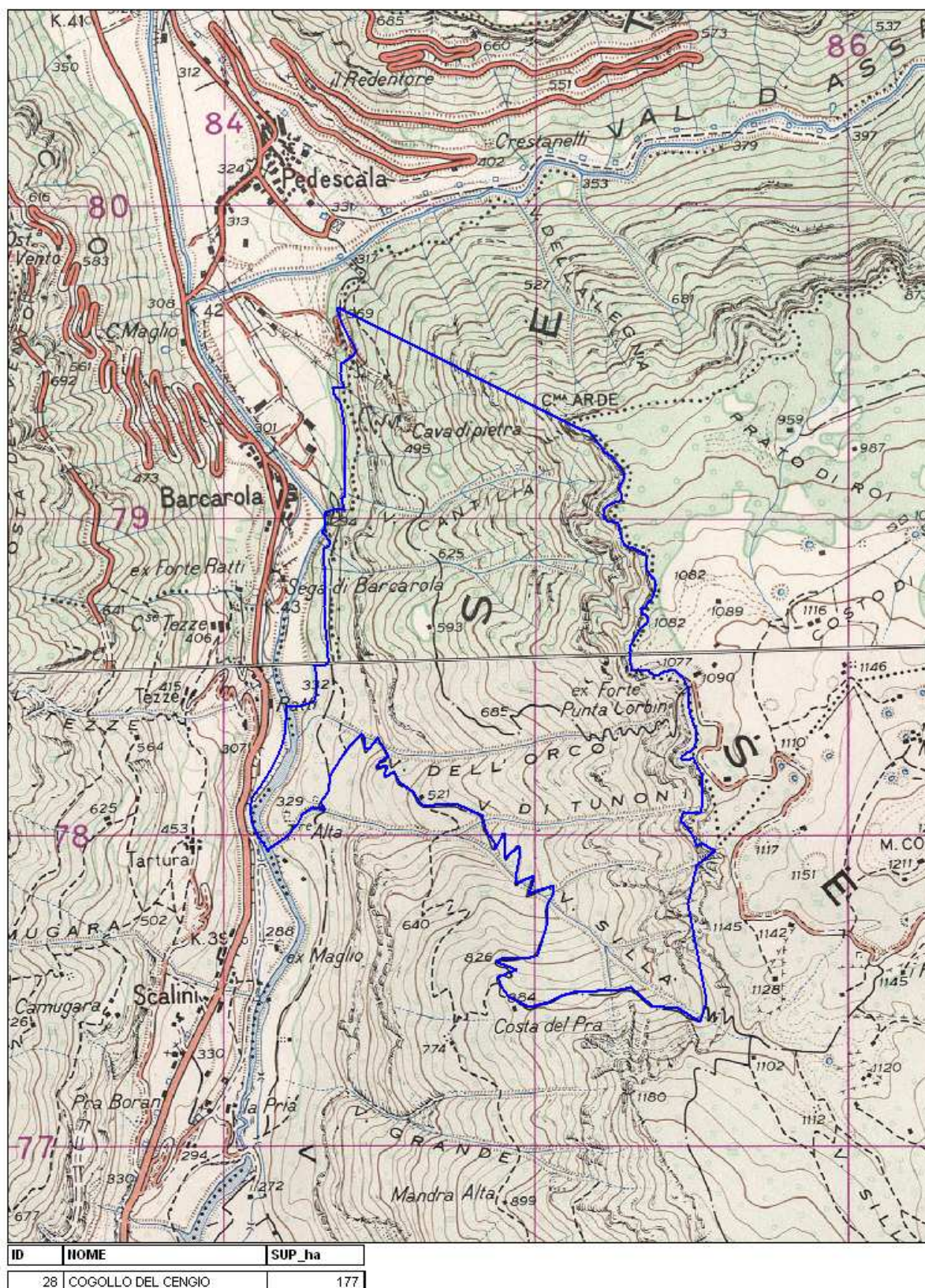




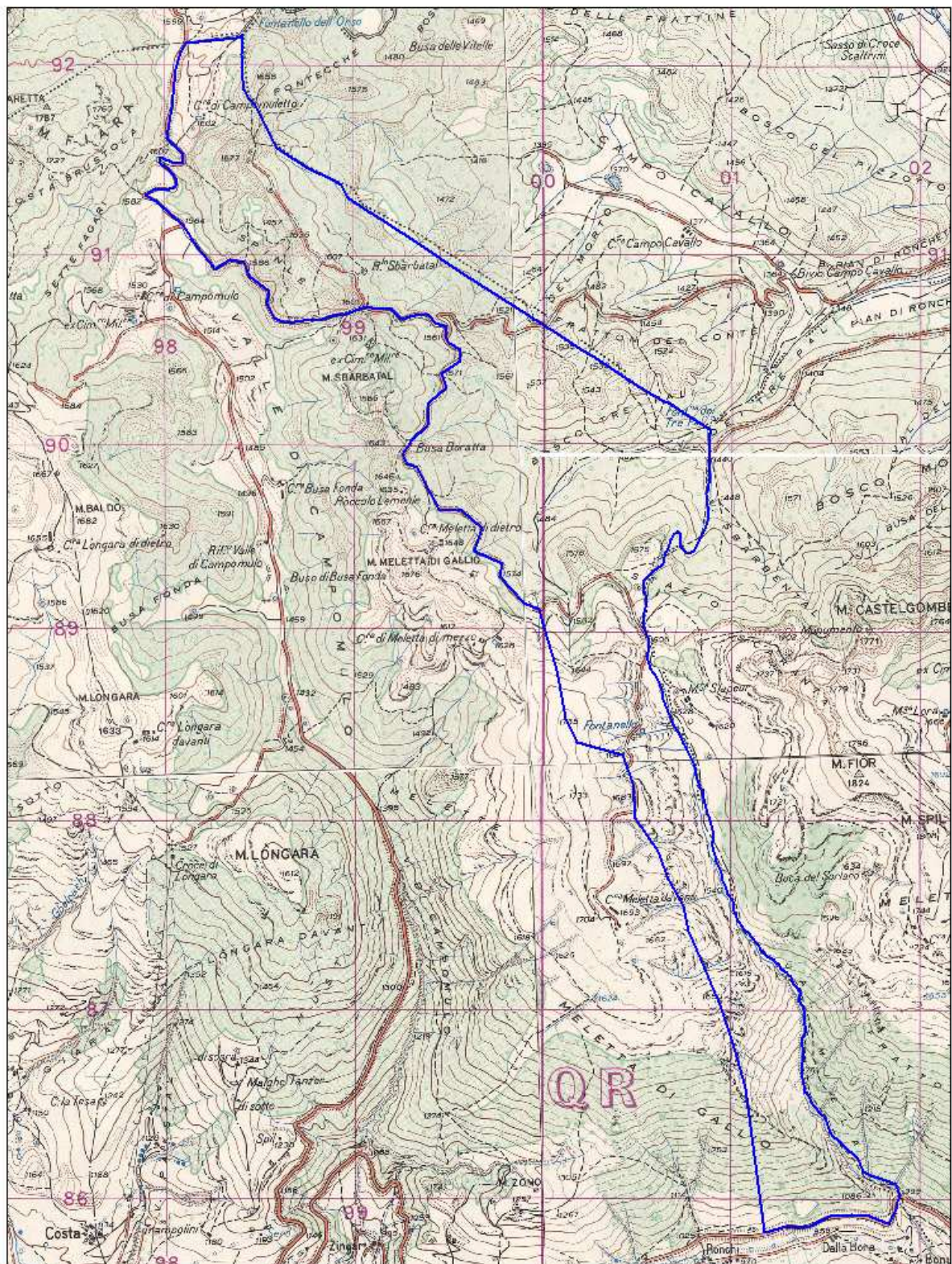




ID	NOME	SUP_ha
27	LUSIANA	1.531







ID	NOME	SUP_ha
30	GALLIO	427